



DIFESA

PER LA FEDELISSIMA CITTA'

DELL' AQUILA

CONTRO

Le pretensioni de' Castelli, Terre, e Villaggi, che componeano l'antico Contado Aquilano

INTORNO AL PESO DELLA BUONATENENZA.



IN NAPOLI MDCCLII.

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI DI SIMONE.

TAVOLA

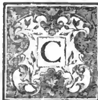
DE' CAPITOLI

Come sono segnati nel margine di questa Scrittura.

* CAP.

Fer-





Hiunque nel gran Teatro del Mondo non resti Spettatore indolente, ma co' lumi della vera Filosofia intenta alla cognizione dell'Uomo, riputata perciò da *Socrate* la piu utile e necessaria, vada seco stesso su gli esempj delle passate vicende rivolgendo i suoi pensieri; ravviserà senza meno di non esservi stata tra le umane passioni veruna la piu proficua alla Civile Società, se non che quel connaturale Instinto di amore verso del Patrio suolo, in cui respiraronsi le prime aure vitali. Per pruova di una verità cotanto chiara diasi brieve e passeggiera un'occhiata a' Fatti piu risplendenti, e rimarchevoli, che le Storie ci somministrino. E per non girne fuori della nostra Europa si fissi per brievi momenti lo sguardo nell' antica *Grecia* Madre felicissima di tanti Eroi, e Maestra feconda in *Italia* delle Arti, e delle Scienze. E colà nel *Peloponneso* si riguardi presso le

A 2 rive

rive di *Eurota* la Città di *Sparta*, non circondata da mura; non difesa da fortificazioni esteriori; senza commercio, e con disprezio, anzi con positivo divieto dell' Oro, e dell' Argento, ricevere le leggi dal suo Licurgo. Vedrà colla sola osservanza di queste Leggi, con cui insinuava a' suoi Cittadini un' austerità di costumi, ed una disciplina piu esatta dentro la propria Città, che ne' Campi di Marte, ergere gloriosa la fronte su di tutta la *Grecia*: ed indi fatta già formidabile nell' Asia sussistere in questo stato di gloria, e di prepotenza per quasi ottocento anni col solo amore verso la propria Patria di quei Cittadini Illustri obbligati a difenderla, non già con ripari, e con mura, ma co' proprj corpi; e le Madri in vece di spargere lacrime di tenerezza, brillare loro il cuore nel seno al semplice rapporto di essere i loro Figliuoli morti collo scudo alla mano, e senza cedere un passo al Nemico per difendere la Patria comune. Sarà piacevole il rimirare un *Agesilao* loro Re deforme di aspetto, e con abiti i piu vili, ed abjetti, e co' capelli già quasi canuti rendersi nelle Campagne inondate dal Nilo in Egitto, e presso le altissime mura di Menfi, oggetto di venerazione a tutti que' Popoli, ed a piu centinaja di migliaja di soldati schierati in ordine di Battaglia. Se poi vogliano di stupore inarcarsi le ciglia si rimiri in prima Serse nella sua Capitale di Susa ordinare un Esercito il piu numeroso, che siasi visto nel Mondo, di cui *Erodoto* fa ascendere il numero ad un milione, e settecento mila Combattenti d' Infanteria, ed ottantamila di Cavalleria, e nello stesso tempo preparare una Flotta di mille e dugento Bastimenti lunghi, e tremila Vascelli da trasporto coll' equipaggio di ottocento mila uomini tra

Ma-

Marinari, e Soldati. Veggasi quel potentissimo Monarca alla Testa della sua Armata, che *Isocrate*, e *Plutarco* ci assicurano di giugnerne il numero con tutti quei che la seguivano, fino a otto milioni. S'informi, che l'unico disegno di così immensi preparativi, e quasi incredibili, altro non è, che di sottomettere la *Grecia*. A tale effetto si aprono fin dalle sue radici le altissime cime del Monte Atos per formarvi un canale di un miglio, e mezzo di lunghezza. E nelle rive piu anguste dell' Ellesponto si erge un Ponte per agevolare a quell' oste immensa il passaggio in Europa. Ma dopo di avere osservate riunite per Mare, e per Terra tutte le forze di quel vasto Impero de' Persiani, gli riuscirà di maggiore ammirazione il vedere Leonida Re di Sparta schierarsi con seimila uomini nello stretto delle Termopile per opporsi a quel Mondo di Armati: Che Leonida istesso al solo avviso di occuparsi da' Persiani le alture di quelle Montagne con trecento de' suoi Spartani nel bujo della notte abbia il coraggio di avvanzarsi presso la tenda del Persiano Monarca; di penetrare nel centro di quell' armata, ed in mezzo ad un fiume di sangue già sparso da' Nemici perdere co' suoi Spartani la vita. E lasciò così a' Posteri un monumento eterno, se fin dove possa giugnere il valore ispirato dal solo amor della Patria. Non si creda però, che nella sola Sparta tai sentimenti dassero al Mondo Eroi cotanto Illustri. Si ammirano consimili esempj nella vicina *Atene* sita nell' angusto, e sterile Territorio dell' Attica. Promettea agli Eraclidi, portatisi colà per invaderla, felice successo un Oracolo; qualora si risparmiasse la vita del Re degli Ateniesi. *Codro* informato di ciò, proccurò in abito travestito di perdere tra Nemici

mici

mici la vita, ed il Regno. Finì così *Atene* di avere i proprj Re, che dopo *Cecrope* aveano dominato nell' Attica per 487. anni. Ma succeduti gli Arconti, non finirono i sentimenti medesimi. Solone il piu savio tra' Greci insegnò loro colle sue Leggi, che era incapace di formare un buon Cittadino, chi non credea di doversi tutto sacrificare all' utile della propria Patria. Ed egli rinunziando di dominarvi, e vedendola oppressa da Pisistrato diè forza alle sue leggi col proprio esempio. Contentossi di passare ramingo i rimanenti giorni della sua vita nella *Sicilia*, nella *Lidia*, e nell' Isola di *Cipro*. Dalla stessa Atene uscì un *Milziade* alla testa di diecimila Ateniesi per combattere nelle vicine Campagne di Maratona, e vincere il formidabile esercito di *Dario*. E per piu secoli in appresso nel Portico, dove *Zenone* dettò le sue lezioni di Filosofia, videsi lo stesso Milziade dipinto, dando gli ordini a' suoi diecimila Ateniesi. E *Temistocle*, a cui i trofei di Milziade impedivano il sonno, pieno di amore per la sua Patria, scioglie da *Artemisio* le vele per vincere in Salamina la Flotta de' *Persiani*, e costringere Serse ad affrettare verso dell' Ellesponto il suo vergognoso ritorno. La disfatta poi totale de' Persiani nella Battaglia di Platea rendè egualmente gloriosi gli Spartani, e gli Ateniesi. Ed in entrambi incitò eguale valore la difesa delle proprie Patrie. Ritrovandoci ora nella Beozia, veggiamo, come in quel clima infelice un *Epaminonda*, ed un *Pelopida* co' sentimenti medesimi rendono il loro Nome immortale nelle Battaglie di Leuctra, e di Mantinea, di cui il Cavalier *Folard* ne' suoi Commentarj a *Polibio* ne ha formato un'esattissimo piano. Sentasi, come Epaminonda incoraggia i suoi Tebani spaventati da alcuni

ni vani prodigj, recitando loro il seguente verso di Omero·

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης

Lasceremo in fine la Grecia con rammentare la celebre ritirata di quei diecimila Greci, che accompagnarono Ciro nella spedizione intrapresa contro di Artaserse suo Fratello; di cui *Zenofonte*, che vi ebbe tanta parte, ce ne ha lasciato un'esatto, e fedele racconto. Dopo di essere rimasto nella Battaglia di Conaxa morto Ciro sul Campo, quei diecimila Greci, spinti dal solo amore di rivedere il Patrio suolo, in faccia alla formidabile Oste nemica di Artaserse, dal centro di quel vasto Impero intrapresero la loro marcia. Non furono trattenuti dalle rapidissime correnti del Fiume Tigri. Trapassarono le altissime Montagne della Colchide. Superarono la Cavalleria di Farnabaso, ed i tradimenti di Tisaferne. E giunti in Pergamo nella Lidia respirarono, dimentichi di tutti i passati travagli, nel rivedere le loro Greche Colonie nella Jonia. Nè avrebbe la Grecia perduto il suo vanto: nè si sarebbe vista, dopo la Battaglia di Cheronea, soggetta à Filippo Re di Macedonia, se Demostene avesse potuto ispirare a' suoi Concittadini Ateniesi l'antico amore per la Patria, e persuadere loro contro di Eschine, e contro le vane superstizioni di quel Popolo, che la Pitia Filippizzava.

A che però fermarci cotanto nella Grecia a rintracciare i monumenti degli effetti maravigliosi dell'amor della Patria, se Roma ce ne somministra nella nostra Italia memorie stupende negli *Scevola*, negli *Orazj*, ne' *Fabj*, ne' *Reguli*, ne' *Curzj*, ne' *Fabricj*, ne' *Metelli*, negli *Scipioni*, ed in tanti altri Illustri Cittadini Romani. Si armò contro di Roma Cartagine potentis-

tis-

ſima colle ſue forze Marittime , e ricca per lo ſuo traffico di oro, e di argento. Ma videſi, che l'oro, e l'argento Cartagineſe nulla prevalea contro la miniera ineſauſta della virtù, della coſtanza, e della povertà di Roma, che priva di traffico, e di commercio ritrovava ſempre mai nuove ricchezze nell'amore de' ſuoi Cittadini verſo la propria Patria. Tentò *Annibale* con iſtratagemmi inuditi il paſſaggio fin'allora ignoto delle *Alpi*. Riuſcirono a lui felici le giornate nel *Teſino*, nella *Trebia*, nel *Traſimeno*, ed in *Canne* ſi credette tutto il fiore della nobiltà, e tutte le Legioni Romane rimaſte eſtinte in quelle campagne. Si avvicinò alle mura iſteſſe di Roma. Ma vide con ſuo ſcorno, che quei campi medeſimi, in cui egli accampava colle ſue Truppe vittorioſe, vendeanſi dentro di Roma ſotto la pubblica aſta a prezzo piu caro. E queſta iſteſſa virtù debellò poi *Filippo*, *Perſeo*, *Antioco*, e *Mitridate* nella *Grecia*, e nell' *Aſia*. Ma ceſſato in Roma queſto amor della Patria, ſi vide quella Repubblica ſquarciata dalle private diſſenſioni di *Mario*, e di *Silla*; e per l'ambizione ſmoderata di *Ceſare*, e di *Pompeo* il campo *Farſalico* nella *Teſſaglia* reſtò inondato dal ſangue de' Cittadini Romani. E ſiccome fu inutile l'eloquenza di *Demoſtene* in *Atene* per richiamare i ſuoi Cittadini all'amore antico della Patria, egualmente infruttuoſa, anzi troppo fatale riuſcì l'eloquenza di *Cicerone* alla ſua Roma, ed inutili le maſſime da lui regiſtrate nel libro 3. *de finibus*, in dicendo, che la Patria dovea eſsere piu cara di Noi medeſimi *chariorem eſſe Patriam nobis, quam nos metipſos*.

Nel rammentare eſempj cotanto Illuſtri con ſoverchia proliſſità, ben ſappiamo di non eſsere Noi in iſtato di ſeguirne neppure da lungi le orme. Ma tributano le loro copioſiſſime acque all'Oceano i fiumi del Mara-

ragnone nell'America, del Tigri nell'Asia, del Negro nell'Affrica, del Reno, e del Danubiò nella nostra Europa : e nel tempo medesimo i piu vili, ed abbietti ruscelli corrono ancor essi a confondere le loro tenuissime acque col mare. Non abbiamo noi sortiti dalla Natura speciosi talenti, nè occasioni gravi, ed eccelse di giovare, e di acquistare dignità alla Patria: nè perciò pretendiamo, che ci si ornino di Corone le chiome, per cui Demostene impegnò tanto la sua eloquenza. Crediamo solamente, che ogni Uomo a proporzione delle proprie forze debb'adoperarsi in favore, ed onore di lei, per riceverne qualche segno di gratitudine. Pieni adunque di coraggio e di lena, e con animo tutto intento ad impiegare i nostri debolissimi talenti a favore di quel Patrio Suolo, in cui sortimmo i nostri Natali : Lassi dalle fatiche per lo corso di piu lustri esercitate nel Foro, lasceremo per poco le acque del Sebeto, e le sponde amenissime del Cratere Partenopeo, per rivedere le native contrade bagnate dalle limpidissime acque del nostro Aterno. In quelle Campagne cinte da altissimi Monti ci sarà grato di richiamare in memoria le antiche Città, che un tempo vi fiorirono, e di osservare, come distrutte poi si dispersero in varj Castelli, e Villaggi vicini: e come finalmente si riunirono di nuovo per fondare, e popolare la nuova Città dell'Aquila, divenuta indi Madre, e Padrona di tutto il Contado: formando quasi una stessa Città, ed un Territorio medesimo con quei Castelli, e Villaggi. Tai antiche memorie non serviranno a Noi per pura pompa di erudizione, o per soddisfare le connaturali affettuosissime inclinazioni verso della propria Patria. Sarà l'Achille del nostro Argomento per difenderla dalle vanissime pretensioni poste

ora di nuovo in campo da'Comuni di quei Castelli, Terre, e Villaggi per esigere non meno da'Cittadini Aquilani, che da'Monisteri di Religiosi, e Religiose, e da altri luoghi Pii di quella Città la Buonatenenza su de'beni, che si possèggono nel distretto de'suddetti Comuni. Fu la pretensione medesima promossa con sommo strepito ne' principj del passato secolo col dispendio gravissimo di quattro Presidenti della Regia Camera, che si portarono su la faccia del luogo. Ma vedutasi l'insussistenza di tal domanda, rimase sotto alto silenzio sepolta, senza essersi giammai gli Aquilani obbligati al pagamento della pretesa Buonatenenza. Si è ora risvegliata la pretensione medesima in congiuntura degli ordini pubblicati, di doversi da tutte le Università del Regno formare i nuovi Catasti. Sarà dunque nostro peso di dimostrarne l'irregolarità, la stranezza, e la novità giammai praticata: e sarà appunto il soggetto di questa rozza Scrittura.

DOvendo Noi ragionare dell'origine, e fondazione della nostra Città dell'Aquila, non è nostro pensiere, tratti dall'amore del Patrio suolo, di ripeterne da tempi antichissimi, ed oscuri le memorie. Veggiamo per altro di essere stata questa passione di vanità quasi comune a'Popoli piu culti, ed agli Autori piu gravi, che di loro hanno scritto, di aumentarne il pregio, e la grandezza coll'involvere fra le tenebre piu dense de'secoli trasandati le loro primiere origini. Quindi le antichità del Regno di *Sicione* si sono riputate come una favola, e confondono Inaco fondatore di Argos con un fiume. Si pretese da'Greci, che la Città di *Foronice* dovesse il suo nome a Foroneo, facendolo passare presso que'Popoli, allora Barbari, per lo

pri-

primo Uomo, e Padre del Genere Umano; e che avendo data una Religione a' suoi sudditi per unirli, e formarne fra di loro una civile società, avesse consagrati a Giunone i primi Altari nella Grecia. Con queste stesse Idee si contavano tre Apis, uno in Egitto Fondatore di Menfi, e due altri nella Grecia Fondatori di Sicione, e di Argos. Le finzioni de' Poeti, per cui si sono cotanto affaticati i Mitologisti per discovrirne i Misterj, unite alla negligenza de' primi Storici finirono d'involvere tutto in un' oscura caligine. Non sapendosi nulla di Troja prima del Regno di Teucro, si prese il partito di attribuirne la fondazione a Dardano Originario dell'Arcadia. Pretendea *Sparta* di avere sortito il suo nome da una sua antichissima Regina, ed il Territorio Lacedemone da un suo Re. Pretendea Corinto di riconoscere Sisifo per suo primo Re, e Fondatore. *Tebe* vantava la sua fondazione da Cadmo venuto fin dall'Egitto, ed *Atene* da Cecrope parimente Egizio. E siccome i Greci voleano dagli Egizj ripetere le fondazioni delle loro piu Illustri Città. Così i Popoli d'Italia pretesero poi, che le loro Città fossero state antiche Colonie de' Greci venuti o dall'Arcadia, o da Corinto, o da Sparta, o dall' Eubea, o da Atene, o da altre Greche Regioni. Si presti però a tai vetustissimi monumenti quella credenza che a ciascheduno aggrada. E si condoni questa debolezza ad un genio dominante in tutte le Nazioni del Mondo. Ma per non trascorrere in un altro eccesso del tutto opposto di Pirronismo nella Storia Profana, fa d' uopo di separare secondo *Varrone* i tempi favolosi, ed Eroici da' secoli Istorici, che giusta l' Epoca piu ricevuta cominciarono nella I. Olimpiade degli anni del Mondo 3228.

B 2 Sic-

Siccome però non abbiamo Noi bisogno di ricorrere ad Epoche antiche, di cui non puo darsi il vanto alla nostra Città, così senza tema di renderci favolosi, possiamo ben dire, che nella sua origine, e fondazione ebbe la sorte comune colle Città piu rinomate, ed Illustri formate dalle ruine di piu antiche Città disperse in varj Castelli, e Villaggi vicini. Credasi pure quel che si vuole della prima fondazione d'Atene, del suo *Cecrope* Egizio, e de' Diluvj avvenuti allora di Ogige nell' Attica con intervallo di cento anni da quei di Deucalione nella Tessaglia: Che avesse riuniti i Popoli dispersi nell'Attica in dodici Città: Che in una Rocca sita in mezzo a quelle Pianure avesse fabbricata la Città dal suo nome chiamata Cecropia, dividendo il Popolo colà raccolto in quattro Tribu, e facendo tutto il Territorio comune. Di *Teseo* suo secondo Fondatore si lasci la libertà a' Greci di raccontarne la di lui nascita, e le vicende indi seguite. Attribuisca o a Cecrope, o a Teseo la prima istituzione dell'Areopago, e del Pritaneo luogo comune dell' Assemblea al solo Teseo. A costui attribuisca l'istituzione de' Giuochi Istmici in onore di Nettuno suo favoloso Padre ad imitazione di Ercole, che avea ad onore di Giove istituiti gli Olimpici. Si credano celebrate la prima volta in suo onore le solennità Panatenee: e diasi il vanto a Demofone di lui figlio di avere trasportato da Troja il Palladio, o sia la Statua di Minerva, che fu sempremai la Dea Tutelare di quella Città. Importa a Noi assai poco di andare ora diciferando i misterj della Teologia Pagana involta da' Poeti tra le Favole.

DELLE FONDAZIONI, ED ORIGINI DELLE CITTA' PIU CELEBRI CONSIMILI A QUELLA DELLA NOSTRA CITTA' DELL'AQUILA.

Per sentimento di *Plutarco*, e degli Autori piu Classici sappiamo, che Teseo riunì in una sola Città gli Abitan-

tanti dispersi nelle Campagne dell' Attica; facendone un solo Popolo, e provvedendo in tal forma all' utile comune di tutti, che doveano unirsi, e congregarsi in Atene comune Patria (*a*) *Sed post Ægei mortem, magnum, & mirabile opus animo concipiens, conduxit ad habitandum incolas Atticæ in unam Urbem, & unius Urbis unum populum ostendit; ante hac spartim morantes, & molestos ad convocandum, ut communi omnium utilitati prospiceret.*

Strabone Autore sensatissimo avea nel descrivere la sua Grecia riferito prima di Plutarco, (*b*) che Cecrope unì il primo in dodici Città quella moltitudine di Uomini, che abitavano dispersi nell' Attica: E che poi Teseo ridusse le dette dodici Città in quella sola, che fu Atene. *Dicit Philochorus Cecropem primùm in duodecim Urbes convocasse multitudinem, quarum nomina Cecropia, Tetrapolis, Epacria, Decalia, Eleusis, Aphidna, Thoricus, Brauron, Cytherus, Sphettus, Cephisia, Phalerus. Rursus autem postea in unam Urbem congregavisse dicitur illam, quæ nunc est, istas duodecim Thesens.*

Stefano Bizantino (*c*) nel suo Trattato delle Città dopo di avere anche egli riferito, come Teseo dalle undici Città dell' Attica ne avea formata la sola Atene, costringendo tutti que' Popoli a trasferire colà il loro Domicilio, rapporta parimente una gran solennità istituita in memoria di questa trasmigrazione. *Thesеum, qui undecim Urbes, quæ in Atticâ erant, Athenas commigrare fecerat, festum consociationis instituisse.* Il *Berkelio* commentando detto Autore dice: *Theseum eâ occa-*

(a) Plutarco nella vita di *Teseo*.
(b) Strabone *Lib.* 9. della sua Geografia.
(c) *Steph. Bizant. de Urbibus* dell' edizione di Lione de' Batavi 1688. *Pag.* 43.

casione, qua Populum Atticum vicatim, & sparsim habitantem in unam Urbem commigrare coegit, Festum Demigrationis instituisse.

Nè fu differente l' origine di *Elide* sita nelle Pianure presso di Olimpia, in cui univansi in ogni lustro tutti gli Stati della Grecia a celebrare i giuochi Olimpici. *Diodoro Siciliano* ci assicura, che governando la Repubblica di Atene Praxiergo, e la Repubblica di Roma, Aulo Virginio, e Cajo Servilio: Gli Elei, che abitavano dispersi in piu piccioli Villaggi si unirono tutti per fermare unitamente il loro soggiorno in una Città da loro fondata col nome di Elide (*a*). *Hinc gubernante Rempublicam Athenis Praxiergo, Romani Coss. creant Aulum Virginium Tricostum, & Cajum Servilium Structum. Tum Elei, qui plura minutaque oppidula sparsim inhabitaverunt, in unum, ex omnibus conflatum, migrant, quam Elidem nuncupant.*

Nella vicina Arcadia non fu differente l'origine della celebre Città di *Megalopoli*, quantunque per la sua antichità fosse una delle Città meno antiche della Grecia, eccettuatene le Colonie Romane. Si formò questa Città dagli Abitanti di altre differenti picciole Città riunite in una sola sotto gli auspizj di Epaminonda, dopo la Battaglia di Leuctra per essere, come una Frontiera da resistere a' confinanti Lacedemoni. Così coll' autorità di Pausania ci attesta il *Martiniere* nel suo gran Dizionario Geografico Critico (*b*). *Megalepolis ou Megalopolis Ville du Peloponese, dans l' Arcadie. Elle etoit, selon Pausanias, la plus nouvelle des Villes de Grece, si on en excepte les Colonies Romaines. Ce fut sous les au-*

(a) *Diodor. Sicul. Bibliot. Hist. Lib. 9. n. 54.*
(b) *Martiniere dans le grand. Diction. Geograph & critiq. Tom. 7. Pag 228*

auspices d' Epaminondas, qu' elle se forma des habitans de diverses petites Villes, qu' on rassembla en une seule après la Bataille de Leuctrum, a fin d' être plus en état de resister, aux Lacedemoniens.

Nè fu differente l' origine dell' altra rinomatissima Città di *Mantinea* sita ne' confini dell' Arcadia verso il Territorio di Argos; giacchè ancor ella come Città di frontiera fu fabbricata dagli Argivi colle Popolazioni di cinque convicini Villaggi. Ed indi per rendersi piu libero il passaggio, fu da' Lacedomoni negli stessi Villaggi ridotta. *Gio: Meursio* il piu versato Autore nelle Greche Erudizioni del nostro Secolo così ne scrisse nelle sue Attiche Lezioni (*a*). *Mantinea Urbs olim e quinque pagis composita fuit. Arcadiæ Mantinea quidem ex quinque populis ab Argivis est condita. Mox a Lacedæmoniis expugnata in eosdem redigitur.*

Nella Germania ci assicura *Andrea Knichen*, che ne' tempi vetusti non vedeansi, che quasi innumerabili Villaggi: e che dall' unione di essi molto tardi cominciarono a sorgere le Città (*b*). E per l' Elvezia *Giulio Cesare* scrisse, di essersi colà ogni Città divisa in quei Villaggi, da cui si era prima composta (*c*). *Omnis Civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est.*

Ed in fine per non divagarci in tanti altri esempj di consimili Città disperse in piu Villaggi, ed indi riunite in una sola per servire di frontiere agli Stati vicini: Osserviamo ancor di passaggio, se quai furono i veri, e non favolosi principj di quella *Roma* antica, divenuta poi la Metropoli di tutto il Mondo. Non concorsero forse gli Albani, i Sabini, i Cerinen-

(a) *Meurs. Atticar. Lection. lib. 2. cap. 3.*
(b) *Knichen de Jur Territ. Cap. 4. Num. 167. cum seqq.*
(c) *Jul. Cæs. de Bell. Gall. Lib. 1.*

nensi, gli Antennati, ed i piu piccioli Villaggi, e le Popolazioni delle piu vicine Campagne bagnate dal Tevere, a formare quella Città sotto gli auspizj di Romolo? Non bisogna dell' antica Roma ne' suoi principj figurarsi l' Idea, che abbiamo ora Noi delle Città: purche non sieno quelle della Crimea fatte piuttosto per racchiudere il Bottino, il Bestiame, ed i prodotti della Campagna. Tanto piu, che i primi suoi Trionfi su de' vicini Popoli soggiogati in altro non consisteano, che in pochi bestiami, e germogli di biade. I nomi antichi de' Luoghi principali di Roma aveano tutti del rapporto a questo uso. Le strade non erano, che i cammini per girne ne' Villaggi medesimi di que' Popoli, che erano concorsi ad abitarla, e le Case picciolissime, ed erette senza ordine; poiche gli Abitanti o impiegati al travaglio, o trattenendosi per lo piu nelle pubbliche Piazze, faceano assai brieve dimora nelle proprie Case. Ed in effetti allorche fu ella saccheggiata, e posta a fuoco da'Galli Senoni, non consumarono quelle fiamme in buona parte, che Capanne, ed Abituri di Pastori.

ABbiamo finora rammentata l'origine, e fondazione di tante celebri Città di Europa del tutto simile a quella, che or ora vedremo della nostra Città dell'Aquila. Ci siamo ancora per brievi momenti fermati su le rive del Tevere a riguardare, come non disuguali furono i principj di Roma; e come pochi germogli di Biade, e poche Greggi, ed Armenti diedero le prime immagini di quegli augusti Trionfi, che furono in appresso la cagione principale della grandezza, a cui pervenne. Dalle rive del Tevere assai brieve è il passaggio per portarci oramai alle Patrie contra-

trade irrigate dalle acque di *Aterno*. Ci piace di richiamarci in memoria, che i Popoli piu antichi Abitatori di queste Campagne tra le rive del Tevere, ed il nostro Aterno furono quei Sabini forti, e bellicosi al pari de' Lacedemoni, da cui vantavano di trarre la loro primiera origine; e che nella loro Metropoli chiamata *Curi* nascesse Numitore, e Tazio; onde dopo il ratto delle Sabine divenuta Roma Patria comune, promiscuo fosse il nome de' Romani, e de' Quiriti. E ci è grato, che fra le Città de' Sabini si annoverasse *Amiterno*, *Reate*, ed *Interocrea*. Nè di tutto ciò ci lascia alcun luogo da dubitarne *Strabone*, che ne fa assai distinta menzione (a): *Sabini angustam incolunt regionem in longum ad* CIↃ *Stadia porrecta a Tiberi*, & *Nomento oppido*, *usque ad Vestinos: Urbes habent paucas*, *easque continentibus bellis attritas Amiternum*, *Reate*, *cui vicinus est vicus Interocrea*, & *aquæ frigidæ ad Cutilias*.

DE' POPOLI PIU VETUSTI, CHE ABITARONO NELLE VICINANZE DELL'AQUILA, E DELLE CITTA' E LUOGHI PIU CELEBRI, CHE COLA' FIORIRONO.

Sicche, giusta il sentimento di *Strabone*, si estendeano i Sabini dal Tevere fino a' Vestini. Onde il Paese de' Sabini avea all' Oriente il suo confine in quel Colle appunto, dove fu poi l'Aquila edificata: rimanendo fuori d' ogni dubbio di essere quel Colle appunto il confine tra i Popoli Sabini, e Vestini. Tutti i monumenti, che restano o di Autorità di Scrittori, o d' Iscrizioni in Marmi, o di altre antiche venerande Reliquie avvanzate dal tempo, e dalle scorrerie de' Barbari si adattano molto bene a questo sistema. Se poi gli Amiternini, e Vestini vogliano, secondo la testimonianza di altri gravissimi Autori, annoverarsi fra i Popoli Sanniti, non è meno illustre la loro Memoria. Sap-

C pia-

(a) *Strabon. Rerum Geographic. lib. 5.*

piamo, che nella prima età della Romana Repubblica ammolliti i Toſcani tra le ricchezze, ed il luſſo; i Tarantini, i Capuani, e quaſi tutte le Città della Campania, e della Magna Grecia cominciando già a languire nell'ozio, e ne' piaceri: i Sanniti all'incontro riputati i Popoli piu bellicoſi dell'Italia fecero a Roma con furore la Guerra. Nè furono ſoggiogati da' Romani, ſe non ſe dopo di avere riportati da' Sanniti 24. Trionfi, non già di Biade, e di Armenti, ma di ricchiſſime ſpoglie, e di armi fiammeggianti di oro. *Livio* ragionando della venuta nel Sannio del Conſole Spurio Carvilio per abbattere gli sforzi maggiori de' Sanniti, narra appunto, che il noſtro Amiterno fu ſoggiogato a forza di armi dal detto Conſole (*a*): *Amiternum Oppidum de Samnitibus vi cæpit: cæſa ibi millia hominum duo fermè, atque octingenti, capta quatuor millia ducenti ſeptuaginta.*

Fanno della Città di Amiterno memoria *Varrone* (*b*), *Columella*, (*c*) *Dionigi di Alicarnaſſo*, (*d*) *Plinio* (*e*), ed altri. Ed il gran Poeta *Virgilio* deſcrivendo le Truppe, che ſi ſpedirono nella Guerra Latina fra Turno, ed Enea, rammenta una copioſa ſquadra di Amiternini (*f*).

Ecce Sabinorum priſco de ſanguine magnum
Agmen agens Clauſus . . . .
Una ingens Amiterna Cohors.

E *Silio Italico* cantò così (*g*):

Ecce

(a) Livio *Decad. 1. lib. 10. cap. 28.*
(b) *De Re ruſtic. lib. XI. cap. 9.*
(c) *Lib 10.*
(d) *Lib. XI Antiq. Roman.*
(e) *Lib. 3 cap. 17. Hiſt. Nat. cum Not. Ard.*
(f) *Virgil. 7. Eneid.*
(g) *Sil. Ital. lib. 8.*

Ecce inter primos, Theramneo a sanguine Clausi
Exultat rapidis Nero, non imitabilis ausis
Hinc Amiterna cohors sequitur.

Agli Storici, e Poeti di primo rango, che ſerono sì diſtinta menzione del noſtro *Amiterno*, dee aggiugnerſi la recente memoria fattane dal celeberrimo Geografo *Filippo Cluverio*. Coſtui nelle ſue eruditiſſime peregrinazioni fatte in Italia ſtimò, che il noſtro *Amiterno* foſſe oggetto ben degno delle ſue curioſe oſſervazioni per teſſerne un'eſatta deſcrizione. Riferiſce egli la di lei antichiſſima origine, e de'Popoli Sabini, che l'abitavano anche prima della Guerra Trojana, diſcacciandone gli Aborigini, ed i Pelaſgi: e che quantunque non foſſe propriamente compreſa nel Sannio, era però nel dominio de'Sanniti. Riferiſce anco aſſai bene, che dall'antica *Amiterno* non lungi dalla riva ſiniſtra del Fiume Aterno, ſe ne vedeano le ruine di magnifici Edifizj, Tempj, Torri, e Teatro, e che in oggi nel piano dorſo di un Monte in diſtanza di cinque miglia dall'*Aquila* vi era nello ſteſſo luogo un picciolo Villaggio chiamato *S. Vittorino* (*a*). *Antiquiſſima ejus origo e Dionyſio maximè cognoſcitur, locis proximè perſcriptis. Namque Sabini ex his oris Aborigines, Pelaſgoſque expulerunt ante bellum Trojanum* .:.: *Nempè non in ipſo Samnio, propriè ſic dicto, erat Amiternum; ſed in Samnitium tum ditione* .:.: *Viſuntur hodieque ruinæ ejus haud procul ſiniſtrâ amnis ripâ, inter fonteis ejus, & Aquilam Urbem, prope Opidulum, cui vulgare nomen S. Vittorino*, V. *circiter millia ab Aquila, in plano Montis dorſo. Sunt vero reliquiæ magnorum ædificiorum, Templorum, Turrium, atque Theatri.*

(a) *Cluver. Ital. Antiq. Lib.* 11.

Ma ficcome fra le ruine dell'antico Amiterno oggi non vedefi, che il picciolo Villaggio di *S. Vittorino*, feguendo anche in ciò il deftino di Menfi in Egitto, di Babilonia nell'Afia, e delle Illuftri Città di Sparta, ed Atene nella Grecia, dove non moftranfi, che i Villaggi di *Mififtra*, e di *Setines* in luogo di Sparta, ed Atene: così non fapremmo dire con verità, fe in qual tempo, e da chi foffe ftata la Città di Amiterno del tutto diftrutta. Egli è però ben certo, che non finì ella il fuo luftro nel Gentilefimo, e colla Religione Pagana di Roma: mentre anche ne' tempi fortunati della noftra Era Criftiana ebbe ella il vanto di avere la fua Cattedra Vefcovile. E nell' XI. Secolo non era ancora eftinta quefta Cattedra Vefcovile: poichè Ludovico fuo Vefcovo fi fofcriffe nel Concilio Romano celebrato nel *1069.*, fecondo la Teftimonianza del *Coleto* nelle fue Addizioni all'Ughelli (*a*). *E Raffaello da Volterra* fu di oppinione, che la fua diftruzione foffe avvenuta prima di quella di *Forcona* (*b*). *Amiternum oppugnatum de Samnitibus cæpiffe, in eodem colle VIII. mill. diftat oppidum Furconium, etiam celebre: uniufque fanè apparent fundamenta. Alterum jampridem interiit.*

Ecco quanto fi è fcritto finora del noftro antico *Amiterno*, e più lungamente di tutti dal dotto *Cluverio*, copiato indi e riftretto dal *Briezio*, e negli ultimi tempi con qualche critica efaminato da *Bruzen* la *Martiniere* nel fuo Geografico Dizionario. Senza ripetere più a lungo quanto ne fcriffe *Cluverio*, a cui fi dee forfe più che ad altri molto di lode, e di fede, fog-

giu-

(a) *Tom. 1. cap. 1197. num. 19.*
(b) *Volterran. lib. 3. fol. 141.*

giugneremo Noi alcune brievi osservazioni, tratti dall' amore di quelle Patrie Contrade.

Dee per tanto osservarsi, che l'Antica *Amiterno* situata già da Noi, come ultima Città de' Sabini, fu certamente con errore posta da *Tolomeo* ne' Vestini. A lui come a Scrittore Straniere, fu cagione di equivoco, quella vicinanza accennata de' limiti co' Popoli Vestini: giacche dal termine, o sia dall'Aquila presente non è lontana, che per poco meno di quattro miglia. *Plinio* quantunque giusta il comune sentimento ponga *Amiterno* ne' Sabini, riferisce però un'altra Città dello stesso nome nel Lazio. E qnesta ultima fu detta da taluni *Amitino*. Quindi puo ragionevolmente promuoversi il dubbio nel leggere in *Tito Livio* l'espugnazione già riferita, che Sp. Carvilio fra tante Guerre co' Sanniti fece di *Amiterno*, se del nostro *Amiterno* de' Sabini, o piuttosto di *Amiterno* de' Latini abbia ad intendersi. Egli è vero, che quanti hanno poi scritto del nostro *Amiterno* sieno Scrittori forastieri o de' luoghi vicini, tutti hanno creduto finora senza punto esitarne, di avere *Livio* inteso del nostro *Amiterno* de' Sabini. Puo però non senza fondamento dubitarsi, che l'espugnazione fatta da Sp. Carvilio fosse stata dell'*Amiterno* nel Lazio: qualora si abbia riguardo alle circostanze de' luoghi, della Guerra, e della Marcia dell' esercito Romano, dello stato, delle società, delle leghe di quel tempo, e delle memorie rimaste assai celebri del nostro *Amiterno* de' Sabini dopo di detta espugnazione di Sp. Carvilio, e perdute affatto le memorie dell'altro *Amiterno* de' Latini. Ed in effetti Annibale ritrovò il nostro *Amiterno* in piedi, quando egli o da Capoa si portò in Roma, o da Roma ritornò in Capoa. L' *Anfiteatro*, ed il *Calendario marmoreo*, di cui or

ora

ora parleremo, il Ponte, piu reliquie di Tempj, molte Iscrizioni, e Sepolcri ci fanno vedere il nostro *Amiterno* non già desolato, e sepolto tra le ruine, ma nel suo florido stato ne' secoli dopo Augusto. Dopo del Gentilesimo vi fu portata la nostra Santa Cristiana Religione sul finire del primo secolo: non sembrando di avere sussistente eccezione gli Atti delle due Sante Flavia, e Domitilla contestati fin'anco dagli Scrittori Profani contemporanei. Negli Atti della seconda di esse S. Vittorino Martire, che per altro non apparisce Vescovo; non solamente vi è nominato, ma viene descritta la di lui passione, e sepoltura in *Amiterno*, la cui Chiesa lo ha tenuto, e lo tiene per Titolare: Dimostra piu chiaramente la sussistenza di questa Città nella nostra Era Cristiana la serie, quantunque non continuata de' suoi Vescovi, data alla luce dal nostro eruditissimo *Monsignor Antinori* nella sua Introduzione alla nostra storia Aquilana. Nel decadere del Romano Imperio il nostro *Amiterno*, che a tempo di S. Gregorio era già diminuito di abitazione (*a*), e gli Abitatori, giusta il costume di que' tempi, sparsi per Ville, e Castelli all'intorno, cominciò ad essere abbandonato: onde nel X. Secolo altro non mostrava di sè, che le antiche ruine: come si fa chiaro per Autorità di Scrittore testimonio oculare, e contemporaneo dell'anno 970. (*b*).

Fra tai memorande ruine dell' antico *Amiterno* veggonsi an-

(a) S. Gregorio ne' suoi Dialoghi Lib IV. nomina Castorio Vescovo Amiternino, che visse nel principio del VI Secolo Cristiano. Ora ne' migliori Testi collazionati co' M. S. dell Opere di S Gregorio pare, che in vece di *Castcrum* si legga *Castrorum*, e così *Episcopum Castrorum Amiterni.*

(b) Questo Autore, di cui dovremo far parola in appresso, leggesi nello Spicilegio di Luca d'Acherì *Tom. 2. pag.* 133. della seconda edizione.

ancor oggi quelle del ſuo *Anfiteatro*, di cui abbiamo ſtimato di rapportarne la ſua figura nel fine di queſta noſtra Scrittura co' Proſpetti di quelle ruine, che appariſcono ſopra Terra di archi, di pilaſtri, e di mura: onde il chiariſſimo *Marcheſe Maffei* rimanga perſuaſo, di eſſervi ſtati in Italia altri Anfiteatri, oltre di quei di Roma, di Capua, e della ſua Verona.

Il piu celebre monumento però di Antichità di queſta noſtra Città di *Amiterno* ſi è il ſuo antico *Calendario* in marmo. Fu queſto nel paſſato Secolo dato alla luce dal *P. Porporino* dell' Ordine de' PP. Celeſtini con alcuni ſuoi breviſſimi Commentarj: ed indi fu riſtampato nel Tom. 4. del Teſoro del *Grevio*. Ne' noſtri tempi ſe n'è ritrovato un frammento di queſto ſteſſo Calendario marmoreo, ſpettante agli ultimi giorni di Dicembre, ed inviato dal noſtro Monſignor *Antinori* al celebre *Muratori*, da cui queſto ſteſſo Calendario fu riſtampato per intiero (*a*). Riſcontrandoſi per tanto il Calendario dato alle ſtampe dal *P. Porporino* con queſto ultimo frammento, puo oſſervarſi, quanto vi ſia di Aggiunta. Tutte le Copie però pubblicate finora non poſſono dirſi eſatte; mancando quella del *Muratori* anche in qualche parte nella figura. Ritruovaſi però il Marmo rotto in piu pezzi, e gittato a terra in una Camera del Palazzo del Signor Barone di Ariſchia, donde potranno correggerſene gli abbagli: qualora da qualche curioſo di tai pregevoli Antichità venga ridotto in forma migliore, ed in luogo piu proprio. Da queſto *Calendario Marmoreo*, la cui età ſembra de' tempi tra Auguſto, e Tiberio, ſi hanno non ſolamente le coſe generali attenenti alle Calende, a' Faſti, a' Giuochi, alle Ferie, ed alle Fe-

ſte

(a) *Muratori* nelle Antichità de' mezzi tempi *Tom. I. pag.* 150.

ſte dell' antica Roma Gentile: ma vi compariſcono parimente le memorie di alcune Feſte Particolari de' noſtri Amiternini. Come un' Appendice poi a queſto Calendario, in cui è ſegnata la *Feſta* della *Fortuna Reduce*, può riconoſcerſi l' Iſcrizione in alta Baſe di fino marmo, alla ſteſſa *Fortuna* per lo ritorno di Auguſto ſcolpita, ed eretta dalla Prefettura Amiternina. E da ciò ſi arguiſce ancora la forma del Governo di queſta Città a' tempi di Auguſto. (*a*)

Degna parimente di oſſervazione per le coſe non ovvie che contiene ſi è una Lapide inedita Amiternina ultimamente traſcritta, ſcavata nelle ruine di *Amiterno*, ed ora conſervata nell' Aquila in Caſa de' Signori Ruſtici.

D M

LABERIAE CORINIHIADI CONGI CARISSIM (sic)
ET LABERIO EVTYCHETI FILI PIISSIMI
L DECIMVS LABERIVS CLAVDIVS ET D LABE
RIVS CLAVDIVS ET LABERIA CLAVDIANE FIL
FECERVNT SIBI ET SVIS LIBERT LIBERTABVS
QVE POSTERISQVE EORVM ET LABERIAE
CORINTHIADIS LIB LIBERTAB POSTER EOR
QVISQVE HVNC MVNIMENTVM MACERIA
CINCTVM CVM AREA ET INTROIT AVT IITTER
IMMVTARE ALIQVE QVO GENERE VENDER
AVT DONARE VOLVERIT TVNC DARE DEBER (sic)
BIT HS L M N AERARIO P R

Vi

(a) Leggeſi queſta Iſcrizione nel *Muratori Tom.I.Pag.80. N.7.*

Vi si notano le forme delle Λ, e de' G costantemente. Di più i ❧ posti in luoghi, che non sempre appariscono Ornamenti fogliarj, o vicarj di punti. Debbono riflettersi i due Prenomi nel quarto verso; e l'attinenza de' Dedicanti *Liberi*, e *Liberti*. Così le leggi apposte per pena: l'orto sacro, col recinto, che è diverso dall' Antemurale sepulcrale; l'ingresso, e l'itinere doppio spiegato col doppiamento delle lettere: E finalmente l'Ortografia in tutto dimostrante il terzo o quarto Secolo de' Cesari.

Fra tanti monumenti però della già distrutta Città di *Amiterno* ne rimangono piu eterni i vestigj, non già ne' mutoli sassi; ma nelle Opere del di lei Cittadino *Crispo Sallustio*, degno per la purità del suo stile, e per l'esattezza della sua Storia da paragonarsi al Greco *Tucidide*.

Dopo di avere rammentato, quanto vi è di ragguardevole intorno all'antico *Amiterno*, prima di uscire da' confini de' Sabini, diamo uno sguardo all' antica *Foruli* lungi da *Amiterno* tre miglia, chiamata ora *Civita-Tomassa*. Di questa scrisse *Livio* nel mentovato passaggio di Annibale (*a*). E ne scrisse parimente *Strabone*; descrivendone però il sito piu orrido di quello, che egli è, trasportato forse dall'eleganza del suo periodo (*b*). Non mancò ella giammai del tutto. Ma ne'tempi de'Normanni perduto l'antico nome, giusta l'ignorante maniera, che usavasi allora per esprime-

(a) *Livio Lib. 26. Cælius, Romam euntem ab Ereto divertisse eo Hannibalem, tradit. iterque ejus ab Reate, Cutiliisque & ab Amiterno orditur & Campania in Samnium, inde in Pelignos pervenisse: præterque oppidum Sulmonem in Marrucinos transisse, inde Albensi agro in Marsos, hinc Amiternum. Foruleosque vicum venisse.*

(b) *Strabone Lib. 5. Rerum Geograph.*

re gli antichi luoghi, fu principiata a chiamarsi *Civitate*, o sia Città, ed anche *Civita*. Incominciati poi i Feudi ad avere uso maggiore nel nostro Regno, ne fu Possessore un tal Tomaso: onde poi *Civita di Tomaso*, ed oggidì *Civita-Tomassa*. Apparisce tutto ciò da alcune Iscrizioni sistenti nella Chiesa Parrocchiale della vicina Terra di Preturo, le quali combinano col Catalogo de' Baroni sotto *Guglielmo* il Buono, di cui dovremo ragionare a suo luogo. Di questa antica *Foruli*, ora *Civita-Tomassa*, nè rimane ancora una antica Iscrizione rapportata dal nostro *Salvatore Massonio* nel suo Dialogo dell'origine della nostra Città, e nuovamente ristampata dal Muratori (*a*). Trattasi nell' Iscrizione medesima fatta in onore dell' Imperadore *Trajano* di un *Patrono* della Città di *Amiterno*, come ancora del *Vico* di *Foruli*, *Vicani Forulani*. Vi si legge parimente espresso il Titolo di *Magistro Septaquis*. E vi è, chi ha interpretato questo Titolo, come spettante ad un Magistrato di Egitto nel Paese bagnato dalle sette bocche del Nilo, di cui in altre Iscrizioni, come ancora in Autori Latini si ha il Nome di *Sette Mari*. Ma dove giugne una fantasia accesa di produrre cose grandi, e nuove! Chi mai s'indurrà a credere di un Paese così chiaro, e così grande Rettore un Maestro, vale a dire un Magistrato di *Vico*, e trasportare così da lungi un *Patrono* di una Città, e di una Villa de' Sabini? Sarà meglio col celebre *Vescovo Vittori*, e con altri il riconoscere la Villa di *Septaqui*, o sia delle *Sette acque* presso di altrettanti Laghetti, che imboccano nel Fiume Velino non lungi da Rieti, e vicino alla *Roscia* nominata da Cice-

(a) *Muratori* nel suo Tesoro delle Iscrizioni *Pag.* 1098. *Num.* I.

cerone in quel contorno (*a*), e da *Virgilio* (*b*). Altra Iſcrizione ſpettante allo ſteſſo *Foruli* può riconoſcerſi preſſo del *Muratori* (*c*), colla quale ſi dà parimente il Titolo di *Vicani* agli Abitanti di *Foruli*.

Non laſciò di fare di queſta *Foruli* eſpreſſa menzione il *Cluverio* nel ſuo erudito viaggio. Credè egli però ſenza il lume delle coſe da Noi rapportate, di eſſerſi abbagliati coloro, che preſero la Terra chiamata ora *Civita-Tomaſſa* per l'antica *Foruli*. La ſitua egli fra *Amiterno*, e *Cutilia* in qualche rupe dell' Appennino, e ne rapporta le ragioni, per altro non vere, della ſua credenza. Dice, che quantunque *Livio* gli dà il ſemplice nome di Villaggio, dovea eſſere però anche celebre ne' ſuoi tempi: giacche tra i principali antichiſſimi luoghi de' Sabini ſtimò *Virgilio* di annoverarvi anche quella. Le parole di *Cluverio* ſono queſte (*d*). *Circa Amiternum fuit Vicus plurali numero Foruli dictus . . . . . Patet fuiſſe eum Vicum inter Amiternum & Cutilias: Scilicet in ipſius Apennini aliquâ rupe. Errant illi, qui ſupra dictam Civitatem Tomaſam interpretantur Forulos. Iter quippe ab Amiterno Cutilias verſus hac minime tranſit; loco longius ad ſiniſtram ab rectâ viâ diſſito. Caterum Livius equidem diſerte Vicum adpellat; at haud poſtremæ fuiſſe celebritatis locum patet ex Virgilio; qui inter alia Sabinorum præcipua antiquiſſimaque oppida eum refert lib. VII. bis verſibus.*

Una ingens Amiterna cohors, priſcique Quirites

(a) *Cicer. in Epiſt. 15. ad Atticum Lib. 4. Quod Lacus Velinus, a M. Curio emiſſus, interciſo Monte, in Nar defluit. ex quo eſt illa ſiccata, & humida tamen modice Roſea. vixi cum Axio: qui etiam me ad Septem aquas duxit. Redii Romam Fonteii cauſâ.*

(b) *Virgil. Lib. 7. Æneid. Qui Nomentum urbem, qui Roſea rura Velini.*

(c) *Muratori* nel Teſoro delle Iſcrizioni *Pag. 1097. N. 8.*

(d) *Cluver. de Ital. Antiq. Lib. 2.*

Ereti manus omnis, oliviferæque Mutuscæ.
Qui Nomentum Urbem, qui Rosea rura Velini,
Qui Tetricæ horrenteis rupeis montemque Severum,
Casperiamque colunt, Forulosque, & flumen Himellæ.
Ad Virgilium ita Servius : Casperia, & Foruli Civitates fuerunt. Opidanos inde dictos esse Forenseis, tradit ad eundem Poetæ locum Pomponius Sabinus. Foruli, inquit, Opidum Sabinorum, ab eo Forenses.

Celebre si fu parimente nelle vicinanze medesime *Falacrine* Villa presentemente di *Civita-Reale*, e che diede forse nome alla Valle, in cui è posta. Era ella Villa dell'adjacenza di *Cutilia* Città Sabina: o piuttosto appartenenza di *Curi* Città de'Sabini piu rinomata, e per la quale i Sabini furono detti Quiriti. Si fè ben nota per l'Imperadore *Vespasiano*, e per l'Imperadore *Tito* suo Figlio; poichè ebbero in *Falacrina*, o in *Cutilia* o il loro nascimento, o la morte, o allo spesso si trattennero colà per diporto nelle loro Villeggiature. Così *Suetonio Tranquillo* nella vita di *Vespasiano* ci assicura. *Vespasianus natus est in Sanniis ultra Reate, Vico modico, cui nomen est Phalacrine, Quintodecimo Kalendas Decembris, vesperique Q. Sulpitio Camerino, C. Poppæo Coss. quinquennio antequam Augustus excederet, educatus sub paternâ aviâ Tertullâ in prædiis Cosanis. Quare Princeps quoque locum incunabulorum assidue frequentavit, manente Villâ, qualis fuerat olim.* Restano dell' antica *Falacrine* piccioli avvanzi di Antichità, di alcuno de' quali se parola il *Massonio* nella sua Opera de' Bagni d'*Introdoco* Terra poco lontana da *Falacrine*, e già, come dicemmo, nominata da *Strabone*, e notata negl' Itinerarj Imperiali col nome d' *Interocrea*. Scrisse piu diffusamente di *Falacrina* il celebre *Vettori* Vescovo di Rieti nella sua Storia M. S. di Rieti, e

de'

de' Sabini . E sono appunto queste due Terre di *Ci-vita-Reale* , e d'*Introdoco* le ultime del nostro Contado Aquilano verso Occidente abitate ne' tempi vetusti da' Sabini.

Osservati tutti i luoghi abitati da' Sabini presso del nostro antico *Amiterno* , brevissimo sarà il cammino per girne ad osservare parimente i Luoghi piu celebri del nostro Contado abitati da' Popoli Vestini, che da questo confine si estendeano verso l' Oriente Estivo , e piegante al Settentrione fino a *Penne* . Puo osservarsi in *Plinio* (*a*) la necessità di dare tale estensione al loro Paese, per racchiudere in esso le quattro Città de' Vestini nominate dallo stesso *Plinio* , delle quali però ne' tempi della nostra Era Cristiana non ne rimase altra Città Vescovile di certo , che la sola Città di *Penne* . In quanto ad *Aufina* se ne dubita ancora . Ed in quanto alle altre due di *Peltuino* , ed *Angolo* egli è certo , che unquemai Vescovili non furono . Quindi si è che i confini Orientali , e Settentrionali de' Vestini non sono tanto sicuri : poiche non possono regolarsi da' confini delle Diocesi , e molto meno de' Contadi. Il Vescovado Valvense prese in sua cura le Ville intorno alla distrutta *Peltuino* , e poi quelle delle adjacenze degli Aufinati ; ed il Vescovado Pennense comprese , egli è vero , nella sua cura *Angolo*: ma resta ancora indeciso, se verso il mare si estendesse la sua Diocesi piu in là dal confine de' Vestini. Se però consultar si voglia la natura de' Luoghi, sembra, che i Termini fossero dati a quel Popolo da' due Fiumi *Aterno* , e *Salino* fino al lido del Mare.

Noi però senza piu lungamente divagarci nell' esamina de've-

(a) *Plin. Lib.* 3. *cap.* 12.

de' veri confini de' Popoli Vestini, continuando il corso delle limpidissime acque di *Aterno* ne andremo a far memoria della Città di *Forcona* poco distante dall' antico *Amiterno*, e senza fallo situata tra i confinanti Popoli Vestini. Dovette ella cedere alle grandezze di *Amiterno* per l'antichità, per la frequenza del Popolo, e per la di lei Potenza, e ricchezze. Non fu però eguale la sorte di ammendue queste Città ne' tempi piu avventurosi della nostra Sacrosanta Religione: poichè in tutti i Concilj celebrati per lo spazio di sei Secoli in Roma, ed in Italia, vi si legge soscritto il Vescovo Forconense. *Biondi* nella sua Italia Illustrata ragionando appunto delle Città di *Amiterno*, e di *Forcona* site nelle Pianure sottoposte a' Monti dell' Aquila, così ce ne assicura (*a*): *Altera Urbs in Montibus Aquilæ adjacentibus, fuit Furconium appellata, quæ & si Amiterno nominis vetustate, Populi frequentiâ, & opum magnitudine fuit impar: suam tamen temporibus Christianis habuit dignitatem, quod omnibus Conciliis, quæ ante annos sexcentos Romæ, aut alibi per Italiam celebrata fuere, Episcopum Furconensem ascriptum legimus.*

Il solo *Febonio* nella sua Istoria de' Marsi ha congetturato, che *Forcona* fosse stata edificata dagli Amiternini. Ma perchè egli di tal sua congettura non ne adduce Autorità alcuna, ne lasciamo presso di lui la credenza (*b*). Di questa Città, ed anche di Amiterno fa rimembranza *Paolo Diacono* nella sua Istoria de' Longobardi. Costui descrivendo la XIII. Provincia d'Italia, dice così. (*c*) *Tertiadecima Provincia Valeria, cui*

(a) *Biondi Ital. Illustr. Fol. 396.*
(b) *Febonio Lib 3. Fol 241.*
(c) *Paolo Diacono Histor. Longobard. lib. II. cap. 20.*

cui est Nursia adnexa, inter Umbriam, & Campaniam, Picenumque consistit, quæ ab Oriente Samnitum Regionem attingit. Habet Urbeis Tiburim, Carsiolis, Reate, Furconium, & Amiternum, regionemque Marsorum.

Si sa però con certezza secondo la testimonianza dell' *Ughelli*, e di altri, che nel 680., un tal *Floro* suo Vescovo intervenne nel Concilio, che si tenne in Roma contro de' Monoteliti sotto il Pontefice *Agatone* (c). Si hanno parimente chiari riscontri di altri Vescovi di *Forcona* fino a Bernardo, o sia Berardo da Padula, che venne assunto al detto Vescovado nel 1252., e che fu l'ultimo Vescovo *Forconense*, ed il primo della Città dell'Aquila: siccome si ritrae dalla Bolla del Pontefice *Alessandro IV.* segnata nel 1257., di cui parleremo piu lungamente a suo luogo.

Nelle stesse vicinanze antichissima fu la Città di *Avia*, che diè il nome alla Provincia Aviense, di cui si fa menzione in un'antichissima Tavola Itineraria. Nel celebre Lessico Geografico di *Filippo Ferrari*, e di *Baudran* si asserisce francamente, che dalle ruine di *Avia* fosse surta la Città di *Forcone* ne i Vestini: e che il Vescovado fosse stato trasferito nell'Aquila sita tra *Forcone*, ed *Amiterno*. *Avia*, *postea Furconium, Forcone Urbs Vestinorum Episc. in Aprutio excisa: cujus Episcopatus Aquilam, inter ipsam, & Amiternum constructam, receptus est, sicuti & Amiterni. Abest ab Aquila ad 8. mil. pass.*

Filippo Cluverio però nella sua Italia antica dopo di avere rapportata la Tavola Itineraria, in cui si vedea scritta la Città di *Avia*, vorrebbe che l'Illustre Città dell'Aquila posta alla riva sinistra del Fiume Aterno, fos-

(c) *Ughell. Ital. Sacr Tom. I. cap. 380.*

fosse la stessa dell' antica *Avia*: congetturandolo dalla somiglianza del nome, dall' essersi da Tolomeo posta presso di *Amiterno*; e dalla testimonianza degli antichi Martirologj. Ecco le di lui proprie parole (*a*). *Avia Opid., quo situ fuerit, ex Tabula maxime itineraria dispicitur, quæ sic habet.*

Alba

Frustemas XVIII.

Aveja II.

Albam heic intelligi Marsorum, haud procul Fucino Lacu, quæ hodieque vocatur Albi *inferius dicam ab hac XXIV. millia passuum versus Aterni fontem si progrediaris, incides in illustrem nunc Urbem lævæ amnis ripæ adpositam, cui vulgare vocabulum est* Aquila *V. millia passuum dissitam ab Amiterni ruinis . . . Eam igitur Urbem, tum ex nominis similitudine, atque XX. millium intervallo, tum ex ipsâ Amiterni vicinitate colligo esse antiquorum* Aviam*: quippe etiam in Tabula prope* Avejam *posita est Urbs Amiternus; tum eadem propinquitas ansam Ptolomæo præbuit errandi, ut is Sabinorum Amiternum in Vestinis proxime Aviam locaret. His documentis adde insuper testimonium veterum Martyrologiorum. Roman: tertiodecimo Calendas Novembris in Aviensi Civitate in Vestinis apud Aquilam natalis B. Maximi. Opidani igitur ab Avia dicebantur Avienses. Ipsius Opidi nomen quomodo perscripserit Silius, ego equidem nescio. At illud tabulæ Aveja, quod proxime ad vocabulum Avia accedit, suspicionem mihi parit, sic etiam a Silio scriptum fuisse. Quod postea imperiti Exscriptores in formam Opidi Campaniæ redegerunt: cujus ipse mox deinde eodem lib. VIII. meminit Silius hoc versu.* Sur-

(a) *Cluver. Ital. Antiq. Lib. 2.*

Surrentum, & *pauper Sulci Cerealis Avella*.

Questo è quel tanto, che si è scritto finora intorno alle Città di *Forcona*, e di *Avia*. Noi però su di ammendue queste Città soggiugneremo altre riflessioni per maggiormente illustrare coteste Patrie Contrade. Fu dunque l'antica *Avia* nominata soltanto da *Tolomeo*, della cui poca esattezza non puo dubitarsi in cose per altro di non molto rilievo. Reca però piu maraviglia, che *Plinio* piu esatto nel numerare le Città de'Vestini, non faccia di *Avia* parola alcuna. Potrebbe forse sospettarsi, che nel Testo di *Tolomeo* vi sia bisogno di correzione. *Plinio* in effetti mette *Aufina*, e non *Avia* ne'Vestini. *Tolomeo* all'incontro pone ne'Vestini *Avia*, e non *Aufina*. Chi non crederebbe, che l'*Avia* di *Tolomeo* altra non sia, che l'*Aufina* di Plinio? Questa sentenza sembra forse migliore di quella, che *Cluverio*, e *Baudrant* hanno adottata da' nostri Scrittori, di essere *Avia* la stessa, che *Forcona*. Questi Scrittori, che sono *Massonio*, *Cirillo*, *Rizj*, e tutti in somma de'Secoli XVI. e XVII. hanno avuto un particolare interesse di confondere *Avia* con *Forcona*; poichè dopo *Tolomeo*, non ostante un silenzio di XIV. secoli ritruovano nuova menzione di *Avia* negli Atti di S. Massimo: Atti però interpolati da quei di S. Massimo d'*Asia*, come fu ocularmente riconosciuto dal *Ruinart*; ed in essi con facile derivazione potè cangiarsi il nome di *Asia* in *Avia*. Dal tempo dunque, e dalle nuove diligenze debbono attendersi nuovi lumi su questo Punto Agiologico in vece di supporre senza pruova alcuna *Avia* la stessa con *Forcona*, o piuttosto come vuole il *Massonio*, due sole miglia lontano da *Forcona*.

Gioverebbe piuttosto il credere, che l'antica *Avia* fosse

se

se *Aufina* oggi chiamata *Ofena*. Egli è vero, che l'*Aufina* nominata da *Plinio* chiamasi da lui Cismontana (*a*); onde dubitar si potrebbe, se sia quella oggi chiamata *Ofena* presso di *Capestrano*, e fuori del nostro Contado, o *Civita Ardenga* corrottamente chiamata oggi *Civita Retenga* dentro del nostro Contado: giacchè l'una e l'altra è Cismontana riguardo a *Roma*, e riguardo a quella parte dell'Appennino, detta ora *Forca* di *Penne*, che divide le Pianure Pennensi già Vestine dalle Valli di *Ofena*, e di *Capestrano*, e di *Civita Retenga* pure anticamente Vestine. Ma egli è piu verisimile, che *Ofena* sia l'antica *Aufina*, poichè ne' mezzi tempi *Ofena* ritenea anche il nome di *Aufena*, ed *Aufina*. Lasciando però a' piu curiosi, ed eruditi investigatori delle nostre Antichità, di sciogliere il dubbio dell' antica *Avia*, ed *Aufina* de' nostri Vestini, rapporteremo quì solamente il frammento di un' Iscrizione finora inedita scolpita in un Marmo, che ritruovasi in *S. Eusanio* Terra del nostro Contado, da cui scorgesi un segno dell' antica Città *Aufinate*, e della qualità del suo Governo, che lo era di Prefettura

ORNI . . . .
S. TINA. MI . . . . . .
ET FELICISSii . . . . .
SER. PRAEF. AVFI . .
AT VAIIMIIIDXXI
P.

Noi

(a) *Plinio Lib.* 3. *cap.* 12. dove così si legge *Vestinorum Angulani, Pinnenses, Peltuinates; quibus jungebantur Aufinates Cismontani.*

Noi in tanto senza fermarci più lungamente fra le tante dubbiezze dell' antica *Avia*, ed *Ausina*, ritorneremo a' luoghi piu certi del nostro Contado abitati dagli stessi Popoli Vestini, de' quali la prima Città nominata da *Plinio* si è quella di *Peltuino*, o *Peltuina*. Ne rimangono anche della Città medesima molte vestigia in Piano rilevato a quattordici miglia, ed all' Oriente dell' *Aquila* fra le Terre di *Prata*, e di *Castelnuovo*. Vi si veggono ancora sopra Terra pubbliche mura, rimasugli di fabbriche grandi, e sopra tutto un nobilissimo avvanzo di un *Circo* fortificato dalla parte del Piano inclinato per ridurlo a livello, e tutto incrostato di Opera reticolata, di cui ne daremo anche il disegno nel fine di questa Scrittura. Non restano però della Città di *Peltuino* memorie tra gli Scrittori, che ne' tempi intorno a' primi Cesari: onde dee supporsi, se non distrutta, ridotta almeno in assai picciolo luogo; tanto piu, che non si pose in essa Cattedra Vescovile, nè diede nome a Contado particolare, ma rimase compresa nella Diocesi, e Contado di *Valva*. Il nome tuttavia restò in piedi anche dopo il Secolo XIV. In un Registro delle Chiese Valvensi presentato dal Vescovo di Valva nel gran littigio agitato nel 1360. col Vescovo Aquilano ne' Tribunali Pontificj, fu espressamente nominata la Chiesa di S. Paolo a *Peltuino*. Così in varie Carte d'istrumenti prima, e dopo del 1400. la suddetta Chiesa, che oggi è Parrocchiale di *Prata* leggesi col nome poco corrotto di S. Paolo *ad Peltinum*, ovvero *ad Plutinum* e simili. Ne' tempi de' Normanni si diede a questo luogo, come agli altri antichi il titolo di Città, e tenuta in Feudo da un tal *Sidonio*, si chiamò poi *Civita di Sidonio*, e *Civita Sidonia*, ed indi cor-

rottamente *Civita Ansidonia* , ed *Ansedona* fu detta , e dicesi ancora al dì d' oggi . Quindi i Raccoglitori senza osservare la varia fortuna di questa Città , e l' antico suo nome , l' hanno confusa coll' *Ansedona* presso di Orbitello : siccome appunto fece il *Biondo* , e suoi seguaci . Puo ciò osservarsi nella Dissertazione 21. del *Muratori* inserita fra quelle delle sue Antichità d' Italia de' mezzi tempi .

In un prezioso monumento d' Iscrizione in Marmo per dedicazione di un Tempio a *Giove Libero* fatta già da' Popoli Vestini , e conservata ora nel Museo del Signor Abate D. Francesco Caracciolo de' Marchesi di Barisciano , si ha menzione di una , e forse di due Ville de' Vestini presso a *Peltuina* , che partecipavano agli onori , ed al mantenimento del Tempio , e de' Sagrifizj . Questo Monumento è stato già pubblicato dal *Muratori* nel suo nuovo Tesoro delle Iscrizioni (*a*). E la sua Epoca è dell' anno 68. prima dell' Era Cristiana , nel quale il Tempio fu dedicato . Leggesi in esso apertamente *Furfona* , che piu sotto si replica *Vico Furfense* . Rimangono ancora oggidì vestigie di questo Vico , o Villa , che ha sempremai ritenuto , e ritiene il nome di *Furfona* , a due miglia da *Barisciano* verso il mezzo giorno , ed a due miglia parimente da *Peltuina* , che gli restava all' Oriente . Nel Secolo XIV. si truova fatta menzione de' *Forfonesi* passati ad abitare altri nell' *Aquila* , ed altri in *Barisciano*: poichè della Villa già distrutta non rimanea , che la sola Chiesa , che vedesi in parte ancora in piedi . Ed intorno alla medesima osservansi Reliquie di antico Ba-

(*a*) *Tom. 1. Pag.* 587.

Bagno, e piu di una Pietra iscritta, con altri residui di antiche fabbriche, e di Sepolcri.

Della stessa antica Città di *Peltuina* molte sono le Iscrizioni, che restano, di cui ne sono alcune rapportate dal *Grutero*, ed altre dal *Muratori*, e prima di tutti dallo *Smezio*, e da *Lipsio*. Fra queste Iscrizioni la piu celebre si è quella rapportata dallo stesso *Lipsio* nelle Giunte allo *Smezio*, dall' *Orsini*, dal *Camarra*, dal *Polidoro* (*a*), e dal detto *Grutero* (*b*), ed ultimamente dal *Muratori*, e dallo Scrittore moderno sul Patriziato Romano. Consentanea a questa Iscrizione, e spettante non solamente a *Peltuinati*, ma alla persona medesima, a cui è dedicata, ne rapporta altra il *Muratori* esistente in Bominaco (*c*). E questa seconda Iscrizione serve d'illustrazione alla prima in quanto all' insolita costumanza di eleggere Donne per Patrone di una Città, giacchè veggonsi le suddette due Iscrizioni dedicate da *Peltuinati* ad una Donna della Famiglia *Nummia*. E ad ammendue può aggiugnersi un Marmo copiato già dal chiarissimo *Matteo Egizzio* sistente presso le mura del Casale di Carvizzano non lungi dall' Aere salubre di Marianella, d' onde tra gli ozj delle correnti Ferie Autunnali scriviamo. E questa Iscrizione viene parimente rapportata dal *Muratori*, quantunque per abbaglio ponga Durazzano per Carvizzano (*d*).

Da altre memorie di marmi abbiamo parimente indelebile

(a) In un suo Opuscolo nel *Tom.* 7. della Raccolta del *Calogerà Pag.* 478. e seguenti.
(b) *Tom. I. Fol.* 443. *Num* 6.
(c) *Murator.* nel suo Tesoro delle Iscrizioni *Pag.* 541.
(d) *Murator.* nel Tesoro delle sue Iscrizioni *Class. XI. Pag.* 838 *Num.* 3.

bile testimonianza di altri Tempj nelle nostre vicinanze medesime dedicati a *Venere*, a *Medio Fidio*, ed a *Giove Paganico* . E questi tre Tempj diedero forse origine alle Ville fabbricate poi intorno agli stessi Templi . Anzi mutati poi quei Templi Gentili in Chiese Cristiane seguirono tai Ville ad accrescersi ne' Castelli all' intorno . Tai si credono di essere stati i principj di *Bominaco* intorno al Tempio di *Venere* : tai quei di *Bazzano* intorno al Tempio di *Fidio* : e tai parimente quei di *Paganica* intorno a quello di *Giove Paganico* .

Abbiamo poi di tutti i mentovati Tempj dedicati a quei falsi Numi dal Gentilesimo indubitati Documenti dalle iscrizioni , che ancor oggi conservansi . Del Tempio di *Giove* libero ne abbiamo di già rapportata l'Iscrizione assai lunga , e curiosa riferita dal *Muratori*, spettante all' anno 68. della nostra Era Cristiana , in cui leggesi la Concessione fatta da' Magistrati , o sieno Duumviri del Vico di *Forfona* di vendere le pietre , legni , ed altre cose appartenenti al Tempio di *Giove libero*, e colla facoltà di punire coloro, che togliessero qualche cosa dal Tempio medesimo . In quanto poi al Tempio di *Medio Fidio* resta ancora il nome alla Villa di *Bazzano* detta *Offidia* negli Atti di S. Giusta editi da Bollandisti al primo di Agosto. In *Paganica* vi è parimente un' Iscrizione rapportata dal *Muratori*, in cui vi è nominato *Giove*, o altro *Nume Paganico* colle osservazioni di quel dotto Raccoglitore (*a*). Del Tempio di *Venere* vi è parimente un' Iscrizione oggi in *Carapelle*, e parimente dal Muratori , e prima

(a) *Muratori* nel Tesoro delle sue Iscrizioni *Pag.* 138.

ma di lui da altri Raccoglitori riferita (*a*).

Il Tempio però, che piu d' ogni altro fu celebre alle vicinanze, di cui fu edificata una Villa di giro maggiore, denominata poi Città, e Città Vescovile, fu il Tempio di *Feronia* posto all' Oriente del sito, in cui fu poi fabbricato *Monticchio*. Questo Tempio fu indi mutato in Chiesa di S. Scolastica : ed era nel Colle fra *Monticchio*, e *Fossa*. Leggesi l'Iscrizione della dedicazione di questo Tempio a *Feronia* presso il *Muratori* (*b*). Il genio de'Secoli sotto de'primi Cesari di abitare piu frequentemente ne' Vichi, o Ville, che nelle Città: Ed il genio ancora di Grecizzare nella Lingua latina, particolarmente nelle parole composte, ferono sì, che intorno al Tempio di *Feronia* si formasse una o piu Ville col nome Greco di χωμη, il quale latinizzandosi secondo il solito stile di mutare il μη, in *ne* (*c*), veniva a dirsi *cone*, cioè Villaggio: onde si componesse poi *Feronie-Cone* in significato di Villa di *Feronia*. E questa sembra la piu verisimile etimologia, ed origine di *Forcona*, voce abbreviata, e composta da *Cona* di *Feronia*, o sia Villa di *Feronia*. Ed in effetti i primi Vescovi di *Forcone*, de' quali si leggono i Nomi delle loro sottoscrizioni a' Concilj tenuti in *Roma*, si segnarono *Feroconini*, vale a dire con maggior somiglianza a *Cona di Feronia*. Se per tanto la Villa in vicinanza di quel Tempio edificata fu una sola, ella fu certamente quella, che dal VI. Secolo in

poi

(a) Lo stesso *Muratori* nel citato Tesoro *Pag.* 77.
(b) *Muratori* nel citato Tesoro delle sue Iscrizioni *Pag.* 92.
(c) Di questo solito stile di latinizzare il μη Greco, nel *ne* Latino, ne rapporta moltissimi esempi *Grutero Inscript. Pag.* 325. 7. *Pag.* 381. 4. & *Pag.* 946. 6.

poi truovasi nominata *Ferocone*, e *Forcone*, e poi *Forcona*, *Forconia*, e *Forconio*. Coll'andare del tempo per l'uso di aggiugnere a' Luoghi antichi la denominazione di *Civitá*, e per la circostanza di essere nella medesima la Sede Vescovile colla Cattedra dedicata a S. Massimo, fu detta *Civitá di S. Massimo*: E circa il Secolo XV. *Civitá di Bagno* fu cominciata a chiamarsi: E dicesi ancora oggi per la vicinanza del Castello di *Bagno* di poco piu di un miglio all' Occidente di essa. Rimangono ancora in *Civitá di Bagno* Lapidi, Fabbriche, e Monumenti Gentili, e Cristiani del tempo antico, dell' Età di mezzo, e de' Bassi tempi: ma in quanto all'antico non oltrepassano il terzo Secolo della Chiesa. Quindi è, che dagli antichi Geografi non viene mentovata *Forcona*, come quella, che era piccola Villa, o non era ancora edificata. Nelle vicinanze del Tempio medesimo di *Feronia* vi fu altra Villa chiamata ora *Fossa* all'Oriente del Tempio medesimo. Ed ancor oggi in questa Terra di *Fossa*, e nelle sue vicinanze osservansi tuttavia avvanzi di Edifizj, di Ponti, e di altri antichi monumenti. E quindi ebbe origine il dubbio senza fondamento promosso, se il vero sito di *Forcona* fosse stato, ove è ora *Civitá di Bagno*, o pure dove è *Fossa*. Dalla tradizione istessa ha avuta parimente origine l' oppinione di coloro, che credono in *Fossa* di ritrovare l'antica *Avia*, e che per conseguente hanno di *Avia*, e di *Forcona* fatta una sola Città.

ECco dato un brieve saggio degli antichi Popoli Sabini, e Vestini, egualmente forti, e bellicosi, che abitarono quelle Patrie contrade: de'Fiumi Aterno, e Velino, da cui sono irrigate: delle celebri un tempo Cit-

Città di *Amiterno*, *Avia*, e *Forcona*, e de' luoghi di non oscura fama di *Peltuina*, *Foruli*, e *Falacrina*, che colà fiorirono. Se di tai Città, e luoghi appena ne rimangono ora i vestigj, non puo, nè dee recar maraviglia a chi sia conto di avere in ciò seguito il destino delle Città piu grandi del Mondo. Dove sono ora le capitali dell'Impero degli Assirj Ninive, e Babilonia, le fastose, e ricche Metropoli dell'Impero Persiano Susa, e Persepoli, e la superba Mensi in Egitto? Copre i loro fasti, e pompe arena, ed erba, dando a Noi documento delle istabili passeggiere Umane vicende. Se poi voglia risapersi da Noi l'epoca precisa della distruzione di tai nostre Città, e Luoghi: e come i Popoli delle medesime vivessero indi nella stessa Regione dispersi in varj Castelli, Terre, e Villaggi, non sapremmo affermarlo con sicurezza senza le pruove di Autori contemporanei, ben rari per altro dal settimo fino all'undecimo secolo, e la maggior parte di essi di qualche dubbia credenza. Egli è assai verisimile però, che quelle Illustri Città, e Luoghi decaduti dal loro antico primiero splendore si riducessero in varj Contadi composti di molte Terre, e Villaggi sotto de'Longobardi. Sappiamo per altro, che costoro dopo di avere fondato il Regno di Lombardia in Italia, posséderono nell'ampia Ducea di Benevento quasi tutte le Provincie del Regno; rimanendo i soli luoghi marittimi nel dominio del Greco Imperadore d'Oriente. Ed in effetti verso quei tempi cominciarono ad essere celebri nelle stesse contrade il Contado *Amiternino*, *Forconense*, e *Valvense*, e presso i medesimi anche il Contado *Reatino*. Ne abbiamo di tai Contadi chiarissime pruove nel Cronaco del celebre Monistero di *Farfa*, in cui descrivendosi i Beni, che detto

SI RAGIONA, COME DOPO DE' NOSTRI LONGOBARDI DI TUTTI I SUDDETTI CASTELLI, TERRE, E VILLAGGI SI FORMARONO I TRE CONTADI DI VALVA, FURCONA, ED AMITERNO.

Moniſtero poſſedea in diverſi luoghi ſi legge così (*a*) *&* *in Reatino Comitatu*, *&* *Amiternino*, *&* *Furconino*, *&* *Balbenſi*. E nel Cronaco del Moniſtero Vulturnenſe parimente veggiamo fatta menzione del Contado *Valvenſe*, *&* *Furconenſe* (*b*).

Di tai Contadi ne abbiamo ancora chiara, ed eſpreſſa menzione nell' Opuſcolo compilato circa l' anno 998. da Ugone Abate di Farſa intitolato *de deſtructione Monaſterii Farfenſis*. In queſto Opuſcolo ſi ha parimente contezza de' Contadi *Reatino*, *Amiternino*, *Forconenſe*, e *Valvenſe* (*c*). *Nam in Sabinis Caſtellum de Bucciniano*, *&* *Roccam*, *&* *Saliſanum*, *&* *Fundum Caſaprotæ*, *eis contulit in Reatino Comitatu*, *&* *Amiternino*, *&* *Furconio*, *&* *Balbenſi*.

De' Contadi medeſimi ce ne ſomminiſtra parimente un lume aſſai chiaro il Cronaco del rinomato Moniſtero Caſſinenſe. Ivi facendoſi menzione della donazione fatta ad eſſo Moniſtero da Giſulfo Principe di Salerno, e da Gemma ſua Moglie ſi ſcriſſe così (*d*): *Giſulfus quoque Salernitanus Princeps*, *filius Guaimarii majoris una cum Gemma Uxore ſua fecit chartam in hoc Monaſterio de quarta parte omnium*, *quæ Lambertus Dux*, *&* *Marchio poſſediſſe viſus eſt in Comitatu Marſicano*, *&* *Balva*, *Forcone*, *Amiterno*, *&c.*

Venuti i Normanni alla conquiſta del noſtro Regno ne' principj dell' undecimo Secolo, e formato finalmente di queſte noſtre Provincie un Regno, non abbiamo de' Contadi medeſimi altre accertate notizie, ſe non ſe quel-

(a) *Murat. Tom. 2. Part. 2. Rer. Italic. fol. 458.*
(b) Lo ſteſſo Muratori *Tom. 1. Part. 2. fol. 364. Q. D.*
(c) *Murat. Tom. 6. Antiq. medii ævi Diſſert. 72. fol. 279.*
(d) *Leon. Oſtienſ. Lib. 2. Cap. 6. Edition. Neap.*

quelle, che ce ne danno gli Storici, e le Carte, che negli antichi Monisterj si serbano: dacchè ne' Registri de' Regali Archivj ne restano scarsissimi documenti. Abbiamo in un Registro di Carlo Duca di Calabria Figliuolo del Re Roberto, e suo Vicario nel Regno, chiamato da molti de' nostri Storici con grave errore Carlo Illustre, segnato coll'anno 1322. *Lit. A.*, un catalogo de' Baroni del Regno, de' Feudi, che da essi si possedeano, e del Feudale servigio, a cui per li medesimi Feudi erano tenuti alla Regia Corte. Di tale catalogo però, secondo l'autorità del *Tutini* (*a*), e del *Borelli*, da cui fu dato alle stampe (*b*), ne fu l'Autore il Re *Guglielmo II.* il Normanno, denominato il Buono. Volle costui, seguendo gli esempj di Roberto Guiscardo, fare l'impresa di Terra Santa. A tale effetto se formare l'anzidetto Catalogo, per sapere il numero de' Baroni, e de' Feudi, e de' Suffeudi del Regno. Da questo stesso Catalogo serbato illeso nel Reale Archivio della Zecca dopo tanti sinistri avvenimenti, si hanno due riscontri assai confaccenti al caso nostro (*c*). Il primo si è, che leggesi in esso il gran numero de' piccolissimi Villaggi, che erano in quei tempi intorno di *Amiterno*, e di *Forcone*. Doveano tai Villaggi essere necessariamente ristretti tra confini angusti, attento il picciolo numero de' Soldati, che offerirono al Re quei Baroni: non ostante, che tale offerta fosse stata di duplicato servigio, trattandosi del-

(a) *Tutin.* ne' Contestabili del Regno, *fol* 34.
(b) Borrelli nel fine della Difesa della Nobiltà Napoletana contro Elio Marchese.
(c) Leggansi i fogli 116. 119. 120. 122. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 131., e 137. del Catalogo.

la ricuperazione di Terra Santa, che riputavasi allora l'Opera piu Pia, e meritevole. Il secondo si è, che non pochi di quei picciolissimi Villaggi furono dopo da' nostri Re uniti, ed incorporati alla Città dell'Aquila, che con altre Terre, e Castelli formò il tanto famigerato suo Contado, di cui daremo or ora piu distinto ragguaglio.

PRima però di favellare del suo Contado egli è uopo di ragionare della vera origine, e fondazione della nostra Città dell'Aquila. Abbiamo a tale effetto stimato di premettere le notizie delle antiche Città, e Luoghi, che colà fiorirono; delle Terre, e Villaggi, in cui passarono ad abitare i Popoli di tai Città, e Luoghi distrutti: e de'Contadi *Amiternino*, *Forconense*, e *Valvense*, formati in appresso dall'unione di tai Terre, e Villaggi in tempo de' Longobardi, e Normanni. Dovendo dare ora ragguaglio dell'origine della nostra Città, non ci lasceremo trasportare dalla solita antichissima passione di rapportarne i principj da Epoche involte fra le tenebre di oscure etadi. Non seguiremo il costume de' Greci, che voleano richiamare i Fondatori delle loro Città dagli Egizj, e de'nostri Italiani da varie Greche Colonie. Il *Briezio* (*a*), il *Cluverio* (*b*), ed il *Merula* (*c*) si diedero a credere, che dopo l'antica Avia da'Longobardi fosse stata ella edificata: E che l'Imperadore Federico l'avesse fatta cingere di mura. Il *Sigonio* ragionando di alcuni avvenimenti seguiti nel nostro Regno nel 1137. riferisce,

(a) *Parallel. Geograph. Ital. vet. & nov. Part. 2. Lib. 6.*
(b) *Cluv. Introduct. in Geograph. vet. & nov. Lib. 3. cap. 39.*
(c) *Merul. Geogr. Par. 2. lib. 4.*

ſce, che gli Aquilani aveano promeſſo al Pontefice Innocenzo II., ed all'Imperadore Lotario, allorchè inviaronſi verſo Capua, di eſeguire i mandati Imperiali loro preſcritti..... *Imperata facturos* (a). *Flavio Biondi* (b), e l'*Ughelli* (c) ancor eſſi abbagliaronſi. Scriſſe il primo, che l'Aquila foſſe meno nuova di quello, che i Naturali medeſimi credevano. Le ſue parole ſono queſte: *Namque in ſecundi Nicolai Pontificis Romani geſtis rebus habent, quod Robertum Guiſcardum ad annum ſalutis decies centum, & ſexageſimum accepiſſe ab eo Pontifice in Aquila Civitate, Ducatus Apuliæ conceſſionem*. Il ſecondo poi non diſcorda punto dal primo. Anzi corregge quegli Autori, i quali aveano riferito, che l'Aquila era ſtata edificata dall'Imperadore Federico.. E pure egli è certiſſimo ſecondo l'autorità di *Guglielmo Pugliese* Scrittore contemporaneo (d), e di altri graviſſimi Autori, che Niccolò II. nell'anno 1059. inveſtì Roberto Guiſcardo de' Ducati di Puglia, e di Calabria non già nell'Aquila, ma in Melfi Città della Puglia. *Berardino Cirillo* Aquilano colla ſola ſcorta del ſuo *Boezio di Rainaldo* ancor egli Aquilano incoltiſſimo Scrittore, che in verſi compilò l'Iſtoria dell' Aquila, per quanto da' ſuoi gli era ſtato riferito, o che eſſo per pure volgari Tradizioni avea inteſo, ſcriſſe ſognando, che la noſtra Città era ſtata edificata dal Re Corrado figliuolo dell'Imperador Federico II.: e che vedeaſi il di lui Privilegio. Il Signore de *Martiniere* nel ſuo Gran Dizionario Geografico fu di oppinio-

(a) *Sigon. De Regn. Ital. ad ann.* 1137.
(b) *Biondi de Ital. Illuſtrata.*
(c) *Ughel. Ital. Sacr. Tom.* 1. *Edit. Roman. De Epiſcop. Aquil.*
(d) *Rerum Normanic. Lib.* 2.

nione, che l'Aquila foſſe ſtata accreſciuta colle ruine di *Amiterno*, e di *Forcona* (*a*). L'*Ortelio* affermò, che diſtrutta *Amiterno* ſi foſſe accreſciuta l'Aquila, e che dalle ruine di Forcone foſſe indi in piu ampia forma riſorta (*b*). E finalmente per laſciare gli altri, il Signor de *Corneille* dell'Accademia delle Iſcrizioni, e delle Medaglie in Parigi riferì, che l'Aquila foſſe ſtata edificata dalle antiche Città di *Amiterno*, e di *Forcone* diſtrutte dall'Imperadore Federico II. (*c*) Ma chi non vede in quanti errori inciampaſſero coteſti Autori, e quanto dal vero ſi allontanaſſero?

Egli è fuori di dubbio, che dalle Città diſtrutte di *Amiterno*, e di *Forcone* ſorgeſſe la Città dell'Aquila, ſecondo ci viene atteſtato da piu gravi, ed accreditati Autori. Il dotto, e famoſo *Giovanni Pontano*, che da' noſtri Re Aragoneſi fu impiegato per la ſua gran Dottrina ne' maggiori, e piu importanti affari di queſto Regno, ragionando di queſta Città dell' Aquila riferì di eſſere ella creſciuta colle ruine di *Amiterno*, e renduta piu Popolata colla diſtruzione di *Forcona*: e che in effetti la Campagna piu vicina a queſta Città verſo Oriente ritenea il nome di *Forconenſe* (*d*). *Hæc Urbs Amiterni de excidiis paulatim crevit. Cujus etiam frequentiæ acceſſit Forconii propinqui Oppidi everſio. Nam & Aquilæ propinquum ab exortu ſolis agrum Forconenſem vocatum comperior. Flavio Biondi* ſi oppoſe anche al vero, rapportando nella ſua Italia Illuſtrata, che l'altra Città ſita ne' Monti adjacen-

(a) Monſignor de Martiniere nella parola *Aquile*.
(b) *Orter.* nel Teſoro Geografico nelle parole *Amitern.*, *Forcon.*
(c) Monſignor de Corneille nel ſuo Dizionario *Univerſ. Geograf. ed Iſtor.*
(d) *Pontano de Bell. Neapol. Lib. 5 in fin.*

centi all' Aquila fu *Forcone*, e che i di lei Campi possedeansi per la maggior parte dagli Aquilani (a): *Altera Urbs in montibus Aquilæ adjacentibus fuit Furconium appellata . . . Videturque ejus Urbis agrum fuisse illum majori ex parte, quem nunc possident Aquilani*. Ed intorno al punto di essere sorta l'Aquila dalle ruine di *Amiterno*, e *Forcona*, fu lo stesso sentimento seguito dal *Collenuccio* (b), dal *Carafa* (c), dal *Cluverio* (d), dal *Ferrario* (e), dall' Autore della Storia Civile del Regno (f), e da altri molti, che per brevità si tralasciano . E solamente soggiugneremo le poche parole di *Raffaello da Volterra*, con cui spiegò, che dalle ruine di *Amiterno*, e *Forcone* erasi edificata l' Aquila in vicinanza di cinque miglia da *Amiterno* (g): *Ex quorum ruinis*, (cioè di Amiterno, e di Forcone) *Aquila V. mil. Amiterno vicina est ædificata*.

Crediamo di essersi abbastanza dimostrato con ogni chiarezza, che dalle distrutte Città di *Amiterno*, e di *Forcone* trasse la sua vera origine, ed i suoi principj la nostra Città dell' Aquila . Rimane ora ad esaminare, chi fosse il di lei vero Fondatore. Non sembra però di potersi richiamare in dubbio, che l' Imperadore *Federico II.*, e Re di questo Regno ne fosse il vero Fondatore, ed il nostro vero Teseo, mentre siccome colui dalle dodici Città fondate da Cecrope nell'Attica, e divise poi in tanti Villaggi, ne formò la sua Città di Atene, che servir dovea di frontiera a i Po-

po-

(a) *Biond. Ital. Illustrat. Fol.* 396.
(b) *Collenuc. Compend.* dell' Istoria del Regno di *Nap. Lib.* 4.
(c) *Carafa Istor. di Nap. Lib.* 4.
(d) *Cluv. Introduct. ad Geograph. cum notis Jo: Brunon.*
(e) *Ferrario in Lexic. Geograph. in vet. Amiter, & Furcon.*
(f) *Tom* 2. *Lib.* 17. *Fol.* 457.
(g) *Raffael. Volter.* ne' suoi Commentarj *Lib.* 6. *Fol.* 177.

poli confinanti della Beozia, e del Peloponeso: Così il savio Imperadore *Federico II.* dalle Città di *Amiterno*, e di *Forcone*, e da' luoghi convicini distrutti di *Avia*, di *Foruli*, di *Peltuino*, e di altri divisi in varj Villaggi, ed indi riuniti sotto de' Contadi *Amiternino*, *Forconense*, e *Valvense* ne formò la Città dell'Aquila, che servir dovea di frontiera al vicino Stato Ecclesiastico per le gravissime dissensioni, che allora ardeano tra il Sacerdozio, e l'Impero, e di cui per rischiarare la nostra materia ne daremo quì brieve contezza. Tanto piu, che senza di tai Notizie non potrebbono ben intendersi le pretensioni della Corte di Roma su i Contadi di *Amiterno*, e *Forcone* in vigore della donazione di *Ottone* il Grande: nè le vere idee di *Federico II.* nel fondare la nuova Città dell' Aquila, dandole per Territorio, e Distretto tutto ciò che contenevano di estensione i Contadi di *Amiterno*, e *Forcone*.

SI RAGIONA DELLA DONAZIONE DELL' IMP. OTTONE IL GRANDE DEL 962., IN CUI SI CONTENEVANO I CONTADI D'AMITERNO, E FORCONE, E DELL'ANTECEDENTI DONAZIONI CONSIMILI FATTE A ROMA DAGL'IMPERADORI D'OCCIDENTE FRANCHI, E GERMANI.

TRoppo egli è noto, quale fosse lo Stato d'Italia in quell' Epoca infelicissima per le antiche dissensioni nate tra i Sommi Pontefici, e gl' Imperadori: e come si fossero queste aumentate in tempo del nostro *Federico II.* Quindi erano insurte le fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, che aveano posta a soqquadro tutta l'Italia: cercando sì quelli, come questi di sostenere colla forza le loro pretensioni, ed occupando gli uni agli altri Diritti, e Dominj: onde alcune Città divennero libere: altre perdettero la primiera libertà: e se alcune seguirono il partito de' Pontefici, altre abbracciarono, o sostennero quello degl' Imperadori. E molte altre Città eransi date con dedizione volontaria ad alcuni Principi d'Italia, a fine di essere difese da' loro Nemici; e con ciò esentandosi dall' Autorità di chi pri-

prima ne era, o se ne dicea il Padrone.

E tai confusioni di Dominj, e tai fazioni de' Guelfi, e Ghibellini troppo all'Italia lacrimevoli aveano già in tempo di Federico fissate le piu alte radici : avendo molti secoli prima avuto il suo principio da quell'Esarcato di Ravenna introdotto in Italia dalla Corte Imperiale di Costantinopoli, ed i cui Esarchi dalla detta Corte inviati risedeano in Ravenna per governar quella parte d' Italia non occupata da' Longobardi nella loro comparsa sotto il Re Alboino. Sono ben conte le violenze praticate nel secolo VIII. di nostra salute da' Longobardi contro di questo Esarcato, ed il disegno formato da Aistulfo. Si sa, che tutto ciò avea spinto il Sommo Pontefice Stefano II. a portarne i ricorsi a Pipino Re de' Franchi ad imitazione de' due *Gregorj*, e di *Zaccaria* suoi Predecessori nell'anno 753. Non puo ignorarsi, che tra le cagioni, per cui il Re *Pipino* pretendea di non dovere restituire Ravenna, e le altre Città dell'Esarcato, e della Pentapoli al Greco Imperadore, si era: poiche colle massime allora introdotte credeasi, che l'Eresia degl' Iconoclasti, in cui era caduto l'Imperadore *Leone Isaurico* nel 717., ed avea seguita nel 741. *Costantino Copronimo* di lui Figlio, fossero bastanti cagioni per togliere a quei Sovrani i Dominj Temporali d'Italia, ed assolvere i loro Vassalli dal giuramento. Ad imitazione del Re de' Franchi *Pipino* si sa, come *Carlo Magno* di lui Figliuolo chiamato dal Pontefice *Adriano I.* era venuto in Italia a reprimere le violenze del Re Desiderio: come debellato costui era finito il Regno de' Longobardi : E come seguissero le Donazioni di quei Re Franchi Pipino, e Carlo Magno rapportate da *Anastasio Bibliotecario* col nome di Restituzioni, per lo Ti-

G to-

tolo forſe di piu antica Donazione cominciata a ſentirſi in quei medeſimi tempi, e di cui *Adriano I.* in una ſua Epiſtola a Carlo Magno ſcritta nell'anno 776. ne avea fatta menzione. Ma pretendeano gl'Imperadori Greci di non avere perduto il Dominio de' loro Stati in Italia, e molto piu prima della Coronazione Imperiale di *Carlo Magno*: ſiccome ſi oſſerva nell'Autore della Vita di *Adriano I.* rapportata dal *P. Mabillone* nel ſuo Muſeo Italico (*a*). E lo ſteſſo Cardinale *Sfondrato* in un'Opera compoſta per difeſa della S. Sede, non laſciò di ſcrivere così (*b*): *Longobardi injuſto bello Italiam, & per Tyrannidem invaſerant; non ergo ejus Dominium Græcus amiſerat; & ideò nec Carolus retinere eam poterat, quippè legitimo, invitoque Domino ablatam*. E quindi ben ſi conoſce, quanto anche foſſe vano il Titolo glorioſo di Leone Arciveſcovo di Ravenna, allorchè intitolavaſi *Italiæ Exarcus*; come leggeſi nell' *Epiſtola* 24. §. *Itaque*, e nell' *Epiſtola* 26. del *Codice Carolino*.

Per acquiſtare un nuovo Titolo in Italia contro le pretenſioni de' Greci Imperadori non fu contento *Carlo Magno* della Dignità di Patrizio di *Roma*, di cui *Pipino* ſuo Padre, ed egli medeſimo avea goduto. Volle, che in lui ſi rinnovaſſe nell'800. il Titolo di *Romano Imperadore*; e ciò per ordinazione del Pontefice *Leone III.*; o come altri vogliono del Senato, e Popolo Romano. Cominciò dopo di queſto Titolo a pretendere, che ſi foſſe in lui rinnovata anche l'Autorità, che aveano già i Greci Imperadori ſu l'Eſarcato di Ravenna, e ſu gli altri Ducati dal medeſimo dipendenti. Collo ſteſſo nuovo Titolo

di

(a) Muſeo Italico del *P. Mabillon Tom. I. Part. 2.*
(b) *Sfondrat. in Gallia Vindic. Diſſ. 2 § 2. Pag. 547.*

di Romano Imperadore, e dell'Autorità a lui conferita, *Carlo Magno*, e gl' Imperadori suoi Successori cominciarono a pretendere l'effettiva antica Imperiale Autorità sopra l' Italia: E che tutti gli altri non fossero, che loro Esarchi, e Vicarj Imperiali: E quindi ben si comprende quel che si praticò dallo stesso *Carlo Magno* pochi giorni dopo di essere stato dichiarato Imperadore, e che ci viene riferito da *Adelmo*, o sia *Eginardo* (*a*). E dagli stessi principj derivarono le destinazioni de' Messi, e Giudici Imperiali in tutti i Ducati dipendenti dall' Esarcato di Ravenna, e di tutta l'Autorità colà esercitata: siccome se ne hanno chiari riscontri da quel tanto, che fu raccolto dal *Du-Cange* nel Glossario Latino, da' *Capitolari* de' Re Franchi, dall'*Epistole* di varj Papi di quei tempi, e dal *P. Mabillone* nella sua Diplomatica. (*b*)

Succedette a *Carlo Magno* nel nuovo Impero d' Occidente *Ludovico Pio*, a cui si attribuisce l'altra Donazione dell' 817. lungamente esaminata dal celebre Francescano *Antonio Pagi* (*c*). Per sapere però, quai fossero le vere Idee, e quai i Diritti effettivamente esercitati da *Ludovico*, da *Lotario*, e dagl' Imperadori Carolingi leggasi quel tanto, che ne narra lo stesso *Anastasio Bibliotecario* nelle Vite di *Sergio II. Leone IV.* e *Benedetto III.*, e ciocche ne scrisse il *Baluzio* in varj luoghi, e particolarmente *in Præf. ad Capitular.* §. 25. *&* *in Notis ad Agobard*. Merita qualche riflessione su tal proposito il Trattato del Signor *de Blanc* delle Monete battute sotto de' *Carolingi* in Italia. Ed è degno certamente di osservazione il Diploma del Monistero

(a) *Annal. Reg. Franc. ad ann.* 801.
(b) *Mabillon. Lib* 6 *De Re Diplom Pag* 533.
(c) *Pagi in Critic. Annal. Baron. ad Ann* 817 § 7.

di *Farfa*, di cui ne abbiamo un Estratto presso il *Duchesne*, e ne' Capitolari del *Baluzio*.

Mancata in Germania la Schiatta de' Carolingi, ed adivenute quelle tante Rivoluzioni d'Italia ne' *Lamberti*, ne' *Berengarj* in *Ugone*, e *Lotario*, che come Re d' Italia aveano anche assunto il nome, e la Dignità d' Imperadori, risvegliaronsi in loro le pretensioni medesime, di cui aveano goduto gl'Imperadori Antecessori. Ci rende di ciò istruiti il Panegerista di *Berengario* acclamato Imperadore, e coronato da *Giovanni X.* nel *916.*, del quale Panegirico di Autore contemporaneo ne dobbiamo la pubblicazione ad *Adriano Valesio*. E le altre gesta di quei Re d'Italia, ed Imperadori ravvisansi nella Storia Ravennate del *Rossi*. (*a*)

Egli è anche ben conto, come il Trono Imperiale di Occidente, ed in conseguente le ragioni Imperiali su dell' Italia passarono poi agl' Imperadori Tedeschi per mezzo di *Ottone I.* il Grande. Ed è ben nota la di lui Donazione del *962.*, in cui leggeansi anche donati alla S. Sede i nostri Contadi di *Amiterno*, e di *Forcone*. Ed egualmente celebre si è l'altra Donazione dell' Imperadore *Arrigo II.* il Santo nel 1014. Ma da' Difensori delle ragioni Imperiali in Italia supponeasi, che non ostante tai Donazioni lo stesso *Ottone I. II.* e *III.*, ed *Arrigo II.* il Santo disponeano, come prima di tutto, e colla stessa Autorità degli Antecessori Imperadori. Possono le cose d' Italia riguardanti agli *Ottoni* divisarsi nella stessa Storia Ravennate del *Rossi* (*b*), ed in *Ottone Frisingense* (*c*). E dovrebbe anco considerarsi l'Editto promulgato da *Ottone III.* nel *998.* riferito dal *Lab-*

(a) *Histor. Ravennat. Lib. V.*
(b) *Rub Histor. Ravennat Lib. 5.*
(c) *Frising. De Gestis Frider. I. Lib. 2.*

Labbè (*a*). E meriterebbe anche di essere osservata la Vita di S. Matilde Reina di Germania dedicata al detto Imperadore *Arrigo II.* il Santo da uno Scrittore di quei tempi, in cui narra l' Autore, come *Ottone* il Grande figliuolo di Matilde fu chiamato in *Roma*, e quai avvenimenti ivi seguissero. (*b*)

Dopo di *Arrigo II.* il Santo continuò ad esercitare l'autorità medesima nelle Città dell' Esarcato *Corrado I.* chiamato il Salico, ed i suoi Successori: siccome apparisce dall'Assemblea di Vescovi, e Principi nel 1030., e dall' Investitura conceduta a Gebeardo Arcivescovo di Ravenna riferita dal citato *Rossi* nella sua Istoria di Ravenna. (*c*)

Egli è ancora verissimo, che siccome nelle prime Donazioni de'*Carolingi* leggeansi apposte Provincie, e Dominj, di cui non si era avuto mai il possesso. Così nelle Donazioni degli *Ottoni* vedesi compresa Napoli, Capua, ed altre Città del nostro Regno; il Ducato di Benevento, ed i nostri Contadi di *Amiterno*, e di *Forcone*. E pure l' Imperadore *Arrigo III.* nell' anno 1047. fece colà da Padrone per attestato di *Ermanno Contratto* (*d*). Castigò i Beneventani, che si erano a lui ribellati, e diede quel Principato a Pandolfo giusta la Cronaca di *Leone Ostiense* (*e*). Nè ciò era strano, poiche quantunque Benevento, e Spoleti avessero i proprj Duchi, credeano però gl' Imperadori di essere a loro sottoposti. De' fatti occorsi in quei tempi intorno all' Imperiale Autorità esercitata in Italia bastanti monumenti

(a) *Collect. Concil Labb T 9. Pag. 774.*

(b) Leggesi questa Vita stampata da' PP. *Enschenio*, e *Papebrochio Act. Sanct. T. II. Mart. ad diem 14. Martii.*

(c) *Rubeus Histor. Ravennat. Lib. 5.*

(d) *Erman. Contract. Cron. ad Ann 1047.*

(e) *Leon Ostien. Cron. Cassinens. cap. 81.*

ti ne appariſcono nel Libro 5. di *Aimoino*, o ſia del ſuo Continuatore, e nelle Cronache di *Reginone*. E della ſteſſa Autorità piu chiaro ſi è il Documento, che ſcorgeſi nell'Aſſemblea tenuta nel 1055.di Veſcovi, e Nobili della Romagna in favore dell'Arciveſcovo di Ravenna da Ugone Legato dell'Imperadore.

Siamo però già nell'Epoca infelice degli Arrighi III. IV. e V., ed in conſeguente in que'tempi faſtidioſi, ne'quali ſi ſvegliarono piu fiere controverſie tra il Sacerdozio, e l'Impero: ed allorche avvennero tanti Sciſmi, e Guerre pur troppo deplorabili, che, eccettuatane qualche triegua, durarono per lungo corſo di anni; ſconvolgendo tutta la Germania, e molto piu la miſera Italia. Fra gli altri Sciſmi, che da tempo in tempo ſquarciarono il ſeno della noſtra Sacroſanta Chieſa, riuſcirono piu fatali quei dell'Antipapa Cadalò, e di Quiberto intitolato Clemente III.. Furono egualmente ferali le Rivoluzioni fomentate da Arnaldo da Breſcia. E cogli ajuti Imperiali ſarebbono riuſcite di piu funeſte conſeguenze, ſe gli Arnaldiſti non foſſero ſtati domati coll'ajuto del noſtro Re Ruggiero nel 1149. Adivennero allora le ſanguinoſe Battaglie, in cui *Filippo* Duca di Svevia eletto Imperadore nel 1077. fu alla perfine vinto, ed ucciſo da *Arrigo IV.* nel 1080. Le oppoſizioni fatte poi dalla Conteſſa Matilde allo ſteſso *Arrigo* in Italia nel 1081. non coſtarono poco ſpargimento di ſangue. Alle tante calamità di Germania, e d'Italia durante l'Impero degli *Arrighi* ſopravvennero le Guerre di *Lotario II.* de'Duchi di Saſſonia morto nel 1137.: di *Corrado III.* de' Duchi di Svevia mancato di vivere nel 1152.: e di Federico I. Barbaroſsa de' Duchi di Svevia. Si riconciliò queſto Imperadore col Pontefice *Aleſſandro III.* in Vinegia nel

1177.

1177. Ma se quella Riconciliazione fosse stata vera, lo dimostrò la pace da lui conchiusa colle Città di Lombardia, e l'altra pace indi stabilita co' Milanesi nel 1185. Si portò egli dopo di qualche tempo, e propriamente nel 1189. nella sua celebre spedizione de' Crocesegnati in Palestina. Finì colà di vivere nel 1191. nuotando un Fiume presso Seleucia. Brieve poi fu l'Impero di Arrigo VI. di lui Successore per essere egli mancato di vivere nella Città di Messina nel 1197.

Succedè ad *Arrigo VI.* il nostro *Federico II.*, di cui riferiremo alla sfuggita i principali avvenimenti per lo fine propostoci d'indagare i suoi pensieri nella fondazione della nostra Città dell'*Aquila*. Essendo ancora costui in culla, fu eletto Imperadore *Filippo* di Svevia. Ma per le scomuniche fulminate contro di lui, si procedè all'elezione di *Ottone IV.* figliuolo del Duca di Sassonia, che venuto alle Armi col detto *Filippo* di Svevia ne riportò una gran vittoria nel 1200. Nel 1206. fu poi *Ottone IV.* vinto da *Filippo* presso Colonia, ed obbligato a fuggire in Inghilterra. Nel 1208. fu alla perfine *Filippo* ucciso da *Ottone*. Nel 1210. il Pontefice *Innocenzo III.* scomunicò *Ottone*, ed assolvette i Vassalli dal Giuramento: giusta il sistema introdotto, e con eccidio gravissimo de' Popoli continuato a praticarsi dopo *Ildebrando*.

Nel 1211. fu il nostro *Federico II.* eletto Imperadore contro di *Ottone* scomunicato per la seconda volta, e vinto nel 1214. da *Filippo* Re di Francia nella Battaglia di Bovines. E nel Concilio Lateranense del 1215. fu confermata l'elezione del nostro *Federico II.*, e la deposizione di *Ottone*. Venuto appena però egli in Italia a ricevere la Corona Imperiale non piacquero

ro

ro le Investiture da lui rinnovate a *Simeone* Arcivescovo di Ravenna, nè il Titolo di Conte, e Governadore di tutta la Romagna conferito al Vescovo di Spira, Cancelliere dell' Impero, *Ugolino* di *Giuliano* per sostenere gli antichi Diritti dell'Impero in Italia. Quindi credendo i Pontefici di sostenere i loro Dominj Temporali col Titolo delle anzidette Donazioni rinnovate dallo stesso Federico II.: ed all'incontro credendo costui di sostenere l'antica Imperiale Autorità: furono per varie cagioni nascenti da' principj medesimi fulminate contro di lui le Censure da *Onorio III.* nel 1222., da *Gregorio IX.* nel 1227., e nel 1228. in un Concilio celebrato in *Roma*, e nel 1229. assoluti i Vassalli dal giuramento, per la pace da lui conchiusa in Soria: lasciando in mano de' Saraceni la Fortezza, ed il Tempio di Gerusalemme, ed affrettando il suo ritorno in Occidente per soccorrere la *Sicilia* invasa da *Gio: de Brenna*, ed il nostro Regno in mezzo a mille interne sedizioni, che fomentavansi. Nel ritorno, che dovea egli fare in Germania fu da *Gregorio IX.* assoluto in *Cepperano* nel 1230. Durò assai poco la Riconciliazione, persistendo i principj medesimi delle discordie. Riuscì clamorosissimo in Europa l'Interdetto contro di lui pubblicato in Inghilterra, in Francia, ed in Danimarca: dacche i Prelati di Germania ricusarono di farlo, ed i Principi di procedere all'elezione di un nuovo Imperadore. Non ebbe alcun effetto il Concilio di Roma: mentre l'Armata de' Genovesi, che vi conducea molti Cardinali, e Prelati, ebbe quell'infelice destino nel 1241. che troppo è noto. Eletto indi per Sommo Pontefice *Innocenzo IV.* nel 1243. fu nell'anno seguente obbligato a fuggire in Francia, dove nel Concilio Generale di Lione cele-

bra-

brato nel 1245. il Pontefice *Innocenzo IV.* confermò le scomuniche contro di *Federico*, assolvè i Vassalli dal Giuramento, e si trattò dell' Elezione di un nuovo Imperadore stabilita poi nel 1247. in persona di Guglielmo Conte di Ollanda, vinto nel 1249. da *Corrado* Figliuolo di *Federico*. E così questo Principe, di cui cotanto variamente da' seguaci o dell' uno, o dell' altro Partito si è scritto, terminò finalmente nel 1250. i suoi giorni nella Puglia in un luogo ora disabitato chiamato *Fiorentino*.

Qual maraviglia adunque, se in mezzo a tante vicende da Noi alla sfuggita rammentate, le dissensioni fra i Sommi Pontefici, e Federico II., e le fazioni de' Guelfi, e Ghibellini aveano sconcertata di nuovo tutta l'Italia, e principalmente il nostro Regno di Napoli? E le nostre Patrie Contrade non vi aveano forse gran parte non solamente per essere confinanti col vicino Stato Ecclesiastico, ma sopratutto per le ragioni, che credeano di rappresentarvi i Sommi Pontefici, in vigore della Donazione fatta dall' Imperadore Ottone I. nel 962.? In questa Donazione leggeansi espressamente aggiunte alcune Città del Ducato Spoletano, e fra esse *Furconam*, & *Amiternum*. Apparivano queste Città donate colle loro *Appartenenze*. L' Imperadore si riserbava le ragioni supreme, dandosi al Papa la Giurisdizione di porre i Conti, o sieno Giudici, e su di essi i Messi Ponteficj, da' quali però potesse appellarsi a' Messi Imperiali. Si concedea finalmente al Papa di potere ritenere quelle Città, come Beni Patrimoniali della S. Sede.

Lo Stato allora di *Amiterno* non era di Città nè grande, nè florida, ma di Città ruinata. Se ne ha nobile monumento contemporaneo di uno Scrittore del 970.

che fu appunto colui, dal quale si compilò la Storia della Translazione di varie reliquie da Italia in Germania fatta per opera del Vescovo Teoderico di Metz rapportata dal d'*Achery* nel suo Spicilegio (*a*). Si legge in essa: *In Territorium Amiternina Urbis, quæ & ipsa ruinas tantum ostendit.* Nè diverso era lo Stato di *Forcona*, ed i monumenti, che ne restano, lo fanno credere forse peggiore. In quella Donazione adunque di *Ottone* non si vollero certamente esprimere le ruine di quelle due Città, ma tutti i Castelli all'intorno, che quasi membra di esse, loro si apparteneano, e ne formavano due soli Corpi di Contado: ed erano quasi consimili a i due Corpi delle Diocesi composte da quei medesimi Castelli, i cui nomi si esprimono nelle Bolle Pontificie de' secoli XII., e XIII. pubblicate in parte dall' *Ughelli*, ed in parte dal nostro dottissimo, ed eruditissimo Monsignor *Antinori* nella sua Introduzione alla Storia Aquilana nel *Tom.6.* delle Antichità d'Italia del *Muratori*. Erano per tanto due soli i Territorj, uno di *Amiterno*, e l'altro di *Forcona*, e le Terre, o Castelli situati in essi due non erano, che Appartenenze delle dette due Città. Tutto ciò volea esprimersi nella citata Donazione colle parole *Comitatus & cum pertinentiis*.

Dopo del *962.* su questo stesso sistema possono considerarsi le Conferme degl' Imperadori succeduti ad Ottone: Le Investiture a' Re Normanni fatte da' Papi, ed in esse la Rata a parte del censo per la *Marsia*, che comprendea il Paese da' Marsi fino ad Ascoli, ed in conseguente le due Città suddette: Le Tasse imposte da' Re a' Baroni di *Forcona*, ed *Amiterno*, vale a dire delle Terre de' due Contadi in vigore di quelle In-

(*a*) *Acheri* nello *Spicileg. Tom. 2. Pag. 133.* della seconda Edizione.

Investiture: Le due Dignità di Re, e d' Imperadore unite in Federico II., colla prima delle quali rappresentava la Giurisdizione investita da' Papi, e colla seconda il Diritto Supremo di Appellazione riserbato all' Impero: I suoi dispareri col Papa: Le mosse di questo per mezzo del Duca di Spoleti, e le Ribellioni de' Baroni di *Poppleto*, e di altri Baroni *Amiternini* che seguendo il linguaggio del rimanente d' Italia, meritavano piuttosto il nome di Guelfi, o di Ghibellini.

Ma siccome egli è certo, che di questa Donazione di Ottone fè principalmente uso Innocenzo IV. nel Concilio di Lione celebrato nel 1245. giusta la Collezione compilata dal *Martene* (a). Così non è nostro assunto, nè opera de' nostri deboli talenti di andare disaminando la verità del Diploma anzidetto di Ottone il Grande. Possono le Opposizioni fatte contro il medesimo leggersi nel *Goldasto*, nel *Conringio*, e nel *P. Arduino*. E le risposte date al *Goldasto* possono parimente osservarsi nel *Pagi* (b). Al *Conringio*, ed all' *Arduino* hanno ora risposto i PP. Benedettini di S. Mauro nel *Tom. I.* del nuovo Trattato Diplomatico dato già alla luce, di cui eccone le proprie parole nel loro nativo idioma (c). *Quoique les Historiens & les compilateurs s' expliquent en termes très favorables sur l' authenticité de celui d' Otton I., & que le Pape Innocent IV. & le XIII. Concile général, tenu a Lion en 1245. en aient déposé une copie authentique dans les Archives de Cluni, ainsi que de ceux d' Otton II. & de l' Empereur Henri.*

H 2 *le*

(a) *Tom.* 2. della *Collez.* del *Martene Pag.* 1227. & *segg.*

(b) *Pagi Crit. in Ann. Baron. a.* 962. *Num.* 1. 2. *et* 34. e nella nuova Ristampa del Baronio in detto anno *Tom.* 16. *pag.* 121. *e* 125.

(c) *Noveau Traité de diplomatique chapitre XI. Liqueurs, dont on a usé pour écrire.*

le fameux Conringius, & le Père Hardouin, n'ont pas laissé de l'attaquer sans menagement. Le Père Hardouin a fait une critique de ce diplome, capable de rassurer ceux, a qui l'autorité de Conringius auroit pu en imposer. Plus l'ecriture, dit-il, est precieuse, plus la charte est suspecte. Il y a du plomb caché sous cet or. Ce n'est pas ici le lieu, de discuter ses raisons. En général les prétendües impertinences, qu'il releve dans cette pièce sont parfaitement conformes au style du X. Siecle. Les contradictions, qu'il y aperçoit, disparoissent; dès qu'on donne au texte le seul sens, dont il est susceptible. Il condamne néammoins la pièce; parcequ'elle s'écarte des usages des derniers tems, qu'on ne suivoit point alors. Le diplome supose, que l'élection des Papes se faisoit par les sufrages du Clergé, & du peuple. Mais, selon nostre critique, les seuls écrits de l'impie coborte acordent quelque part au peuple dans l'élection des Pontifes. Plebis etiam, nec Cleri tantùm, quæsita esse suffragia ad eligendos Pontifices, sola referunt scripta cohortis impiæ. *Or dés que l'impie coborte paroit, il ne faut plus demander d'autres preuves.*

Poteano però quei dottissimi Padri anco riflettere, che de' Diplomi Originali di Pipino, e di Carlo Magno bastava leggersene l'estratto in *Anastasio Bibliotecario*, per esserne periti gli Originali cogli altri, che disperse *Guglielmo di Nogareto* nel Sacco dato in Anagni al Tesoro Pontificio in tempo di Bonifacio VIII. Poteano ben dire quel tanto, che da' Ministri Pontificj si replicò al Senatore Caroelli Ministro Imperiale ne' Congressi tenuti in Roma nel 1710. in occasione delle gravissime Controversie di Comacchio; allorche da costui domandavansi i Diplomi Originali di Ludovico Pio, di Ottone, e di Errico II. Diceasi contro di tal pre-

pretesa esibizione di Originali, se chi mai dopo mille e piu anni ha potuto conservare tai Autografi Documenti, dopo tante Rivoluzioni d'Italia, saccheggi di Roma, ed incendj d'Archivj? Che in tal forma avrebbono potuti domandarsi gli Originali dell'Epistole di Cicerone, e di S. Paolo Appostolo, e de' Concilj Ecumenici del V., VI., VII., VIII., IX., e X. Secolo, e gli Originali ben anche de' Diritti Imperiali di quei tempi: Che tutti i Sovrani doveano in ciò rimettersi alla fede degli Storici, e degli antichi Esemplari, qualora vi sieno. Le proprie parole sono queste. *Ut fidem abjudicent his Ludovici tabulis, petunt sibi ostendi originalia earundem, ac diplomatum Ottonis Magni & Henrici II., in quibus hæc ipsa Civitatum expressio facta est. At quis unquam autographum mille annorum & ultra servari potuisse post tot Italiæ ac Romæ præsertim notissimas depopulationes, & archivorum incendia, sibi potuit suadere? Inspicerem libenter originalia epistolarum Ciceronis, Sancti Pauli Apostoli, Conciliorum Oecumenicorum quinti, sexti, septimi, & octavi sæculi, quin etiam Originalia quoque jurium Imperalium eorundem temporum. Hæc si peterem ad probandum quo jure possideant Supremi Principes in Imperio, ac Reges ipsi, illi me remitterent ad Historicos, antiqua exemplaria, & similes probationes, quæ vix ac ne vix quidem occurrunt.*

Nè sono mancati ne' tempi a Noi assai vicini Uomini di profonda dottrina, ed erudizione, da' quali si è sostenuta per vera la Donazione di Ottone. *Natale di Alessandro* adottò, senza esitare, per autentico il Diploma di questa Donazione (*a*). *Claudio Fleury*, penetrantissi-

(a) *Hist. Eccles. Sec. X. Cap. 7. Art. 8. pag. 199.* del *Tom. 6.* dell' Edizion di Parigi 1714.

tiſſimo nella Critica non agitata da ſpirito di paſſione, e nella cognizione delle Storie Eccleſiaſtiche, e Profane, fu del ſentimento medeſimo (*a*). *Giovanni Criſtiano Lünig* ſembra di averlo parimente avuto per autentico, dacche non laſciò d' inſerirlo fra i Diplomi degni del ſuo Codice (*b*). *Luigi Barre* Storico Imperiale ſeguì le orme medeſime (*c*). Nè ſtimò ſcagliarſi contro di queſto iſteſſo Diploma il *Mordace Anonimo* della Storia de' Papi ultimamente impreſſa a la Haye (*d*). A tai graviſſimi Autori puo anche aggiugnerſi il *Sigonio* nell' anno *962.* del ſuo Regno d' Italia ſeguito in ciò dall' Autore della Storia Civile, quantunque intralci poi una coſa coll' altra ſul *Chioccarelli* (*e*). *Garampi* ſcriſſe parimente con maſſime favorevoli a queſto Diploma la ſua dotta Diſſertazione *de Nummo Argenteo Bened. III.* (*f*). Il modeſtiſſimo *Muratori*, gran lume, e gloria della noſtra Italia, ſebbene ſcrivendo per la ſereniſſima Caſa di Eſte nelle controverſie di Comacchio, aveſſe confutata tal Donazione; punto non irritato dalle riſpoſte troppo acceſe del *Fontanini*, moderò ne' ſuoi Annali in qualche picciola parte la ſua cenſura, rapportando ſolamente il Diploma ſuddetto, come non eſente da difficoltà (*g*). Anzi da altri Luoghi degli Annali medeſimi, e da altre ſue Opere ſembra di ſciogliere in parte quelle difficol-

(a) *Fleury Hiſt. Eccleſ. An 962.*
(b) *Lunig. Cod. Ital. Diplom. Tom. 2. p. 2. Sect. 1. n. 3. p. 694. Edit. Fr. Lipſ. 1726.*
(c) *Barr. Hiſt. d' Allemagn Tom. 3. Ott. 1. p. 414. ad Pariſ. 1748.*
(d) L' Autore *Anonimo* della Storia de' Papi *Tom. 2. Joan. XII. N. 234. p. 241. An. 1732.*
(e) Autore della Storia Civile del noſtro Regno *lib. 8. pag. 485.*
(f) *pag. 99.* ed altrove.
(g) *Murat. Annal. Tom. 5. a 962. pag* 401. ed. *Ven.*

ficoltà col riſcontro di altre Donazioni, le quali erano di Beni non ancora conquiſtati da'Donanti, ed in progreſſo non poſſeduti da'Donatarj. E così potrebbe accordarſi ciò che avvenne ne'tempi di *Arrigo il Santo*. E la Storia di Germania è piena di condotte varie d'Imperadori per diverſità de'pareri de'loro Aulici. Ed in fine ſi potrebbe ſoggiugnere, che le Conferme indi ſeguite dell'Imperadore Rodolfo I. nel 1274. 1275., 1278., e 1279. pongono quaſi nella neceſſità di ammettere il Diploma di Ottone: non oſtante ciò che ne dica il *Platina* nella vita di Niccolò III., *Giovanni Villani* Iſtorico di quei tempi, ed il *Conringio*. Abbiaſi però di queſto Diploma, e della ſua verità quell'Idea, che ſi vuole. Nel 1245. era certamente in eſſere, o vero o finto che voglia crederſi da'Critici. Il Pontefice Innocenzo III. ne portò Copia autentica nel Concilio di Lione. Su di quella Scrittura fondò le ſue ragioni contro di Federico II. E quel che a Noi piu importa, ſe ne pretendea a tutto potere l'eſecuzione; e particolarmente nel noſtro Regno per li Contadi di *Amiterno*, e *Forcona* adjacenti al vicino Stato Eccleſiaſtico. Da queſto ſteſſo principio delle rammentate Donazioni, e dell'*Ottoniano* Diploma ebbero la vera origine le coſe avvenute dal 962. fino al 1245. fra gl'Imperadori, i Papi, i Re di Napoli, ed i Duchi di Spoleti. E con tai lumi rileggendo le frequenti ſollevazioni di quegli antichi Conti di *Amiterno*, e di *Forcona*, e di altri Feudatarj, e Suffeudatarj, e fino anche Enfiteuti di porzioni de' due Tenimenti, o ſieno Territorj di ammendue le dette Città, ſarà agevole di ravviſare da quai veri principj ſorgeſſero. Ed in luogo di dare a tai movimenti il nome odioſo di ſollevazioni, ſi conoſcerà di eſ-

ſere

fere feguela di quelle fazioni de' Guelfi, e Ghibellini cotanto perniciofe, e fatali a tutta Italia. Si conofcerà, che dal prevalere l'uno, o l'altro partito nafcea anche nelle noftre Patrie Contrade la diverfità delle fazioni. Ed era il vero mantice, che foffiava al fuoco di quelle civili difcordie: e che in fomma le ragioni Pontificie erano un'attacco a quei dell'uno, o dell'altro partito.

SI ADDUCONO I MOTIVI, CHE MOSSERO FEDERICO II. A FONDARE LA NOSTRA CITTA'.

Premeffo tuttociò fi potrà ora agevolmente comprendere il vero arcano motivo, che moffe la gran mente di Federico II., non folamente di edificare la nuova Città dell'Aquila: ma di unire, ed incorporare al folo, ed unico Territorio di quefta fua nuova Città ammendue i Territorj, o fieno Appartenenze di quelle antiche Città di *Amiterno*, e *Forcona*, e di que'tanti Villaggi, che ritrovavanfi colà difperfi. Volle con ciò Federico togliere affatto alla Chiefa Romana quelle ragioni di Dominio Temporale, che in vigore della Donazione di *Ottone*, e di altri Cefari pretendea, e per mezzo delle Inveftiture poffedea collo fpeciale Titolo di Patrimonj in quefte Frontiere del Regno. Se egli di tanti Caftelli, che chiama membra difperfe di *Amiterno*, e di *Forcona* nel fuo Diploma, che or ora efamineremo, e le quali non componcano, che due Territorj foli di quelle due Città; anzi che rapprefentavano ancora quelle due Città medefime, non aveffe fatto un folo Territorio in una Città nuova di edificazione, e di nome affatto dalle due prime diverfo: e non aveffe a bello ftudio ordinato di fopprimere non folamente i Vocaboli, ma fin'anco le fabbriche di quei Caftelli, non farebbe giunto all'intento di cangiare almeno l'apparente ftato delle cofe: ficche piu non vi foffero le due pretefe Patrimoniali Città di *Amiterno*, e di *Forcona*. Nè farebbe giunto

to per conseguenza a togliere affatto alla S. Sede le ragioni che su quelle due Città pretendea di rappresentarvi. Ed erano appunto le ragioni, per cui in quelle parti sofferiva controversie e Guerre, delle quali co' Titoli d'*incursioni ostili* fa egli menzione nel suo Diploma per l'edificazione dell'Aquila. Ecco dunque fatto palese il vero arcano di *Federico*, ed il grave, e serio motivo di edificare la nuova Città dell'*Aquila*: di sopprimere i vocaboli de' Castelli rappresentanti ancora *Amiterno*, e *Forcona*: e di fare in fine, che i Territorj di quelle due distrutte Città già divise in varj Villaggi, e Castelli, divenissero unico Territorio dell'*Aquila*. Ed a questi gravi, e serj motivi puo anche unirsi il genio dominante di questo Principe, e l'uso di quel Secolo XIII. portato ad edificare nuove Città, ed a sopprimere le antiche, ed a formare delle Terre sparse in quà, ed in là un Comune piu grande. Così oltre dell' *Aquila* avvenne in quelle vicinanze a *Città Ducale*: così alla *Posta*, o sia *Apposta* quasi *Apposita*: così a *Connessa*, o *Gonnessa*, poi la *Connessa*, ora *Leonessa*. Lo stesso si praticò in una nuova Cittadella fatta da lui edificare in *Brindisi*, e descritta da *Antonio de Ferrariis* detto il *Galateo* nella sua Opera *De situ Japigiæ*: Così avvenne di Prato in Toscana. E può vedersene un saggio nell' Idea della Storia cominciata dal Canonico *Casotti* nel Tom. I. degli Opuscoli del *Calogerà*. Così finalmente avvenne alla stessa Firenze per testimonianza de' suoi Istorici *Malaspina*, e *Villani*. Aggiungasi la Politica dello stesso Principe per le contingenze di quei tempi necessaria alla quiete del Regno nella demolizione di moltissime antiche Rocche, e Fortellizj: giusta gli Ordini da lui dati nel 1220. e rapportati da *Francesco Ca*-

pecelatro nella ſua Storia del Regno (*a*). Di molte demolizioni già ſeguite ne dà riſcontro il *Colenuccio*; e notabili furono i diroccamenti di S. Germano, e di Sora. Non è dunque ſtrano, che *Federico*, oltre de' particolari motivi già eſaminati, faceſſe un Privilegio nulla avente di eſtraordinario al genio, ed al coſtume di allora; coſtume indi ſeguito da *Manfredi* di lui Figliuolo nell' Edificazione di *Manfredonia*.

Ma per non dipartirci dalle cagioni piu ſerie già da Noi riferite, che moſſero quel gran Principe all' edificazione della noſtra Città dell' *Aquila*, veggiamone altri conſimili riſcontri nel noſtro Regno. Dopo di avere quel ſavio Principe occupata col ſuo Eſercito la *Marca di Ancona*, il *Ducato di Spoleti*, ed altri Luoghi, pensò ſeriamente a fortificare le contrade piu importanti del Regno da lui chiamato ora il ſuo Giardino, ed ora le ſue delizie tra tutti gli altri Reami, che poſſedea in Europa *viridarium inter agros* (*b*); *Pomarium noſtrum* (*c*). Leggiamo tutto ciò in *Riccardo da S. Germano*, che ſcriſſe i giornalieri avvenimenti di queſto Imperadore. Ordinò egli, correndo l'anno 1241. che ne' confini del Regno dalla parte della Provincia di Terra di Lavoro, dirimpetto a *Cepparano* ſi foſſe edificata una nuova Città. Ordinò parimente, che i Naturali delle convicine Terre ſi portaſſero ad abitare in quella nuova Città. Così il detto *Riccardo da S. Germano* Autore contemporaneo, e noſtro Regnicolo ci laſciò ſcritto nel ſuo Cronaco (*d*). *Et veniens*

apud

(a) Capecelatro nella ſua Storia del Regno *P. 2. Pag. 71.* della nuova Edizione di Napoli.
(b) *In Conſtit. Regni Occupatis Nobis.*
(c) *Epiſtol. Petri de Vineis Lib 6 cap 9.*
(d) *Riccardo da S. Germano* nel ſuo Cronaco Ann. 1241.

apud Insulam Salaratam, *Civitatem novam in fronte Ceparani costrui jubet*. *Et mandat*, *ut homines Arcis*, *S. Joannis de Incarico*, *Insulæ Pontis Salarati*, *& Pastinæ illuc ire ad habitandum cogantur*. In questo suo Cronaco però non ci lasciò il detto *Riccardo* memoria alcuna del nome, che fu imposto alla detta nuova Città dall'Imperadore Federico. Ma *Niccolò di Giansilla* Autore parimente contemporaneo, sebbene forastiere, ci dà riscontro, che ella fu chiamata *Fragella*: *Construxit Fragellam in Terra Laboris contra Ceperanum* (*a*). E se egli è vero, che quella Città fu così nominata, potè ciò avvenire in memoria dell'antichissima famosa Città di *Fregelle*, che fu distrutta da' Romani, e di cui fanno menzione gli antichi Geografi; e che, giusta il parere del *Cluverio*, ora è *Cepparano*. (*b*)

Or chi nell' edificazione di questa nuova Città ne' confini di Cepparano non riconosce le medesime ragioni di Stato, e le stesse Idee di riunire in una sola Città di Frontiera le Popolazioni sparse in piu Villaggi, che di là a poco tempo dopo il 1245. si videro nell' edificazione della nostra Città dell'Aquila? Con somma ragione adunque, ed avvedutezza non dubitarono di riconoscere per Fondatore della nostra Città l' Imperadore *Federico II.* tanti celebri Autori. Il dotto *Claudio Tolomei* volendo far vedere, che dopo la Decadenza del Romano Impero, e l' inondazione de' Barbari in Italia si era piuttosto atteso a distruggere Città, che ad edificarne di nuovo, scrisse in questo modo (*c*): *Che dall' Aquila*, *e Prato in fuori*, *le quali*

 fe-

(a) *De reb. Frid. Imp.* nel *Tom. 8. Rerum Italicarum* del *Muratori*.
(b) *Cluver. Ital. antiq. Lib. 3. cap. 8.*
(c) *Tolomei* nelle sue Lettere *Lib. 6. Fol* 151. dell' Edizione di *Giolito*.

fece Federico, *e Manfredonia fatta da Manfredi*, *ed alcune altre Terrette*, *si vedrà poco essersi atteso a questa bella*, *ed onorata impresa di edificare Città*. Con maggiore chiarezza ci viene riferita l'edificazione della nostra Città dal *Collenuccio*: poiche siccome si ritrae dalle sue parole, letto egli avea il Diploma della Fondazione. Ecco il proprio tenore delle sue parole (*a*). *E nel medesimo tempo essendo sparsi per le Montagne d' Abruzzo tra Amiterno*, *e Furcone Terre antiche disfatte*, *i Popoli di esse*; *comandò*, *che raccolti tutti insieme edificassero una Terra in luogo opportuno alle defensioni del Regno*, *da quella banda chiamata Aquila*, *& mutandole il nome*, *volle*, *che per honore dell' Imperio fosse chiamata Aquila*; *sicome egli nelle sue epistole apertamente comanda*. *Così fu edificata l' Aquila*, *la quale in poco tempo fece grandissimo aumento*, *& hoggi riputata potentissima Terra nel Regno*. E dal sentimento del *Collenuccio* non discostaronsi punto il *Caraffa* (*b*), il *Tarcagnota* (*c*), il *Summonte* (*d*), ed il *Capecelatro*. (*e*)

Fu dunque il vero Fondatore della nostra Città l'Imperadore *Federico II.* E se nel 1241. per le ragioni già esaminate si era egli indotto ad edificare la Città di *Fragella*, cogli stessi principj, e per motivi assai piu forti si mosse poi dopo il 1245. ad ordinare la Fondazione della nostra Città. Vedemmo già, ed osservammo, che sotto il regnare del Re Guglielmo II. il Normanno i Popoli delle due menzionate distrutte Cit-

(a) *Collenucc.* nel Compendio dell' Istoria del Regno di Napoli *lib.* 4.
(b) Istoria di Napoli *Lib V.*
(c) Del sito, e lodi di Napoli *Lib.* 2.
(d) Istoria del Regno di Napoli *Tom.* 2. *Fol.* 96. della I. Edizione.
(e) Istoria di Napoli *Tom.* 2. *Fol.* 313.

Città si erano ridotti ad abitare in tanti picciolissimi Villaggi sprovveduti d'ogni ben munita Piazza, e di qualunque difesa. Riferimmo le pretensioni, che vi tenea la S. Sede su di quei Contadi di *Amiterno*, e *Forcone*; e che da ciò erano surte le sollevazioni rammentate da' nostri Autori, a cui dovea darsi piu propriamente il nome di fazioni de' Guelfi, e Ghibellini. Sicche se il detto Imperadore avea seriamente pensato a premunire le Frontiere del Regno nella Provincia di Terra di Lavoro, con unire varj Villaggi sparsi intorno a Cepparano, e fondare ivi la Città di *Fragella*. Dovea molto piu rivolgere i suoi pensieri a praticare lo stesso in quelle nostre aperte Campagne sparse di tanti picciolissimi Villaggi, e Castelli, che già erano colà esistenti, giusta il Registro del Re Guglielmo II. il Normanno del 1173. da Noi rapportato; e che erano sotto i proprj Baroni, giusta il detto Catalogo stampato dal *Borrelli* nella Risposta ad *Elio Marchese*: onde gli ostili Attentati erano piu da temersi. Non potea quel Savio Principe vivere dimentico, che i Signori di *Poppleto*, uno de' Castelli del nostro Contado, e Signori ancora di altre Castella eransi uniti con altri Baroni delle Terre convicine, ed aveano nel 1228. mosse contro di lui le Armi: e che per domarli erano stati dal Duca di Spoleti Primo Comandante dell' Imperadore chiamati tutti i Baroni del Regno; *Ut ad eum vadant cum exfortio suo*: siccome riferisce *Riccardo da S. Germano* (*a*). Dovea avere presente nel suo animo, che Bertoldo Fratello del Duca di Spoleti unitamente con i Conti de' Marsi, e degli altri Signori da loro diramati di *Collimento*, di

(a) Nel suo Cronaco all'anno 1228.

di *Saſſa*, di *Barile*, di *Ocre*, Terre tutte del noſtro Contado, eraſi da lui alienato nell'anno 1231., e che ſeguendo la Fazione de' Guelfi eraſi fortificato ad *Introdoco*, Terra anche poi compreſa nello ſteſſo Territorio, e Contado della noſtra Città: e che fu egli neceſſitato d'inviare colà il ſuo Eſercito per aſſediarla, e devaſtarla al rapporto del teſtè nominato *Riccardo* (*a*). Or non erano queſti urgentiſſimi motivi a quel ſavio Principe, per formare de' Popoli di tutti quei vicini Caſtelli, e Villaggi una ſola Città, ed un Territorio medeſimo, su cui rimaneſſero cancellate le memorie delle antiche pretenſioni della S. Sede?

SI ESAMINA IL DIPLOMA DI FEDERICO II PER LA FONDAZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA, E SUO TERRITORIO E DISTRETTO.

Noi però per riconoſcere l'Imperadore *Federico II.* per noſtro Fondatore, non abbiamo punto biſogno di altre Autorità. Baſterà leggere il Diploma da lui ſpedito, per rimanerne chiccheſia baſtantemente convinto. E faremo ora chiaramente conoſcere, di doverſi riputare infallantemente per Autentico. Rendeſi il Diploma in qualche parte oſcuro per mancanza di un'eſatta cognizione delle coſe di que' tempi. Ma da quei lumi Iſtorici, che abbiamo procurato di raccogliere, ſe ne renderà ſenza meno aſſai piu facile, e più chiara l'intelligenza. In queſto Diploma dunque, di cui ſi leggerà l'intiero tenore nel fine di queſta noſtra Scrittura, quel ſavio Principe rammenta le oſtili incurſioni, che avea ſofferte ne' confini del ſuo Regno verſo l'Abruzzo, per cui troppo agevole rendeaſi a' ſuoi Nemici l'ingreſſo, per invadere il ſuo Regno, che quì chiama le *Delizie del ſuo Giardino*: Che per ovviare a tai oſtilità volea egli piantare colà una nuova Colonia di Gente a sè fedele, per cui ſi precludeſſe

(a) Nel medeſimo Cronaco all'anno 1231.

desse l' adito a' suoi Rubelli, ed Inimici, e si procurasse una Pace, e quiete stabile a coloro, la cui vita e salute dipendea dal suo eccelso Trono. *Hac itaque consideratione commoniti, confinia Regni nostri Siciliæ, & maxime circa partes Aprutii: unde velut per expositum intrantibus hostium, ad pomerii nostri delicias aggressus hostibus sæpe jam patuit, & partes intrinsecas manus interdum prædonica violavit: taliter providimus ordinanda, quod in partibus illis, nova plantatione fidelium propagata, proditoribus nostris, & rebellibus, pro tempore insultantibus ex adverso, malefaciendi aditus præcludatur, & aliis quorum vita & salus a Celsitudine nostra dependet, quies & pax perpetua præparentur.*

Prosiegue indi a dirsi nel Diploma, che per rimediare a' mali passati avea egli deliberato, che nel luogo chiamato *Aquila* tra *Forcona*, ed *Amiterno*, di tutti i Castelli, e Terre adjacenti, dispersi quasi in varie membra, se ne formasse una sola Città; affinche siccome gli Abitanti in quei Villaggi dispersi non aveano potuto resistere agli attentati de' suoi Rubelli, così in avvenire riuniti in un Corpo solo, potessero con vicendevoli ajuti sovvenirsi, e difendersi: e che a questo nuovo Corpo di Città per l'antico nome, in cui fondavasi, e per li fausti auspizj delle sue vittoriose Imperiali Insegne, si dasse il nome di *Aquila*. *Volentes igitur illuc salubribus occursare remediis, unde morbus interdum obrepere consuevit, dum ex præteritis etiam experta conditio, magistram se nobis exhibeat futurorum provida nuper consideratione providimus: ut in loco, qui dicitur Aquila, inter Furconem, & Amiternum, de circum adjacentibus Castris, & etiam Terris: quæ velut in membra dispersa, quantacumque fidei claritate vigentia, nec nostrorum rebellium poterant repugnare cona-*

na-

natibus, nec inter se sibi mutuis auxiliis subvenire: unius Corporis Civitas construatur, quam ab ipsius loci vocabulo, & a victricium signorum nostrorum auspiciis, Aquilæ nomine decrevimus titulandam: Ex quo illud præcipue nobis honoris & commodi credimus proventurum, quod dum proinde sicut unum ex pluribus, sic totum ex partibus componatur, quasi in eis dilectionis novæ concordia (per quam & rerum primordia, & totius Mundi elementa concreverant) liberiùs poterunt Civitatis ejusdem incolæ, violentis insultibus æmulorum nostra servitia prosequendo resistere, quibus ipsos hactenus acquiescere forsan oportebat invitos.

Si viene indi nel Diploma alla designazione de' Confini della nuova Città: e vengono limitati *a Cornu Putridi usque per totum Amiternum*; quai Confini comprendeano appunto porzione del *Contado Valvense*, e tutte le Appartenenze de' *Contadi di Amiterno, e Forcona*, siccome chiaramente vedremo. Si prescrive, che per lo Sito, e Distretto della stessa Città, e per lo di lei Comune si aggregassero tutte le Colline adjacenti al luogo chiamato *Aquila*, e tutte le altre Terre site all'intorno; con eccettuarsene alcuni Luoghi non nominati, e di cui si è abolita affatto la memoria. Si prescrive parimente, che all' Università medesima si concedessero tutte le Selve, e Boschi di tutte le Terre comprese negli anzidetti confini: Che dello stesso vantaggio godessero tutti coloro, che verrebbono ad abitare la nuova Città: dando, e concedendo al dilei Comune libera potestà, e licenza di concedere a tutti i nuovi Abitanti per titolo di vendita, di affitto, o di gratuita Concessione tutti que' Luoghi, che si volessero tanto fuori, quanto dentro della Città. *Ut igitur tam nobile opus nostrarum manuum specia-*

ciali munificentiæ nostræ gratia se gaudeat insignitum, Civitatem ipsam infrascriptis finibus, VIDELICET A CORNU PUTRIDI USQUE PER TOTUM AMITERNUM STATUIMUS LIMITANDUM: publicantes ad situm, & districtum Civitatis ipsius & ad opus Universitatis ejusdem colles omnes adjacentes, qui Aquila nuncupantur, & terras omnes circumquaque jacentes: exceptis C. & P. quas N. & N. dicti fideles nostri habere noscuntur ad præsens, vel habituri sunt in antea, de stallis & recompensationibus vassallorum suorum, quos ibidem hactenus habuerunt. Decernentes etiam & publicantes ad opus Universitatis ipsius Sylvas omnes & nemora terrarum omnium, existentium infra limites supradictos: ac ad opus omnium qui ad ejusdem Civitatis venient incolatum, liberam potestatem & licentiam concedentes Universitati ipsius Civitatis, ut loca pro Casalinis, & collibus ipsis infra & extra mœnia Civitatis & terras alias, vendere, locare, & gratis concedere, quibuscumque personis voluerint libere valeant, pro suæ libito voluntatis: quæ in ejus & proprietatem recipientium cedere volumus & jubemus.

Si passa indi nel Diploma medesimo a liberare gli Abitanti posti entro il Distretto de' Confini già designati della nuova Città da qualunque Dominio, e Giurisdizione di quei Conti, che in quelle Terre, e Castelli signoreggiavano; siccome dal Dominio, e Giurisdizione di qualunque altra Persona, per cui volea certamente intendersi il Temporale Dominio dalla S. Sede preteso. Si promette di ricevere tutti quei Naturali, loro Eredi, e Successori sotto il suo Sovrano Dominio, e che la nuova Città si sarebbe sempremai ritenuta nel Reale Demanio, come sua Camera speciale: e che i Castelli, e gli Edificj siti entro de' mentovati Confini dovessero diroccarsi dopo due mesi dall' ingresso

 del-

della nuova Città, senza che potessero piu ripararsi in avvenire. Se n'eccettuano solamente coloro, che doveano rimanere per custodia della sua Corte, ed il Castello di Cassari: e che di tutto il di piu liberamente ne godesse la nuova Città, e gli Abitanti nella medesima. *Eximimus quoque de plenitudine potestatis nostræ, ac speciali gratia, & ex certa scientia nostra, universos & singulos milites nostros, populares, & omnes infra fines prædictos contentos, cujuscumque conditionis vel professionis existant, Hæredes & Successores eorum, cum omnibus bonis suis in perpetuum ab omni dominio & jurisdictione seu conditione Comitum, vel aliarum quarumlibet personarum: penitus liberantes eos ab omnibus personalibus, & realibus servitiis, ac præstationibus quibuscumque personis generaliter, seu specialiter teneantur, & sunt de jure, vel de facto, seu aliqua consuetudine obligati: & absolventes eos ab omni fidelitate vassallagii seu homagii juramento, quod de mandato prædecessorum nostrorum, aut nostro, vel sine mandato prædictis Dominis eorum hactenus præstiterunt, non obstantibus privilegiis Prædecessorum nostrorum vel nostris indultis Dominis eorumdem; quæ contra hujusmodi gratiæ nostræ formam vires volumus non habere. Prædictos quoque homines contentos infra fines prædictos, cum omnibus bonis eorum ad Dominium & manus nostras recepimus, & tam eos, hæredes Successoresque suos, quam Civitatem eandem, promittimus in speciali nostro, & hæredum nostrorum dominio, & demanio, tanquam specialem Cameram retinere: sub dominio prædictorum Comitum, vel aliarum quarumlibet personarum, generaliter vel particulariter nullo unquam tempore reducendos, Castris & ædificiis contentis infra fines superius designatos, infra duos menses ab ingressu Civitatis ipsius funditus diruendis, ac*

ac in posterum nullatenus reparandis . Illis dumtaxat exceptis , quæ pro Curia nostra volumus custodiri : & excepto Cassari Castro quod G. & ejus hæredibus reservamus, statuentes, ut Civitas ipsa , & singuli habitatores ipsius, totaque posteritas eorundem, omnibus bonis suis usibus, sicut aliæ Civitates fidelium Regni nostri demanii gaudeant, & utantur: & ut Civitas ipsa bonis habitatoribus de bono semper in melius amplietur.

Dopo di essersi promessa di nuovo l'osservanza perpetua de' Privilegj medesimi a tutti i nuovi Abitanti , che trasferissero colà il loro Domicilio , si concede la facoltà di potersi la nuova Città munire per propria cautela, col cingersi di mura, e che fin d'allora potesse condecorarsi con Edifizj ; prescrivendosi parimente di non potersi estendere l' altezza delle muraglie piu di canne cinque. *Ad decorem etiam, & continua incrementa Civitatis ipsius , concedimus , ut Civitas ipsa secundum dispositionem Civitatis ejusdem ad sui cautelam murorum ambitu valeat communiri, & interius ex nunc murorum Edificiis decorari : quæ tamen quinque cannarum vel ulnarum altitudinem non extendant.*

Si concedono due Fiere generali l' anno , ed i Mercati particolari tre volte la Settimana. Si danno alcune provvidenze per qualche indennità di tutto ciò , che perdeano gli antichi Padroni de' Castelli, e Villaggi , che doveansi incorporare alla nuova Città. E si ordina in fine, che a spese dell' Università medesima dovesse fabbricarsi un Castello nella Città. Come il tutto puo piu ampiamente leggersi nell'intiero tenore del Privilegio, o sia Diploma di *Federico*.

Prima però di entrare all' esamina delle cose in questo Cesareo Real Diploma contenute , e di riferire con ordine Cronologico, come, ed in qual tempo si die-

K 2 de

de al medesimo la sua esecuzione, egli è ben giusto, che sciolgasi l' opposizione di non esibirsi l' Originale Diploma : e che i tre Esemplari serbati in tre pubblici Archivj dell'Aquila, cioè in quello della Città, nell'altro della Cattedrale, e finalmenre in quello del Vescovado, riconosciuti per altro uniformi da tre Presidenti della Regia Camera portatisi colà a tal effetto ne' principj del passato Secolo, non sieno, che semplici antichissime Copie, senza data di tempo, e senza soscrizione veruna, e come suol dirsi *sine die*, *& Consule*.

Ci riserberemo a suo tempo di ragionare degli anzidetti tre Esemplari ritrovati ne' pubblici Archivj della Città dell' Aquila, e della fede, che dee prestarsi a tai Scritture così custodite, qualora dovremo co' Processi fabbricati nel passato Secolo dare ragguaglio degli Accessi fatti da piu Ministri della Regia Camera sulla faccia del luogo. Noi intanto crediamo, che senza ricorrere agli Esemplari serbati ne' pubblici Archivj, ed all' Autorità degl' Istorici di varie, e forse sospette edizioni, e senza fare uso delle pruove medesime stimate per altro valevolissime nelle celeberrime dispute dianzi cennate intorno alle Donazioni fatte a favore della S. Sede da *Pipino*, *Carlo Magno*, *Ludovico Pio*, *Ottone il Grande*, *Arrigo il Santo*, ed altri Cesari, potremo asserire con verità di doversi credere Originale il nostro Diploma di Federico. Quando non voglia per tanto professarsi un Pirronismo astioso, si dee tenere per Registro di Cancelleria dell' Imperadore Federico II., l' Opera dell' Epistole di *Pietro delle Vigne* suo Consigliere, e Segretario di Stato. Contiene questa Opera varie Lettere scritte da quel Principe a diversi Potentati di Europa, molti Ordini, e Privilegj

da

da lui ſpediti. Uſcì ella la prima volta alla luce per la diligenza del dotto *Simone Schardio* Tedeſco, il quale, ſiccome egli afferma nella Prefazione, avendola collazionata con varj Manuſcritti i piu corretti, che procurò avere nelle mani, la pubblicò colle Stampe di Baſilea nel 1566. Or tra queſte Lettere di *Pietro delle Vigne*, che dee riputarſi come un Regiſtro di Cancelleria di *Federico*, leggeſi il noſtro Diploma della Fondazione dell' Aquila. E leggeſi parimente nell' altra Edizione di dette Epiſtole fatta in Amberga nel 1609. E così parimente ſi legge nell' ultima Edizione di Baſilea del 1740. fatta per opera del Giureconſulto Gio: Ridolfo Iſerio, da cui fu illuſtrata di varie Lezioni. Quanto queſta Opera ſia riputata utile, profittevole, e veridica per gli Ordini, e Privilegj ſpediti da Federico II. dagli Uomini piu Dotti, ed Eruditi, puo oſſervarſi nelle Prefazioni fatte all' Opera medeſima nelle ſue varie Edizioni: Ed il *Nicodemo* ſi preſe la cura di raccoglierne gli Elogj, che ſe n'erano fatti da' Perſonaggi piu benemeriti della Repubblica Letteraria.

Sicche dell' ingenuità di quelle Lettere niuno ne ha finora dubitato. Nel Secolo XV. il *Collenuccio* Straniere atteſtò per Epiſtole di *Federico*, quelle del ſuo Cancelliere *Pietro delle Vigne*: E da eſſe ritraſſe l' Edificazione dell' Aquila, ſebbene con qualche equivoco. Nel Secolo ſteſſo i Manuſcritti di queſta Opera erano in varie Bibblioteche col Titolo di *Federico*. Da uno di tai Eſemplari erano certamente uſcite le copie, che ſi conſervavano negli Archivj dell' Aquila: giacche in una di eſſe, che ſi è quella della Cattedrale fatta prima del 1472., come ſi dice nella Prefazione del Catalogo de' Veſcovi Aquilani nel *Tom. 6.* dell' Antichità d' I-

talia del *Muratori*, vi si appone, che *Pietro delle Vigne* avea tenuto il Registro. Nel Secolo XVI. fu quella Raccolta di Lettere data alla luce in Basilea, come dicemmo. E lo *Schardio*, che ne ne fu l'Autore Uomo chiarissimo, Straniere anch'esso, e Tedesco, si protestò di averle riscontrate con piu Codici nelle Biblioteche di Germania. Nel Secolo XVII. se ne fece nuova Edizione in Germania, come accennammo, e si seguivano tuttavia ad avere i Manuscritti, ed a cercarne con diligenza. Il Reggente, e Luogotenente *Fornari* amantissimo nel raccogliere i piu preziosi M. S., conservati dopo la sua morte nell'Archivio della Regia Camera (a), ne ebbe uno col Titolo di *Opus Federici* a lui donato nel 1601. dal Giureconsulto *Pietro Vicenti* celebre, ed erudito Regio Archivista dell' Archivio della Zecca. Lo portò egli con altri M. S. nelle Spagne, dove fu a lui tolto dal Tribunale dell' Inquisizione. Ed indi dal medesimo Tribunale fu proibita quella Raccolta, e descritta nell'Indice col Titolo di *Opus Federici*. Fu condannata adunque, come Opera Genuina della Cancelleria di quell' Imperadore. Finalmente in questo Secolo XVIII. tre Letterati in Germania hanno pensato ciascuno a parte di ristampare con nuovi riscontri, e Note cotesta Raccolta. Ed uno di essi l'ha eseguito su la fede delle precedenti Edizioni, e di altri Manuscritti: come apparisce dalla Prefazione copiosa apposta in fronte alla suddetta ultima Edizione in due Tomi in Ottavo. Sicche tutte le Lettere di *Federico* raccolte da *Pietro delle Vigne* suo Cancelliere sono state finora tenute per Genui-

(a) *Toppi de Orig. Tribun. Tom. 2. Fol. 314.*

nuine in tutta Europa ne' Secoli proſſimi, e ſeguenti a quell' Imperadore.

Or ſe fra tai Lettere leggeſi il Privilegio della Fondazione della noſtra Città, e leggeſi parimente in tanti Manuſcritti a riſerba del ſolo Codice di Gneſna, che maca di eſſo, per eſſere anco mancante in molte parti, come non avrà a riputarſi per autentico il noſtro Diploma? Per non crederlo vero, dovrebbono rigettarſi ancora come falſe tutte le altre Lettere, che nelle anzidette Raccolte col Diploma medeſimo ſi oſſervano: quando ſi ſono finora da tutti credute, e ſi credono uſcite dalla Cancelleria di quell'Imperadore. E non ſarebbe queſta una ſtravaganza inudita, dopo il conſenſo uniforme di tanto tempo, e di tante Nazioni? Or qual maraviglia poi, ſe non leggaſi la data nel noſtro Diploma, quando in buona parte delle altre Lettere, e ordini di *Federico* contenuti in dette Raccolte nè anco ſi legge la data? Nè può affatto dubitarſi, che queſto foſſe lo ſtile della Cancelleria di quei tempi nel regiſtrare le Imperiali ſpedizioni. Puo oſſervarſi l' unico Regiſtro dell' Imperadore Federico, in cui ſono regiſtrati tutti i Privilegj, gli Ordini, ed ogni altra ſorta di ſpedizione del medeſimo dell'anno 1239. che ſi ſerba nel Regale Archivio della Zecca. In veruna di tai ſpedizioni contenute in detto Regiſtro leggeſi il Nome dell'Imperadore. Ma ciaſcuna comincia *Die . . .* oppure *Eodem Die Imperiali mandato*. E termina *Datum*; ſenza eſprimerſi affatto nè il luogo, nè il tempo.

Queſta mancanza di data nel noſtro Diploma, quaſi per altro generale in tutte le altre Lettere, diè motivo al *Collenuccio* di abbagliare nell' Epoca. Oſſervò egli in tai Lettere di *Federico*, oltre al Privilegio della noſtra Fonda-

dazione alcune altre Epiſtole dirette al Giuſtiziere di Terra di Lavoro per la coſtruzione di una Città, la quale, ſecondo lo ſtile di *Pietro delle Vigne*, non fu deſcritta col proprio nome; ed indi quaſi per Antonomaſia la diſſe *Flagellum*. Noi ben ſappiamo, che queſta fu la Città di *Fregelle* preſſo di Cepperano, di cui abbiamo ragionato. Il *Collenuccio* però ſtimò, che queſta foſſe la ſteſſa, che l'Aquila, e che alla medeſima potea adattarſi il nome di *Flagello*, come di frontiera a'Nemici. E come che gli Ordini dati per la fondazione della Città di *Fregelle* erano in data del 1240., e 1241., riputò, che queſta ſteſſa data conveniſſe al Diploma della fondazione della noſtra Città dell' Aquila. Ed in effetti egli nella ſua Storia non dice, che l'Edificazione della noſtra Città ſi ricavava dal Privilegio, ma da Lettere di *Federico*, che vale a dire da piu di una. Egli così confuſe gli Ordini dati da *Federico* per la fondazione di due differenti Città, facendone di due una ſola. Diede in tal forma motivo d'impugnare il noſtro Diploma con un argomento negativo: Che ſe nel 1240. aveſſe *Federico* ſpedito il Diploma per l'Edificazione dell' Aquila, *Riccardo da S.Germano* allora vivente, e che meſe per meſe ſcrivea le azioni di quel Principe, non l'avrebbe certamente tacciuto.

Dee per tanto il Diploma di *Federico* riputarſi infallantemente per Autentico, come regiſtrato da *Pietro delle Vigne* ſuo Cancelliere; e come in tutto uniforme allo ſtile, ed in alcuni termini del tutto ſimile alle altre Lettere dello ſteſſo *Pietro delle Vigne*, concepite da quell' Uomo il piu Dotto del ſuo Secolo con un guſto aſſai diverſo da quello, che allora comunemente correa. E dovremo parimente crederlo ſpedito da

quel

quel Principe dopo il 1245. , che vale a dire verso gli ultimi anni della sua vita terminata in Fiorentino nel 1250. Quindi non dee recar maraviglia, se a tenore del suo Cesareo Real Diploma non furono subito eseguiti i suoi Imperiali Comandamenti per l'Edificazione della nostra Città.

Terminata adunque nel 1250. la vita di *Federico*, *Corrado IV.* di questo nome fu di lui Successore alla Corona del nostro Regno, dove con potente Esercito si portò nel 1251. secondo l'Autorità di *Matteo Spinello da Giovenazzo* (a), del *Costanzo* (b), e di altri. Il *Malaspina* però differisce la venuta di *Corrado* fino al 1252. (c). Se avesse a prestarsi fede all' Autorità di *Boezio di Rainaldo*, che in versi scrisse colla lingua Aquilana di quei tempi l' Istoria della nostra Patria fin dal tempo della venuta del Re *Corrado* dalla Germania nel nostro Regno, cioè dall'anno 1252. fino al 1362., avremmo a credere di questo Principe il Diploma della nostra Fondazione. Questo Storico però quanto è sincero e fedele, tanto è rozzo ed inculto. Scorgesi da tutta la sua Opera, che egli tanto riseppe, e tanto ridisse, quanto si pose in Opera estrinsecamente dal Pubblico. Rare sono le cose da lui risapute degli arcani, ed interni regolamenti del Governo, e particolarmente delle Cancellerie de' Principi. Anzi non ebbe neppure notizia di molte Scritture esistenti nell'Archivio Aquilano. A lui bastò di narrare fedelmente quel che avveniva. Non ebbe talento per indagare i Titoli, e le Scritture, in vigore delle quali

L

(a) Nel suo Cronaco al detto Anno.
(b) *Istor* del Regno di Napoli *Lib.* 1. nel principio.
(c) Si ha questo Autore nel *Tom.* 8. *Rerum Italicar.* del *Muratori*.

li le cose adivenivano. Egli è uno Scrittore volgare nel raccontare gli effetti senza scovrirne le piu vere cagioni. Era per altro l'edificazione della nostra Città seguita 110. anni prima ch'ei morisse. Suo Padre, e suo Avolo la raccontarono a lui. Seppero costoro, che venuto *Corrado* nel Regno, erasi cominciata l'edificazione della nostra Città. Ma non ebbero mente da risapere, se *Corrado* eseguisse l' ordine del Padre con nuovo Diploma, o dasse ordine proprio. Oltre di che, come mai potea il nostro Diploma attribuirsi a *Corrado*? Era egli venuto nel Regno nel 1252., o al piu nel 1251. Chi dunque potrà credere, che nel principio del suo Regnare avesse avuto spirito così grande di concepire tosto l'idea di una nuova Città, e con sì vaste mire, e così bene pensate? Chi crederà, che i Contadini di quei nostri Castelli avessero potuto avere sì presto l' Accesso per informare quel Principe, e per ottenere un' Impresa di tanto rilievo, e la soppressione di tanti Baroni? E come poi potea *Corrado* dire in quel Diploma, che imperava vittorioso, e che riposava in pace da qualche tempo? Come asserir si potea, che i suoi Nemici aveano piu volte meditate ribellioni, e scorrerie da quei confini. Sicche senza negarsi l' evidenza, non puo il nostro Diploma credersi di *Corrado*, ma di *Federico II.* suo Padre. Si condoni però all' ingenua credulità del nostro *Boezio da Rainaldo* di credere l' anzidetto nostro Diploma di *Corrado*: e si lasci verseggiare colle sue Muse palustri presso le rive di Aterno. Non merita però la stessa indulgenza il nostro *Berardino Cirillo* ne'suoi Annali, mentre giunse egli ad attestare di avere osservato il Privilegio di *Corrado*. Come gli uscisse ciò dalla penna dopo di avere discorso per conghiet-

ghietture, non si comprende. Viene egli smentito da' Regiſtri degli Archivj Aquilani già mentovati, e fatti un Secolo prima di lui, ne'quali di *Federico* solo, e non di *Corrado* si copia il Privilegio.

Siccome adunque egli è certiſſimo, che il Diploma della Fondazione fu dell' Imperadore *Federico*; così egli è ancora fuori di dubbio, che fu l'opera eſeguita da *Corrado*. Queſto Principe fu dopo la ſua venuta nel Regno informato del proponimento di *Federico* ſuo Padre, e delle giuſtiſſime mire concepite intorno l'edificazione della detta nuova Città: e che ciò non avea potuto adempire prevenuto dalla morte. Egli è da crederſi, che ne fu ancora ſupplicato da' Popoli di quelle Terre, e Villaggi, per eſimerſi dalla ſoggezione de'loro Baroni. Quindi ſtimò *Corrado* di proteggere la Coſtruzione della detta Città, e d'impartirvi il ſuo Aſſenſo, e favore, e ſotto de' ſuoi auſpizj ſi diè principio all' Opera grande dell' edificazione ſuddetta. *Saba Malaſpina* Autore Contemporaneo, quantunque ſtraniere, merita in ciò tutta la fede. Ragionando egli degli avvenimenti accaduti ſotto di *Manfredi* Figliuolo naturale di *Federico* ſcrive così (*a*): *Erat in extremis Regni partibus, olim Rege Conrado favente Civitas Aquilæ . . . . de novo conſtructa*. *Niccolò di Gianſilla* Autore parimente Contemporaneo riferiſce, che dal Re *Corrado* ne' confini del Regno era ſtata edificata la Città dell' *Aquila* (*b*): *Uſque ad idem quoque tempus Civitas Aquilæ, quæ a quondam Rege Conrado, in confinibus Regni condita fuerat*. Il *Malaſpina*, ed il *Gianſilla* tacciono l'anno preciſo di tale edificazione. Ma l'Au-

(a) *Saba Malaſp.* nel *Tom* 8. *Rerum Italicar.* del *Muratori*.
(b) *Gianſilla* nello ſteſſo *Tom.* 8. del *Muratori*.

l'Autore *Anonimo* trascritto dal *Muratori* la vuole seguita nel 1252. (*a*). Ed in effetti questa Epoca stabilita da detto *Anonimo* per l'edificazione della nostra Città ella è del tutto corrispondente alle notizie, che abbiamo dell'ingresso de' Popoli nella detta nuova Città nel 1254. Siccome si osserva nel Catalogo de' Vescovi Aquilani d'incerto Autore inserito dal *Muratori* nelle sue Antichità de'mezzi tempi (*b*). Eccone le parole: *Dominus Berardus ultimus Episcopus Forconensis, & primus Episcopus Aquilanus, hoc anno Domini* 1254. *quando Aquilani intraverunt Civitatem Aquilæ, erat Episcopus Furconensis.*

Oltre però della fede, che deesi agli anzidetti Autori Contemporanei, veggiamo rischiarata la verità medesima co' lumi Storici di quei tempi. Colla morte di *Federico* non si estinse il fuoco acceso fra il Sacerdozio, e l'Imperio; ma vieppiu si accrebbe con impeto, e con vigore. Mancato già di vivere *Federico*, per l'assenza dal Regno di *Corrado* suo Figliuolo legittimo ed erede, si assunse il Governo del Regno da *Manfredi* figliuolo naturale dell'Imperadore medesimo. Non perdette su le prime costui tempo a far proclamare *Corrado* per Re de'due Regni di Napoli, e di Sicilia. Pervenutane la novella al Romano Pontefice *Innocenzo IV.*, volle egli credere, che a tenore della sentenza di Deposizione fulminata contro dell'Imperadore *Federico* nel Concilio di Lione, fosse costui con tutta la sua Discendenza rimasto già decaduto dagli anzidetti Regni, come Feudi alla S. Sede Romana appartenenti. Quindi senz'altro indugio si partì da Lione, ove

(a) Nello stesso *Tom. 8. Rerum Italicar.*
(b) *Tom. 6. Antiq. med. ævi* del *Murat f. 927. & seq.*

ove allora dimorava, per portarsi in Italia. E frattanto non lasciò d'inviare lettere alle principali Città, e Baroni di ammendue i detti Regni, affinche avessero inalberate le Insegne della Chiesa. Queste Lettere cagionarono delle perturbazioni grandi nel nostro Regno: poiche non poche Città, ed ancora la nostra Napoli negarono l'ubbidienza al Re *Corrado*. Ben si sa, che giunto poi questo Principe nel Regno, ebbero colla forza dell'Armi a soggettarsi le Città ribelli, che furono poi da lui fatte saccheggiare, e porre a fuoco. Si sa, che Napoli per seguire ostinatamente le parti del Pontefice dopo un lungo, e stretto Assedio postovi da *Corrado*, essendo già ruinate le di lei Mura, fu alla fine costretta nell'anno 1253. a rendersi quasi a discrezione col solo patto di far salve le vite de' Cittadini. Egli è parimente noto, che morto già il Re *Corrado* nel 1254. si assunse dal Principe *Manfredi* il Baliato del Regno in nome del picciolo Corrado figliuolo del Disonto Re *Corrado*. Il Pontefice *Innocenzo IV.* entrato allora col suo Esercito nel nostro Regno si rendette soggette alquante Provincie del medesimo. Ma alla per fine fu da *Manfredi* debellato, e sconfitto il Pontificio Esercito. Finì in questa Metropoli i suoi giorni *Innocenzo IV.* nel 1254. Il di lui Successore *Alessandro IV.* continuò la Guerra nel Regno. Fu però da *Manfredi* sostenuta fino al discacciarne all'intutto i suoi Nemici.

Nel tempo di questa Guerra, egli è facile a credere, che il Pontefice *Alessandro IV.* ad imitazione del suo Antecessore avesse usata ogni opera per incitare le Città, ed i Popoli del Regno, e particolarmente nelle nostre Patrie Contrade per seguire le parti della Chiesa. Ed in effetti dal *Massonio* viene recato un Breve di questo Pontefice del 1256. indiritto al Potestà, Consiglio,

figlio,

ſiglio, e Comune della Città dell'Aquila: *Dilectis Filiis Poteſtati, Conſilio, & Communi Civitatis Aquilæ* (a). Da queſto Breve ben ſi comprende, come gli Aquilani, per ſecondare la volontà del detto Pontefice ſi alienaſſero dal Principe *Manfredi*, da cui venivano fortemente minacciati di aſſedio, e di totale ruina della loro Città. Dalle parole dell' anzidetto Breve ſi legge, come venivano animati que' Popoli a reſiſtere agli Avverſarj, ed Inimici della Chieſa, ed a conſervare la Città in onore della medeſima. Le proprie eſpreſſioni ſono queſte: *Pro tuitione libertatis propriæ, & Matris Eccleſiæ fidelitate ſervandâ, potenter, & viriliter, quantùm vires veſtræ ſufficiunt, & Omnipotentis clementia ſuffragatur; reſiſtatis Eccleſiæ adverſariis, & inimicis fidei Chriſtianæ. In devotione Sedis Apoſtolicæ immobiliter perſiſtatis. . . animis conſtantibus, ſicut hactenus obſiſtentes, Civitatem eandem defendere, ac ad honorem Dei, & Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ conſervare fideliter ſtudeatis.*

Molto diſpoſti trovaronſi gli animi degli Aquilani a tenacemente abbracciare l' inſinuazioni del Pontefice Aleſſandro IV.; tanto piu, che dal medeſimo nel dianzi riferito Breve ſi promettea la Remiſſione de' Peccati a tutti coloro, che morivano nell' atto della difeſa della loro Città ad eſſi raccomandata, per conſervarla alla Chieſa Romana. Non volſero perciò riconoſcere *Manfredi* per Balio del Regno, nè come tale preſtargli la dovuta ſoggezione, ed Omagio.

Nel ſuſſeguente anno 1257. eraſi dagli Aquilani già edificata, e dotata una Chieſa col Titolo *de' SS. Maſſimo*, e *Giorgio*: onde ſupplicarono il detto Pontefice Aleſſandro ad ergerla in Cattedrale. Il detto Pontefice

(a) *Maſſonio* nel ſuo Dialogo dell'origine dell'Aquila *fol.* 92. e 93.

ce molto obbligato agli Aquilani per la gran costanza verso di lui dimostrata, e per l'avversione contro il Principe *Manfredi* non indugiò punto a concedere loro quel tanto che domandavasi. Spedì a tal'effetto una Bolla nello stesso anno 1257. per la Traslazione del Vescovado di *Forcona* con tutte le sue Ragioni, Dignità, ed Onori nella nuova Città dell' Aquila. Il tenore di questa Bolla rapportata per altro dall' *Ughelli (a)* è il seguente. Si tessono in prima encomj grandissimi alla nostra Città, ed alle gloriose, e Nobili gesta de' suoi Cittadini, di cui ne risonava la fama nelle prossime, e remote Regioni. Si rammentano i pregi della sua vera divozione, e costanza verso la Chiesa Romana, per cui era ben degna di essere sollevata a meritevoli Onori, e de' piu veri contrassegni di affetto, e di gratitudine. *Puræ fidei charitate conspicua Terra vestra, ex lucidis in se, ac magnificis proficit actibus, & aliis Civitatibus Regni Siciliæ, spectabili spectandæ probitatis exemplo libertatis amplectendæ profectum manifeste propinat, propter quod Terra eadem, quæ a mœnium fundatione, morum gestorum nobilis ingenuitate conspicitur, sic apud proximas, & remotas multipliciter redditur suorum processuum strenuitate laudabilis, & penes nos, & Apostolicam Sedem præcipuis attollenda favoribus, & gratiis potioribus honoranda, quod non solùm per singulas ejusdem Regni Urbes clarè resonat suæ præconium bonitatis, sed longius tuba insonat laudis, suæque remotius acta volantis famæ diffusiora notescunt, & nos, dictaque Sedes tuis affectibus ducimur, ut congruis eam sublimemus honoribus, & condignis gratiis exaltemus. Attendentes igitur sinceræ devotionis constantiam,* &

(a) *Ital. Sacr. Tom. 1. De Episc. Aquil.*

& indeficientis fidei firmitatem, quibus Terra eadem erga Romanam Ecclesiam pollere dignoscitur, ac volentes ex hoc affectus nostri plenitudinem quam habemus ad illam ostendere per effectum.

Si soggiugne nella Bolla medesima, che avea quel Pontefice considerato parimente nella sua mente di avere già divulgata la fama, che quasi tutti gli Abitanti di Forcona , e di Amiterno , cioè *ab Urno putrido*, *&* *Beffi*, *ac rivo Gambario*, *usque Cornu*, *& Montem Regalem*, aveano trasferito il loro Domicilio in detta Città: Che fabbricavano di nuovo una Chiesa in onore de' *SS. Massimo*, *e Giorgio*, la quale domandavano di erigersi in Cattedrale, dotandola di nuovi Fondi. Quindi si viene a concedere la Dignità di Città Vescovile: e che la Sede di *Forcone* fosse colà trasferita con tutte le sue Ragioni, Dignità, ed Onori, anche attento il consenso di Berardo Vescovo allora di *Forcona*: e che in appresso non dovesse piu chiamarsi Vescovo *Forconense*, ma *Aquilano*. *Pensantes etiam*: *quod omnes fere habitatores Forconis*, *& Amiterni*, *videlicet ab Urno putrido*, *& Beffi*, *ac rivo Gambario usque Cornu*, *& Montem Regalem incolatum suum ad prædictam Terram transtulisse dicuntur*. *Considerantes insuper quod vos tanquam Orthodoxæ cultores*, *& amatores fidei Ecclesiam SS. Maximi*, *& Georgii de AQUILA*, *quam de novo construitis*, *& quam cum instantia petitis in Cathedralem apostol. author. erigi*, *bonis vestris temporalibus secundum facultates vestras jam laudabiliter dotare cupitis*, *& unum Molendinum* , *& dimidium* , *ac duo alia Sedilia pro construendis duobus aliis Molendinis liberaliter concedendo*, *prout in instrumento publico confecto exinde plenius perspexerimus contineri*, *vestris supplicationibus inclinati prædictam Terram AQUILÆ*, *sub Beati*

Petri

Petri, & vestra protectione suscipimus de fratrum nostrorum consilio, & plenitudine potestatis statuimus, esse de cætero Civitatem Episcopalem dignitatem concedentes eidem, & Forconensem Sedem cum omnibus suis juribus, dignitatibus, & honoribus, præsertim cum ad id vener. fratris nostri Berardi Episcopi, & dilectorum filiorum Magistri Angeli Cappellani nostri Archipresbiteri, & Capituli quondam Forconen. vota concurrant ad prædictam Ecclesiam SS. Maximi, & Georgii de AQUILA. Quam deinceps Cathedralem esse decernimus transferentes. Constituendo, ut de cætero loci Præsul non Forconen. Sed Aquilen. Episcopus nominetur.

SI ESAMINANO I CONFINI DESIGNATI PER TERRITORIO, E DISTRETTO DELLA CITTA' DELL' AQUILA NEL DIPLOMA DI FEDERICO II

TEmpo è oramai d' interrompere il filo de' nostri Istorici racconti, per fare alcune ben necessarie riflessioni sul Diploma di *Federico*, e su la Bolla di *Alessandro IV.*, e stabilire quai fossero i Confini, che designaronsi nell' Imperiale Diploma alla nuova Città, di cui ordinavasi la Fondazione. Da ciò si porrà nel suo giusto lume la Controversia presente. E si farà chiaramente conoscere, che si assegnarono alla nuova Città per proprio Territorio tutti i Castelli, Terre, e Villaggi, che composero poi il Contado Aquilano: e che in conseguente con troppo. strana, ed irregolare novità hanno ora dopo il corso di un Secolo, e mezzo rinnovata la vana pretensione di esigere la Buonatenenza dagli Aquilani per li Beni siti entro i pretesi Distretti di dette Terre. Ricordiamoci per tanto delle idee avute da *Federico*, e pubblicate nel suo Diploma di volere, che da tutti i Villaggi, e Terre site quasi membra disperse in quelle nostre Patrie Campagne, se ne formasse un Corpo solo: onde gli Abitanti potessero piu agevolmente resistere uniti a quei

violenti insulti de' suoi Nemici, a' quali fin all' ora aveano dovuto cedere anche loro mal grado: *Liberius poterunt Civitatis ejusdem Incolæ, violentis insultibus æmulorum nostra servitia prosequendo resistere, quibus ipsis hactenus aquiescere forsan oportebat invitos.* Si dinotano indi i confini, che dovea avere la nuova Città, dentro de' quali venivano certamente a racchiudersi quelle Terre, e Villaggi, che come membra disperse aveano a formare un solo corpo. Ed ecco la descrizione de' confini, che dovea avere la nuova Città nel Cesareo Real Diploma descritti. *Ut igitur tam nobile opus nostrarum manuum speciali munificentiæ nostræ gratia se gaudeat insignitum, Civitatem ipsam infrascriptis finibus, videlicet a cornu Putridi* (e secondo altre piu comuni lezioni *ab Urno Putrido*) *usque per totum Amiternum statuimus limitandum.* E dopo di essersi fatta la descrizione di tai Confini, e stabilito il Distretto della nuova Città, si assegnarono anche al Comune della medesima tutti i Colli adjacenti: tutte le Terre site all' intorno: e tutte in fine le Selve, ed i Boschi delle Terre medesime esistenti fra i Confini già designati. *Publicantes ad situm, & districtum Civitatis ipsius, & ad opus Universitatis ejusdem, colles omnes adjacentes, qui Aquila nuncupantur, & terras omnes circumquaque jacentes . . . Decernentes etiam & publicantes ad opus Universitatis ipsius Sylvas omnes, & nemora Terrarum omnium, existentium infra limites supradictos.*

Sicche i Confini, che si assegnarono per *Territorio*, e *Distretto*, della nuova Città doveano estendersi *AB URNO PUTRIDO USQUE PER TOTUM AMITERNUM.* Dovremo adunque spiegare, quai fossero questi Confini, ed illustrare questo passo del Diploma creduto fin ora

ora oſcuro : e ci luſinghiamo di farlo con evidente chiarezza. Tengaſi però preſente, per farne giuſta idea, la Pianta delineata di tutto il Contado, che a tal'effetto abbiamo ſtimata neceſſaria di unire a queſta noſtra Scrittura. Egli era ſenza dubbio aſſai malagevole di ſtabilire il primo Confine deſignato dall'Imperadore Federico ſotto il nome di URNO PUTRIDO: poiche l'ingiuria de'tempi ſembrava di averne cancellata ogni memoria. Ma ci è toccato in ſorte di rinvenirne un Documento quanto in sè ſteſſo irrefragabile, altrettanto opportuno a rendere chiariſſimo il noſtro Aſſunto. In una Bolla del Romano Pontefice Clemente III. ſegnata in data del 1188. non ſolamente ſi fa menzione dello ſteſſo URNO PUTRIDO deſcritto poi per Confine della noſtra Città dall'Imperadore Federico; ma per togliere qualunque ombra di dubbiezza ſi aggiugne nella Bolla medeſima; ch'era ſito preſſo il Villaggio di *S. Benedetto* ancor' oggi eſiſtente. Queſta Bolla di Clemente III., che da Noi, come un prezioſo Documento di Antichità ſarà regiſtrata parimente nel fine di queſta noſtra Scrittura, ella è diretta al Propoſito del Moniſtero di *S. Benedetto di Perillo* dell'Ordine Caſſineſe. Si pone il detto Moniſtero ſotto la Protezione di S. Pietro, e de'Romani Pontefici ſito nel luogo medeſimo, cioè di *S. Benedetto*. Si confermano tutti i Beni, che quel Moniſtero poſſedea, o che poteſſe in avvenire poſſedere o per conceſſione Pontificia, o per Reale Munificenza, o per Oblazione de'Fedeli. E nel deſcriverſi i Confini di tai Beni ſi nomina in primo luogo *URNUM PUTRIDUM* che vale a dire quello ſteſſo URNO PUTRIDO, che nel Diploma di Federico ſi legge. Chi ſia vago, e curioſo di oſſervare l'intiera Bolla, potrà leggerla in fine di

M 2 que-

questa nostra Scrittura. Qui solamente registreremo le dianzi dette parole confaccenti al caso nostro: *Prædictum Monasterium S.Benedicti de Perillo....sub B. Petri, & nostra protectione suscipimus & præsentis nostri Privilegii communimus.... Preterea quascumque possessiones, quæcumque bona in præsentiarum Jura Canonice possidet, aut in futurum Concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione Fidelium, seu aliis vestris modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque Successoribus, & illibata permaneant, in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. LOCUM IPSUM, IN QUO PRÆDICTUM MONASTERIUM SITUM EST, cum omnibus possessionibus, & pertinentiis suis. VILLAM QUAM HABETIS APUD PRÆDICTUM MONASTERIUM, cum omnibus tenimentis suis v3. terris cultis, & incultis, vineis, Ortis, pratis, & Sylvis, quæ sunt intra hos confines. A Crapella pertingens ad Scopulum, URNUM PUTRIDUM, petra Solis, Macchia Longa, Motulum, Macchia Spinosa, Forcellas, Arvizzalia, Calamintina, & revertitur ad primum finem, &c.*

E di questo Monistero di S. Benedetto di Perillo posto sotto il Governo non già di Abati, ma di Propositi l'erudito *P. Ab. della Noce* nelle sue Note a *Leone* Vescovo di Ostia dovette far menzione fra que' dodici Monisteri da lui rammentati: allorche va commentando alcune parole di questo Autore coll' Autorità di *Pietro Diacono*, in cui si ha: *Postquam duodecim Monasteria, Christo adjuvante construxit, prædictas Cellas sub Prepositis ordinans...... Quia vero apud Petrum Cellæ nomen præposituras significat, ut sæpe in Chronico videtur sensisse, duodecim illa Monasteria, non sub Abbatibus, sed sub Præpositis in proprietate vocis constituta fuisse.*

Ecco

Ecco posto in chiaro il primo Confine designato da Federico II. per Territorio, e Distretto della sua nuova Città dell' Aquila sotto il nome di URNO PUTRIDO, altre volte assai oscuro, ed ora da Noi illustrato coll'anzidetto indifficultabile Documento. Stabilito ora il primo Confine nella Terra oggi esistente di *S. Benedetto*, che vale lo stesso di URNO PUTRIDO, si estendono nel Diploma gli altri Confini *usque per totum AMITERNUM*. Per bene intendere questo altro passo, richiamiamoci in memoria il Cronaco dell'antico Monistero di *Farfa* da Noi già citato, e rapportato dal *Muratori* (*a*). Fra i beni posseduti da questo antichissimo Monistero *Farfense* si nominano quei che possedea ne' Contadi *Reatino*, *Amiternino*, *Forconense*, *e Valvense*. *Et in Reatino Comitatu*, *&* *Amiternino*, *&* *Furconino*, *&* *Balbensi*. Sicche distrutte le Città di Forcona, e di Amiterno prima della Fondazione della nostra Città ordinata da Federico, giusta la testimonianza di questo *Cronaco Farfense*, vi erano colà molte Terre, e Villaggi compresi sotto i Contadi *Valvense*, *Forconense*, *ed Amiternino*. Diasi ora con tai lumi un' occhiata alla Pianta Topografica; e si vedrà, che dopo del primo Confine di URNO PUTRIDO, o sia del Villaggio di *S. Benedetto* viene compresa porzione del Contado Valvense: siegue indi il Contado *Forconense* ne' luoghi, ove sono i vestigj dell'antica Città di *Forcona* distrutta. Ed indi siegue il Contado *Amiternino*, dove ravvisansi ancor oggi chiarissimi monumenti dell' antica distrutta Città di *Amiterno* col nome di un Villaggio di *S. Vittorino*. Posto ciò, nel

(a) *Muratori* ne' luoghi prima citati *Tom. 1. Part. 2. Fol 364 Q. D. Rerum. Italic. & Tom. 1. Part 2. Fol. 458.*

nel nostro Imperiale Diploma dovea la nostra Città avere per suo Territorio tutto ciò, che comprendeasi da URNO PUTRIDO, e dal Villaggio di *S. Benedetto* fin dove si estendeano i Confini del *Contado Amiternino*.

Chi non sia versato nel linguaggio, e nel vero significato delle voci usate ne' tempi, in cui fu segnato il Diploma di Federico, ci opporrà certamente, che in quel Privilegio non leggonsi affatto le voci di *Contado Amiternino*, per potervi comprendere tutte le sue Appartenenze, ma del solo *Amiterno*, *usque per totum Amiternum*. Cesserà però questo dubbio, qualora si sappia, che in quell'Età di mezzo tempo colla voce di *Amiterno* intendeasi di significare tutto il suo Contado. Apparisce ciò chiaramente da molti passi della stessa *Cronaca Farfense*, in cui sotto il nome solo di *Amiterno* vengono nominati piu luoghi delle Appartenenze di quel Contado. Dicesi in un luogo in *Massa Amiternina* (*a*). In altro luogo dicesi *in AMITERNO PRATUM* . . . . . *in AMITERNO in loco qui dicitur Laurianus* (*b*): e questo Campo Lauriano credesi ora posto fra le Terre di *Scoppito*, e *Collettara*. Dicesi in altro luogo: *in Territorio Amiterno*, *ubi dicitur Campus de Asiniano ad S. Joannem infra ipsam Civitatem* (oggi Civita Tomassa) *& ad Ponticellum* (*c*). Lo stesso si dice della voce *Forcone* in significato di tutto il Contado *in Furcone ubi dicitur Opbide* (fra Bazzano, e Paganica) *ad duas Basilicas petium unum modii unius* (*d*). *In Territorio ubi dicitur Marruce duas* Pe-

(a) *Muratori* nel detto *Tom. 2. Rer Italic. Part. 2. Col.* 374.
(b) *Muratori* nel luogo Citato *Col.* 394.
(c) *Loc. cit. Col.* 401.
(d) *Loc cit. Col* 404. *et* 4:8.

Petias. In Amiterno ad S.Sixtum (poi *S. Anza* presso l'Aquila) *Terræ & Vineæ . . . & in Furcone ubi dicitur Colomente*, *& Sylva plana* (oggi Colimento , e Lucoli) (*a*) : *Petias duas Terræ in Territorio Amiternino : Et in Castaldatu Amiternino Casale Porcule : Curtem in Pretorio in Amiterno . . . . in Territorio Amiternino in Collectario . . . . . Territorium Furconinum in Campo Occiano* (oggi Ocre) . . . *In Curte nostra de Amiterno ubi dicitur Laurianus* (*b*) . . . . *In Amiterno Curtem de Tegoria* (oggi Teora) *cum Terris . . . . In Amiterno in Villa Collectara . . . & in ipso Cantarello . . . . Terram cum ipso Castello , hæc omnia in Comitatu Teodini* (*c*) . . . *De Amiterno in S.Sixto . . . in Castello Saxta . . . in Cerelongo . . . in Maruce . . . in Canali . . . in Regiolo, & in Pantana* (*d*) . . . *in Furcone ad Rivum . . . ad Sanctam Juxtam . . . ad Volubrium . . . in Fursone . . . . ad S.Demetrium . . . in Besenie . . . in Isule . . . . ad S.Balbinam in Colomente* (*e*).

Sicche egli è indifficultabile, che in quei tempi indistintamente usavansi le voci di *Territorio*, *Castaldato* , e la sola *Amiterno*, e *Forcona*, tutte in uno stesso significato di *Contado* , *Gastaldato* , o *Distretto* . Qualora adunque leggesi nel nostro Diploma *usque per totum Amiternum* , dovea intendersi per tutto il Contado , Territorio , e Distretto di *Amiterno* . Ecco come se mire di *Federico* venivano ad eseguirsi , di unire le membra disperse di tutte quelle Terre, e Villaggi in un

(a) *Loc.cit Fol* 410.
(b) *Loc cit.Fol.*422.
(c) *Loc.cit Fol.*428.
(d) *Loc.cit Fol.*429 *&* 430.
(e) *Loc.cit.col.*432.

un ſolo Corpo per formarne una ſola Città di frontiera capace di reſiſtere a quelle oſtili ſcorrerie, ed attentati, che allora ſoſſerivanſi. Ecco come deſignando alla nuova Città i confini *Ab URNO PUTRIDO USQUE PER TOTUM AMITERNUM* venivano ad incorporarſi al Territorio, e Diſtretto della nuova Città le Appartenenze del Contado di Valva, incominciando dalla Villa di *S. Benedetto*, e tutte le altre Appartenenze de' Contadi di *Forcona*, ed *Amiterno*.

Vediamo ora, ſe come furono eſeguite le Idee, e gl' Imperiali Comandamenti di *Federico*: e ſe a tenore di quanto fu deſcritto nel ſuo Diploma ſi aſſegnarono alla Città dell' *Aquila* già edificata, e ſi compreſero ſotto il ſuo Territorio tutti quei Tenimenti deſignati ſotto il nome di *URNO PUTRIDO, USQUE PER TOTUM AMITERNUM*. Ne abbiamo un Documento il piu illuſtre, che potrebbe giammai deſiderarſi. Rileggiamo di nuovo l' eſpreſſioni contenute nella Bolla di Aleſſandro IV. del 1257.; allorche edificata già la Città dell' Aquila, pensò di traſferire in queſta nuova Città l' antico Veſcovado di *Forcona*. E con queſta Bolla alla mano volgiamo di nuovo lo ſguardo alla noſtra Mappa Topografica: poiche vedremo ſubito compreſi dentro il Territorio della noſtra Città tutti i Caſtelli, Terre, e Villaggi, che componeano il Contado di *Valva* dopo *S. Benedetto*, e gl' intieri Contadi di *Forcona*, e di *Amiterno*. Vedranno i Naturali delle Terre comparſe oggi a pretendere la Buonatenenza, di eſſere ſtati tutti i loro Tenimenti, e Diſtretti compreſi nel ſolo, ed unico Territorio della nuova Città: e che doveano tutti formare il nuovo Contado Aquilano. Le parole della Bolla già citate ſono queſte, che quì giova ripetere. *Penſantes etiam: quod omnes*

fere

fere habitatores Forconis, & Amiterni, videlicet ab Urno putrido, & Beffi, ac rivo Gambario usque Cornu, & Montem Regalem incolatum suum ad prædictam Terram transtulisse dicuntur.

In questa Bolla di *Alessandro IV.* dopo di essersi asserito, che quasi tutti gli Abitanti di *Forcona*, e di *Amiterno* aveano trasferito il loro domicilio nella nuova Città, si descrivono i Confini del Territorio della medesima, i quali si assegnavano alla Diocesi del nuovo Vescovado Aquilano. Si dà principio da quell' istesso *Urno Putrido* espresso nel Diploma di *Federico II.* come primo Confine assegnato per Distretto di detta Città: e che Noi con una Bolla di *Clemente III.* del 1188. dilucidammo posto questo URNO PUTRIDO presso il Monistero Cassinese sito nel Villaggio di *S.Benedetto*. Nell'istessa Bolla di *Alessandro IV.* si legge posto indi per confine il RIVO GAMBARARIO, *videlicet ab URNO PUTRIDO, Beffi, ac rivo Gambarario*, detto ancora GAMBARORUM, GAMBARIO, ed AMBARIO secondo le varie lezioni. Per verificare questo *Rivo Gambario* ci avvaleremo di un altro vetusto Monumento assai ragguardevole. Viene appunto descritto per Confine della Diocesi de' Marsi da quella banda, che termina colla Diocesi *Forconense* fra le Terre di *Rovere*, e di *Rocca di Mezzo*, la prima delle quali è nella Diocesi de'Marsi, e la seconda nella Forconense in una Bolla del Pontefice *Pascale II.* segnata colla data del 1115. diretta al Vescovo de' Marsi. Fu questa Bolla pubblicata dal *Febonio* a piè della sua Storia de' Marsi (*a*), e dall' *Ugbelli* nella sua Italia Sacra (*b*). E lo stesso *Febonio* nel-

N

(a) *Febonio Istor. de Marsi Pag.* 13.
(b) *Ughelli Ital.Sacr.Tom.* 1. nella Serie de' Vescovi de' Marsi *Num.* 12.

nella Carta Topografica in fronte a detta sua Storia segna questo RIVO GAMBARARIO fra le anzidette due Terre, benche lo Stampatore ne abbia accorciata la voce. Il *Febonio* medesimo (*a*) lo dice ancora Confine della Diocesi Furconense; quantunque prenda equivoco sul nome del Papa: poiche per citare la Bolla di *Alessandro IV.* del 1257. rapporta quella d'*Innocenzo III.* del 1204. Ed ecco dopo di URNO PUTRIDO posto anche il RIVO GAMBARARIO sito fra le Terre di *Rovere*, e *Rocca di mezzo*. E per maggiore chiarezza dee parimente sapersi, che la Diocesi Aquilana tale è presentemente, quale fu descritta da *Alessandro IV.* nell' anzidetta sua Bolla. Ebbe quel Papa nel dare i Confini alla Diocesi Aquilana, a cui avea trasferita la *Forconense*, ebbe, diciamo, presente il Diploma di *Federico*, e la sua Esecuzione giusta il costume de' primi Secoli della Chiesa. Quindi ne siegue, che i Confini del Contado Aquilano sieno appunto gli stessi della Diocesi: e tante appunto sieno le Terre di quel primo Contado, quanto di questa.

Da quanto abbiamo detto finora ben si comprende, che quantunque nel Diploma di *Federico* non sieno nominate le Terre, che, come membra disperse, doveano formare un solo Corpo colla nuova Città, ed un Territorio medesimo, e nè anco sieno dinotate le Terre poste ne' confini. Vengono nominati però i due Cardini principali, cioè URNO PUTRIDO all' Oriente, e tutto AMITERNO all' Occidente. Or questi due bastavano per disegnarne tutta intera la Circonferenza: poiche siccome il Cardine di URNO PUTRIDO

(*a*) *Febon. Loc. cit. Pag.* 43.

DO all'Oriente presso il Villaggio di *S. Benedetto* egli è un punto certissimo, così altrettanto è indubitato l' altro Cardine ad Occidente di *Amiterno*, per cui dovea intendersi tutto quell' antico Contado colle sue Appartenenze a tenore della *Cronaca Farfense* dianzi da Noi rapportata, e del Catalogo de' Baroni stampato dal *Borrelli*, e spettante all'anno 1173. in circa. Ed in quanto agli altri due Punti, o sieno Cardini a Settentrione, ed a Mezzogiorno non vi era necessaria designazione alcuna nel Diploma di *Federico*: dacche ritrovavansi, siccome in oggi ritruovansi per natura disposte in tal forma le Montagne, che tanto da Settentrione, quanto da Mezzogiorno formano Catene laterali conducenti a quei due Cardini espressi di URNO PUTRIDO, e di AMITERNO, le cui Appartenenze comprese sotto di quella voce terminavano appunto nella Terra del *Corno*. Ed in effetti nella Bolla di *Alessandro IV.* comincia il Confine da URNO PUTRIDO, e BEFFI, e proseguendo verso il Mezzogiorno si nomina il *Rivo Gambarario*, e si termina nelle Terre di *Corno*, *a Monte Reale*, che erano appunto dalla parte di Occidente, e di Settentrione, le ultime Terre di *Amiterno*, o sia del suo Contado: *Videlicet ab Urno Putrido*, *&* *Beffi*, *ac rivo Gambarario usque Cornu*, *&* *Montem Regalem*. Nè per la parte di Settentrione si stimò necessaria espressione alcuna nel Diploma di *Federico*, o nella Bolla di *Alessandro IV.*, mentre la natura ne avea stabiliti permanenti, ed invariabili i Confini per catene non interrotte di Monti, per cui ritornavasi al primo Orientale Confine di *Urno Putrido* presso il Villaggio di *S. Benedetto*.

Diasi ora di nuovo un' altro sguardo alla nostra Mappa

Topografica: e si vedrà, che i Confini del nostro primo Contado, o sia Territorio assegnato alla nuova Città dall' Imperadore *Federico* dovea terminare, e confinare così: *Urno Putrido* cioè *S. Benedetto*, *Acciano*, *Rocca Preturo*, *Goriano delle Valli*, il cui Territorio terminava nel *Rivo Gambarario*, *Tione*, *Rocca di Mezzo*, *Rocca di Cagno*, *Lucoli*, *Tornimparte*, *Castiglioni*, *Rocca di S. Stefano*, *Rascino*, *Corno*, *Cascina*, *Lavarete*, *Vio*, *Porcinaro*, *Chiarino*, *Vasto*, *Jenga*, *Assergi*, *Filetto*, *S. Basilio*, o sia *Villa S. Basile*, *Barisciano S. Pio*, *Città Retenga*, *Navelli*, *Colle Pietro*, ed *Urno Putrido* con *S. Benedetto* primo Termine. E distinguendo ora i tre Contadi giusta la *Cronaca Farfense*, da *Urno Putrido*, o sia *S. Benedetto* fino al *Tione* era Contado di *Valva*. *Da Rocca di Mezzo* fino a *Lucoli* era *Contado di Forcona*. Tutto il resto era *Amiterno*. E ritornando dall' altro lato Settentrionale seguiva AMITERNO fino a *Chiarino*. FORCONA fino a *Barisciano*. E tutto il resto di VALVA. I Castelli, Terre, e Villaggi posti dentro la Circonferenza di tai limiti erano propriamente quei Comuni, che doveano concorrere all' edificazione della Città, ed a formare colla medesima, come Membra disperse, un solo Corpo, ed uno stesso Territorio, a tenore di quel tanto, che nel Cesareo Real Diploma di *Federico* si prescriveva. E questo fu il primo Contado Aquilano prescritto a' tempi di *Federico II.*, che Noi chiameremo Primitivo, o sia Primo Contado, per distinguerlo dalle altre Terre, e Villaggi, che per nuove incorporazioni vi furono da tempo in tempo aggiunte, o per Titolo di Reali Concessioni, o di compre nel Secolo XIV., e XV.

Noi

DESCRIZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA.

NOi in tanto lassi da un Cammino, per altro non molto lungo, nè disastroso, invitati dal dolce mormorìo delle acque limpidissime di *Aterno*, e da' placidi ruscelletti, che scorrendo, e zampillando per quelle amene, e verdeggianti Campagne, bagnano nel *Rione* della *Riviera* piu da presso le Patrie Mura, ci ritireremo con nostro piacere dentro il Recinto delle medesime per prendere colà qualche pausa, e riposo. E giacche col Diploma di *Federico II.*, e colla Bolla di *Alessandro IV.* alla mano procurammo di riconoscere attentamente i confini prescritti al Territorio, e Distretto di questa nuova Città, ci sarà grato ora, respirando questo aere salubre, che bevemmo sul primo nascere, di osservare il sito della medesima: e come nell'edificarla furono i Paterni Imperiali comandamenti mandati in esecuzione dall' Imperadore Corrado verso il 1252.

Fu appunto edificata la nostra Città in un Colle, che avea da Oriente per suo confine il Paese de' *Sabini*. La Natura avea posto l' aprico Colle, in cui surse la nuova Città, in un luogo atto a dividere i Campi, che sotto il Colle giaceano: onde que' Campi, che aprivansi all' Occidente rimaneano a' *Sabini*, e gli altri sottoposti all' Oriente restavano a' *Vestini*. Gli altri due lati di Settentrione, e Mezzogiorno erano, e sono Gioghi, Catene, e quasi mura di Monti. Fin dal IV. o V. Secolo della Chiesa incominciati colà i Vescovadi, quello di *Amiterno* distese la sua Diocesi per quanto portava il Distretto della Città, che essendo l' ultima de' Sabini all' Oriente, dee credersi, che tanto ebbe di Distretto, quanto ebbe poi di Diocesi. E questa Polizia, e costume teneasi in tutti gli altri Vescovadi d' Italia, che regolaronsi su la Divisione di *Augusto*, e poi di *Costantino*, per quel che si apparteneaalle

le Regioni, ed al Distretto, o sieno Campi con Vichi, o Ville adjacenti dell'Agro di ciascuna Città, fu l'estensione di esso Agro, che solea avere i limiti non già fra Città, e Ville adjacenti, ma bensì tra Città e Città. Dalla divisione delle Diocesi venne anche poi quella de' Contadi. Posto tutto ciò il Termine de' Contadi *Forconense*, ed *Amiternino*, ed in conseguente il Termine di dette due Diocesi, era appunto nel Colle, in cui fabbricossi la nostra Città dell'*Aquila*. Erano *Amiterno*, e *Forcona* le due Città estreme delle due Regioni Sabina, e Vestina. Ed il nostro Colle essendo un limite naturale a dividere l'Agro dell'una dall'altra, sembra, che rimanga fuori d'ogni dubbio, che il Confine de' due Paesi de' Popoli Sabini, e Vestini fosse appunto là dove fu poi l'*Aquila* edificata. Tutti i Monumenti, che restano o di Autorità di Scrittori, o d'Iscrizioni in Marmi, o di altre antiche venerande Reliquie avvanzate dal tempo, e dalle scorrerie de' Barbari, si adattano appunto a questo sistema.

Fu adunque, ed è la nostra Città dell'*Aquila* situata in questo Colle da ogni parte rilevato, ma in un comodo, ed agiato declivio. Girano le sue Mura oltre a tre miglia, da tre parti su l'alto di esso Colle, ma dalla parte Occidentale alle sue falde, ed un poco al mezzodì fino alla Porta, e Fontana della *Riviera*. Avea un tempo dodici Porte, quantunque oggi ne abbia soltanto quattro. Il Colle poi, in cui sorge questa Città, è posto fra una Valle, che si estende per lungo da Oriente a Occidente oltre a trenta miglia. Ed in questa Estensione veggonsi varj Seni di amene Pianure atte a' Campi. Scorrono per mezzo di esse placidamente varj piccoli ruscelli, che irrigando le Campagne medesime, le rendono proprjssime per Orti, e Fruttati. Dalle bande

di

di Settentrione, e Mezzogiorno viene la Valle ristretta da' Colli atti alle Vigne. E questi Colli vanno a terminare, e ad innalzarsi ne' Monti vicini, i quali da esse due bande fanno un Giogo continuato, e servono quasi di Mura laterali alla Valle.

Appiè delle Mura, e poi del Colle, su cui si erge la nostra Città, scorre al Mezzodì il Fiume *Aterno*, accresciuto dalle Acque di Vetrojo, e di Rajo, e che proseguendo il corso verso dell' Oriente va ricevendo il tributo delle Acque di molti altri Fiumi, finche piegando tra le Fauci de' Monti presso la Terra di *Popoli* per le pianure fra le Diocesi di Chieti, e di Penne, di cui è confine, sbocca nell'Adriatico presso alla Piazza di *Pescara*.

Delle Pianure Orientale, ed Occidentale alla Città, la prima era già del Contado *Forconense*, e *Valvense* sparsa appiè de' Monti, che la serrano di varie Terre, e Castelli. Così ancora la seconda, che era già del Contado *Amiternino*. I Monti poi a Settentrione vanno a terminare col piu alto di essi, detto il gran Sasso d'Italia, ovvero il Monte Corno, per altri di minore altezza per Valli, e Selve, che fra quello, e questi frappongonsi. E nella parte di Mezzogiorno il Monte di *Bagno*, ed il piu alto di *Cambio*, e l'altro detto della *Duchessa* fanno argine, e giogo. In mezzo a queste due Catene di Monti ne cominciano in distanza di sette in otto miglia dall' *Aquila* quasi due altre all'Oriente l'una, e l'altra all'Occidente: la prima dal Castello di Fagnano verso *Secenaro*, e *Popoli*, e l'altra dal Castello di Preturo verso *Introdoco*, e *Marano*. E queste aprono così due alte Valli piu anguste, l'una da esso *Fagnano* fin'oltre *Acciano*, e l'altra dal Castello di S. Vittorino fin' oltre a *Monte Reale*. Per mezzo

zo

zo di efse pafsa il Fiume Aterno, e bagnata l'*Aquila*, va fin fotto *Acciano*, ove per Varco anguftiffimo cade prefso a *Rajano*.

La noftra Città dall'altezza del Colle, in cui è fituata, rendefi cofpicua a' due profpetti di Occidente, e di Oriente, e ne domina le due Pianure, le quali da varie parti di effa poffono vederfi fino a otto, e dieci miglia. E da qualche Edifizio de' piu eminenti vegonfi da un punto fteffo ammendue. Ma da' due lati Boreale, ed Auftrale la Città è dominata dalle Prominenze de' Colli, e de' Monti vicini, in modo, che da taluna di effe fe ne offervano le Piazze, e le ftrade.

Oltre alle Acque abbondanti dell' Aterno, e della forgente della Riviera al baffo Meridionale, è provveduta la Città di altre Acque per ufo di Fontane, e di Cifterne, condotte per mezzo di canali fabbricati a gravi fpefe fin dal Secolo XIV. dal Monte di *S. Anza* lontano due miglia da effa al lato di Tramontana.

Fu cinta di mura fin da' primi tempi della fua edificazione giufta gli ordini prefcritti da *Federico* nel fuo Diploma. E ne' principj del Regnare di *Carlo V.* vi fu nel di lei fito piu alto all' Oriente Eftivo fabbricato un Regio Caftello de' piu ragguardevoli del Regno con Cortine, e Baluardi, con Mine, e Contrammine, e con tutte le Regole di Militare Architettura, che allora ufavanfi, ed ultimamente riftorato, ed accrefciuto di qualche Opera efteriore di moderna Fortificazione di mezze lune. Le ftrade principali fono dall' Oriente all' Occidente, e molte anche parallele interfecate da altre, di cui fe ne veggono alcune anco fpaziofe da Tramontana a Mezzogiorno.

Riceve ella dalle Campagne fite all' intorno tutti i como-

mo-

modi della vita, producendo e grani, e biade, e frutta, ed erbaggi atti a' Pascoli delle Greggi, ed Armenti, vini, zafferani, e mandorle in abbondanza. Per le due principali vie fuori della Città, cioè per quella verso Levante, per cui si prende il cammino di Napoli, ha commercio co' contorni di Sulmona, di Chieti, e di Penne: e per l'altra al Ponente, per cui si prende la strada di Roma, ha commercio co' Contorni di Città Ducale, e di Rieti. E da questa, e da quella parte viene la Città provveduta di quelle cose, di cui scarseggia, fra le quali gli Olj, i Risi, e le Frutta estive piu gentili, oltre agli altri generi di robe, che per Mare, o per Terra vengono da lontane parti ne' Porti dell'Adriatico, o da' Porti del nostro Mare Tirreno in Civita Vecchia, ed in Roma.

Dopo di avere osservato dall' erto del Colle, in cui fu eretta la nostra Città, tutto ciò che a' raggi visuali su le prime si rappresenta: e dopo di avere fatta riflessione, che il di lei sito è appunto fra *Amiterno*, e *Forcona*, giusta il Diploma di *Federico*, veggiamo, quai Tenimenti de' Castelli vicini già diruti furono racchiusi entro il recinto delle Mura. Vi fu in parte racchiuso il Tenimento di *S. Anza* ultima Terra di *Amiterno*: e delle Terre spettanti al Contado Furconense vi furono racchiusi anco in parte i Tenimenti di *Colle-Brincioni*, *Torre*, *Bagno*, *Rojo*, ed *Aquili*, come ancora la *Villa di Pile*. Vedremo ora, come a ciascuno de' Castelli, Terre, e Villaggi compresi tra' Confini descritti nel suo Diploma da *Federico*, fu assegnato entro il recinto della Città il proprio *Rione*, o sia *Locale* colla propria Chiesa, e Piazza, in cui gli Abitanti Originarj di dette Terre, e Castelli potessero trasferire il loro domicilio. Fu la Città divisa in quat-

O tro

tro principali Quartieri, ed oltre delle Piazze particolari de' *Locali*, vi era la Piazza maggiore, che per mezzo di dodici ſtrade comunicava cogli anzidetti quattro Quartieri. Era ella, giuſta i Documenti del Secolo XIV. avanti alla Chieſa *di S. Franceſco*; ed in eſſa vi era il Palazzo del Comune, la Camera, la Reſidenza del Capitano, la Torre allora iſolata dell' Orologio, il Palazzo poi de' Camponeſchi, ed i Fronteſpizj delle Chieſe di *S. Franceſco*, e di *S. Margarita*. L'altra, ora chiamata Piazza, di maggiore grandezza, ſi diſſe ſul principio Mercato, o ſia Piazza del Mercato. A' tempi di Margarita d'Auſtria Governadrice degli Abruzzi fu nella detta Piazza Maggiore fra le Chieſe di *S. Franceſco*, e di *S. Margarita* fabbricato un Palazzo ben grande, ed iſolato, in cui riſiede ora il Tribunale, e tiene le ſue Aſſemblee il Magiſtrato della Città.

Le altre Piazze minori erano, come dicemmo, avanti a ciaſcuna delle Chieſe Parrocchiali proprie de' Caſtelli concorſi all'edificazione della Città. E ſiccome ad ogni Caſtello fu aſſegnato, e diſtribuito un proprio, e particolare ſpazio di ſito denominato *Locale*, o ſia *Rione*, in cui poteſſero fabbricarſi le Caſe gli Originarj di quel Caſtello: così ſi aſſegnò parimente la propria Chieſa Curata. Queſta particolare diſtribuzione, per cui ciaſcuno Caſtello ritrovava, per così dire, sè ſteſſo anco nelle mura così Sagre, come Profane in un Recinto dentro dell' Aquila; e ciaſcuno degli Originarj da' Caſtelli del Contado anche materialmente la propria Patria dentro di eſſa Città, fu notata dagli Scrittori Stranieri, come una maniera ben atta a fare ſperare un giorno accreſcimento di Edifizj, e di Popolazione. Così rifletterono *Giacopo* Cardinale del Titolo

lo di S. Giorgio al Vello d'oro, che vivea nel 1294. ed il *Biondo da Forlì*, che vivea nel 1450., dopo di averla ammendue ocularmente osservata, e descritta.

Per pruova però piu individuale di questo Assunto del tutto confaccente alla nostra Causa, si osservi nel fine di questa Scrittura la Pianta della nostra Città. Si vedrà nella medesima la situazione di que' *Locali*, ne'quali era ella distribuita dalla sua edificazione con lumi presi da Istrumenti de' Secoli XIV. e XV. Si vedranno i *Locali*, o sieno *Rioni* assegnati a ciascuno Castello, e segnati co' suoi puntini i limiti fra *Locale*, e *Locale*, e colle Croci segnati i siti delle Chiese. Egli è vero però, che ne fu privo qualche *Locale* o sempre, o dopo, che restò la Chiesa rovinata dal tempo, o dalla fabbrica del Castello, o da altro Accidente: di piu alcuni *Locali* rimasero fin' anco sforniti di Case abbandonate, ed ite in ruina. Altri *Locali* non furono giammai edificati, poiche i Naturali non vennero dalle loro Terre a fabbricarvi le proprie Abitazioni negli spazj loro assegnati o per prepotenza de' loro Baroni, o de' loro principali Concittadini. Tai furono le Terre di *Barili*, *Ocre*, e *Fossa*. Erano i Vassalli di dette Terre ritenuti da' loro Baroni potenti in quei tempi nella Corte di *Federico*. *Ughelli* nel primo Tomo, dove comincia a trattare de' Vescovi Aquilani rapporta un Diploma spettante a' Signori di *Fossa*, e di *Ocre*, i quali erano Consanguinei con quei di *Barili*. Cessò col Regno degli Suevi la loro potenza. Ed i Re Angioini non avendoli piu riguardati i Vassalli, che non erano venuti prima, vennero dopo. Costa di tale renitenza cessata in tempo degli Angioini dal Diploma di *Carlo I.* di Angiò, di cui parla il *Capecelatro* nella sua Storia Napoleta-

na, ove tratta dell'edificazione dell' Aquila. Gli Abitanti di altre Terre venuti piu tardi si accomunarono con altri *Locali*. Così adivenne a quei di *Machilone*, e di *Prata* della *Terra Sinizienſe* a tenore della Copia di un Diploma da Noi presentato, con cui si ordina al Capitano dell'*Aquila* di costringere quei Naturali; affinche venissero a fabbricare Case, ed a fare domicilio nell' *Aquila*. Finalmente altre Terre giammai vi vennero, nè vi fabbricarono Chiesa, Case, e *Locale*: anzi neppure vi ebbero spazio, o sito per edificarle. Coteste Terre furono appunto le piu remote della Diocesi Valvense, come quelle di *S. Benedetto*, *Colle Pietro*, *Navelli*, *Civita Ardenga*, *Bominaco*, *Caporciano*, *Bussi*, *e S. Pio*. Or queste, oltre all'essere della Diocesi Valvense, erano della Giurisdizione Spirituale de' due Monisteri di *S. Benedetto*, e *Bominaco*. Si pretendeano esenti da ogni giurisdizione Vescovile. Temettero di andare troppo ad esporre la giurisdizione loro, se faceano edificar Chiese nell' *Aquila*, in cui ogni *Locale* si cominciava dall'edificarvi la Chiesa.

Debbono per piu chiara intelligenza dell'assegnamento di tai *Locali* tenersi presenti i primi versi del nostro rozzo *Buccio*, o sia *Boezio* di *Rainaldo*, ne' quali dice, che sul principio fu assegnato per sito della Città tutto il Colle di *Colle Maggio*. Sarebbe per tanto, oltre al Recinto delle mura segnato nella Pianta, un giro piu esteso all' Oriente, cominciando dalla *Porta del Castello*, e girante presso a un miglio fino a *Colle Maggio*; e di là ripiegante in dietro fino a *Porta Bazzano*. In tale giro, o sito si pensava di dare il proprio *Locale* alle altre suddette Terre. Ma essendo

do ſtate elleno renitenti a venirvi , nel *1316.* ſi fè di nuovo il giro delle Mura : e ſi edificarono , quali oggi ſono: ſiccome ſi oſſerva nelle Note fatte al mentovato *Buccio di Rainaldo* dal noſtro Dottiſſimo Monſignor *Antinori* , alla cui ſcelta, e profonda erudizione dee moltiſſimo la noſtra Patria . Avea il noſtro *Berardino Cirillo* ſcritti dal 1540. i noſtri Annali. Ma ſenza fino diſcernimento , e ſenza la guida di gravi Autori avea commeſſi de' molti abbagli . Eraſi indi *Salvadore Maſſonio* impegnato ancor' egli a ſcrivere l'Origine della noſtra Città nel ſuo Dialogo. Ma non potè egli meritare la lode di un Autore di buon ſenſo . Debbonſi però eterne lodi , ed encomj al noſtro Monſignor *D. Antonio Antinori* Arciveſcovo di Lanciano per le ſue erudite Illuſtrazioni fatte agli Autori della noſtra Storia Aquilana per la di lui diligenza, ed Opera pubblicati dal chiariſſimo *Muratori* nel *6.* Tomo dell'Antichità Italiche. Ed a' noſtri Autori diè egli un lume aſſai brillante nella dotta Introduzione, che vi premiſe.

Noi in tanto finiremo di ragionare delle coſe appartenenti alla prima edificazione della noſtra Città con diſciogliere il dubbio, ſe dove aveſſero poi Chieſe , e Caſe i Naturali di quelle Terre, che non edificarono nell' *Aquila* proprio *Locale* . Ebbero in quanto alle Chieſe ricovero in quelle di *S. Giuſta di Bazzano* , e di *S. Maria di Paganica*. Fu tutta la Città, come dicemmo, diſtinta, e ripartita in quattro Quartieri. In ciò ſi ebbe riguardo non già a' *Locali* di dentro , ma alla ſituazione delle Terre di fuori. Or perche le Terre de' Quartieri di *S. Giovanni*, e di *S. Marciano*, cioè della parte Occidentale del Contado vennero tutte a ricevere il proprio *Locale*, non ebbero biſogno di ave-

re

re il ricoverò nelle Chiese altrui. Nella porzione del Contado Orientale non adivenne così: poiche' i Naturali delle Terre Valvensi non vennero. Onde gli altri due Quartieri di *S. Giorgio*, e di *S. Maria* seguirono pure la distinzione di fuori: e la via, che dall' *Aquila* conduce a Popoli, ed a Napoli fu limite fra essi due. Le Genti poste fuori del Settentrione di tal via elessero ricovero, Parrocchia, ed Amministrazione di Sagramenti nella Chiesa di *S. Maria in Paganica*. E le Genti delle Terre al Mezzogiorno di quell' istessa via elessero la Chiesa di *S. Giusta di Bazzano*. E questo si è il sistema antichissimo, che dura ancor oggi. In quanto poi alle Case tutte le Genti di quelle Terre, che non ebbero proprj *Locali*, abitarono ne' Locali altrui, sparse come poterono, e dove riuscì loro di avere sito.

Ecco dati i lumi opportuni per fare le dovute ponderazioni su la Pianta della nostra Città. Vi si avrebbono potuti segnare i nomi delle Chiese, delle Piazze, de' Monisteri, e fare la dovuta ripartizione de' Quartieri. Ma abbiamo dubitato, che tante particolarità avrebbono piu tosto recata confusione, che rischiarata la materia. Abbiamo solamente creduto opportuno di segnarvi le cose piu principali, affinche si conoscesse con chiarezza, che giusta le Idee dell' Imperadore *Federico*, e giusta gli Ordini nel suo Cesareo Real Diploma prescritti si fè un solo Corpo, una sola Patria, ed un Territorio medesimo di tutte le Terre, Castelli, e Villaggi sparsi negli antichi Contadi di *Amiterno*, di *Forcona*, e di *Valva* incominciando dall' *Urno Putrido* presso il Villaggio di S. Benedetto.

Nè possiamo fare ammeno di trasgredire quì per poco l' ordine Cronologico, rammentando un Diploma della

la Regina Giovanna I. ſpedito nel 1366., da cui quanto ora dicemmo colla Pianta della Città alla mano, ſi giuſtifica con chiarezza. Temeaſi dagli Aquilani, che alcune Compagnie di Uomini d'Armi entrate già nel Regno a far delle ſcorrerie non danneggiaſſero le Terre del loro Contado. Il perche ſupplicarono la Regina Giovanna I. a concedere loro la facoltà di erigere alcuni Forti per lo Diſtretto della loro Città, affinche gli Abitanti de' Villaggi, e Caſali del Diſtretto medeſimo poteſſero ritirarſi in que' Forti, e renderſi ſalvi, e ſicuri dalle ſcorrerie nemiche: tanto piu, che per dieci parti la Città era poſta ne' Villaggi, e Caſali del ſuo Contado. Le parole contenute nel Real Diploma ſono queſte (*a*). *Ut habitantes in dictis Villis, & Caſalibus poſſint se ipſos, & bona eorum ad Fortia ipſa reducere, ſeque ſalvos reſervare, & reddere ab incurſibus dictæ gentis.... Eo præſertim, quod pro DECEM PARTIBUS CIVITAS EADEM ESTPOSITA IN VILLIS, ET CASALIBUS COMITATUS IPSIUS*.

Egli è parimente degno di rapportarſi in queſto ſteſſo luogo quel che ne ſcriſſe il citato *Capecelatro* nella ſua Storia Napoletana, le cui proprie parole ſono le ſeguenti; ragionando appunto dell' Imperadore *Federico II.*, e della noſtra Città dell' *Aquila* (*b*). *Fondò molte Città ne' ſuoi Reami, le quali furono Alitea, e Monte Leone in Calavria, Flagella in Terra di Lavoro a fronte Cepperano, Dondona in Puglia; delle quali due non appare altra memoria, eſſendo ſubito dopo il lor principio disfatte: Auguſta, ed Eraclea in Cicilia, e l'Aquila*

(a) Volume de' Privilegj dell' Aquila Intitolato Regia Munificentia *Fol.* 26 *e* 27.

(b) *Capecelatro* nell' Iſtoria di Napoli *Part.* 2. *Fol.* 113. e ſeguenti.

la in Abruzzi a i confini del Regno, per fronteggiare allo Stato della Chiesa, ed a gli altri assalti stranieri, che da quel lato l'avesser potuto infestare, in nobilissimo sito tra Forcone, ed Amiterno, che prima si nominava l'Aquila; per lo qual fine, e per alludere al nome dell'Aquila Imperiale riebbe cotal nome, e vi mandò ad albergare i Popoli delle dette due Città, e dell'altre circonvicine Castella, ordinando che i suoi abitatori fossero esenti dalle giurisdizioni de i loro Baroni; lasciando lor però in riconoscimento del dominio l'ottava parte de i loro beni. Cavasi tutto ciò dal privilegio spedito da Federico per tal fondazione, che si vede nel VI. libro dell'Epistole di Pietro delle Vigne, e nell'Istoria dell'Aquila di Salvatore Massonio. Vedesi ancora, che l'Imperador Federico costrinse molti de gli abbitatori de' sopradetti luoghi a passare, e fare stanza nell'Aquila, contro del lor volere; come ei far continuamente soleva co' Popoli del Reame, facendogli gire da un luogo ad un' altro; e lo stesso fece il Re Carlo Primo; perciocchè nell'anno di Cristo 1269. tre anni appunto dopo ch'egli fu Re di Cicilia, ordinò a Ponzio di Villanova Capitano dell'Aquila, che non costringesse i Cittadini di Amiterno, e di Forcone a passare ad Albergare in detta Città, fino a tanto, che esso Re non avesse di nuovo veduto il privilegio, che sopra di ciò si diceva avergli conceduto: e nell'anno 1275. lo stesso Re Carlo fe disfare il Castel di Barrile, ch'era stato molto tempo prima posseduto dal Cavalier Taddeo dell'istesso cognome, del legnaggio de' Conti di Marsi; al quale, facendo passare ad albergare quei Cittadini all'Aquila, diede poi altra ricompensa. Fu in quella Città trasportata la Sede Vescovile da Forcone per Alessandro IV. Pontefice col consentimento di Bernardo, che allora n'era Vescovo l'an-

l'anno 1257., e collocata nella Chiesa de' SS. Massimo, e Giorgio: ordinando Alessandro, che non si nomasse piu Vescovo di Forcone, ma dell' Aquila, secondo che appare per la bolla sopra di ciò spedita, riferita dal Bzovio negli annali Ecclesiastici, e se ne conserva autentica copia in carta pecora nell' Archivio del Convento di S. Domenico della Città di Napoli fatta nell' anno 1363. ad istanza del Vicario da Paolo suo Vescovo. Ho voluto scriver particolarmente il principio di così nobil luogo contro quel, che con errore ne hanno alcuni altri raccontato.

EPOCA DELLA CITTA' DELL'AQUILA DOPO LA MORTE DEL L' IMPERADORE CORRADO.

PEr fare le dovute ponderazioni sul Diploma di *Federico II.*, e su la Bolla di *Alessandro IV.*, e per illustrare la Mappa Topografica del nostro Primitivo Contado, e la Pianta della Città fummo costretti ad interrompere il filo de' Cronologici avvenimenti di questa nostra Città. Ci dispiace ora nel proseguirne, secondo l'ordine de' tempi i racconti, di riguardarla fin dal suo primo nascimento, e dalla prima Epoca della sua Fondazione sottoposta a gravissimi disagi, e ruine. Dopo la morte dell' Imperadore *Corrado* sono assai note le lacrimevoli Dissensioni tra il Sacerdozio, e l'Impero, che si volle credere vacante con un Interregno di anni ventidue; ed a quel generale torrente per ragioni molto piu particolari furono sottoposte le Provincie del nostro Regno, e sopratutto le nostre Contrade. Si avvalsero gli Aquilani degli odj fra le due Corti di Napoli, e di Roma. Giunsero i Papi a conoscere, qual fine avesse avuto *Federico*, ed i suoi Successori nell'edificare questa nuova Città. *Alessandro IV.* mise in opera tutti i maneggi per mezzo del Vescovo di Forcona *Berardo*, chiamato dall' *Ughelli* suo Consanguineo. Ed

P ot-

ottenne in fine di volgere gli Aquilani al ſuo partito: che è quanto dire di riacquiſtare su dell' *Aquila*, che ſuccedea ad *Amiterno*, e *Forcona*, quelle ragioni, che andava a perdere con ſopprimere le medeſime. *Manfredi* Principe accortiſſimo ſe ne avvide, e moſſe il ſuo Eſercito contro dell'*Aquila*. Sciſſe il Papa allora, e confortò gli Aquilani a mantenerſi fermi, e coſtanti per la S. Sede. E giunſe fin'anco a partecipare ad eſſo loro il trattato, che avea per le mani di togliere il Regno agli Svevi. Queſta Lettera data già alle ſtampe dal *Maſſonio*, fu riſtampata dal noſtro Monſignor *Antinori* nella ſua Introduzione alla Storia Aquilana. Fè ancora di piu *Aleſſandro IV.* Trasferì nell' *Aquila* il Veſcovado di *Forcona* sì per nobilitare la nuova Città, ed obbligarſi vieppiu que' Cittadini, sì perche coſtoro riceveſſero da lui il Titolo di Città. *Manfredi* da tutto cio vieppiu irritato venne col ſuo Eſercito contro dell'*Aquila*, la debellò, e la miſe a fuoco.

Niccolò Gienſilla, che ſcrivea in que' tempi, ci riferiſce, che ritrovavaſi già edificata ne' Confini del Regno la Città dell'*Aquila* piena di numeroſa Popolazione, coſtante nella ſua contumacia contro di *Manfredi*, da cui molto eraſi faticato per eſpugnarla, ſenza averlo potuto fino allora ottenere: Che intorno il Territorio della Città erano diſperſe molte Soldateſche, per cui tenea piuttoſto bloccata la Città, che ſtretta di formale aſſedio, onde non poteſſero i Cittadini provvederſi a loro bell'agio delle coſe biſognevoli. Proſiegue a dire, che avendo poi gli Aquilani ſentite le Vittorie di queſto Principe nel ricuperare facilmente la Provincia di Terra di Lavoro, e nell' eſſere tutta la Sicilia ritornata alla ſua ubbidienza, provvidamente penſarono di eſſere aſſai malagevole di reſiſtere piu oltre a quel Prin-

Principe, a cui tutta la Sicilia, e Terra di Lavoro aveano dovuto cedere: E che perciò gli spedirono Ambasciadori per sottomettersi colla loro Città a *Manfredi*. Le proprie parole di *Gianfilla* sono queste (*a*). *Usque ad idem quoque tempus Civitas Aquilæ, quæ a quondam Rege in confinibus Regni condita fuerat, magna Populi numerositate plena, etiam in rebellione duraverat, ad quam Terram evincendam multum laboris hactenus fuerat exactum, nec ullo modo poterat expugnari. Statutæ autem erant circa territorium Civitatis ipsius multæ familiæ Militum & aliorum armatorum, quibus Civitas ipsa aliquantulum arctabatur, non tamen adeo, quod non possent Cives quocumque vellent ad suas necessitates exire. Audientes autem ipsius Civitatis incolæ victoriam Principis, & præsertim qualiter Terram Laboris de facili recuperasset, qualiter etiam tota Sicilia ad suum mandatum redierat, non inconsultè considerantes, quod difficile erat eis ultra resistere Principi, cui tota Sicilia, & Terra Laboris resistere non potuit, miserunt Nuntios ad Principem, per quos se, & Civitatem ipsam ad mandatum Principis humiliter obtulerunt.*

Il *Malaspina* però, e l'*Anonimo* Scrittori contemporanei concordemente ci danno altro ragguaglio della condotta di *Manfredi* verso la nostra Città. Ci assicurano, che sdegnato quel Principe dell'ostinazione degli Aquilani di non essersi a lui sottomessi, nè anco dopo la sua Coronazione, fè dare alle fiamme la loro Città. Scrive il *Malaspina*, che questa Città superba delle sue forze con troppo di ardire continuava ad opporsi a *Manfredi* dopo di avere sottomesso tutto il Regno, fidando agli

P 2 aju-

(a) Nel *Tom.* 8. *Rerum Italicar.* del Muratori *Fol.* 582.

ajuti della Sede Appostolica; e che sotto pretesto di devozione alla Chiesa persistea nella sua Contumacia, anche dopo la Coronazione di quel Principe: Che irritato costui di vedere opporsi al suo Esercito vittorioso una Città composta di tante diverse Popolazioni, concepì il pensiere di deprimerla, spogliandola quasi delle sue piume; ed usando clemenza alle Persone, ed alle robe, ordinò che priva del suo Popolo numeroso, cadesse a terra divorata dalle fiamme, e dal fuoco. Ecco le proprie parole del *Malaspina* ragionando dell' *Aquila* (*a*): *De suarum virium temeritate superbiens, se vicinis exhibeat horribilem, & dominantis in Regni dominio suis operibus indevotam, quin potius velut pars universo non congruens, generalibus Regni statutis reputabat indecens colla submittere, & singulares sibi vivendi formulas conficere præsumebat. Sperabat enim in præsumtæ libertatis Statu contra eorum Dominos, Apostolicæ Sedis auxilio confoveri. Et ideo contra Manfredum etiam post suæ coronationis tempora pertinax in rebellione jam facta, sub velamine devotionis Ecclesiæ, Regi parere pertinaciter contemnebat. Ad rusticorum, inquam, domandam proterviam, & per hæc restituenda læsis quamplurimis jura sua, Manfredus victoriosus accingitur. Sed antequam Civitatis mœnibus ejus se vicinaret exercitus, tamquam populorum difformibus erecta particulis, maceria ruinosa dispergitur, & dum volare super vicinos nititur Aquila, plumis nudata solo deprimitur, universis habitatoribus, quibus tutelæ veniam in personis, & rebus clementia regalis indulsit, subito vacuata deseritur, & quæ dudum plena Populo stare nescierat, in combustionem, & ci-*

(a) *Malaspina Lib. 2. Cap. 1. Fol. 799.*

cibum ignis illicò tradita, *sola sedet*. *Ea sic itaque redacta in nihilum*, *Rex Manfredus in Apuliam exercitu dissoluto*, *revertitur*.

Uniforme al racconto di *Malaspina* fu quel che scrisse l'*Anonimo* intorno all'incendio, ed alle ruine dell' *Aquila*, cagionate per ordine di *Manfredi*. E dee al nostro proposito assai seriamente ponderarsi, come tanto il *Giansilla*, quanto il *Malaspina*, e l'*Anonimo* ci descrivono l'*Aquila* numerosissima di Popolo colà da varie parti concorso... *Magnâ populi numerositate plena*. *Congeries in tantam jam multitudinem concreverat*. Or da queste espressioni chi non vede, che secondo la testimonianza di quegli Autori contemporanei era pur troppo noto, che i Naturali de' Castelli, Terre, e Villaggi sparsi ne' Contadi di *Valva*, di *Amiterno*, e *Forcona* eransi portati ad abitare nella nuova Citta dell'*Aquila* ne' proprj *Locali* loro assegnati: giusta le Idee prescritte dall' Imperadore *Federico* nel suo Diploma: e che i soli Abitanti delle Terre piu remote aveano lasciati vacui i *Locali* loro assegnati presso di *Colle Maggio*? Ne abbiamo un Documento chiarissimo nel Cardinale del Titolo di S. Giorgio al Vello d'oro nella descrizione del S. Pontefice Celestino V., allorche chiamato dalle aspre solitudini del Morrone in quelle gravissime turbolenze della Chiesa alla Cattedra di S. Pietro, si portò nel 1294. nella nostra Città, ove seguì la Sagra Augusta funzione della sua Coronazione. Descrivendo quel Porporato il viaggio di S. Pietro Celestino, con cui egli era, ci riferisce, che quel Santo venuto da Sulmona entrò nell'*Aquila*. E pure non venne, che a *Colle Maggio* Chiesa sita ora fuori della Città. Dice però, che entrò nella Città, poiche secondo il disegno di allora, le Mura erano

no destinate a cingere tutto il Colle, che racchiudea *Colle Maggio*. Soggiugne di avere veduta la Città su di un Colle di assai grande ampiezza, ma poco edificata; piena piuttosto di Spazj da edificarvi per futura speranza di Abitatori. Nel dire così avea egli saputo, che negli Spazj dentro le Mura le *Terre di Fossa*, *Barili*, *Ocre*, *Preturo*, *Scopplito*, e qualche altra non ancora avea mandati i suoi Cittadini a fabbricarvi, e che negli Spazj piu ampli dalle Mura presenti in fuori fin'oltre *Colle Maggio* tante altre Terre piu remote si aspettavano a fabbricarvi.

Ingrediens Aquilam, non plenam Civibus Urbem
Sed Spatiis certis signatam, ob spemque futuram.

EPOCA DELLA NOSTRA CITTA' SOTTO DI CARLO PRIMO DI ANGIO'.

NOn neghiamo però, che quella scarsezza di Abitatori potea essere ancora cagionata dalle fiamme, e dalle ruine di *Manfredi*. Poco però giovarono queste fiamme a quel Principe, onde non ardesse nel fuoco fomentato contro di lui dalla Corte di Roma. Appena eletto nel 1260. Pontefice *Urbano IV.*, fu contro di lui, secondo l'uso di quell'Età pubblicata la Cruciata. Nel 1265. assunto *Clemente IV.* al Pontificato continuò nelle stesse mire de'suoi Antecessori, da' quali erasi offerta la Corona di quest Regno a *Carlo* Conte di Angiò, e per lo primo rifiuto de'Franzesi, a *Riccardo* Conte di Cornovaglia, ed ad *Edmondo* Figlio di *Arrigo* Re d'Inghilterra. Questo P. *Clemente IV.* ridusse ad effetto i precedenti Trattati di scacciare dal Regno gli Svevi. Si accettò da *Carlo* Conte di Angiò Fratello di *S. Luigi IX.* Re di Francia l'Investitura a lui fattane nel 1265.: ed accettò tutte le condizioni, che furono a lui imposte. Ma dopo di avere nel 1266. vinto *Manfredi* nella Battaglia di *Benevento*

vento, in cui restò morto nel Campo; e dopo di avere sconfitto nel 1268. *Corradino* nelle Pianure di *Palena*, si avvide benissimo, che il Pontefice *Clemente IV.*: fra le altre sue mire avea quelle di mantenere, per quanto poteasi, illese le ragioni del Temporale Dominio della Chiesa Romana: E quanto a queste conferisse, di ritenersi la nostra Città dell'*Aquila* nel deplorabile Stato, in cui l'avea lasciata *Manfredi*. Si avverta a tale effetto la Costituzione di *Clemente IV.* nel conferire il Regno a *Carlo* Conte di Angiò rapportata nello Spicilegio del d'*Acherì* (a). Nella medesima Costituzione al numero secondo espressamente, sebbene con parole generali, si riserba i Beni della Chiesa Romana *in Ducatu Spoletano*. Or dentro i confini del Regno erano in quel Ducato Spoletano *Amiterno*, e *Forcona*, Città, e Beni pretesi Patrimoniali della Romana Chiesa.

Venuto *Carlo* d'Angiò al pacifico possesso del Regno comprese assai bene l'importanza di quella riserba nel *Ducato Spoletano*. E vide benissimo, di quanto rilievo si fosse di seguire le massime dell'Imperadore *Federico*, e di riedificare la nostra Città dell'*Aquila*. *Clemente IV.*, che lo traspirò, scrisse al Re *Carlo*, per dissuaderlo da questa Impresa, quella patetica Lettera, che stampata già nell'Indice Aragonese (b), fu pubblicata di nuovo nella mentovata Introduzione alla Storia Aquilana dal nostro Monsignore *Antinori*. Esagerò nella medesima Lettera covertamente le ragioni della Chiesa Romana: e rappresentò le querele, ed i riclamori, che faceansi dagli Ecclesiastici, e specialmente della Dio-

(a) *D'Acheri* nel suo Spicilegio *Tom 3. Pag* 650. della seconda Edizione.
(b) *Zurita Hispan. Illust. Tom. 3. in fin.*

Diocefi di Rieti, colla quale andavano prima comprefi per quel che fi appartenea alle cofe Spirituali alcuni de' Villaggi, e Terre obbligati a trasferirfi nell'*Aquila*; come le querele de' Baroni de' medefimi per la perdita de' loro Vaffalli, e delle rendite, avendo trasferito, e tuttavia trasferendo le loro abitazioni nella Città medefima.

Non fu però *Carlo di Angiò* così pieghevole a quefte dolci infinuazioni. Sapea beniffimo, che la Città di *Fregelle*, o fia *Flagelle* era ftata diftrutta, e ruinata dall' Efercito del Pontefice *Innocenzo IV.*, da cui giufta la teftimonianza di *Matteo Spinelli da Giovenazzo* erano anche ftate mandate in efterminio *Fiorentino*, e *Dragonaria* (*a*). Egli era ben noto al Re *Carlo*, che entrato alla conquifta del Regno per la via di *Cepparano* gli fi era renduta piu agevole l'Imprefa, per non avere ritrovato colà oftacolo alcuno nè di Fortezza, nè di Efercito; onde il citato *Malafpina* ebbe giufta occafione di biafimare *Manfredi* nell'avere trafcurato di premunire il paffo di *Cepparano*, per impedire al Re *Carlo* l'ingreffo nel Regno (*b*). *Sed præfcitus ad malum obftinatus Manfredus, qui apud Ceperanum gentis fuæ refiftentiam ordinare debebat, paffus Regni vacuos, & fine cuftodia reliquit, ut liber ad Regnum aditus pateret inimicis . . . Sicque Rex Carolus cum fuo victoriofo exercitu Regnum liberè ingreditur.*

Il Re *Carlo* adunque conofcendo, che in brieve tempo erano quafi ite a vuoto le due Opere grandi meditate dall' Imperadore *Federico* nella fondazione di due Cit-

(a) *Matteo Spinelli* nel fuo Cronaco dell'anno 1255.
(b) *Saba Malafpina* nel luogo dianzi citato.

Città , che servir doveano di Antemurali a' Confini piu importanti del Regno colla distruzione di *Fregelle* , e coll' altra piu rilevante , che si pensava dell'*Aquila*, fu assai cauto di non lasciarsi sorprendere dalle anzidette insinuazioni . Quindi volle seguire le massime di *Federico* nella riedificazione della nostra Città; e precisamente in volere , che tutti i Castelli, Terre, e Villaggi sparsi negli antichi Contadi *Valvense*, *Forconense*, ed *Amiternino*, che pretendeansi compresi nel Ducato Spoletano, fossero tutti riuniti in un solo Corpo, ed in un solo Territorio Aquilano . Rendesi tutto ciò manifesto dagli ordini dati dal Re *Carlo*, e da' suoi Re Successori per la soppressione de' Nomi di *Amiterno*, e *Forcona*, e de' loro Castelli : per l'unica Imposizione generale ordinata de' pagamenti Fiscali : e per tante altre incorporazioni , ed unioni de' Castelli alla Giurisdizione, al Contado, e precisamente al Territorio Aquilano . E tutto ciò andremo Noi rapportando coll' ordine de' tempi.

Molti nobilissimi lumi si potrebbono trarre da' Privilegj del Re *Carlo I.* segnati a favore degli Aquilani . Ma siamo privi così degli Originali , che mancano negli Archivj dell' Aquila , come di non pochi Registri di esso Re, che per varj avvenimenti non sono piu esistenti nel Reale Archivio della Zecca . Serbasi però nel medesimo una speciosa Scrittura del detto Re segnata colla XIII. Indizione, cioè dell'anno *1269.* che era appunto il terzo anno del suo Regnare . Leggesi in questa Scrittura, che il Re *Carlo* commise a *Ponzio Villanova* Capitano dell' *Aquila* l' esazione della Tassa della generale sovvenzione da esso Re imposta alle Terre , che erano allora nell' *Aquila* , e ne' suoi Confini , e Distretto . Si descrivono ad una ad una tut-

Q

tutte le Terre colla Tassa dell'once a ciascuna imposte. E si forma l'intiero pieno dell' once, che ascendeano a *cinquecensessantatre*. Di questa Scrittura del tutto confaccente al nostro Assunto ne trascriveremo quì l'intero suo tenore. (a)

Taxatio præsentis generalis subventionis impositæ in Terris infrascriptis, quæ sunt in Aquila, ET IN CONFINIO ET DISTRICTU EJUS in anno videlicet XIII. Inditionis, recolligendæ per Pontium de Villanova Capitanium Civitatis Aquilæ.

Collepretum . . . . unc. quatuor
Nivelli . . . . . . unc. undecim
Caporzanum . . . . . . unc. octo
Terra Siniciensis, & Tussi . . unc triginta
Gordianum de Valle . . unc. sexdecim
Tyone . . . . unc. quinque
Offamianum . . . . . unc. decem
Barbia . . . . unc. quatuor
Terra Ocrensis, videlicet Ocra, cum Fossa, Rocca cum sexdecim hominibus, & Rocca de Medio . . . unc. quinquaginta quinque
Balneum cum Villa . . . unc. triginta
Turris filiorum Alberti . . . unc. tres
Camarda . . . . unc. duas
S. Petrus de Fonte . . . unc. quatuor
Grianum . . . . unc. tres
S. Anxia . . . . unc. quinque
Intraboanum, & Araneum unc. sex
Sanctus Victorinus . . . . unc. vigintiduas
Lavaretum . . . . . . unc. decem
Furcella . . . . . . unc. quatuor
Saxa . . . . unc. sex
Rocca S. Viti . . . . . unc. quinque
Luculum . . . . unc. sex
Castrum Rodii - - - unc. viginti
Rocca S. Stephani - - - unc. quinque
Rasinum - - - - - - unc. decem
Rocca de Cornu - - - unc. quinque
Vigium - - - - - - - unc. octo

S. Benedictus in Perrellis . . . unc. tres
Civitas Ardengi . . . . . unc. sex
Bominacum . . . . . unc. quatuor
Rocca de Preturo . . . . unc. tres
Bossa . . . . unc. decem
Fonticolo . . . . . . unc. undecim
Stiphia . . . . unc. novem
S. Eusanius . . . . . unc. quatuor
Civitas S. Maximi . . . . unc. octo
Bazanum . . . . . . unc. viginti
Pesculum majus . . . . unc. septem
Paganica . . . . unc. triginta septem
Colle brinzone . . unc. decem & septem
Popletum . . . . . . unc. viginti
Castrum de Ansferico . . . unc. septem
Clusura . . . . unc. viginti
Piczulum . . . . . unc. quindecim
Canzanum . . . . unc. octo
Pretnrum - - - - - - - unc. tres
Podium Sanctæ Mariæ unc. septem
Thornainparte - - - unc. septem
Colmentum - - - - unc. septem
Civitas Thomasii unc. quatuor
Rocca S. Silvestri - - unc. quinque
Vilganum - - - - - - unc. tres
Porcinarium - - - - unc. quinque
Rocca de Venis - - - unc. quatuor

unc.

(a) *Ex Regestr. Caroli I. sig. 1269. L. D. Fol. 138. a.*

5 *unc. auri quingente ſexaginta tres . Datum Neap. 17. Decembris XIII. Indictionis .*

Da queſto Autentico irrefragabile Documento del 1269. veggonſi gli anzidetti Caſtelli , e Terre dinotati co' proprj nomi fino al numero di cinquant'otto in quella generale ſovvenzione taſſati unitamente colla Città dell' *Aquila* . E ſenza la menoma ambiguità ſi eſprime , che gli ſteſſi Caſtelli , e Terre erano nell'*Aquila*, e ne'ſuoi Confini , e Diſtretto . *Quæ ſunt IN AQUILA , ET IN CONFINIO ET DISTRICTU EJUS* . Sicche il Re *Carlo I. di Angiò* accortoſi de'veri motivi , onde traeano origine l' inſinuazioni fatte dal Pontefice *Clemente IV.* , e quelle tacite riſerbe in tutto il Ducato Spoletano , non ſolamente volle riedificare la Città dell' *Aquila* , e riſtaurarla de'danni ſofferti da *Manfredi* . Ma volle , che le Idee dell'Imperadore *Federico II.* ſi manteneſſero ferme , ed illeſe . Vedemmo già , che nel Diploma di *Federico* chiaro ſi era il penſiere di riunire in un ſol Corpo le membra ſparſe ne'tre Contadi di *Valva*, *Forcona*, ed *Amiterno*, ed erigerne un ſolo Contado Aquilano , che Noi chiamiamo *Primitivo* per diſtinguerlo dagli accreſcimenti, ed incorporazioni , che ebbe poi nel Secolo XIV. A tale effetto nell'Imperiale Diploma di *Federico*, quantunque non ſi eſprimano tutte le Terre , e Caſtelli incorporati alla nuova Città dell'*Aquila* , vengono però nominati i due Cardini , cioè URNO PUTRIDO all'Oriente , e tutto *Amiterno* all'Occidente . Queſti due Cardini erano baſtantiſſimi per circoſcriverne l'intiero Circuito : dacche erano per natura così diſpoſte le Montagne , che tanto da Settentrione , quanto da Mezzogiorno faceano quaſi due catene laterali conducenti a quei due Cardini . Per provare poi , come formavaſi

quel nuovo , e *Primitivo* Contado Aquilano ricorremmo a' Monumenti serbati dall' ingiurie de' tempi prima dell' Imperadore *Federico*. Vedemmo, che per la voce *Amiternum* non intendeasi, se non che il suo Contado, o anche Diocesi; e che questa avea il suo termine co' confini della Terra di *Corno* all' Occidente. Lo provammo con molte Enunciative dell'antichissima *Cronaca Farfense* ristampata dal *Muratori* , e con un Catalogo de' Baroni spettante all' anno circa 1173. dato in luce dal *Borrelli* . Sembrava piu malagevole di porre in chiaro il primo Cardine di *Urno Putrido* all' Oriente . E pure avemmo la sorte di rinvenire una Bolla di *Clemente III.* segnata in data del 1188. in in cui questo stesso *Urno Putrido* dinotavasi presso il Monistero , e Villaggio di *S. Benedetto*. Sicche quantunque nel Privilegio di *Federico* non si dinotassero per Confini del Territorio , e Distretto della nuova Città dell' *Aquila* , se non se i Termini *ab Urno Putrido usque & per totum Amiternum*, esprimeasi con ciò sufficientemente tutto il nuovo *Contado Primitivo* ne' tempi di *Federico*. Cominciava il medesimo da *Colle Pietro*, *e S. Benedetto*, porzione allora del Contado di *Valva*. Proseguiva indi verso l'Oriente, e comprendea tutto il Contado di *Forcona* . Passava finalmente per tutto il Contado di *Amiterno* fino al Villaggio di *Corno* ultimo Termine verso Occidente di tutto *Amiterno* , o siasi del Contado *Amiternino* in tempo di *Federico*. Diemmo lume maggiore all' Imperiale Diploma colla Bolla di *Alessandro IV.* del 1257. Nella medesima oltre degli anzidetti due Cardini esprimeasi ancora *Bessi* , ed il *Rivo Gambario*, di cui si diede bastante contezza con un'altra Bolla del Pontefice *Pascale II.* del 1115. E dalla nostra Mappa Topografica si riconosce , che

que-

questi due nuovi Termini di *Beffi*, *e Rivo Gambario* sono al Mezzogiorno presso *S.Benedetto*. Quindi tutte le Terre, Castelli, e Villaggi site dentro il giro di questi estremi Confini, erano appunto quei, che doveano concorrere all' edificazione della nuova Città dell'*Aquila*, ed a rendere tutto il proprio Territorio promiscuo, ed unito alla nuova Città, come Distretto della medesima.

Tutto ciò vedesi poi praticato dal Re *Carlo I. di Angiò* nella rammentata Scrittura del 1269., che serbasi nel Reale Archivio della Zecca. Dalla medesima abbiamo già veduto; che tutte le Terre, Castelli, e Villaggi site entro il giro degli anzidetti Confini, e Cardini dinotati dall' Imperadore *Federico II.* si tassano unitamente colla Città dell' *Aquila*; e diconsi site ne' suoi Confini, e Distretto: *Quæ sunt in Aquila*, *& in Confinio*, *& districtu ejus*. E qualora le Terre dinotate in questa Scrittura voglionsi riconoscere colla Mappa Topografica, si vedranno descritte le Terre site nel confine Orientale di *Urno Putrido*, cioè *Colle Pietro*, *S.Benedetto*, *Navelli*, *e Civitá Retenga*, o *sia Ardenga*, *Caporciano*, e *Bominaco*. E proseguendosi più in dentro si vedrà nominata la Terra *Siniziense*. E verso i Confini a Mezzogiorno *Rocca di Preturo*, *Beffi*, *Goriano delle Valli*, *e Rocca di mezzo*, ove era quel RIVO GAMBARARIO dinotato nella Bolla di *Alessandro IV.* Tirandosi verso l'Occidente vedransi dinotate le Terre di *Rasino*, o sia *Rascino*, della *Rocca di S. Stefano*, della *Rocca di S.Silvestro*, *di Vigliano*, e della *Rocca di Corno*. E finalmente nell' altra estremità verso di Settentrione vedransi nominati i Castelli di *Porcinaro*, di *Vio*, e di *Rocca delle Vene*. Ed ecco con questa Scrittura del 1269. verificati tutti i quattro Cardini princi-

ci-

cipali di quel *Primitivo Contado Aquilano*, e di tutto il suo *Territorio*, e *Distretto*. E sebbene non vengano nominati tutti i Castelli, e Villaggi, che erano dentro la Circonferenza, se non se al numero di cinquant'otto, ne vedremo or ora nominati altri, che componeano il numero di ben settant'uno Terre, e Castelli.

Riflettasi però, che circonscritta co' Punti Cardinali Invariabili ad Oriente, ed Occidente, a Mezzogiorno, e Settentrione tutta la Periferia, o siasi Circonferenza del Territorio, Distretto, e Primitivo Contado Aquilano, non dee recar maraviglia, se nel descriversi poi ad una ad una tutte le Terre, Castelli, e Villaggi compresi dentro della Circonferenza medesima, se ne vegga vario il Numero, e qualche cangiamento ne' Nomi. In quanto al cangiamento di alcuni Nomi secondo la varietà de' tempi adivenne colà quel che in ogni altro luogo avvenir suole: e Noi nel progresso di questa Scrittura lo andremo da mano in mano notando. In ordine poi al Numero ora maggiore, ed ora minore di dette Terre, e Castelli dee considerarsi di essere ciò accaduto per essersi alle volte nominato il Luogo principale di una Baronia, senza far menzione de' Villaggi, che la componeano: ed altre volte fatta anco separata menzione di Villaggi medesimi. Così avvenne per la *Terra Sinizienfe*, per la *Terra Fuscolina*, e per *Barili*, sotto cui varj Villaggi, e Terre erano comprese: siccome piu distintamente diviseremo in appresso.

CON questa necessaria prevenzione daremo ora conto di un'altro Diploma dello stesso Re *Carlo I. di Angiò* dato in Melfi a' 10. Luglio della VII. Indizione, che viene a cadere nell' anno 1279., che serbasi nel Reale Archivio della Zecca. Con questo diè quel Sovra-

vrano avviso al suo Giustiziere di Abruzzo, che i Maestri Razionali della sua Gran Corte aveano ricevuto un Volumetto suggellato, in cui erano descritti i nomi di ciascheduna Terra del Distretto della Città dell'Aquila, come ancora il danajo riscosso dalle medesime Terre per altra generale Sovvenzione ordinata secondo la Tassa fattane dalla Regia Corte, che fu per altro di minore somma della prima, poiche i bisogni dello Stato erano forse minori. Mancano oggi quei Volumetti, in cui erano descritti tutti i Castelli siti nel Distretto dell'*Aquila*. Ma si conserva l'Ordine Reale, in cui si contiene quel che dicemmo. Ed eccone il suo tenore (a). *Noverit fidelitas tua, quod Magistri Rationales Magne Curie nostre receperunt quaternum unum continentem, ut scripsisti, distincte, & particulariter nomina singularum Terrarum, quas fore dicuntur de districtu Civitatis Aquile cum quantitate pecunie presentis generalis subventionis, cuilibet ipsarum per Curiam nostram imposita, juxta tenorem cedule sub sigillo Celsitudinis nostre tibi de Curia nostra transmisse.... Cujus pecunie quantitas in eisdem Terris per Curiam nostram imposita, est in summa unciarum auri quingentarum quatuor tarenorum 21., & granorum 13.*

EPOCA DELLA NOSTRA CITTA' DELL'AQUILA, E DEL SUO CONTADO SOTTO DI CARLO II. DI ANGIO'.

Con altri Diplomi, o almeno co' loro Registri del Reale Archivio della Zecca potremmo rischiarare maggiormente questa materia, e far conoscere quanto il Re *Carlo I. di Angiò* avesse operato per l'ingrandimento della nostra Città, e per eseguire le Idee concepite dall'Imperadore *Federico II.* Ma giacche le vicen-

(a) *Ex Regest.* 1278., & 1279. *L. A. Fol.* 27. *a t.* nel detto Archivio della Zecca.

cende cotanto varie ec. ne hanno ora involata la memoria, passiamo anche Noi a divisare i monumenti della nostra Città, allorche per la morte di *Carlo I. di Angiò* passò il nostro Regno sotto il Dominio di *Carlo II.* di lui Figliuolo. Cominciò sotto il Regnare di questo Principe ad avere la nostra Città Epoca piu avventurosa, e felice. Ebbe ella giusto motivo da innalzare piu fastosa, e piu superba le sue piume. Per la morte del Pontefice *Niccolò IV.* ritrovavasi la Chiesa Romana fra le Idee già aumentate del Temporale Dominio in mezzo a Guerre, e Scismi quasi lacera nel suo seno, e da varie procelle agitata: E la Cattedra di S. Pietro per lo spazio di anni due, e mesi tre era vacante, e senza Pastore. Fu alla per fine dal Collegio de' Cardinali radunati in Perugia a' 5. Luglio del 1294. eletto per Sommo Pontefice un Santo Romito chiamato *Pietro da Morrone*, che alle falde dell' altissimo, ed orrido Monte della *Majella* presso *Sulmona* menava tranquilli, e penitenti i suoi giorni: sebbene di là a poco amando le sue solitudini, e tratto dalle contemplazioni delle cose Celesti, ed eterne avesse rinunziato quel Pontificato: lasciando a' Critici tanti, e sì varj umani giudizj, che per tal Rinunzia formaronsi, e che il mordacissimo *Dante* a suo talento ne cantasse.

Alla fama di questa Elezione ne brillò di contento *Carlo II. di Angiò*. Si portò egli con *Carlo Martello* suo Figliuolo Primogenito già Re di Ungheria, e con una copiosa Comitiva di Titolati, e di altri ragguardevolissimi Personaggi nella nostra Città dell' *Aquila* a venerare il nuovo Santo Pontefice, e ad assistere alla Sacra Augusta Funzione della sua Coronazione. Sentiamone in brieve il fastoso, e memorevole racconto, che ne la-

lasciò a Noi *Giacopo Cardinale* del Titolo di S. Giorgio al Vello d'oro Autore Contemporaneo, e Famigliare del detto Pontefice (*a*). Da una sì fedele Testimonianza sappiamo, che dopo l'Elezione seguita in Perugia di detto nuovo Pontefice, erasi il Collegio de' Cardinali portato a Coronarlo nella nostra Città dell'*Aquila*: Che a' 29. Agosto del detto anno 1294. giorno della Decollazione di S. Gio: Battista fu il nuovo Pontefice solennemente consegrato avanti la Basilica di S. Maria di *Collemadio*, oggi di *Collemaggio*, con assumere il nome di *Celestino V.* Che questa Sagra memorabilissima Funzione seguì alla presenza degli anzidetti due Re, di moltissimi Signori, e di dugento mila Persone colà concorse da ogni parte d'Italia. Dopo di una sì celebre Sagra Funzione il nuovo Pontefice già Consegrato, e Coronato creò nella stessa nostra Città dodici Cardinali di varie Nazioni. Oltre del ragguaglio, che ne abbiamo nel citato Autore contemporaneo, ne registrarono il grande avvenimento il *Platina* (*b*), il *Collenuccio* (*c*), e fra gli altri il *Ciacconio*, che così ne scrisse: (*d*) *CC. millibus hominum astantibus, qui eò profecti, Pontificem, ut cælitùs missum, venerati sunt .... Hanc autem ob causam tot hominum millia ex cunctâ Italiâ eò confluxerunt, ut à tanto Patre benedicerentur.*

Aveano gli Aquilani in quei tempi commessi alcuni eccessi. Oltre di avere occupati, e presi alcuni Forti con trasportarne le munizioni, ed altre cose colà ritrovate, eransi avvanzati ad invadere, e distruggere alcuni Vil-

R lag-

(a) Leggesi nel *Tom. 3. Part. 1. Rerum Italic.* del Muratori.
(b) Nella Vita del detto Pontefice.
(c) Compendio dell'Istoria del Regno *Lib. V.*
(d) Nella vita dello stesso Pontefice.

laggi, e Luoghi convicini. Nel Privilegio, di cui or ora ragioneremo, non si spiegano le vere cagioni, onde si èrano mossi gli Aquilani a commettere tai attentati: nè vengono nominati i Forti occupati, ed i Villaggi invasi, e distrutti. Ma si puo ben conghietturare, che fossero stati appunto quei Villaggi, a' quali l'Imperadore *Federico* nel suo Diploma avea ordinato, e prescritto, che dopo due mesi dall'ingresso degli Uomini di quelle Terre, e Villaggi, che doveano concorrere all'edificazione della nuova Città, avessero dovuto rovinarsi, e distruggersi. Si potrebbe anco dire, che contendendo gli Aquilani per ragione di confini, e Giurisdizioni con altri luoghi vicini al loro Contado, avessero avuta la temerità di abbatterli, e diroccarli. Sappiamo per altro da que' pochi monumenti, che ci avanzano, che nel 1291. era appunto tutto ciò adivenuto col Castello di *Machilone*, prima assediato, ed indi distrutto, ed in quel luogo, dove surse poi la Terra oggi esistente dell' *Aposta*.

Erano per tai Attentati incorsi gli Aquilani nella giusta Indignazione di quel Clementissimo Monarca. A preghiere, ed intercessione del novello Pontefice *S. Celestino V.*, e della sua Consegrazione, e Coronazione seguita in questa Città, e della Creazione indi susseguita de' dodici Cardinali, segnò il Re *Carlo II.* di Angiò a favore degli Aquilani un amplissimo Privilegio dato dalla stessa Città dell' *Aquila* a' 28. Settembre del 1294. Col medesimo non solamente rimise agli Aquilani ogni passata colpa, ed offesa con porli sotto la sua speciale Sovrana Real Protezione. Ma ordinò ben anche, che fosse la Città rimasta perpetuamente nel Real Demanio. Prescrisse, che lasciandosi l'antico costume di essere l'*Aquila* distintamente tassata co' nomi

mi de' Villaggi, fosse per l'avvenire nelle Collette, e nelle altre Imposizioni separatamente tassata: onde spento il nome distinto de' Villaggi in vece di tutti questi fosse chiamata *Aquila*. In oltre, che sotto il solo nome dell' *Aquila* bastante a' Nomi tutti di ciascheduno Villaggio, in luogo della rata a ciascuno de' medesimi spettante, fosse in uno tassata nelle già dette Imposizioni, e Collette: e che tanta fosse per l'avvenire la Tassa dell' *Aquila*, quanta era stata per l'addietro la Tassa di ciascheduno de' Villaggi medesimi. Promise di volere rendere la Città suddetta partecipe della sua protezione, e favore; affinche avesse ella avuto il possesso di ognuno di essi Villaggi, Casali, e Luoghi: e che avesse parimente goduto per sempre delle altre Grazie, Benefizj, e Doni a lei conceduti dal Re suo Genitore: colla sola riserba, che i medesimi Cittadini senza alcuno ritegno, o dilazione avessero dovuto restituire ad esso Re, ed a loro Padroni tutto ciò, che forse aveano, e possedeano fuori di detti limiti, e confini. Si disse nello stesso Privilegio, che i Demanj, Tenimenti, ed altre ragioni, quali fuori del Distretto dell' *Aquila*, e de' Villaggi, e Luoghi già accennati, apparteneano alla sua Corte, fossero rimasti nel Dominio della medesima: E che parimente si fosse incorporata alla stessa Corte, se qualche cosa era stata dagli Aquilani, o da altri occupata: E similmente, che i Demanj, ed i Tenimenti spettanti ad altri fossero rimasti a' medesimi, o che fossero loro restituiti, possedendosi dagli Aquilani, o da altri. Finalmente per maggiore chiarezza si descrissero nel Diploma medesimo i Nomi di tutti i Castelli, Casali, e Luoghi del proprio Distretto della nostra Città dell' *Aquila*. Merita questo Real Diploma di essere quì interamente in-

ferito, come di gran rimarco, e di chiarezza indicibile per la causa presente (*a*).

Carolus secundus Dei gratia Rex Hyerusalem, & Siciliæ, Ducatus Apuliæ, Principatus Capuæ, Provinciæ, & Forcalguerii Comes. Ad notitiam præsentium, & memoriam futurorum. Majestatis eternæ sublimitas suorum in singulis munerum dona distribuens inter cætera Principatum potestates erexit regale fastigium, quo & pacis commoda gubernantur in gentibus, & redderetur justitia plenius universis, ut ex horum alterutro Rex pius, & pietate tractabilis felix regnet, & bonis premia, malisque supplicia debita, justitiæ retributione dispenset. Inter hæc autem dum recte distinguimus, offert se nobis a propositi si quidem dispositione clementia, qua pensamus in ipsius pacis, & justitiæ neutra deficere, dum conamur pacem ipsam, clementia media prosequi, & justitiam indulgendo servare. Sane si Aquilanorum Civium nostrorum fidelium temeritatum, excessuum, & dannabilium ausum longo retroscemate prosequimur, si quanti qualisve discriminis, & jacturæ dispendia tulerunt cogitamus, ecce de se justitia queritur, jus insultat, quod ad ipsam diutius merita vindicta dormivit, sed dum nobis applaudit ab innata clementia, & pax consideranda succurrit, reputamus plenarie suum juri & justitiæ debitum reddidisse, si Aquilanos eosdem, quos alias fidei fervor, & zelus ad nostram Regiam Majestatem internæ devotionis excusat, piam nostræ miserationis, & gratiæ charitatem exequimur, non judicium ultionis, licet autem ad hanc largifluam plenitudinem gratiæ ipsam quam prædiximus innata nobis clementia nos invitet, ad reverentiam tamen spe-

(a) Ritruovasi questo Real Diploma stampato nel *vol.* de' Privilegj dell'*Aquila Fol.* 1. *& seq.*

ſpecialis, inde interceſſionis, & precum Sanctiſſimi Patris in Chriſto, & D. N. D. Celeſtini V. Divina providentia Sacroſanctæ Romanæ, ac univerſalis Eccleſiæ Summi Pontificis inclinati. Et conſiderantes attentius, quod per tam celebria Sacra de Conſecratione, & Coronatione ipſius D. Summi Pontificis in Civitate Aquilana prædicta, & novam deinde ſubſequtam ordinationem D. D. Cardinalium, inibi non parva honoris, & gratiæ dictis Civibus munera debeantur, utpotè quos melioris conditionis effici decuit a tanti dono miniſterii Civibus ipſis univerſis, & ſingulis, & eorum hæredibus, quos ſub noſtræ Majeſtatis protectione ſuſcipimus, omnem culpam, & offenſam, omniaque damna, diſpendia, & jacturas prædictis retrotemporibus quandocumque commiſſas, & illata nobis, & noſtræ Curiæ in invaſione, & occupatione Fortellitiorum ſeu Caſtrorum noſtrorum captione, & aſportatione munitionum, & rerum noſtrarum inventarum ibidem, nec non ex invaſione, arreptione, & deſtructione Caſtrorum, & Locorum quorumlibet vicinorum. Quatenus inde nobis, & noſtris fiſcalibus commodis eſt illatum, & pœnam inſuper proinde meritam, maxime cum ad hujuſmodi reproba ex calore quodam exceſſerunt, non animo malignandi; de certa noſtra ſcientia, gratia ſpeciali remittimus, & miſericorditer relaxamus, ita quod nullo unquam tempore dici poſſint obnoxii, vel in aliquo moleſtari. Cæterum quia nos erga Cives eoſdem ad uberioris impendium gratiæ, præmiſſorum intuitus exhortatur. Conſilio deliberato decernimus, & deliberando Sancimus, quod Civitas ipſa, quam in noſtro ſemper demanio, & dominio reſervamus, & volumus in perpetuo remanere, tam cum hominibus, Civibus, & omnibus infra diſtinctis, quam cæteris ſpectantibus ad eandem, non ſicut olim per LOCALIUM DISTINCTA VOCABULA cenſeatur, vel taxe-

tur

tur disjunctim in antea per nostram Curiam in Collectis, seu præstationibus aliis quibuscumque, sed hujusmodi articulato Localium suppresso vocabulo, pro ipsis omnibus AQUILA de cætero nuncupetur, & sub Aquilæ denominatione dumtaxat, quam deservire sufficiat vocabulis omnibus cujuscumque LOCALIS in prædictis præstationibus, & Collectis, pro rata singulorum taxetur in unum, ordinatione hucusque servata, in contrarium non obstante, ita quidem quod tanta sit a modo taxatio Aquilæ in præstationibus, & Collectis eisdem, quanta fuit hic hactenus in summa, per totum singulorum Localium prædictorum illius. Præterea Civitatem eandem reddere volumus nostræ prosecutionis, & gratiæ non expertem, ut omnium singulorum Castrorum, Casalium, & Locorum possessione, pro Districtu videlicet; nec non quibuslibet aliis gratiis, beneficiis, largitionibus, & indultis in perpetuum gaudeat, & fruatur, quæ recol. mem. Princeps Carolus Dominus Pater noster Hierusalem, & Siciliæ Rex illustris Civitatis prædictæ denuus Reformator diffinivit, limitavit, concessit, attribuit, & indulsit, sicut ex suo inde inspeximus privilegio plenius continetur, quod de certa nostra scientia ratificationis, & acceptationis nostro robore, ac adjectione munimus, eo tamen precise, & specialiter reservato, quod Cives ipsi omnia, & singula quæcumque sint, quæ ultra dictos fines, & limites fortasse tenent, & possident qualitercumque, accepta sine difficultate, vel dilatione restituantur nobis, ac eorum Dominis, & Patronis. Demania insuper, tenimenta, aliaque jura, quæ infra Districtum prædictum in Aquila, & Castris, seu Locis subscriptis ad Curiam nostram spectant in dominio, & procuratione Curia nostra remaneat. Et si quæ per Aquilanos, seu alios occupata sint, quam brevius, & facilius fieri poterit summarie, & absque

stre-

strepitu, & figura judicii ad eandem Curiam revocentur. Demania vero, & tenimenta quæcumque Terrarum, eum aquis, & silvis, vel sine ipsis pertinentia ad alios, eis remaneant, vel si teneantur per ipsos Aquilanos, vel alios modo debito restituantur eisdem. Fidelitate insuper nostra, & hæredum nostrorum ac nostris quibuslibet juribus semper salvis. Nomina vero Castrorum, Casalium, & Locorum ipsorum, quæ ad clariorem dilucidationem Districtus ejusdem, & remotionem omnis ambigui, vel objectus in antea præsentibus providimus inserenda sunt hæc.

1. *Rocca S. Silvestri*
2. *Vilianum*
3. *Rocca de Cornu*
4. *Rasinum*
5. *Cornum*
6. *Scoppletum*
7. *Civitas Thomasii*
8. *Pretorium*
9. *Furcella*
10. *Cassina*
11. *Gambianum*
12. *Lavaretum*
13. *Villa de Cæsis*
14. *Piczolum.*
15. *Vigium, seu Villa de Pedicino*
16. *Rocca de Venis*
17. *Porcinarium*
18. *Clarenum*
19. *Ariscula*
20. *S. Victorinus*
21. *Poppletum*
22. *S. Anza*
23. *Pile*
24. *Rocca de Praturo*
25. *Bessium*
26. *Gordianum de Vallibus*
27. *Thionum, cum*
28. *Villa S. Mariæ*
29. *Fonsiculum*
30. *Ofanianum*
31. *Campana*
32. *Stiffium*
33. *Barile cum Villis*
34. *Rocca de Medio*
35. *Ocre*
36. *Fossa*
37. *Rocca de Cambio, cum XVI. hominibus*
38. *Rocca de Medio*
39. *S. Eusanius*
40. *Civitas S. Maximi*

41.

41. *Balneum, cum Villis*
42. *Bazzanum*
43. *Turis Filiorum Alberti*
44. *Castrum Rodii.*
45. *Saxa*
46. *Podium S. Mariæ*
47. *Tornamparte*
48. *Rocca S. Viti*
49. *Luculum*
50. *Collimentum*
51. *Rocca S. Stephani*
52. *Paganica*
53. *Collebrinconium*
54. *Interuere, cum Araneo*
55. *Gignanum*
56. *Guastum*
57. *Genca*
58. *S. Petrus de Genca*
59. *Castrum Asserici*
60. *Camarda*
61. *Filectum*
62. *Pesclium majus*
63. *Terra Sinitiensis, & Fusculina*
64. *Bomminacum*
65. *Caporcianum, cum*
66. *Villa S. Pii*
67. *Civitas-Ardenga*
68. *Navellum*
69. *Colle petrum*
70. *S. Benedictus de Perillo*
71. *Turris Mayrdonis*

In hujus autem rei fidem, perpetuamque memoriam, & dictorum Aquilanorum Civium, suorumque hæredum cautelam præsens privilegium fieri, & pendenti Majestatis nostræ Sigillo cereo jussimus communiri, alio consimili sub pendenti aurea bulla Majestatis ejusdem nostræ impressa typario, ipsis tradito ad cautelam. Actum Aquilæ præsentibus Viro nobili Johanne de Monteforte Squillacii, & Montis Caveosi Comite, Regni Siciliæ Camerario, Hugone dello Busso de Subiaco, & Iohanne Pipino de Barulo magnæ Curiæ nostræ Magistro Rationali, Militibus dilectis Consiliariis, familiaribus, & fidelibus nostris, ac pluribus aliis. Datum ibidem per manus Bartholomæi de Capua, militis, D. N. P. P. Notarii, Protbonotarii Regni Siciliæ, & Magistri Rationalis. Anno Domini MCCLXXXXIIII. die 28. mensis Septembris VIII. Indict. Regnorum nostrorum anno X. feliciter Amen.

Da

Da questo Real Diploma segnato dal Re *Carlo II.* di Angiò nella stessa Città dell'*Aquila* a' 28. Settembre del 1294. apparisce posto il nostro Assunto in un lume chiarissimo. Veggonsi tutti gli anzidetti Castelli, Terre, e Villaggi al numero di settant'uno dichiarati di essere nel Distretto, e Territorio dell' *Aquila*, ed appartenere al di lei Primitivo Contado eretto dall'Imperadore *Federico II.* Ed in effetti prima di nominarsi uno per uno tai Castelli, Terre, e Villaggi dicesi nel Privilegio medesimo: *Nomina vero Castrorum, Casalium & Locorum ipsorum, quæ ad clariorem dilucidationem Districtus ejusdem, & remotionem omnis ambigui, vel objectus in antea presentibus providimus inserenda.* E questo stesso Real Diploma fu poi confermato dal detto Re *Carlo II.* di Angiò a' 12. Aprile del 1297. In ammendue i Diplomi espressamente ripetesi, che sebbene per lo passato nelle Tasse, nelle Collette, ed altre qualunque prestazioni erasi la nostra Città separatamente tassata colle voci distinte de' suoi *Locali*, in avvenire però abolito il nome di tai *Locali* si denominasse col solo nome dell'*Aquila*; e si tassasse sotto questo nome di AQUILA, e SUO DISTRETTO. Ecco le proprie parole in ammendue i Diplomi del 1294. e 1297. espressamente ripetite: *Non sicut olim per Localium distincta vocabula censeatur, vel taxetur disjunctim per nostram Curiam in collectis, seu prestationibus aliis quibuscumque, sed hujusmodi articulato Localium suppresso vocabulo, pro ipsis omnibus Aquila nuncupetur, & sub Aquilæ, ejusque districtus denominatione dumtaxat, quam deservire sufficiat vocabulis omnibus cujuscumque Localis in prædictis præstationibus, & collectis pro rata singulorum Localium prædictorum, ex quibus Civitas ipsa consistit, taxetur in unum. Ita quidem quod tanta sit*

S ta-

taxatio Aquilæ in præstationibus, & collectis eisdem, quanta sunt hactenus in summa per totum singulorum Localium prædictorum.

Per bene intendere l'espressioni contenute in questi due Diplomi, di doversi cancellare anche il nome di tutti i *Locali*, da' quali la Città era composta, ritenendo in avvenire il solo nome di AQUILA *suppresso vocabulo pro ipsis omnibus Aquila nuncupetur*, ricordiamoci di quel tanto, che dicemmo intorno al modo, con cui fu questa Città edificata; e come fu a ciascheduno Castello, Terra, e Villaggio, i cui Naturali erano concorsi, o doveano concorrere ad edificarla, assegnato il proprio *Locale*, per avere entro il recinto della nuova Città proprie Abitazioni, e Chiese, ed in somma una nuova Patria col proprio recinto Sagro, e Profano: onde negli stessi Diplomi si legge *Pro rata singulorum Localium prædictorum, ex quibus Civitas ipsa consistit*. Ed in vero assai bene diceasi, che questa Città era composta dall'unione di tutti que' *Locali* a ciascheduno Castello, e Villaggio assegnato dentro della Città; giusta la testimonianza del nostro *Boezio da Rainaldi*, che pochi anni dopo la spedizione di tai Diplomi vivea (*a*).

Tutte le nostre Ecclesie, che ad le Castelle havemo,
Quelli proprie vocabuli, e nome li punemo.

Ed a questa stessa separazione de' *Locali* assegnata dentro il giro della Città a ciascheduno Castello, volle parimente alludere il citato Cardinale Giacopo portatosi nell'*Aquila* col S. Pontefice *Celestino V.*, allorchè nel primo ingresso della Città verso di *Colle Maggio*, vide

(a) Leggesi questo Autore nel *Tom. 6. Antiquit. Medii ævi* del *Muratori Fol. 529.*

de da quella banda tanti ſpazj, o ſieno *Locali* vuoti di Abitatori, per non eſſervisi i Naturali de' Caſtelli piu remoti portati a ſtabilirvi il loro Domicilio (*a*).

Ipſe tamen vaſtam colloſo ceſpita Terram,
Ingrediens Aquilam, non plenam Civibus Urbem.
Sed ſpatiis certis ſignatam, ob ſpemque futuram.

E *Flavio Biondi* portatoſi verſo la metà del XIV. Secolo nella noſtra Città, ebbe parimente di queſta primiera Edificazione diſtintiſſimi lumi, che non tralaſciò di porre nella ſua Italia illuſtrata (*b*). *Murorum Orbe, quæ nunc habet Aquila incohato ſingulis Caſtellorum Populis, quos futura in Urbe tenerent, inhabitarentque vicos, qui hodiè quoque internoſcuntur, diſtribuere, ut eo quiſque ardentiùs operi intenderet, quo ſe domus, & rei ſuæ familiari ſtudium impendere intelligeret, operamque navaret.*

Anzi il noſtro *Salvadore Maſſonio* ci riferiſce, che tra i *Locali* medeſimi ſiti entro il giro della Città, vi era ſeparazione di confini deſignati in alcune pietre, in cui erano ſcritti i nomi di quei Caſtelli, e Villaggi, a cui ſi apparteneano (*c*). Or queſta ſeparazione de' *Locali* aſſegnati nella noſtra Città a ciaſcheduno Caſtello, con ritenere i proprj nomi, volle abolire co' ſuoi rammentati Diplomi *Carlo II.* di Angiò: volendo che in avvenire nelle Collette, ed altre qualunque preſtazioni riteneſſe il ſolo nome dell'*Aquila*. *Hujuſmodi articulato Localium ſuppreſſo vocabulo pro ipſis omnibus Aquila nuncupetur.* Ed in tal forma una foſſe in avvenire, ed indiſtinta l'Impoſizione, tra l'*Aqui-*

S 2

(a) *Tom. 3. Part. 1. Rer. Italic.* del *Muratori*.
(b) Biondi Italia Illuſtrata *Loc. cit.*
(c) Maſſonio nel Dialogo dell'Origine della Città dell'Aquila *Fol. 101.*

la per tutti i *Locali* de' Castelli, e Villaggi siti dentro il giro della medesima, e per tutti gli altri Castelli, e Villaggi siti al di fuori, che doveansi intendere sotto il nome di Distretto: nominando tutti i Castelli, e Villaggi al numero di settant'uno, che componeano questo Distretto, per togliere in avvenire qualunque ambiguità: onde soggiugnesi ne' suddetti Diplomi, *& sub AQUILÆ, ejusdem DISTRICTUS denominatione dumtaxat, quam deservire sufficiat vocabulis omnibus cujuscumque Localis in prædictis præstationibus, & collectis pro rata singulorum Localium prædictorum, ex quibus Civitas ipsa consistit, taxetur in unum*. Ed in effetti per osservanza di questi Reali Diplomi, in tutti i Cedularj, che serbansi intatti dall' ingiurie de' tempi del 1328. nel Reale Archivio della Regia Zecca, e del 1415. nel grande Archivio della Regia Camera vedesi negli annuali pagamenti delle contribuzioni dovute alla Regia Corte tassata la sola Città dell' *Aquila* col suo Contado per ducati 2800. *Aquila cum suo Comitatu ducati duo millia octingenti*.

Abbiamo dato finora un ragguaglio distinto della Fondazione della nostra Città, e ravvisati i veri Confini assegnati alla medesima col Diploma di *Federico II.* Tutte le ambiguità, che poteano insorgere dalle voci generali espresse in quel Diploma nel designarne i Confini *ab Urno Putrido usque per totum Amiternum* sono ora svanite co' rammentati Diplomi di *Carlo I.* e *Carlo II.* di Angiò del 1294. e 1297.: giacche ne' medesimi si cancella il nome di quegli antichi *Locali*, da' quali la Città era composta, ritenendo il solo nome di *Aquila*: e si descrivono tutti i Castelli, Terre, e Villaggi, che componeano il di lei Primitivo Contado, rimasto sempremai stabile, e fermo per tutto il Secolo XIII.

Paſ-

PAfferemo ora nel Secolo XIV., in cui con fommo piacere riguarderemo la noftra Città innalzarfi colle fue piume piu in alto per li faftofi ingrandimenti ricevuti ne' Secoli XIV., e XV. In quefti due Secoli fu il di lei *Primitivo Contado* accrefciuto coll'unioni, ed incorporazioni di altri Caftelli, e Terre o conceduti dalla munificenza de' noftri Re, o dalla Città medefima comperati, ed in altra maniera acquiftati. Per accingerci con piu coraggio a quefta nuova imprefa, prendiamone lieti, e faufti gli aufpicj dal Clementiffimo Re *Carlo II.* di Angiò. Ci dichiara egli con un fuo Diploma fegnato nel 1304., che ficcome la noftra Città crefcea preffo il fuo Sovrano negli offequj del fuo omaggio, e nella prontezza della fua vera fedeltà, così rinnovando l'*Aquila* la fua gioventù, dovea crefcere in un nuovo continuo ingrandimento (*a*). *Ut ficut jugiter apud nos cernitur in promptitudine fidei ac fidelitatis obfequio crefcere, fic ejus, ut Aquilæ renovata juventus, in novella continua ampliatione concrefcat.*

NUOVE INCORPORAZIONI DI ALTRE TERRE E CASTELLI FATTE ALLA CITTA' DELL'AQUILA, E SUO PRIMITIVO CONTADO NEL XIV. SECOLO DELLA NOSTRA ERA CRISTIANA.

Cominciamo per tanto a vedere gli effetti di quefta promeffa Reale Munificenza. Aveano gli Aquilani avute brighe graviffime col Caftello di *Machilone* fito ne' Confini del loro Contado verfo la parte Occidentale; di maniera che eranfi avvanzati ad incendiarlo, e devaftarlo, ficcome accennammo. Penfarono finalmente i Naturali di detto Caftello di togliere ogni occafione di nuove gare, con venderlo alla Città dell' *Aquila* per lo prezzo di Once mille. E fu di quefta vendita avea nel 1301. impartito *Carlo II.* il fuo Reale Bene-

(a) Nel detto *vol.* de' Privilegj *Fol. 6. & feqq.*

neplacito (*a*). Da questo Castello già prima di questa vendita quasi del tutto diruto, e devastato, era coll' unione di altri Convicini piccioli Villaggi surta la Terra chiamata perciò *Laposta*, cioè quasi *Apposita*, giusta l'etimologia de' nostri Scrittori. Il Monarca *Carlo II.* ricordevole delle sue recenti promesse spedì suo Diploma, in cui diede nuovi encomj alla gran fedeltà degli Aquilani; e rammentò gl' importantissimi servigj da' medesimi a lui prestati. Indi affermò, che la Terra chiamata *Laposta* era del suo Demanio. Ed in fine graziosamente unì colla nostra Città questa Terra con tutti i suoi Territorj, Tenimenti, Distretti, ed Appartenenze tutte: formando colla medesima un solo Corpo a guisa di tutti gli altri Castelli del di lei Territorio, e Distretto: *Cum hominibus, & Territoriis, Tenimentis, Districtibus, & Pertinentiis suis omnibus prædictæ nostræ Civitati Aquilæ incorporare, annectere, de certa scientia nostra perpetuò, præsenti privilegio decrevimus, & unimus, ita quod ei facta de cætero incorporata, connexio, & incorporatio, counita ipsa, & illa sint eadem, & jam non per se Laposta, ut hactenus, sed sicut membrum corpori annexa, & subdita Aquilæ, districtui ipsius, & pertinentiæ perpetuò reputetur. Ut in collectis, contributionibus, indictionibus, exactionibus, cæterisque muneribus realibus, & personalibus, ac cæteris quibuscumque inter ipsas in antea sit illa commixtio, communicatio, & contributio, atque connexio, quæ sunt, & esse debent inter ipsam Civitatem Aquilæ, Terras alias, seu Localia quæque Aquilani territorii, & districtus, ipsa Civitas Aquilæ cum Districtu, & præfata Terra Laposta* (*b*). Do-

(a) Costa dallo stesso *vol.* de' Privilegj *Fol.* 4. *& seqq.*
(b) Nel citato *vol.* de' Privilegj *Fol.* 106. *e seg.*

Dopo di questa nuova incorporazione, ed unione di detta Terra chiamata propriamente *Laposta* al *Primitivo Contado* Aquilano insurlero nel 1309. alcuni dubbj intorno al tenore del Privilegio dell'incorporazione suddetta, e di alcune Lettere concedute dallo stesso Re agli uomini di detta Terra. Querelavansi gli Aquilani, che per mezzo di tai Lettere veniva in qualche parte a ledersi il detto Privilegio. Commise il Re al famoso Bartolommeo di Capua Protonotario del Regno, che riconosciuti tanto il Privilegio, quanto le anzidette Lettere, ed intese ammendue le Parti, lo avesse di tutto con chiarezza informato. Adempì il Protonotario al Reale Comando. Ed in vista di quanto egli riferì, fu promulgata indi la Reale Determinazione. Colla medesima fu stabilito, che gli Uomini della Terra chiamata *Laposta* come uniti, ed annessi al Corpo ed Università dell'Aquila, dovessero contribuire, e comunicare colla medesima in tutte le Contribuzioni di qualunque specie: Che il Banco della Giustizia con tutti i suoi Diritti unitamente con quei della Bagliva dell'Aquila fossero stati perpetuamente Comuni: Che uno de' Giudici eletti, o da eleggersi dalla Città dell'Aquila avesse dovuto in ciascheduno anno fare la sua residenza in detta Terra, ed amministrare colà giustizia nelle Cause Civili: Che in quanto alle Criminali si fossero determinate dal Capitano dell'Aquila. E vietò in fine agli Uomini della Terra medesima di potersi congregare in pubblico Parlamento a suono di Campana, o a voce di Banditore. Le parole piu importanti di questa Reale Determinazione sono queste (*a*). *Ut dicti homines* Laposta *tanquam uniti*, & *anne-*

(a) Apparisce questa Reale determinazione di *Carlo II.* di Angiò da un autentico Documento estratto ora dal pubblico Archivio della Città dell'*Aquila*.

annexi corpori, ac Universitati Aquilæ, in omnibus collectis, contributionibus, indictionibus, exactionibus, cæterisque muneribus, quæ tamen imponuntur, seu indicuntur per nostram Regalem Curiam, vel de ipsius licentia, vel assensu, cum eadem Civitate Aquilæ contribuant, & communicent.

DIPLOMI DEL RE ROBERTO, E DI CARLO DUCA DI CALABRIA SUO FIGLIUOLO A FAVORE DELLA CITTA', E CONTADO AQUILANO.

Con questa Reale Determinazione del 1309. finì parimente la sua vita il nostro munificentissimo Monarca *Carlo II.* di Angiò, e fu assunto al Trono di questo Regno il Savjssimo Re *Roberto* di lui Figliuolo. Dimostrò ancor egli contrassegni di amore, e di clemenza verso de' nostri Aquilani. Quasi sul bel principio del suo Regnare, e propriamente agli 8. Gennajo del 1311. concedè agli Aquilani il Privilegio, di non poter' essere convenuti in altri Tribunali, se non se avanti il loro Capitano. Ed indi con altro suo Privilegio ordinò, che niuno potesse essere promosso all' Uffizio di Capitano della nostra Città, se non era prima decorato del cingolo Militare, cioè che fosse stato dal Re Armato Cavaliere *(a)*. Egli è poi piu notabile il ricorso fatto allo stesso Re nel detto anno 1311. da tutti i Nobili, che per lo passato erano stati Signori di alcuni Villaggi, incorporati poi alla nostra Città. Aveano costoro ricevuto Ordine dal Capitano della nostra Città in nome del Re, affinche avessero presentato alla Regia Corte il Feudale servigio a tenore dell'antica Costumanza, per li Beni Feudali, che possedeano ne' Territorj di detti Villaggi. Allegavano all'incontro detti Baroni, che per la Fondazione dell' Aqui-

(a) Nello stesso Volume de' Privil. *Fol. 16. & Fol. 112. e seg.*

Aquila erano rimasti privi delle loro rendite, e de' Vassalli: Che perciò non poteano contribuire in modo veruno il solito, ed antico Feudale servigio: E si offerivano pronti a prestarlo secondo le facoltà, che in quel tempo possedeano. A tai domande benignamente condiscese il Re *Roberto*. Registreremo parimente questo Real Diploma estratto ora dal Regio Archivio della Zecca, in cui dee al nostro proposito osservarsi vieppiu stabilita la vera origine della fondazione della nostra Città: E come vengano i Castelli di *Paganica*, *Assergi*, *Fagnano*, *Bagno*, *e Camarda* nominati espressamente del Distretto della nostra Città. Il tenore del Privilegio si è il seguente. (*a*)

Scriptum est Capitaneo Civitatis Aquilæ, pertinentiarum, & districtus ejus fideli suo &c. pro parte universorum Nobilium olim dominorum Castrorum Paganice, Asserici, Ofaniani, Sencti, Balnei, & Camarde de Districtu præfatæ Civitatis Aquilæ nostrorum fidelium oblata culmini nostro petitio continebat, quod licet ipsi tenentes, & possidentes in territoriis Castrorum ipsorum nonnulla bona feudalia inmediate, & in capite a nostra Curia, pro illis certum feudale servitium prestare ipsi Curiæ teneantur, præfati tamen nobiles propter constructionem dictæ Civitatis Aquilæ eorum privati redditibus, & Vassallis, feudale servitium quod facere tenebantur antiquitus quoque modo non possunt. In bujusmodi expositione subjuncto, quod tu eis ex parte nostræ celsitudinis espressius injunxisti, ut se parere deberent dictum anticum feudale servitium in certo termino Curiæ præsentaturos. Propter quod pro ipsorum parte Nobilium fuit Majestati nostræ de-

T

(a) *Ex Regest. signato* 1311. *d. Fol.* 175.

devotius supplicatum, ut de valore annuo dictorum bonorum feudalium, quod nunc tenent, inquiri diligentius mandaremus, cum paratos se offerant, secundum facultates bonorum ipsorum feudale servitium Curiæ nostræ præstare. Nos ergo nolentes Nobiles ipsos in hoc injuste gravari fidelitati tuæ præsentium tenore jubemus, quatenus una cum Judice, & actorum Notario per Curiam vobis datis, de servitio quod facere consueverunt, & debent pro bonis illis, quod tenent, queve sunt bona ipsa & in quibus consistant, ac illorum valore annuo diligenter inquireris, mandes eisdem ut sint in continuo apparatu, ad faciendam monstram, pro illo feudali servitio, ad quod eos teneri compertum fuerit, pro bonis eisdem. Significaturos nobis, & Magistris Rationalibus magnæ nostræ Curiæ totum processum quam habueris in præmissis. Et quia pro habenda certitudine debito de prefato servitio per eosdem Nobiles debito facimus Regestra Curiæ nostræ queri. Attente caveas quod servitium, quod per inquisitionem faciendam exinde per te inveniri continget, ab eo quod in prædictis Regestris destinquitur, non discordet. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua Militem &c. Anno Domini MCCCXI. die XVI. Martii VIIII. Indict. Regnorum nostrorum anno secundo.

Erano divenuti in questi tempi assai piu potenti i nostri Aquilani. Custodivano essi il loro Contado, ed i confini del medesimo con molta gelosia. Strepitosissime furono le controversie accese tra gli Aquilani, ed i Naturali dell'*Amatrice* per li Tenimenti di Campaneto, e Capomainardo: giacche per mezzo di *Città-Reale* ultima Terra del Contado Aquilano verso la Parte Occidentale declinante a Settentrione confinava il Contado medesimo col Comune dell'*Amatrice*: e vi era-

erano parimente dalla banda medesima i Feudi della Casa *Camponeschi* quasi confederati, ed uniti colla nostra Città. Per tai antiche gare quei dell'*Amatrice* con quattrocento Uomini armati portaronsi nel 1318. ne' Castelli di *Pedicino*, e *Rocca delle Vene* posti negli ultimi Confini Settentrionali del Distretto dell' Aquila, ponendo colà tutto a sacco, ed a fuoco. All' incontro gli Aquilani malamente credettero di poter vendicare le offese con quel mezzo delle Ripresaglie, che a'soli Sovrani appartiensi. Coll'unione di quattromila persone armate, con Trombe, Pifferi, e Bandiere spiegate si avanzarono verso dell' *Amatrice* : ed entrando nel di lei Territorio commisero ivi degl'incendj, e de'saccheggi coll'eccidio di molti di que' Naturali giusta le proprie espressioni del Diploma, di cui ora faremo menzione: *Homines Civitatis Aquilæ exercitu congregato tam de Regnicolis, quam diversis Communitatibus aliis extra Regnum moventes guerram puplice, cum tubis, & tibiis, ac vexillis explicatis, hostili more versus Amatricium diversis vicibus perrexerant, & cum intraverunt Territorium Terre predicte plures ibi destructiones, combustiones, vastationes, mutilationes, & orbationes hominum commiserunt diversas injurias, injuriis, & excessibus aggregantes.*

Pervenne di un fatto cotanto pubblico, e scandaloso la notizia a *Carlo* Duca di Calabria, che come Vicario Generale del Re Roberto suo Padre governava allora questo Regno. E dopo di essersi da alcuni Ministri a ciò deputati verificato il tutto, che si disse per altro notorio, stimò quel Principe col voto e parere de'Supremi Ministri presso di lui Assistenti di commutare la pena corporale nella pecuniaria. Fu obbligata la Città dell' Aquila al disborso di once seimila d' oro

alla Regia Corte : ed il Comune dell' Amatrice al pagamento di once feicento d' oro. Furono ftabilite alcune altre fomme per Indennità de' danni vicendevolmente inferiti. E fi ordinò, che i fuddetti Territorj di Campaneto, o Capomainardo controvertiti rimaneffero in fequeftro preffo il Giuftiziere di là dal Fiume Pefcara, fino a tanto che non fi daffero altri provvedimenti. L' intera copia del Diploma fpedito da Carlo Duca di Calabria a' 21. Ottobre del 1318. fi leggerà ftampata nel fine di quefta Scrittura : poiche dal medefimo fi rileva, che già verfo i principj del XIV. Secolo il *Contado Aquilano* confinava col Comune dell' *Amatrice*: E che i Caftelli di *Pedicino*, e *Rocca delle Vene* erano del Diftretto dell' Aquila colle feguenti parole: *Homines prefate Terre Amatricis in fenfum obliquum pofiti ad vocem preconis, fonumque Campane, in loco ejufdem Univerfitatis folito congregati ex deliberato ad Cafale Pedicini, & Rocce de Venis DE DISTRICTU CIVITATIS AQUILE armati diverforum armorum generibus cum pignonectis explicitis acceffserunt . . . . . . Cafalia ipfa ignis incendio concremarunt*. (*a*).

Terminarono allora così le ftrepitofe controverfie tra gli Aquilani, ed i Naturali dell' *Amatrice*. La Terra chiamata *Lapofta*; perche compofta dall' unione di varj convicini Villaggi erafi incorporata verfo Occidente al Contado, e Diftretto della Città dell' Aquila da Carlo II. di Angiò, come dicemmo. In efecuzione di quefto Real Privilegio pretendea il Magiftrato Aquilano di creare i Bajuli, ed i Giudici nella fuddetta Terra.

(a) *Ex Regeft. Caroli Ducis Calabriæ fignato* 1318. *L. E. Fol.6.* nel Regio Archivio della Zecca.

ra. All' incontro pretendeano i Naturali della medesima di non essere in cosa veruna agli Aquilani soggetti. Si ebbe da ammendue i Comuni ricorso al nominato Carlo Figliuolo del Re Roberto, e Vicario del Regno. Furono da questo Principe rimesse tai differenze al Reggente, e Giudici della Corte Vicaria, affinche intese le parti, e riconosciuti i Privilegj, glie ne avessero fatta relazione col loro Parere. Fu tutto eseguito, e dal Duca Carlo Vicario coll'assistenza del suo Consiglio fu fatta la seguente determinazione a' 29. Ottobre del 1323., con cui fu conceduto alla Città dell'Aquila di poter creare in ogni anno nella Terra dell'*Aposta* un Giudice, ed un Bajulo (*a*). *Quod Universitas Civitatis Aquilæ possit statuere, & mittere ad dictam Terram Laposta singulis annis unum Bajulum, & unum Judicem, ad expensas hominum ipsius Universitatis Aquilæ, ad hoc servandum, & alia contenta in privilegio Regio super hoc dictæ Universitati Aquilæ indulto &c.*

Ritornato in questa sua Reale Residenza il Re *Roberto* dalle gravi incombenze esercitate in Italia in nome della S. Sede trasferita già in Avignone, inviò la Città dell' Aquila i suoi Sindaci al detto suo Re, e gli esposero, che i Naturali delle Terre de' *Machilonesi*, *Borbona*, *Laculo*, *Villa sigillo*, *Latonerio*, *Pretepede*, *Machiloni*, *Foro*, *Faiscolo*, *Santonia*, *Vacunio*, vivendo dispersi in quelle Campagne adjacenti a'confini del Regno, per liberarsi dalle continue scorrerie, a cui erano sottoposti, aveano supplicato il Re Carlo II. di Angiò di potersi ragunare a vivere in un luogo chiamato

(a) Apparisce tutto ciò da un autentico Documento estratto ora dal pubblico Archivio dell' Aquila.

mato *Laposta* sotto il Regio Demanio: Che questa Terra chiamata poi *Laposta* erasi indi unita, ed incorporata alla Città, e Distretto dell'Aquila con tutte le sue ragioni, ed Appartenenze: Che ciò non ostante gli Uomini del Casale di *Santonia* (oggi Castello diruto, e Montagna di *S. Ogna*) posta nell'ultima parte Occidentale del Contado erano disubbidienti nel contribuire alle generali Collette, sovvenzioni, ed altri pesi Reali. Supplicarono per tanto il detto Re, affinche si costringessero gli Uomini di detto Casale a contribuire a tutte le sovvenzioni, e collette, e ad ubbidire al Capitano della detta Città nel modo medesimo, che faceano generalmente tutti gli altri Uomini di detta Terra dell'*Aposta*. In seguela di queste suppliche agli 11. Luglio del 1331. comandò il Re al Giustiziere di Abruzzo, che a tenore del Privilegio del Re Carlo suo Padre avesse fatto in modo, che gli Uomini di detto Casale di *Santonia* si fossero ridotti sotto la giurisdizione del Capitano dell'Aquila; e gli avesse costretti a contribuire ne'divisati pesi colla Città medesima (a). *Quorum in hac parte justis supplicationibus inclinati, volumus, & fidelitati vestræ de certa scientia nostra præsentium tenore committimus, & mandamus expressè, quatenus tu, prædicte præsens Justitiarie, vocatis evocandis, attentaque forma Privilegii prædicti Domini Patris nostri, quod supplicantes ipsi habere, se dicunt, & efficaciter observata, memoratum Casale Santoneæ, ac ejusdem Casalis homines ad jurisdictionem prefati Capitanei Civitatis Aquilæ reducere cures, & studeas contradictionibus indebitis quibuscumque remotis aucto-*

(a) Apparisce tutto ciò da un altro autentico Documento ora estratto dal pubblico Archivio dell'Aquila.

ctoritate præsentium indilate. Et deinde tam tu præsens Justitiarie, quam vos alii successive futuri prædictos homines Casalis Santoneæ ad contribuendum cum hominibus prædictæ Civitatis Aquilæ in generalibus subventionibus, & Collectis, ac oneribus aliis cogatis auctoritate præsentium suadente justitia juxta præmissarum paternarum litterarum continentiam, & tenorem.

Nel seguente anno 1332. portaronsi di bel nuovo i Sindaci della Città dell'Aquila nella Corte del Re Roberto. Esposero che gli Uomini de'Casali della Terra *Fuscolina*, e della Terra *Siniziense* ricusavano di volere contribuire alla rata loro imposta, e tassata per le collette, e pesi Fiscali da' Deputati a ciò stabiliti dalla Città dell'*Aquila:* e che perciò erano rimasti gli Uomini di detti Casali debitori alla Regia Corte in alcuni residui, al cui pagamento venivano gli Aquilani costretti. Fu perciò supplicato il Re *Roberto* di far costringere gli Uomini di detti Casali al pagamento di tai residui, e di ordinare per l'avvenire, che fossero obbligati a contribuire la rata da esso loro dovuta per le Collette, ed altri pesi a tenore della Tassa, che ne avrebbono fatta i Deputati eletti dalla Città. Condiscese benignamente il Re a tai suppliche. Prima però di rapportare le proprie parole di questo Reale Stabilimento, è da osservare, che i Casali della Terra *Fuscolina* o *Fuscolana* comprendeano quei di *Barisciano Superiore*, *Barisciano inferiore*, *Stefanesco* ora *Castelnuovo*, *Forsona*, *Picenza*, *e Poggio Picenza:* ed i Casali della Terra *Siniziense* comprendeano i Casali di *Sinizzo*, *Leporanica*, ora *S. Nicandro*, *Prata*, e *S. Demetrio*. E questa si è la ragione, per cui nel dianzi detto Diploma di *Carlo II.* di Angiò mancano i nomi di alcune Terre: poiche erano comprese sotto il nome generale di Terra *Fuscolina* e Ter-

e Terra *Sinizienſe*: ſiccome ſotto il Nome di *Barile* venivano compreſi i cinque Villaggi, che componeano quella Baronia, cioè *Terranegra*, *Font' avignone*, *Tuſſi*, *Caſentino*, e *Barile*. Le proprie parole del Reale Stabilimento di Roberto ſono queſte: *Quod ſtatim receptis præſentibus præfatos homines Caſalium Terræ Fuſcolanæ, & Sinitienſis, & ipſorum alios renitentes, ad ſolutionem integram reſiduorum omnium, ad quæ taliter hucuſque nunc ipſi Curiæ noſtræ tenentur ſecundum taxationem factam per dictam Univerſitatem Civitatis Aquilæ, ſeu Deputatos ſtatutos ab ea juxta tenorem privilegii Domini Patris noſtri ſuper hoc, ut ponitur, Univerſitati prædictæ conceſſi, per debita, & opportuna remedia, quæ melius convenire conſpexeris efficaciter, & inſtanter propria auctoritate compellas, mandato quocunque contrario non obſtante*.

Continuò il Re *Roberto* la ſua Reale clemenza, ed amore verſo degli Aquilani per tutto il corſo della ſua vita. Fu nel 1334. ſupplicato dagli Aquilani medeſimi ad unire alla loro Città il Caſale, o ſia Villaggio di *Santonia*, oggi *S. Ogna*, come aſſai vicino, ed adjacente al rimanente Territorio della loro Città, ed aggiugnere queſto nuovo membro al loro Corpo. Il Saviſſimo Monarca *Roberto* vi acconſentì di buon grado: e ſegnò il Reale Diploma a' 5. Novembre del detto anno 1334. Nel medeſimo non ſolamente colmò di encomj i noſtri Concittadini per la fedeltà uſata a lui, ed al ſuo Genitore in tempo di pace, e di guerra, ma ſervendoſi delle ſteſſe eſpreſſioni contenute nel Diploma di *Federico* unì, ed incorporò queſto Villaggio, come un membro al Corpo, e Diſtretto della Città dell'*Aquila*: affinche ſempremai in avvenire perſiſteſſe nel Demanio del Contado Aquilano, e col medeſimo contribuiſ-

buisse in tutte le Imposizioni Reali, e Personali. Ecco le parole del Reale Diploma estratto dal Regio Archivio della Zecca. (a)

Nos autem promptitudinem clare devotionis, & fidei, integreque non minus sinceritatis affectum, & continuata servitia, quibus Aquilani Cives erga clare memorie progenitores nostros Siciliæ Reges illustres, & nos utroque tempore, scilicet pacis, & turbationis puris mentibus, usque in presentia tempora claruerunt commemoratione placida recensentes, per que digne agere credimus, si Statum eorum, ut est nobis aptè possibile, incrementis sedulis augeamus, præscriptam Villam, seu Casale Santonee, *cum ipsis ejus hominibus, & Vassallis, nec non tenimentis, territoriis, aliis juribus, rationibus, & pertinentiis suis omnibus prefate Civitati Aquile incorporare, & annectere de certa nostra scientia perpetuo bujus indulti tenore decrevimus, incorporamus, annectimus, & unimus, illamque, seu illud, cum prescriptis omnibus ad ipsum nostrum demanium, & dominium revocantes, ac ascribentes ipsi nostro demanio revocatam eam in illo, & de illo tanquam unum de dictis aliis membris Civitatis ejusdem, pro nobis, & nostris heredibus omni tempore promittimus retinere. Ita quod unita, & incorporata pariter corpori Civitatis ipsius hæc, & illa sint eadem, & jam non per se, ut hactenus Villa, seu Casale* Santonee, *sed tamquam membrum corpori eidem Aquile connexa, & subdita Civitati, districtui ejus, & pertinentie sub ipso semper, & in ipso persistant demanio perpetuo reputetur, ut & in collectis, contributionibus, indictionibus, exactionibus, ceterisque muneribus rea-*

V *libus,*

(a) *Ex Regestro* 1334. & 1335. L. E. *Fol.* 11.

libus, & personalibus, & aliis quibuscumque inter ipsas in antea sit illa commixtio, communicatio, contributio, atque connexio, que sunt & esse debent inter dictam Civitatem Aquile, ac Terras alias, seu Localia *queque Aquilani Territorii, & Districtus, ipsaque Civitas Aquile, cum districtu, & prefatum Casale Santonce, sub unius Capitanei, seu Rectoris, nec non Bajulorum, Judicum, aliorumque Officialium ipsius Civitatis officiis, & jurisdictionibus consistant, ac etiam gubernentur &c.*

DIPLOMI DELLA REGINA GIOVANNA I A FAVORE DELLA CITTA', E DEL CONTADO AQUILANO, E CONTROVERSIE INSURTE INTORNO A' CONFINI DEL CONTADO MEDESIMO.

MAncato di vivere il Re *Roberto* nell' anno 1343. succedè alla Corona di questo Regno *Giovanna* sua Nipote Figliuola del nominato Carlo Duca di Calabria. Passata ella alle seconde nozze con *Luigi* di Taranto, ebbe tutto l'impegno, che costui fosse parimente coronato Re di questo Regno. Ammendue questi Sovrani ne' primi anni del loro regnare confermarono agli Aquilani i Privilegj conceduti a' medesimi dal Re *Roberto* (*a*). Ed indi con altro Privilegio gli Aquilani medesimi, e quei del Contado, che qui vengono chiamati *DISTRICTUALES*, e ne' Diplomi di *Carlo I.* (*b*), e di *Carlo II. LOCALES* (*c*), furono fatti esenti dalla Giurisdizione de' Capitani generali, de' Giustizieri della Provincia, e de' loro Luogotenenti; e furono parimente concedute loro altre Grazie, che per brevità si tralasciano (*d*). Nell' anno poi 1353. confermarono con altro Real Privilegio la Concessione fatta alla nostra Città dal detto Re Roberto del mento-

(a) Nel detto *Vol.* de' Privilegj *Fol.* 24.
(b) *Ex Regestr. Reg. Sicl.* 1275. *B. Fol.* 6.
(c) Ne' Diplomi di sopra citati.
(d) Nello stesso *Vol.* de' Privilegj. *Fol.* 16. *e seg.*

tovato Casale di *Santonee*, o sia *S. Ogna*, per cui era insurto litigio tra gli Aquilani con quei della vicina Terra di *Gonnessa*, oggi *Leonessa*. (*a*)

Non è poi da tralasciarsi sotto silenzio la grazia domandata dagli Aquilani alla stessa Regina, e dalla medesima ad essoloro conceduta di potere erigere alcuni Forti nel Distretto della loro Città per conservarsi, e difendersi da alcune Compagnie di Uomini d' Armi, che erano già entrate nel Regno. Erano tai Compagnie infestissime alle nostre Provincie, apportando alle Città, e Luoghi ruine, e desolazioni: siccome puo osservarsi in una dotta Dissertazione del chiarissimo *Ludovico Antonio Muratori* (*b*). Ed in effetti sotto il Regnare della stessa Regina giunta una di tai Compagnie nella Città di *Motula* della Provincia di Otranto, la posero a sacco, e la ridussero in un totale esterminio: siccome si legge nel Cronaco M.S. di Taranto di *Angelo Crisullo*: ivi: *Anno* 1358. *mense Februarii intravit Regnum Cumpagnia Guslendere*, *&* *Mataratii*, *multa mala faciens*, *&* *capta fuit per eos Civitas Motulæ*, *eam ponentes ad saccum*, *&* *finalem exterminium*. Per difendersi appunto di tal sorta di Compagnie, concedette questa Regina ai nostri Aquilani la facoltà di erigere varj Forti nel loro Contado, e Distretto: tanto piu, che la Città dell' Aquila per diece parti era posta ne' Villaggi, e Casali del suo Contado. Questo Diploma confaccentissimo al caso nostro merita di essere quì registrato, per formarsene giusta Idea. (*c*)

(a) Nel citato Volume de' Privilegj. *Fol* 32. *e seg.*
(b) *Muratori Dissertat.* 16. *Tom. I.* delle Antichità Italiche de' mezzi tempi.
(c) Leggesi questo Diploma nel citato Volume de' Privilegj. *Fol.* 26. *e* 27.

Johanna Dei gratia Regina Hierusalem , & Siciliæ , Ducatus Apuliæ , & Principatus Capue , Provincie , ac Forcalquerii , & Pedimontis Comitissa Johanni de Malatacchis generali Capitaneo , & Justitiario utriusque Provincie Aprutine , vel ejus Locumtenenti , necnon Capitaneo Civitatis Aquile , presenti , & futuris , vel eorum aliis fidelibus nostris gratiam , & bonam voluntatem . Pro parte Universitatis , & hominum Civitatis Aquile nostrorum fidelium per eorum Ambasiatores , & Nuncios fuit noviter Majestati nostre devota expositione monstratum , quod COMITATUS , ET DISTRICTUS PREDICTE CIVITATIS AQUILE EST IN VILLIS , ET CASALIBUS POSITUS , ET DISPERSUS , *& attentis conditionibus pravis , que occurrerunt a prioribus temporibus citra , & maxime de adventu iniquarum Societatum , quæ Regnum nostrum jam pluries invaserunt . Considerato etiam , quod Societas que dicitur de Cappellitis traens moram presentialiter in territorio Terre Gonnesse , que presto est si posset Comitatum ipsius Civitatis intrare , & firmatur etiam communi fama , quod alia societas , sive Compania circa adventum Veris ventura est , & si Comitatum ipsum invaderet , dicta Civitas Aquile esset in periculo perditionis .* EO PRESERTIM QUOD PRO DECEM PARTIBUS CIVITAS EADEM EST POSITA IN VILLIS , & CASALIBUS COMITATUS IPSIUS . *Sicque pro ipsorum Aquilanorum parte fuit Celsitudini nostræ supplicatum humiliter , ut cum ad honorem , & fidelitatem nostram , bonumque statum , & defensionem Regni nostri , eos oporteat aliqua Fortellitia facere per Districtum Civitatis Aquile , quod Civitas ipsa conservari , & defendi possit ; ut in quibus adveniente casu dicte adversitatis (quod absit) habitantes in dictis Villis , & Casalibus possint se ipsos , & bo-*

& bona eorum ad Fortia ipsa reducere, seque salvos reservare, & reddere ab incursibus dicte gentis; dignaremur eis Fortificationes ipsas faciendi, & mandare Justitiario Aprutii, & Capitaneo dicte Civitatis Aquile presentibus, & futuris, ut ipsi, vel alter ipsorum, ad requisitionem dicte Universitatis Aquile fieri permittant, & faciant dicta Fortellitia in numero, & Locis, qui & que dictis Officialibus, & Universitati videbuntur pro meliori, considerando futura pericula, que timent. Nos autem super his consultè volentes prospicere opportune. Fidelitati vestre harum serie, de certa nostra scientia committimus, & mandamus expresse, quatenus Universitatem, & homines dicte Civitatis Aquile, ac homines Districtus ejusdem ad eorum expedientem tuitionem, & conservationem ab incursibus dicte gentis, seu Societatum, in ipso adversitatis casu personarum, & bonorum eorum, fieri permittas, & facias in locis, que tu Johannes, vel Capitaneus dixeritis eligendum, videlicet duo Fortellitia citra Aquilam, & duo ultra Aquilam, vel plura si expediens videritis, sine lesione alterius, custodienda sumptibus ipsorum Aquilanorum, prout nos duximus statuendum. Datum Neapoli per magnificum Virum Neapolionem de filiis Ursi Comitem Manuppelli Logothetam, & Prothonotarium Regni Sicilie Collateralem, & Consiliarium nostrum dilectum. An.Dom.MCCCLXIIII. die decimo quarto mensis Januarii secunde Indict. Regnorum nostrorum anno XXI.

Dal trascritto Privilegio conceduto nel 1364. dalla Regina *Giovanna I.*, con cui si permettea agli Aquilani di potere a difesa del proprio Contado edificare in qualunque parte del loro Territorio *Fortellizj*, ognuno ben vede, quanto sia in sè stesso ragguardevole. Or da un frammento di una Carta antica di Conven-

zio-

zione ſtabilita dagli Aquilani cogli Uomini della mentovata Terra *Lapoſta*, ſi vedrà piu chiara l'eſecuzione del Privilegio medeſimo. Manca in queſto frammento la data, in cui fu celebrata tal convenzione; poiche in buona parte ritruovaſi già corroſo. Da quel tanto però, che puo leggerſene, ſi rileva, che la detta Convenzione dovette eſſere conchiuſa o nello ſteſſo anno 1364., in cui fu ottenuto il detto Privilegio, o poco dopo. Si ha in queſta Carta, che erano giunte nella Terra di *Connessa*, oggi *Leoneſſa*, alcune Compagnie di quei Maſnadieri, di cui abbiamo già ragionato: e che temeaſi perciò di poter venire delle altre, e portarſi a danneggiare la vicina Terra *Lapoſta*, e le ſue Ville. Quindi a ricorſo fatto da' Naturali di queſta Terra, e ſue Ville fu conceduta a' medeſimi dal Comune della Città dell'*Aquila* la facoltà di erigere un Forte, o ſia *Fortellizio* in que' paſſi, per cui piu potea temerſi l'ingreſſo delle oſtili ſcorrerie di quelle Compagnie. Diceſi, che cio concedeaſi dalla noſtra Città in eſecuzione de' Reali Privilegj. Onde dovea eſſere certamente in vigore del Diploma ſuddetto, per cui la Città era nel poſſeſſo di concedere tai facoltà di edificarſi i Forti a ſpeſe del particolare Caſtello, che lo domandava, colla reſidenza però di un Uſſiziale di giuſtizia, che dalla Città s' inviava, ſalariato dal Caſtello medeſimo. Per diviſarſi però con quai Leggi, e condizioni ne fu fatta la Conceſſione agli Uomini della Terra *Lapoſta* e ſue Ville già incorporate, ed unite al Contado, e Diſtretto Aquilano, traſcriveremo quì alcune coſe piu rilevanti, che in queſto frammento di antica Carta ſi leggono (*a*).

Pro-

(a) Si è queſto Frammento autentico di antica Carta eſtratto ora dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

Propter suspiciones, & timores quæ habentur de Compagniis, quæ sunt in Gonessia, & alias quæ verisimiliter secundum malitiam temporis venire timentur, tam propter securitatem dilectorum hominum de Laposta, *quam ut melius obviari possit, ne gens adversa possit per illos passus accedere ad dictam Terram* Laposta, *& Villarum ejus; ad honorem, & reverentiam Reginalis Majestatis, & successorum ejus; & ad honorem, & securitatem dictæ Civitatis, ut melius possint se reducere ad habitandum, & domos facere, & se fortificare in loco seu Monte, ubi sunt, & esse consueverunt Forinsecos de* Laposta, *muris publicis circumdare, & aliis fortellitiis opportunis. Item promiserunt dicti Sindici de* Laposta *eisdem Sindicis Aquilæ in dicto loco, ubi se reducent, & fortificabunt in altiori & fortiori loco, ubi videbitur, & placebit Communi Aquilæ, & deputatis per eandem, facere quoddam fortellitium, cum Castro, & domibus aptis ad habitandum, juxta provisionem dicti Communis. In quibus quidem fortellitiis, & domibus possint, & debeant Officiales, qui mittentur per Commune Civitatis Aquilæ ad regimen dictæ Terræ* Laposta *habitare, & morari, & hoc expensis, & sumptibus dictorum hominum de* Laposta, *qui facient hoc infra terminum præfigendum eis per dictum Commune Aquilæ &c.*

Veggiamo ora, se quale giurisdizione esercitavasi dal Magistrato Aquilano in tutti gli altri Castelli del suo Contado, e Distretto. Erano nel 1357., regnando la stessa Regina *Giovanna* I., e *Ludovico* di lei Marito insurte alcune differenze tra l' Università di *Barisciano* posta dentro il Distretto della nostra Città, e l'Università di *Carapelle* situata fuori del Distretto, e propriamente a' confini del medesimo nella parte riguar-

dan-

dante tra Settentrione, ed Occidente. Dipendeano tai Controversie da' Confini, e Tenimenti dell'una, e dell' altra Università nel Monte chiamato *Campo Imperadore*, che era appunto nelle pertinenze della nostra Città nel Territorio di *Barisciano* vicino a' Tenimenti di *Carapelle*, e di *Paganica*. Precedente il consenso di ammendue i Comuni litiganti si distinarono due Giureconsulti, e due probi Cittadini Aquilani, affinche avessero riconosciuti, e posti in chiaro i veri confini di ciascuna di esse Università nel già detto Monte. Si riceverono le deposizioni di varj Testimonj su la faccia del luogo, da' quali furono anche ocularmente riconosciuti i veri Termini e Confini, su de' quali aveano deposto. Ed a tenore di tai Deposizioni da' Commissarj a ciò destinati furono ne' confini già verificati apposti i Termini con alcune pietre incise. Indi per ordine del Capitano della nostra Città dell'Aquila fu congregato un Consiglio composto da' Consiglieri delle Arti, da' cinque Capi delle Arti, dal Camerario, ed altri probi Cittadini. E nella loro presenza fu riferito da' Commessarj suddetti quanto si era stabilito, ed eseguito. Fu dal Consiglio suddetto il tutto approvato, ed ordinato, che a futura cautela se ne fossero formati quattro Processi, da chiudersi, e suggellarsi co' suggelli della Città dell'Aquila, del Capitano, e de' Commessarj: e che uno di tai Processi avesse a rimanere custodito nella *Camera Aquilana*. Di tutto se ne rogò pubblico Istrumento. Dal medesimo chiaramente apparisce, che il luogo controverso tra le due Università di *Barisciano*, e di *Carapelle* chiamato *Campo Imperadore* posto nel Tenimento di *Barisciano* appartenea al Contado, e Distretto Aquilano: e ravvisasi parimente qual giurisdizione esercita-

va

va colà la nostra Città (*a*).

Nel 1374. risvegliaronsi le anzidette controversie tra Antonio di Celano figliuolo di Roggiero Conte di Celano, e Signore della Terra di *Carapelle*, e de'suoi Villaggi, e il Comune della Terra medesima, coll'Università di *Bariſciano Superiore* intorno ad alcuni Luoghi del mentovato Territorio chiamato del *Campo* dell'*Imperadore*. Furono tai nuove differenze sopite, e terminate con altro pubblico Istrumento celebrato a' 18. Ottobre del 1374. Importa assai poco a Noi di andare divisando, quai fossero le nuove controversie, ed in qual modo si fossero accomodate, e composte. Dee solamente riflettersi, che in questo Istrumento si fè menzione di essersi tai differenze altra volta compromesse dal Sindaco dell'Università di *Carapelle* da una parte ed il Sindaco della Città dell' *Aquila* dall' altra . . . . *De qua dicebant aliàs fuisse compromissum per Sindicum dictæ Universitatis de Carapellis ex parte una, & Sindicum Universitatis Civitatis Aquilæ ex parte altera*. Ed in questo Istrumento, con cui furono le nuove differenze insurte composte all'amichevole, intervenne da una parte il Conte di Celano, utile Signore di *Carapelle* col Sindaco dell' Università medesima, e dall' altra parte intervenne il Capitano della Città dell' *Aquila*, e suo Distretto con molti Cittadini della Città medesima in nome del Comune di *Bariſciano*.

Propterea inter dictas Partes ad tractatum magnificorum Virorum videlicet Domini Thomasii de Obiciis de Luca Capitanei Reginalis Civitatis Aquilæ, & Antonii de Celano prædicti cum pluribus aliis hominibus de Civitate

X *Aqui-*

(a) La Copia Autentica di questo antico Istrumento del 1357. si è ora da Noi fatta estrarre dal pubblico Archivio della Terra di Bariſciano.

Aquilæ , *& de Terra Carapellensi ibidem presentibus* , *Divino interveniente auxilio ad honorem* , *& fidelitatem sacræ Regalis Majestatis* , *& pacificum* , *& tranquillum statum dictarum Partium* , *& totius circumpositæ regionis ad tale pactum* , *& concordiam transactionis nomine exindè devenerunt* , *& dictæ earum partes in dicto Campo Imperatoris taliter divisierunt* . Or chi non vede , che in questo Contratto fè la Città dell'*Aquila* rispetto al Comune di *Barisciano* la figura medesima, che vi facea il Conte di Celano , utile Signore di *Carapelle*? (a)

Questo era il sistema, con cui durante il Regnare della Regina Giovanna I. la Città dell' *Aquila* governava , ed esercitava giurisdizione in tutti i Castelli , e Terre del suo Contado . Veggiamo ora , come a tenore del primo Diploma della sua fondazione venivano gli Abitanti de' Castelli, e Terre medesime costretti a trasferire il loro Domicilio nella stessa Città dell' Aquila. Ritrovavasi ella diminuita non poco di Cittadini, ed Abitanti , e quasi renduta deforme per due Contagioni colà seguite. In tai angustie per mezzo de' loro Ambasciadori presentarono gli Aquilani le loro suppliche alla stessa Regina Giovanna I. Esposero, che dal Consiglio della loro Città coll'approvazione de' Serenissimi Regnanti Antecessori erasi risoluto, che i Naturali del loro Contado piu abili , e Benestanti fossero costretti di venire ad abitare colle loro Famiglie dentro della Città. Domandarono, che tai antichi Ordini premurosamente si rinnovassero. Ed in effetti a' 15. Gennajo del 1364. uniforme alle suppliche se ne spedì il Rea-

(a) Copia autentica di questo Istrumento del 1374 si è ora estratta parimente dal pubblico Archivio della Terra di Barisciano.

Reale Diploma degno di essere parimente quì registrato (*a*).

Johanna Dei gratia Regina Hierusalem, & Sicilie, Ducatus Apulie, & Principatus Capue, Provincie, & Forcalquerii, ac Pedemontis Comitissa. Capitaneis Civitatis Aquile presentibus, & futuris, ipsorumque Locumtenentibus fidelibus nostris gratiam, & bonam voluntatem. Pro parte Universitatis hominum Civitatis Aquilæ nostrorum fidelium per eorum Ambasciatores, & Nuncios fuit nostre Majestati cum humili, & devota supplicatione petitum, ut cum Civitas eadem propter binam jam mortalitatis cladem, & epidemie pestem sit Civibus, & Incolis non modicum diminuta, & pariter deformata, & alias fuerit per Consilium dictæ Civitatis Aquile provisum de consensu tunc, & approbatione clare memorie Dominorum Predecessorum nostrorum, quod omnes habitantes Comitatum dicte Civitatis habiles, & potentes in bonis ad habitandum intus eandem Civitatem cogerentur, & ad faciendam habitationem ibidem habitantes ipsos omnes extra dictam Civitatem per Comitatum ejus ad habitandum intus dictam Civitatem, cum eorum familiis, illos videlicet qui fuerint potentes, & habiles ad habitandum Civitatem eandem, inibique habitationem faciendum, prout Consilium dictæ Civitatis providebit, & ordinabit, per vos cogi, & compelli mandare per nostras litteras juberemus; supplicationi quorum promptius inclinate, Fidelitati vestre harum serie committimus, & mandamus expressius, quatenus tàm tu presens, quàm vos alii Capitanei dicte Civitatis successivè futuri ad requisitionem Universitatis ejusdem, habitantes omnes extra dictam Civitatem Aquile

X 2

(a) Leggesi questo Real Diploma nel citato *vol.* de' Privilegi *fol.* 53. e 54.

le per ejus Comitatum, ad habitandum intus dictam Civitatem, cum eorum familiis, inibique habitationes faciendum, eos videlicet, qui habiles, & potentes ad habitationem hujusmodi fuerint, & prout Consilium dicte Civitatis providebit, & ordinabit, omni qua expedire videbitis, arcta distinctione cogatis. Datum Neapoli per Virum Magnificum Neapolionem de Filiis Ursi Comitem Manuppelli Logothetam, & Prothonotarium Regni Sicilie, Collateralem Consiliarium, & fidelem nostrum dilectum. Anno Domini MCCCLXIIII. die XV. Januarii secunde Indict. Regnorum nostrorum anno XXI.

Ma siccome con questo Real Diploma veggonsi sempremai continuate le Idee, concepite nella fondazione di questa Città dall' Imperadore *Federico II.*, di formare un solo Corpo di tutte le membra disperse in varj Castelli, Terre, e Villaggi per comporne così una sola Città, ed un Territorio medesimo a tutti gli Abitanti comune: Così fin dal principio del Secolo XIV. di cui ora ragioniamo, abbiamo da mano in mano osservati i nuovi ingrandimenti, e le nuove incorporazioni fatte al Primitivo Contado. Vedemmo, che dal Castello diruto di *Machilone*, e da varj Villaggi surta la Terra chiamata poi *Laposta*, fu la medesima incorporata al Contado Aquilano. E con altri Diplomi riconoscemmo la giurisdizione esercitatavi dal Magistrato Aquilano per l' edificazione di que' Forti, che doveano difendere tutti que' Villaggi, che componeano *Laposta* unitamente colla vicina Terra di *Borbona* dalle nemiche scorrerie di quei Masnadieri. Con un altro Diploma di Carlo Duca di Calabria Figliuolo, e Vicario del Re *Roberto* rammentammo le controversie gravissime, e gli armamenti seguiti tra l' *Aquila* e l' *Amatrice* per alcuni Territorj di *Civita Reale* già pa-

parimente considerata, come unita, ed incorporata al Contado. Rimane ora a vedere, se ne'tempi della Regina *Giovanna I.* come mai riguardavasi quell' antica *Interocrea* chiamata poi *Introdoco*, posta negli ultimi confini del Contado verso Occidente. Da un altro Diploma spedito dalla stessa *Giovanna I.* a' 15. Dicembre del 1375. vedremo, che fu ancor ella considerata come membro del nostro Contado. Eransi in que' tempi promulgati Reali ordini da questa Sovrana diretti al Capitano della Città, e Distretto dell'Aquila, con cui venivano obbligati alcuni Naturali del Contado chiamati in questo Diploma *Comitatenses* alla riparazione del Castello d'*Introdoco*. Stimarono gli Aquilani, che tai ordini generali erano di loro pregiudizio, per non essere tenuto tutto il Contado a tutte le spese straordinarie di ciascheduno Castello, che avea bisogno di ristorazione. Ne spedirono a tal' effetto un loro Sindaco alla Corte di detta Regina, da cui ne riportarono favorevole Rescritto. Dal medesimo si scorge, che agli Abitanti di tutte le Terre, e Villaggi del Contado davasi generalmente il nome di *Aquilani Comitatenses*; e che il Castello d'*Introdoco* era già fra il numero de'medesimi: le parole piu degne di ponderazione di questo Reale Rescritto sono le seguenti (*a*). *Condescendentes benigne ad humilis, & devote supplicationis instantiam pro parte Universitatis hominum dictæ Civitatis Aquilæ nostrorum Fidelium per eorum specialem Sindicum ad Curiam nostram missum noviter culmini nostro factam, qua dicti homines conqueruntur certas nostra Curia emanasse litteras ad te presentem Capi-*

(a) Si è ora estratto questo Real Diploma dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

pitaneum supradictum de compellendis certis Comitatensibus Aquilanis ad reparationem Castri Introduci, ad quod exponentes praedicti minime asserunt se teneri, & per inde provideri eis super hoc pro conservatione libertatis eorum suppliciter petierunt. Providimus super hoc supersederi pro nunc a reparatione praedicta, nec contra Comitatenses Aquilanos eosdem ratione reparationis hujusmodi aliquid attemptari.

Nel rammentare tutti i Privilegj, e Grazie concedute alla nostra Città dalla Regina *Giovanna* I., siamo già giunti agli ultimi infaustissimi periodi del di lei Regnare, e dell' infelicissima sua morte. Ridotta questa Sovrana nelle ultime angustie con solenne Istrumento celebrato a' 29. Giugno del 1380. rapportato da *Lünig* nel suo Codice Italico Diplomatico (a), si adottò Luigi di Angiò Figliuolo di Giovanni II. Re di Francia. Ebbe ella la lusinghiera speranza di essere dal detto Principe soccorsa contro gli sforzi di Carlo di Durazzo, che avea ottenuta dal Pontefice Urbano VI. l'Investitura di questo Regno. Ma Carlo fu sollecito ad impadronirsi di questa Metropoli, e di avere in sua Balia nel Castel nuovo essa Regina, la quale al rapporto del Signor *d'Egly* (b) fu trasportata nel Castello di S. Angelo del Monte Gargano, ed ivi fatta miseramente morire. Luigi dopo di essere stato dall' Antipapa dichiarato Re di questo Regno, entrò nel medesimo nell'anno 1382. con poderoso Esercito per la via dell'Abruzzo. E dagli Aquilani memori della munificenza verso di loro usata, fu accolto, e ricevuto nella loro Città giusta la testimonianza dello stes-

so

(a) *Lünig Codex Ital. diplomat. Tom. 2. Fol. 1142.*
(b) *Egly Histoire des Rois des Deux Siciles Tom. 2. Fol. 215.*

so *Egly* (*a*). Per queste accoglienze usate da' nostri Aquilani a Luigi I. di Angiò, stimò di usare tutti gli atti di clemenza Carlo III. di Durazzo: siccome apparisce dal Diploma del generalissimo Indulto, che dal detto Re Carlo III. fu conceduto alla nostra Città a'4. Maggio del 1382. in cui fra l'altro si legge (*b*): *Etiam si rebellis culpam, seu lese Majestatis crimen, adherendo Antipape, seu illustri olim Regine, post privationem ejus, & sequacibus eorundem, seu aliter quoquo modo forsitan incidissent.*

AVVENIMENTI SEGUITI NELL' AQUILA DURANTE IL REGNO DI LADISLAO, E SUOI REALI ORDINI RIGUARDANTI LA CITTA', ED IL CONTADO AQUILANO.

MOlto brieve fu il Regnare di Carlo III. di Durazzo. Portatosi egli nell'Ungheria nel 1386. perdè a tradimento la vita in quella stessa Città di Buda, in cui poco prima avea ricevuta la Corona di quel Reame. Fu suo Successore nel nostro Regno *Ladislao* suo Figliuolo. Ebbe costui per competitore nel Regno Luigi II. di Angiò, a cui dopo la morte di Luigi I. suo Padre seguita a' 20. Settembre del 1384. si pretese di essere trasferite le ragioni della successione a questa Corona. Rendettero per tanto a lui ubbidienza questa Metropoli, ed altre Città, e Luoghi, come ancora la nostra Città dell'Aquila. Ma riuscì ben presto al valoroso Re Ladislao di vincerlo, e di scacciarlo dal Regno. Tutte le Città, che si erano da lui alienate, ritornarono sotto il suo Dominio. Egli è però ragguardevole di considerare quì di passaggio in quale grandezza fosse in que' tempi la nostra Città, e Contado. Con un Diploma spedito dal Re Ladislao a' 20. Agosto del 1395. non solamente fè concessione in beneficio della nostra Città di annue Once dugento. Ma di-

(a) Nel citato Tom. 2. Fol. 267.
(b) *Ex Regest. Regis Caroli III. sign.* 1381. & 1382. *fol.* 179.

dichiarò, che con la riduzione di questa Città, e Contado avea ricevuto il suo Stato un valido incremento (a). *Quod per reductionem dictorum Universitatis, & hominum ad eandem nostram fidelitatem, Status noster validum recepit, & recipiet incrementum*. Nello stesso mese di Agosto del 1395. spedì il Re Ladislao altro suo Reale Diploma indiritto a tutti i Castellani, e Custodi di qualunque de' Castelli del Contado, e Distretto dell'Aquila già ridotti alla sua fedeltà, ed ubbidienza. Spiega nel Diploma medesimo, che non era del suo Real animo di diminuire, ma di aumentare la libertà di questa Città, e che perciò dovessero subito i suoi Castellani lasciare la custodia di que' Castelli, che prima della di loro riduzione ritrovavansi incorporati, ed annessi alla Città, e farli ritornare, come prima, in potere della medesima, giusta il solito, ed il dovere (b). *Intendentes, quod Castra prædicta, quorum custodiam geritis, ad Civitatem nostram Aquilæ, cui ante illorum reductionem incorporata, & annexa erant, reducantur, & prout consuetum est annectentur eidem, ac volentes omnino dictæ Civitatis augere, & non diminuere libertates . . . . . Quatenus ad omnem requisitionem Universitatis, & hominum dictæ Civitatis nostræ Aquilæ, vel alterius pro eisdem, eis, vel ipsorum Procuratoribus, seu Nuntiis jam dicta Castra, studeatis vigore præsentium infallibiliter, & inescusabiliter assignare, tenenda per eos, prout ante reductionem illorum erant soliti, & debebant.*

Con altro Real Diploma spedito da questo stesso Sovrano

(a) Nel detto *vol.* de' Privilegj *Fol.* 92. e seguenti.
(b) Questo Diploma del Re Ladislao si è ora estratto dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

no a' 6. Marzo del 1406. si ordinò, che nelle fabbriche, riparazioni, e fortificazioni della Cittadella, e Torre sita nella Piazza della Città dell' Aquila, non ostante qualunque ordine dato in contrario, dovessero contribuire tutti i Castelli, Terre, e Luoghi del Contado, e non già soggiacere a tai spese la sola Città (a). *Jam dictos homines omnium, & singulorum Castrorum, Terrarum, & Locorum dicti Comitatus Aquilæ ad contribuendum, una cum dictis hominibus dictæ Civitatis Aquilæ in præfatis fabricis, reparationibus, & fortificationibus dictarum Citadellæ, & Turris Plateæ Civitatis ejusdem realiter, & personaliter, secundum eorum qualitates, & facultates, prout jam in dictis fabricis, & similibus hactenus consueverunt, tam per impositiones pœnarum, & exactiones illarum, si in eas inciderint, quam per captiones pœnarum, arrestationes, & distractiones bonorum ipsorum, aliaque opportuna, & debita, favorabiliaque juris remedia, quæ ad id expedire videritis, arctius compellatis. Cum velimus, & intendamus Universitates, & homines dictorum Castrorum, Terrarum, & Locorum dicti Comitatus Aquilæ ad contributionem prædictam teneri omninò, & penitùs; non obstante quod per inadvertentiam & non de certa nostra scientia certe nostræ litteræ aliquibus Universitatibus, & hominibus dictarum Terrarum, Castrorum, Casalium, & Locorum dicti Comitatus Aquilæ per nos sint concessæ, quod homines ipsi non teneantur contribuere in fabricis, & fortificationibus supradictis &c.*

Già di sopra si è favellato del Diploma spedito dal Re *Carlo* II. di Angiò nel 1294., con cui si era prescrit-

Y to,

(a) Questo Real Diploma si è anco ora estratto dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

to, che l' Aquila non fosse piu tassata al pagamento delle Collette, ed altre Imposizioni per li nomi distinti de' suoi *Locali* : ma che per li medesimi fosse ella tassata in avvenire col solo nome dell' *Aquila*. Ed in effetti così si praticò poi in appresso. Stava nel 1408. il Re *Ladislao* col suo Esercito vittorioso dentro di Roma, come ci dimostrano le sue Medaglie per quell' Impresa coniate. Ebbero allora ricorso da lui gli Aquilani. Esposero, che venivano molestati da' Regj Ufficiali a pagare Gabelle, e passaggi, oltre del solito: Che erano parimente obbligati a soddisfare il pedagio per alcuni Castelli del loro Contado, rimasti dalle Guerre già desolati e distrutti: come appunto era adivenuto a' Castelli di *Porcinaro*, *Rascina*, *Vio*, *Vigliano*, *Vasto*, *S. Pietro*, *Jenga*, *Corno*, *Rocca di Corno*, *Piscignola*, *Rocca delle Vene*, e *Pedicino*; i quali Castelli ancor oggi diruti veggonsi ne' confini del Contado verso Occidente, e Settentrione. Domandarono per tanto di non essere tenuti a tal pagamento di pedagio per tai Castelli già distrutti, e derelitti di Abitanti. Uniforme alla domanda fu il Reale Rescritto fino a nuovo beneplacito (a). *Cumque Supplicantes ipsi ad solutionem dictarum gabellarum, passagiorum, & vectigalium prater consuetum, & debitum observatum a tempore DD. Regis Roberti, Reginæ Johannæ, & Regis Caroli Patris nostri, ac Castra* Porcinarii, Rascini, Cascine, Vigii, Villiani, Guasti, S. Petri, Genchæ, Corni, Rocce Corni, Piscignole, Rocce de Vene, & Pedicini Pertinentiarum dictæ Civitatis *invalescentibus guerrarum in Regno turbinibus de-*

(a) Leggesi questo Reale Rescritto nel detto vol. de' Privilegj Fol. 168. e seguenti.

destructa fuerint, & eorum diu permanserint, & sint incolis derelicta, nec pro illis aliqua jura gabellarum, vel pedagiorum soluta fuerint, & vexantur dicti Exponentes ad solutionem dicti pedagii, non permittere (si premissa vera sint) eos compelli ad eorum solutionem, usque ad aliud nostrum beneplacitum, & mandatum.

Nello stesso anno 1408. fecero nuovo ricorso gli Aquilani al Re *Ladislao*. Asserirono, che i gagj de' Capitani della loro Città, e della Gente a cavallo, ed a piedi, e de' Giudici Assessori, ed altri Subalterni Uffiziali ascendeano ad annue once trecento: Che doveano queste pagarsi dal danajo de' proventi della detta Capitanìa, ed in loro mancanza dal danajo dell' Università della loro Città, suoi Casali, Appartenenze, e Distretto, da tassarsi fra di loro a proporzione delle facoltà di ciascheduno di essi: Che così si era per l'addietro praticato, ed era allora in uso. Esposero, che sebbene gli Uomini de' seguenti Castelli del Distretto della loro Città, cioè *Rocca di Mezzo*, *Rocca di Cagno*, *Collepietro*, *S. Benedetto in Perillis*, *e Poggio Picenza*, ne' quali il Re avea destinato per Capitano Giannone de Portis Senatore di Roma, e Marescìallo del suo Regno di Sicilia; e che parimente gli Uomini de' Castelli di *Pizzoli*, *e Chiarino*, ne' quali era stato creato Capitano Riccardo di Montereale, erano stati per lo passato obbligati a contribuire per la rata loro contingente al pagamento de' gagj dovuti agli anzidetti Capitani, ed Uffiziali: tuttavia dopo la destinazione, e creazione di detti nuovi Capitani non aveano pagata la loro rata, col pretesto di essere già divisi, ed esenti dalla Capitanìa della Città dell'Aquila: Che in tal forma erano stati, ed erano obbligati a pagare gli Aquilani per li Naturali de' mentovati Ca-

ſtelli, in grave loro pregiudizio. In viſta di tal ricorſo comandò il Re al Capitano dell' Aquila, che la detta rata ſpettante agli Uomini de'mentovati Caſtelli, ne' quali eſſo Re avea provveduta la detta Capitania Militare, ſi foſſe defalcata dalla ſomma delle dette once trecento, a cui aſcendeano i riferiti gagj: E che così doveſſe oſſervarſi in quell' anno, ed in appreſſo. (*a*) *Quatenus vos præſens & futuri Capitanei dictæ Civitatis noſtræ Aquilæ, vel Locatenentes ratam contingentem dictos homines Caſtrorum præſcriptorum de ſumma præfatarum unciarum trecentarum, ad quas gagia veſtra, & prædictorum aliorum annuatim aſcendunt, de qua procuretis plenius informari, dematis, & defalcetis de gagiis prædictis, ſeu de ſumma præfatarum unciarum trecentarum, tam pro præſenti anno ſecundæ indictionis, quam deinde in antea ſingulis annis, donec dicti Jamnonus, & Riczardus in Caſtris prædictis eorum juriſdictioni decretis jam dictum Capitaniæ officium de noſtro beneplacito exercebunt, & tantundem minus de ſumma unciarum trecentarum prædictarum præfato anno quolibet ab eiſdem exponentibus per hujuſmodi veſtris & præfatorum aliorum vobiſcum deputatorum, vel deputandorum gagia exigatis, nec ad ipſius defalcandæ ratæ ſolutionem exponentes ipſos realiter, vel perſonaliter compellatis.*

Ritrovandoſi il Re Ladislao nel 1413. nel Caſtello di *Tripergole* preſſo la Città di Pozzuoli, forſe a diporto laſſo dalle ſtrepitoſe ſue militari ſpedizioni, e meditandone delle nuove, che doveano eſſere le ultime del ſuo vivere, indirizzò Real Ordine a' ſuoi Erarj delle Monta-

gne

(a) Queſto Reale Reſcritto ſi è ora eſtratto dal pubblico Archivio della Città dell' Aquila.

gne di Abruzzo. Col medesimo diè loro avviso, che con altre sue recenti Reali lettere avea conceduto alla Città dell'Aquila, che gli Uomini del Castello d'*Introdoco* ne' pagamenti Fiscali, Pesi, e Collette dovute e che si doveano alla sua Corte in qualsivoglia anno avessero avuto a contribuire, e pagare insieme coll' Università della Città dell' Aquila, e del suo Contado: e che la porzione della rata di dette Collette, ed altri Pesi spettanti agli Uomini dell'anzidetto Castello avesse dovuta aggiugnersi all' Università dell'Aquila: e che da' Camerarj della medesima avesse dovuto esigersi la porzione della detta rata dagli Uomini del mentovato Castello d' *Introdoco* (*a*). *Noviter Universitati & hominibus dictæ Civitatis nostræ Aquilæ per alias litteras nostras concessimus, quod homines Castri INTRODUCI in nostris Fiscalibus functionibus, ac oneribus, & collectis aliis Curiæ nostræ debitis, & debendis annis singulis impositis, & in posterum imponendis una cum Universitate, & hominibus dictæ Civitatis Aquilæ, & ejus Comitatu contribuere, & solvere debeant, & etiam teneantur, portioque ratæ Collectarum, & aliarum specierum prædictarum contingentis homines dicti Castri Introduci superaddi debeat hominibus dictæ Civitatis Aquilæ, & per Camerarios Civitatis nostræ Aquilæ supradictæ ab hominibus dicti Castri Introduci recolligi, & percipi debeat portio dictæ ratæ contingentis.*

Dopo di avere rammentati tutti i Privilegj del Re Ladislao, con cui si è chiaramente veduto, come la Città dell'Aquila era gelosamente mantenuta nel possesso delle

(a) Questo Real ordine del 1413. si è ora estratto dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

delle sue preminenze, e giurisdizioni, ed in una perfetta Comunione in tutte le Appartenenze del suo Contado, e Distretto, faremo quì ora menzione di un' Unciario formato durante il Regno di Ladislao, da cui chiaramente apparisce, come la nostra Città divisa ne' suoi quattro principali Quartieri di *S. Maria*, di *S. Giorgio*, di *S. Giovanni*, e di *S. Pietro* tassava sotto di ciascheduno Quartiere tutti i Castelli, Terre, e Villaggi del suo Contado, su i grani di ciascheduno, cioè per li Beni degli Abitanti tanto dentro, quanto fuori della Città componenti un solo Castello. Si vedranno nominati uno per uno tai Castelli, Terre, e Villaggi ripartiti sotto i proprj Quartieri della Città ascendere al numero di Ottant' uno; con esservi compresi agli antichi Castelli, che, giusta il Diploma di Federico II., doveano formare il Territorio, e Distretto della Città, anche gli altri Castelli indi incorporati, ed annessi al Territorio, e Distretto della Città medesima, come membri di un solo Corpo: e fra questi i Castelli di *Machilone*, *Laposta*, *S. Ogna*, *Introdoco*, e *Borbona*, che nella nostra Mappa Topografica veggonsi negli ultimi confini del Contado riguardante ad Occidente. Il principio di questa antica Carta egli è del tenore seguente (a). *Civitas Aquilæ dividitur in Quarteriis & Quarteria circumscribuntur per Castra: habet enim quatuor quarteria videlicet Quarterium Sanctæ Mariæ, Quarterium Sancti Georgii, Quarterium S. Johannis, Quarterium Sancti Petri. Et redeundo ad primum Quarterium Sanctæ Mariæ. Quarterium Sanctæ Mariæ habet Castra descripta cum Focbis & Granis infrascriptis videlicet:* L'intero Esempla-

(a) La Copia autentica di questa antica Scrittura de' tempi di Ladislao si è ora estratta dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

plare di questa antica Carta di Catasto, o sia Unciario col Nome di tutti gli ottant' uno Castelli ripartiti, e tassati in ciascheduno de' quattro Quartieri della Città lo registreremo nel fine di questa nostra Scrittura.

DIPLOMI CONCEDUTI ALLA CITTA', E CONTADO DELL' AQUILA DA GIOVANNA II. DI ANGIO', E NOVO INGRANDIMENTO DEL CONTADO MEDESIMO CON ALTRI AVVENIMENTI COLA' SEGUITI.

LAsciammo il Re Ladislao nel Castello di Tripergole meditando nuove imprese. Ma nell' eseguirle, pieno di Spiriti marziali nell' età sua piu robusta vi perdette la vita, non senza varj sospetti. Lasciò per la di lui morte senza figliuoli la Corona di questo Regno a *Giovanna* II. sua Sorella. Ella nel secondo anno del suo Regnare, cioè nel 1415., confermò agli Aquilani tutti i Privilegj loro conceduti da' Regnanti Predecessori, e specialmente dal Re Ladislao suo Fratello con espressioni, di cui la nostra Città dee meritamente girne fastosa: *Pro consideratione quoque sincere devotionis, & fidei Universitatis, & hominum prædictorum, ac gratorum, grandium, & acceptorum servitiorum per eosdem prestitorum, & que continuo prestant* (a).

Erasi in que' tempi la nostra Città renduta anche famosa in tutto il Regno per la Zecca di varie specie di monete colà istituita fin dal tempo della Regina Giovanna I.: Siccome ravvisasi da alquante Monete coniate col suo nome, e recate dal *Vergara* (b). Spendeansi tai monete, ed erano in corso nel Regno, e specialmente in Abruzzo; e se ne rapportano i Rovesci delle monete ivi battute sotto il Regnare di Giovanna I., del Re Carlo III. di Durazzo, di Ludovico

(a) Nel citato *vol.* de' Privilegj *Fol.* 121.
(b) Vergara nelle Monete del Regno di Napoli *Tav.* 13.

co I. di lui Competitore, e del Re Ladislao dal nominato *Vergara* (a). E ne abbiamo poi piu chiari riscontri di esserſi colà continuata la Zecca finò a' tempi dell'Imperadore Carlo V. da' Reali Diplomi (b).

Noi dopo questa brieve digressione vedremo ingrandirsi vieppiu il nostro Contado colla Compera di altri Castelli adjacenti a' confini del medesimo. Nel 1419. la nostra Città comprò da Francesco Cantelmo Conte di Popoli la Terra di *Acciano*. Ed egli è assai considerabile, come nel descriversi i Confini di questa Terra dicesi sita, e posta presso *Goriano delle Valli*, e presso *Rocca Preturo* Castelli situati negli ultimi confini del Contado tra Oriente, e mezzo giorno, e nominati espressamente ne' Diplomi di Carlo I. e Carlo II. di Angiò. Ed in questa compra della Terra di *Acciano* nel nominarsi i confini di dette Terre di *Goriano delle Valli*, *e Rocca Preturo* si dicono essere nelle Appartenenze dell'Aquila: *Pertinentiarum dictæ Civitatis Aquilæ*. Stabilita la compra di questa Terra di *Acciano*, la Regina Giovanna II. con suo Real Diploma la unì, ed incorporò alla Città dell'Aquila: di maniera che fosse alla medesima unita, incorporata, ed annessa, quasi membro al suo corpo: siccome erano tutte le altre Terre, e Luoghi del Distretto, e Territorio Aquilano (a). Sono degne di riflessione le seguenti parole di questo Real Diploma segnato nel 1419. *Jam dictam Terram Acciani per ipsos Universitatem, & homines, ut predicitur, emptam a Do-*

(a) *Tav.* 15. 16. e 17.
(b) Leggonsi tai Diplomi nel citato *vol.* de' Privilegj *Fol.* 183. nel Regia Zecca *Ex Regest.* 1417. *fol.* 50. & *a t.*
(a) Leggesi questo Real Diploma della Regina Giovanna II. nel citato *vol.* de' Privilegj *Fol.* 139. e seguenti.

a Domino Comite prelibato, cum Castro, seu fortellitio, hominibus, Vassallis, tenimentis, territoriis, juribus, jurisdictionibus, rationibus, pertinentiis ejus omnibus antedictis prefate nostre Civitati Aquile perpetuo de nostra certa scientia presentis privilegii nostri tenore incorporamus, annectimus, & unimus; ita quod ei facta de cetero incorporatio, connexio, ipsa Civitas Aquile, & dicta Terra Acciani sint eadem, & non per se Accianum, ut hactenus, sed sicut MEMBRUM CORPORI ANNEXA, ET SUBDITA EIDEM CIVITATI AQUILE, DISTRICTUI EJUS, ET PERTINENTIE perpetuo reputetur, ut & in collectis, subsidiis, contributionibus, & jurisdictionibus, exactionibus, atque taxis, ceterisque muneribus realibus, & personalibus, & impositionibus ordinariis, & extraordinariis cujuscumque vocabuli appellatione distinctis, inter ipsas in antea sit illa commixtio, communicatio, contributio, atque annexio, que sunt, & esse debent inter IPSAM CIVITATEM AQUILE, ET TERRAS ALIAS, SEU LOCA QUÆCUMQUE AQUILANI TERRITORII, ET DISTRICTUS. Ipsaque Civitas Aquilæ, cum districtu, & predicta Terra Acciani sub unius Capitanie, seu Rectoris officio, & jurisdictione consistat, ac etiam gubernetur.

Nel torbidissimo Regno di questa Principessa sofferirono gli Aquilani danni gravissimi per conservare la loro Città fedelissima a detta Regina. Lo dichiarò ella colle piu pregnanti espressioni in un suo Diploma segnato in Napoli nel 1420. Ed a riguardo dell' inconcussa costanza di fedeltà verso di lei dimostrata rilasciò a benefizio della nostra Città, e *del suo Contado*, *Pertinenze*, *e Distretto* dall' annuale somma de' ducati di oro duemila settecento e piu dovuta alla sua Corte per la generale Sovvenzione, o sieno Collette ducati du-

dugento di oro in ciascheduno anno. (*a*)

Presentarono nel 1421. altra Supplica gli Aquilani alla Regina medesima. Esposero, che per Reali Privilegj giustamente aveano posseduto, e possedeano allora la Terra d'*Introdoco* col di lei Castello, o sia Fortelizio Vassalli, Giurisdizioni, Rendite, e Tenimenti. Spiegarono, che la detta Terra d'*Introdoco* confinava co' Castelli del *Borghetto*, di *Corno*, e *Borbona*, e col Casale di *Cascina*, Pertinenze tutte della Città dell'Aquila. *Juxta Castrum Burghetti*, *juxta Castrum Rocce de Fundo*, *juxta Castrum Borbone*, *juxta Casale Cascine Pertinentiarum dictæ Civitatis Aquile*. Domandarono, che la nominata Terra d'*Introdoco* rimanesse perpetuamente incorporata, ed annessa alla loro Città. Tutto ciò fu graziosamente conceduto dalla Regina *Giovanna II.* con suo Reale Diploma segnato a' 10. Gennajo del detto anno 1421. E dee riflettersi, che nell'accordarsi tali incorporazioni, ed unioni si seguivano sempre le medesime Idee concepite dall'Imperadore Federico II. di unire i membri al corpo, onde si riputasse un solo Territorio, e Distretto. Eccone le piu importanti parole (*b*): *Jam dictam terram Introduci cum prædicto Castro*, *seu fortellitio*, *hominibus*, *Vaxallis*, *tenimentis*, *territoriis*, *juribus*, *jurisdictionibus rationibus*, *pertinentiis suis omnibus antedictis prædictæ Civitati Aquilæ perpetuo de certa nostra scientia*, *præsentis privilegii nostri tenore*, *incorporamus*, *annectimus*, & *unimus*, *ita quod ei facta de cætero incorporatio*, *connexio*, & *incorporatio connexa*, *ipsa Civitas Aquilæ*, & *dicta terra* INTRODUCI SINT EADEM, ET JAM NON PER SE INTRODUCUM, UT HACTENUS, SED SICUT MEMBRA CORPORI AN-

(a) Nel detto *vol.* de' Privilegj *Fol* 129 & *seqq.*
(a) Leggesi questo Diploma nel citato Volume de' Privilegi *Fol.* 144. e *s.g.*

ANNEXA , ET SUBDITA AQUILÆ, DISTRICTUI EJUS , ET PERTINENTIIS PERPETUO REPUTETUR.

In tutto il tempo, che regnò questa Regina sono ben conti i fatali avvenimenti seguiti . Ma contro de' nostri Aquilani si congiurarono a loro danni i due piu perniciosi mali delle Guerre , e della Contagione , i cui disagi ancor ella sofferì. Libera da tanti malori credea per brievi momenti di respirare qualche dolce aura di pace. Ma suscitaronsi tosto contro di lei nuovi turbini di furiose procelle . Nell' anno 1423. era stato da Alfonso I. di Aragona per le guerre accesesi tra esso lui, e questa Regina dopo l'inconsiderata adozione, creato Contestabile del Regno, e suo Capitan Generale *Braccio Fortebraccio* soldato rinomatissimo di que' tempi . Si portò costui colle Truppe al suo comando destinate nella nostra Città per farne l'acquisto in nome di *Alfonso di Aragona* . La cinse egli di stretto assedio . Inutili però riuscirono i suoi sforzi : poiche si mantennero gli Aquilani costantemente fedeli alla loro Regina. Ebbero finalmente soccorsi opportunissimi dalle Truppe della medesima Regina, che marciarono colà unite , e combinate a quelle del Pontefice *Martino V.* , come Ausiliarie , e Collegate . Dopo di essersi per qualche tempo fronteggiati gli Eserciti nemici, vennero ad aspra , e fiera battaglia, in cui quello di *Braccio* rimase debellato, e sconfitto; onde sciioltosi affatto l'Assedio , restò la nostra Città libera a divozione della Regina. Costò questa Guerra la vita a' due piu illustri , e piu famigerati Capitani di quella età . *Sforza* volendo da Pescara passare all' Aquila per continuare la Guerra contro di *Braccio* , restò sommerso nelle acque del Fiume Pescara . E *Braccio* avendo ricevuta una ferita mortale in quella

Battaglia, cadde in quel Campo medesimo esangue, ed estinto. Gli avvenimenti di questa Guerra furono a minuto descritti dal dotto *Antonio Campana* Vescovo di Teramo. Rammentò questa stessa Guerra Bracciana poco dopo del 1424. *Leonardo di Grifo* Milanese nel suo Poema Istorico intitolato: *Conflictus Aquilani, quo Braccius profligatus est, libellus:* ed ecco come descrisse il sito della nostra Città, di cui parla con modi assai piu proprj di quei, che avea usati con troppo acceso spirito il *Campana* (a).

Stant Aquilæ sedes arva inter Aprutia fixæ,
Quas circum immensæ rupes cinxere, cavisque
Vestiti Arboribus scopuli; radice sub imâ
Planities fœcunda jacet, vicinaque tangit
Mænia; pubescunt virides ibi gramine campi.
Inter & arentes turgescit Bacchus aristas.
Amnis ab Urbe fluit, lætis qui lucidus arvis
Serpit, & humentes irrorat fontibus agros.

Fu la Regina informata della gran fedeltà a lei dimostrata dagli Aquilani nella perigliosa occasione di questa Guerra Bracciana. Con un suo Diploma spedito nel susseguente anno 1424. volle darne i contrassegni di vera gratitudine. Dichiarò in questo l'assedio strettissimo, la necessità, e penuria de' viveri, e gli assalti sostenuti dalla Città, gl'incendj, le distruzioni, le ruine, ed i saccheggi sofferti da tutti i Castelli del Contado, le uccisioni degli uomini del medesimo, ed i danni patiti nelle Vigne, negli Alberi, e ne' Campi. Quindi ordinò, che la *Città dell'Aquila*, ed *il suo Contado*, *Pertinenze*, *e Distretto* fossero esenti da qualunque pagamento di Sovvenzioni, Sussidj, collette, ed altro dovuto alla sua Corte per lo rimanente di quell'

(a) Questo Poema ascoso da piu Secoli in Archivj, e perciò non risaputo leggesi ora stampato nel *tom.25. Rerum Italic.* uscito alla luce nel 1751. *Coll. 468. & 469.*

quell' anno, e per quattro anni in appresso. E non contenta di avere conceduta alla Città, suo Contado, e Distretto la riferita grazia, ne accordò altra di maggiore rilievo. Le diè facoltà di battere nella sua Zecca monete di Argento per lo spazio di anni cinque, senza pagamento alcuno alla sua Corte: e che i lucri, i quali se ne ritraevano, fossero rimasti a beneficio della Città medesima. (a)

AVVENIMENTI SEGUITI NELLA CITTA' DELL'AQUILA, E SUO CONTADO IN TEMPO DI ALFONSO RE DI ARAGONA, E SUOI REALI ORDINI RIGUARDANTI LA CITTA', E CONTADO MEDESIMO.

IN mezzo alle tante calamità, sotto cui gemea tutto il Regno, finì questa Regina di vivere, lasciando per le sue doppie, ed incostanti adozioni un Idra di mali, che per lunga serie di anni ripullularono. Credea *Alfonso di Aragona*, che per la solenne adozione in sua persona seguita, giustamente a lui questo Regno si appartenesse. *Renato di Angiò* all'incontro, come Erede della detta Regina *Giovanna II.* volea con un Titolo cotanto legittimo mantenerne a suo favore il Dominio, ed il possesso. Quindi ritrovandosi egli prigioniere dopo la morte di detta Regina seguita nel 1435. inviò nel Regno con Titolo di Vicaria *Isabella* sua Consorte. Dimorava ella nel Castello Capuano di Napoli, allorche a' 26. Gennajo del 1436. a suppliche della nostra Città, del suo Contado, Pertinenze, e Distretto confermò, e concedè alla medesima molte grazie, e privilegj. E sono ben degni di eterna memoria i Titoli, di cui fregiò questa Città di magnifica, preclara, e famosa: *Inconcussæ fidelitatis costantiâ Universitatis, & hominum magnificæ, & præclaræ, ac famosæ Civitatis nostræ Aquilæ* (b).

Libero già *Renato* dalla sua prigionia, si portò tosto in Napoli. E nell'anno 1438. non solamente confermò alla

(a) Puo leggersi l'intiero tenore di questo Diploma nel citato *vol.* de' Privilegj *Fol.* 135 *e seg.*

(b) Leggesi questo Diploma nel citato volume de' Privilegj dell'Aquila, *Fol.* 158. *e seg.*

alla nostra Città, *al suo Contado*, *Pertinenze*, *e Distretto* i Privilegj già conceduti, ma ne concedè ancora degli altri; con bassare l' annuale pagamento delle Collette alla sola somma di ducati cinquemila. Nel tempo stesso fu supplicato *Renato* dagli Aquilani, che non solamente si mantenesse, e confermasse l' incorporazione, di cui già godea di tutti i Castelli, Villaggi, e Luoghi del suo Contado; ma che se mai ve ne fosse qualche altro non incorporato ed unito, si degnasse di farlo per lo stato migliore di esso Re *Renato*, e per la pace, e tranquillità della loro Città. Ma siccome *Renato* accordò liberamente la confirma delle Terre già incorporate al Contado: così rispetto agli altri Luoghi, che non si esprimeano, si riserbò d'informarsi, quai fossero, per potere poi condiscendere alla domanda (*a*): *Ut singula Castra, Villas, Fortellitia, & Loca qualibet, quæ ad præsens tenentur per Universitatem eandem, seu per alium ejusdem Universitatis nomine confirmare, & quæ incorporata non essent, cum ejusdem Universitatis Comitatu incorporare, & unire, pro bono ipsius Majestatis statu, ac ipsius Civitatis pace, & tranquillitate . . . . Dominus Rex confirmat omnia, quæ sunt de Comitatu, & de iis vero, quæ non sunt de Comitatu, Majestas ipsa informationem recipiet, & faciet eis rem gratam.*

Sono piene le nostre Storie delle tante, e sì varie vicende accadute per li dubbj eventi di Marte tra questi due illustri Competitori alla Corona del Regno *Renato di Angiò*, ed *Alfonso I. di Aragona*. Arrise finalmente a costui favorevole, e propizia la sorte. Nel 1442. dopo 23. anni di guerra videsi Alfonso libero, e pacifico possessore del Regno, e *Renato* costretto a ritornare, d'onde partito si era. Nello stesso

(a) Leggesi questo Diploma nel citato *Vol.* de' Privilegj *Fol.* 174.

ſo anno 1442. venne all'ubbidienza di Alfonſo la noſtra Città dell'Aquila. Queſto Savio, e prudentiſſimo Regnante dimentico della coſtanza uſata da queſta Città, per ſoſtenere le parti Angioine, riconobbe ben toſto, quanto importaſſe di mantenere ne' Confini del Regno tutto unito, ed incorporato il Contado Aquilano, come un ſolo Territorio, e Diſtretto della Città. Con ſuo grazioſiſſimo Diploma ſegnato a' 6. Ottobre del 1442. fra le altre moltiſſime coſe, che nel medeſimo poſſono ravviſarſi, eſpreſſamente ordinò, che ferma, e ſtabile rimaneſſe l'incorporazione, ed unione di tutti i Caſtelli, Terre, Villaggi, e Luoghi al Contado Aquilano, con reſtituirſi al medeſimo anche tutti i Luoghi da chicheſia tolti, ed occupati: onde reſtaſſe il Contado nello ſtato medeſimo, in cui era ne' tempi de' ſuoi Sereniſſimi Re Predeceſſori fino alla morte della Regina *Giovanna II.*: e che dello ſteſſo modo ſi doveſſero tenere, e poſſedere tutti gli altri Caſtelli, e Terre, che la Città avea con Titolo di compra acquiſtati da' ſuoi veri Padroni. Tralaſciando Noi tutto il dippiu, che in queſto Diploma ſi legge a favore della Città dell'Aquila, e di quei del ſuo Contado, qui parimente chiamati *Comitatenſes*, per cancellare gli ecceſſi contro di lui commeſſi, e particolarmente da *Antonio Camponeſchi* Giuſtiziere del Regno di Sicilia, e da *Cola di Sangro*, e le altre Grazie domandate dalla Città, e dal Re concedute, noteremo qui ſolamente quel tanto, che riguarda la Controverſia preſente per le domande fatte dalla Città, ed i Reali Reſcritti (*a*): *Item dignetur eadem Majeſtas omnes, & ſingulas Terras, Caſtra, Villas, & Loca, cum ipſorum fortellitiis, quas, & quæ* tene-

(a) Leggeſi tutto ciò nel citato *Vol.* de' Privilegj *Fol.* 176. *uſque ad* 189.

tenebat, & possidebat, tam dicta Universitas, quam Cives ejusdem in Comitatu ejusdem Civitatis, quod sub recomenditia sistentes, et sistentia, restituere, et reintegrare, et restitui, et reintegrari demandare eidem Universitati, et Civibus ejusdem, per quoscumque ablata, et occupata quomodocumque, et qualitercumque, et confirmari ea, quibus sunt in possessione, vel quasi ..... Placet Regiæ Majestati de confirmatione Castrorum, et Terrarum, quæ in præsentiarum possident, et de restitutione Castrorum, et Terrarum ipsi Universitati, et singularibus ejusdem, ablatorum post ultimum adventum ipsius Majestatis in Provincia Aprutii, prout dicta Castra aliis temporibus retro Regum prædecessorum suorum usque ad obitum bonæ memoriæ Reginæ Johannæ Secundæ inclusivè ipsa Universitas, et singulares ejusdem tenuerunt, et possiderunt, et etiam de iis, quæ ab eorum veris Dominis emptionis titulo habuerunt. Et placet præterea de restitutione omnium bonorum, tàm scilicet intra districtum ipsius Civitatis, et Comitatus ejusdem, quàm alibi existentium.

Nel 1451. lo stesso Re *Alfonso* confermò a beneficio della nostra Città la Concessione, Donazione, ed Incorporazione, ed unione, che alla medesima avea egli prima fatta de' Villaggi di *Farinola*, e *Monte Bello*, de' quali erano allora gli Aquilani in possesso. Registreremo anche quì questo Reale Diploma, affinche dalle sue formole vieppiu si ponga in chiaro, che la vera idea si fu, di rendere sempreppiu ampio il Contado, e di considerarlo, come un solo Territorio, e vero Distretto della Città medesima (*a*).

Præsentis nostri privilegii serie cunctis temporibus valituri Concessionem dictorum Castrorum Farinulæ, et Montisbelli

(a) Si legge questo Diploma nel citato *Vol.* de' Privilegj *Fol.* 193. e 194.

belli dictæ Aprutinæ Provinciæ, per nos Universitati dictæ nostræ Civitatis Aquilæ factam juxta prædicti Capituli exinde confecti seriem, & tenorem, & prout in illo plenius, & extentius continetur, incorporationem, & unionem de eis eidem factam, acceptamus, confirmamus, ac roboramus, illamque etiam ad uberiorem Universitatis illius cautelam de novo gratiosè concedimus, donamus, & elargimur, eidemque unimus, annectimus, aggregamus, atque incorporamus, ita, & taliter, quod de cætero dicta Castra censeantur, et sint unita, aggregata, et incorporata, & annexa, cum dicta Civitate Aquilæ, & in eis obtineant, & locum habeant omnia, & singula, quæ secundum juris communis, aut municipalis dispositionem, aut aliter de ritu, observantia, vel consuetudine, in favorem dictæ Civitatis obtinent, locum habent, & observantur in aliis Castris, & Locis, quæ ipsi Universitati Civitatis Aquilæ unita, adnexa, & aggregata sunt, & maxime quod immediate subjecta, & submissa remaneant a cætero, prout in præsentiarum sunt &c.

Nel 1455. regnando appunto il Re Alfonso, egli è degno di tutta la riflessione un solenne Istrumento in quell'anno stipulato a'29. Agosto nella Loggia delle Case della Camera Aquilana tra il Camerario, ed i cinque delle Arti di essa Città dell'Aquila, e del suo Distretto in nome, e parte dell'Università, ed Uomini del Castello di *S. Benedetto* del Contado della Città medesima dell'Aquila da una parte; e Pietro Cantelmo Duca di Sora, e Conte di Albeto, e Gio: Cantelmo Conte di Popoli dall'altra parte. Si asserì di essere insorta Controversia tra l'Università di *Popoli*, ed esso Gio: Conte, e Signore di quella, e l'Università del detto Castello di *S. Benedetto* del Contado dell'Aquila, ed i suddetti Camerario, e Cinque dell'Arti

della medesima Città, e suo Contado: Così per li Confini, e Territorj sistenti tra l'uno, e l'altro Comune, come ancora per lo pagamento delle Collette di alcuni Tenimenti, parte de' quali erano accatastati nel Catasto di *Popoli*, e si possedeano dagli Uomini di *S. Benedetto*. Affermavano per tanto costoro di doversi accatastare nel Catasto di *S. Benedetto*, e per esso farsene il pagamento nella Camera dell'Aquila: ed un'altra certa porzione dello stesso Territorio, che teneasi da quei di *Popoli*, era accatastata in quello di *S. Benedetto*, e doveasi porre nel Catasto di Popoli, ed ivi pagarsi le Collette. Si stabilì dalle nominate parti, così ne' loro nomi, come delle loro Università di venire all'aggiustamento, e rimasero già tra loro conchiusi alcuni patti, e convenzioni. Or da questo autentico Documento ravvisasi il Castello di *S. Benedetto* designato per primo Termine del Distretto, e Territorio Aquilano nel Diploma di Federico II. sotto il nome di *Urno Putrido* di essere già nel 1455. compreso nel Distretto dell'Aquila: pagarsi nella medesima le Collette; ed esercitarvisi piena giurisdizione dal Magistrato Aquilano (*a*).

STATO DELLA NOSTRA CITTA' IN TEMPO DI FERDINANDO I. DI ARAGONA COGLI AVVENIMENTI ALLORA SEGUITI, ED I DIPLOMI DELLO STESSO REGNANTE PER LA CITTA', E CONTADO AQUILANO.

SOggiacque al fato comune dell'Uman genere nel 1458. il Re Alfonso I. di Aragona. Lasciò Erede della Corona di questo Regno *Ferdinando I.* di lui Figliuolo naturale. In questo stesso anno il Camerario, ed i Cinque delle Arti (così erano in quei tempi chiamati coloro, che rappresentavano la Città) unitamente con molti altri Cittadini elessero per Sindaco, e Procuratore di detta Città l'Abate Generale di tutto l'Ordine

(a) Copia autentica di questo pubblico Istrumento si è ora estratta dall'Archivio del Venerabile Monistero di S. Maria di Colle Maggio dell'Aquila.

ne de' Celestini, per comparire avanti del Re *Ferdinando*, ed ottenere da quel novello Regnante le Grazie, e Privilegj, che richiedeansi. Da questa Procura, o sia elezione di Sindaco chiaro si osserva, come la Città dell' Aquila unitamente colle Terre, Castelli, e Villaggi del suo Contado, e Distretto componeano un solo corpo, ed a tutti gli Abitanti del Contado dentro, e fuori della Città davasi indistintamente il nome di Cittadini Aquilani. Ed a tale effetto non è fuori di proposito di registrare quì l' anzidetta Procura (a).

Notum facimus, & testamur, quod constituti &c. Magnifici Domini Cameræ Aquilanæ Masciarellus Christophori de Aquilis Camerarius, & legum Doctor, Dominus Colutius Antonii de Valle, Petraccha Antonii, de Poppleto, Micutius Cole Andree Martini, de Terre, & Cola Gagliardi, de Bazzano, quinque artium Civitatis Aquilæ, suique Districtus; & infrascripti Cives, videlicet spettabilis, & generosus miles Dominus Antonius Baptista de Gaglioffis, Dominus Nicolaus Dominici de Porcinario, Magister Petrus de Prata, Dominus Bartholomeus de Amiterninis, Loisius Mei de Casellis, de Bazzano, Dominus Baptista Antonii de Fidentiis, de Podio S. Mariæ, Dominus Antonius Joannis, de Cambiano, Dominus Marinus Petrus Domini Pace, Dominus Joannes Notarii Nannis, Johannes Magistri Masii, Franciscus Angelutius Cicci, Magister Petrutius Antonii, Johannes Baptista Marini Jacobi Blasii, de Bazzano, Dominus Butius de Valle, Dominus Johannes Marini de Vannarellis, de Saxa, Magister Petrus Butii, de Ofaniano

(a) Leggesi questo Mandato di Procu ra nel *d. Vol.* de' Privilegj *Fol.* 200. 201. e 202.

nieno , Loysius Venetiani , Antonius Caroli , Johannes Honufrii, de Paganica, Sanutius Magistri Johannis, de Prata , Butius Jacobi, de Cascina , Gaglioffus Philippi de Gaglioffis, de S. Victorino , Johannes Cole Johannis Blanci, de Porcinario , Georgeus Antonii Maximi , de Piczulo, Pace Pauli Cole Pauli de Collebrinconio, Mascius Pauli de Rodio, Simeon Antonii Micutii , de Balneo, Dominicus Nutii, de Fonte , Licus Georgei , Marinus Micutii, de Turre, Colantonius Antonii, de Cambiano , Butius Cole Blasii , de Collebrinconio , Nellus Antonii Masii, de Sancto Victorino, Christophonus Matthæi Vannis, de Cambiano, & Cola Jacobi Ciccharelli, de Pretorio, CIVES AQUILÆ , ibidem congregati, & coadunati ex mandato , et requisitione Dominorum de Camera, ad honorem , et fidelitatem supradictæ Sacræ Regiæ Majestatis, more solito coadunati ad similia negotia, et nomine ejusdem Universitatis.

Molte furono le Grazie, ed i Capitoli, che si domandarono al Re Ferdinando in nome della Città . A Noi basta soltanto di riferire , di essersi parimente domandato, che nessuno Ufficiale di qualunque condizione si fosse , potesse esercitare giurisdizione Civile , e Criminale nella detta Città, sue Pertinenze , e Distretto, ed in tutte le altre Terre, Luoghi, e Castelli uniti, ed incorporati alla Città medesima, se non se il Re, ed i Capitani, che verrebbono destinati nell'Aquila. Alla quale domanda condiscese il Re Ferdinando nel modo, che nel suo Reale Rescritto si osserva (a).

Item dignetur eadem Majestas confirmare, & de novo concedere, quod nullo unquam tempore teneatur Universitas Civitatis Aquilæ CIVES, COMITATENSES, ET INCO-

(a) Leggesi tutto ciò nel citato *Vol.* de'Privilegj *Fol.* 210.

COLÆ ejusdem recognoscere alium Superiorem, nisi Regiam Majestatem, & Capitaneum Civitatis Aquilæ, qui pro tempore fuerit, & quod de cætero nullus Officialis, tam in Aprutio, quam alibi constitutus, seu constituendus cujuscumque gradus, & conditionis existat, & quocumque in officio nominandus, & ordinandus, tam ordinarius, quam extraordinarius, vel specialis Commissarius habeat jurisdictionem Civilem, seu Criminalem in dicta Civitate Aquilæ, ejusque pertinentiis, & Districtu, & in adjunctis, & incorporatis Terris, Locis, & Castris per annexionem, & incorporationem cum dicta Civitate Aquilæ, nisi tantummodo sua Majestas, & Capitanei, qui pro tempore Aquilæ fuerint, non obstantibus quibuscumque specialibus commissionibus, literis, seu privilegiis in contrarium concessis, seu qualitercumque, & quomodocumque concedendis . . . Placet Regiæ Majestati, præter in his, quæ spectant ad Regiam Majestatem, & ejus Statum.

Ritrovandosi il Re Ferdinando accampato presso di *S.Valentino* a' 17. Ottobre del 1458. spedì Reale Diploma, con cui sotto la sua Reale parola promise a quei, che rappresentavano il Magistrato Aquilano, che restituendosi a lui la Terra, ed il Castello di *Civita Reale*, l'avrebbe conceduta, incorporata, ed inseparabilmente unita al Contado di detta Città. Il tenore del Diploma si è il seguente (*a*). *Promittimus vobis Magnificis, Egregiis, & nobilibus viris Camerario, Quinque artium, Civibus, Universitati, et hominibus Civitatis prædictæ Aquilæ, sub nostra bona fide, et verbo Regis quod postea quam vos restitueritis Terram, et Castrum Ci-*

(a) Nel citato Volume de' Privilegj *Fol.* 219.

Civitatis Regalis *in posse*, *et Dominio nostro*, *seu Spectabilis*, *et Magnifici Viri Corradi de Acquaviva Comitis Sancti Valentini Commissarii nostri ad hæc specialiter deputati*. *Ipsam eandem Terram*, *cum ejus Castro*, *Fortellitio*, *membris*, *juribus*, *et pertinentiis suis omnibus*, *concedimus*, *incorporamus*, *connectimus*, & *inseparabiliter uniemus Comitatui prædictæ Civitatis Aquilæ*, & *hoc intra annum unum postquam dictam Terram*, & *Castrum*, *nobis*, *seu dicto nostro Commissario*, *ut præmittitur restitueritis*, & *de dicta donatione*, & *incorporatione fieri vobis faciemus authenticum privilegium in forma debita*, & *consueta*.

Dagli stessi Accampamenti spedì nel giorno medesimo questo Regnante altro Diploma, con cui confermò alla Città dell'Aquila quel che già era stato a lei conceduto da *Renato*, di non riscuotere altro dalla detta Città per le Collette, e per ogni altro peso ordinario, ed estraordinario, se non se ducati quattromila in ciascuno anno. E fu questo Diploma indiritto al Magistrato dell'Aquila, ed agli Uomini del suo Contado, e Distretto in tale forma (a): *Vobis Magnificis*, *Egregiis*, & *Nobilibus Viris*, *Consiliariis*, & *fidelibus nostris Dilectis*, *Camerario Quinque artium*, & *Civibus*, *ac Universitati*, & *hominibus Civitatis Aquilæ*, *ejusque Comitatus*, & *Districtus*.

Arricchita la nostra Città di Privilegj cotanto speciosi erasi già innalzata a grado sì alto di grandezza, che riputerebbonsi esaggerati i nostri rapporti, se non fossero garantiti dalla testimonianza fedele di gravissimi Autori. *Giovanni Pontano* celebre per le sue Opere nella

(a) Nel citato Volume de' Privilegj *Fol.* 220. e 221.

nella Repubblica Letteraria fu impiegato da questo Re Ferdinando negli affari piu gravi del suo Stato, ed eletto indi per suo Segretario. Sentasi come quest' Uomo per ogni verso ragguardevole descrive la nostra Città (*a*). *Ea namque Urbis ejus erant opes, Civiumque ipsorum vires, ac facultates, ut facilè in quam ipsi declinarent partem, Aprutii reliquos Copulos fermè omnes in eam traherent . . . . Urbs quidem ipsa Civibus, authoritate, et opibus clara, Regionisque totius caput. Nam & Populus ipse quamquam lanitio deditus, ac texturæ, maximè tamen bellicosus est, finitimisque undique formidini, nec minus etiam Regibus, qui Neapoli imperant.*

Il Principe degli Storici del nostro Regno *Angelo di Costanzo* Patrizio Napoletano favellando della guerra seguita nel Regno per la venuta del Duca Giovanni di Angiò, e della nostra Città dell' Aquila ricuperata dal Re Ferdinando ne scrisse così (*b*). *Quella Città era a quel tempo potente, e solita di esser tenuta da' Re di Napoli piu tosto, per confederata, che per soggetta.* E dagli altri nostri Storici, come il Carafa (*c*), ed il Collenuccio (*d*) viene denominata *Potentissima Città del Regno.*

Ed in effetti non sembrava la nostra Città immeritevole di tai encomj. Durante il Regnare di Ferdinando avea ella il suo Collegio de' Dottori. Nel 1458. fra le Grazie da lei domandate al Re Ferdinando vi fu questa riguardante appunto il detto suo Collegio, che le fu conceduta: *Item quod Collegium Doctorum Civita-*

(a) *Pontan. De Bello Neapolit. Lib.5.circa finem.*
(b) Costanzo Istoria del Regno di Napoli *Lib.4.*
(c) Istoria del Regno di Napoli *Lib.4.*
(d) Compendio dell' Istoria del Regno *Lib.4.*

tatis Aquilæ possit habere, & frui Bajulatu totius Aprutinæ Provinciæ in primis & secundis causis, appellationibus, & nullitatibus, cum provisione eorum laboris, sine aliqua trigesima. Si domandò ancora altra Grazia, cioè di erigersi in essa Città lo Studio, in cui pubblicamente si fosse letta ogni scienza, con quelle Immunità, onori, privilegj, e prerogative, di cui godeano le Città di Siena, di Bologna, e di Perugia: E ne ottenne parimente favorevole il Reale Rescritto: *Placet Regiæ Majestati sine præjudicio juris alterius*. (*a*)

Non guari dopo, che fu Ferdinando assunto al Trono di questo Regno, congiuraronsi contro di lui i primi Baroni del Regno medesimo. Avendo chiamato alla di lui conquista *Giovanni di Angiò* Figliuolo del nominato Renato. Giunse egli ne' Lidi di Formia tra il Garigliano, ed il Volturno nel mese di Ottobre del 1459. Rotto l'Esercito di Ferdinando presso di *Sarno*, molti furono i Baroni, e le Città del Regno, che si accostarono al partito Angioino. Varj, e pericolosi furono gli avvenimenti di questa Guerra sostenuta con gran valore da ammendue que' Principi guerreggianti. Ma terminatasi alla perfine a favore di Ferdinando, fu obbligato il Duca Giovanni nel 1464. di ritirarsi in *Provenza*. Avendo così il Re Ferdinando trionfato de' suoi Nemici, si condusse gloriosamente in Napoli. Il testè mentovato *Giovanni Pontano* descrivendo a minuto questa Guerra nel suo dotto Libro *De Bello Neapolitano*, ci riferisce, che per essere ritornata l'Aquila all'ubbidienza del Re molto di forze, e di autorità si aggiunse al medesimo *Ferdinandi rebus plurimum au-*

tho-

(a) Nel citato Volume de' Privilegj *Fol.* 212.

thoritatis addidit, ac virium. (a)

Ritornati così gli Aquilani all'ubbidienza del Re Ferdinando, molte altre Grazie furono da questo Re domandate, e dal medesimo ottenute nel 1464., affinche la Città, ed il Contado Aquilano rimanesse nel possesso di tutti que'Castelli, Terre, e Villaggi, di cui avea goduto fino al 1459. Leggansi le Grazie domandate co' Reali Rescritti, come molto confaccenti al caso di cui trattiamo. (b)

Item dignetur eadem Majestas restituere, & restitui facere prædictæ Universitati omnes, & singulas Terras, Castra, & Loca ablatas, & ablata eidem Universitati, tàm per gentes Illustrissimi Domini Alexandri Sfortiæ, quam per quascumque alias gentes ejusdem Regiæ Majestatis, & Sanctissimi D.N.Papæ, & præmaximè Roccam de Medio, Roccam de Cagno, Farinolam, & Montebellum, Penthymam, & Victoritum *& alias omnes, quas, & quæ tenebant, & possidebant usque, & per totum annum* 1459. *tam dicta Universitas, quam Cives ejusdem in Comitatu ipsius Civitatis, vel extra, & recomendatitia sistentes, et sistentia . . . . Regia Majestas faciet, quod prædicta restituantur dictæ Universitati, et hac de causa mittet Commissarios, et cætera faciet, quæ expedienda in hoc, et utilia videbuntur . . . Item dignetur præfata Majestas confirmare, et de novo concedere omnes, et singulas Terras, et Castra, Villas, possessiones, et Loca, cum ipsarum, ipsorumque fortellitiis, demanio, et pertinentiis ipsi Universitati, et eorum Civibus, quod fuerunt in possessione, vel quasi ab anno Domini* 1459. *. . . . Placet Regiæ Majestati.*

Bb Piac-

(a) *Pontano de Bello Neapolit.Lib.5.* verso il fine.
(b) Nel citato Volume de' Privilegj *Fol.* 230.

Piacque al Re Ferdinando, che nell'anno 1473. si fosse fatta la Numerazione de' Fuochi di tutte le Terre, Castelli, e Villaggi, che componeano il Contado dell' Aquila. Spedì a tal'effetto in essa Città uno de'suoi più cari e sperimentati Ministri, cioè il celebre *Abate Rugio*, a cui diè l'Istruzioni di ciò, che dovea eseguire. Si formò dal detto *Abate Rugio* di questa Numerazione un particolare Volumetto, di cui la maggior parte ritruovasi ora lacero, e guasto dall' insano Popolare furore negli scandalosi tumulti del 1701. (*a*). Vi è rimasa però tuttavia intera la Tavola, o sia l'Indice del detto Volumetto, in cui sono descritti i Nomi delle dette Terre, e Villaggi, ed i Numeri, o sieno gli Abbachi, che additano i Fogli, ne'quali ciascuna Terra, e Villaggio era descritto col numero de' proprj Fuochi.

Prima di riferire, e di registrare quì la Tavola di detto Volumetto, abbiasi di nuovo presente l' Unciario formato in tempo del Re *Ladislao*, del quale già ragionammo, e di cui leggesi l' intiero Esemplare nel fine di questa Scrittura. Osservammo, come nel detto Unciario era la Città divisa ne' suoi quattro principali Quartieri: e come sotto di ciascheduno Quartiere venivano descritti i Castelli, Terre, e Villaggi del Contado appartenenti al Quartiere medesimo, e siti parte fuori, e parte dentro della Città, componenti però un solo Castello colla Tassa de' Grani, o sieno Beni, che si accatastavano. Vedemmo parimente, che il numero di detti Castelli, Terre, e Villaggi del Contado ascendea ad *ottantuno*.

Colla

(a) Si conserva questo picciolo Volume nell' Archivio grande della Regia Camera nella Stanza delle Numerazioni.

Colla medesima Idea vedesi formato il Volumetto, di cui ora parliamo. Nel principio, o sia frontespizio del medesimo leggesi così:

Quartus S. Mariæ Fol. . . .
Quartus S. Georgii Fol. 99.
Quartus S. Petri Fol. 171.
Quartus S. Joannis Fol. 242.

E questi erano appunto i quattro Quartieri, ne' quali veniva la Città divisa, e sotto di ciascheduno di essi i proprj Castelli, Terre, e Villaggi. Siegue poi la detta Tavola, o sia Indice per ordine Alfabetico, secondo i Nomi delle dette Terre, e Villaggi anche al numero di 81.

Asserece . . .	*fol.* 46.	*Colle Petri* . . .	*fol.* 94.
Acciano . . .	*fol.* 166.	*Campagna* . .	*fol.* 142.
Avischia . . .	*fol.* 204.	*Cagnano*	
Aquila . . .	*fol.* 289.	*Cascino*	
Antredoco . . .	*fol.* 311.	*Chiarino*	
Bazano	*fol.* 101.	*Civita thomassa* . .	*fol.* 291.
Bagno	*fol.* 106.	*Corno*	*fol.* 305.
Bessi	*fol.* 164.	*Forfona* . . .	*fol.* 34.
Borbona . . .	*fol.* 239.	*Filetto*	*fol.* 42.
Collebrenciuni . .	*fol.* 19.	*Fossa*	*fol.* 128.
Camarda . . .	*fol.* 36.	*Fagnano* . . .	*fol.* 144.
Castello novo . .	*fol.* 80.	*Fontecchia* . . .	*fol.* 190.
Caporciano	*fol.* 86.	*Forcella* . . .	*fol.* 230.
Civita retencha . .	*fol.* 88.		

Nella Lettera G. vi erano descritti altri quattro Castelli, i nomi de' quali cominciavano con tal Lettera: ma

per essere la Carta rosa, i medesimi non si leggono. Vi sono rimasti però gli Abbachi, che dinotavano i Fogli, ove stavano annotati cioè:

. . . . 38.	*Rocca di Cornu* . . *fol.*301.
. . . . 30.	*S. Pietro* . . . *fol.* 40.
. . . . 32.	*S. Demetrio* . . *fol.* 64.
. . . . 160.	*S. Pio* . . . . *fol.* 82.
Leporaniche . . . *fol.* 74.	*S. Benedetto* . . *fol.* 96.
Luculo . . . *fol.*269.	*S. Sano* . . . *fol.*132.
Macchilone . . *fol.*309.	*Steffe* . . . . *fol.*140.
Navelli . . . *fol.* 90.	*S. Maria ad Ponte* . . *fol.*148.
Onne, e Montecchia . *fol.*120.	*S. Vittorino* . . *fol.*176.
Ocre . . . . . *fol.*124.	*Santanza* . . . *fol.*208.
Paganica . . . *fol.* 8.	*Saffa* . . . . *fol.*249.
Pesco Majure . . *fol.* 42.	*Scopplito* . . . *fol.*295.
Picenze . . . *fol.* 44.	*S. Silvestro* . . . . *fol.*303.
Pogio di Picenze . . . *fol.* 48.	*S. Angelo* . . . . *fol.*307.
Popplito. . . . *fol.*172.	*Terni* . . . .
Pizulo . . . . . *fol.*184.	*Tusci &*
Preturo . . . *fol.*194.	*Turre* . . . .
Porcinaro . . . *fol.*218.	*Throne* . . . .
Pile . . . . *fol.*270.	*Tornaparte* . . . . . . 19.
Posta . . . . . *fol.*239.	*Varisciano* . . . *fol.* 66.
Pogio di S. Maria . . . *fol.*249.	*Variscianello* . . *fol.* 70.
Rocca di Preturo . . *fol.*168.	*Villa de Sanbasile* . . . *fol.* 72.
Rocca de le Vene . . . *fol.*233.	*Villa de S. Angelo* . . *fol.*136.
Rogio . . . . *fol.*243.	*Varile, et Fonte* . . *fol.*138.
Rocca di S. Stefano . . *fol.*287.	*Vareta* . . . . *fol.*277.
Rascino . . . *fol.*297.	*Vigio* . . . . *fol.*232.
Ripa . . . . *fol.* 77.	*Vigliano* . . . *fol.*299.

Sie-

Siegue poi in eſſo Volumetto la Deſcrizione così de'Fuochi di ciaſcuna Terra, e Villaggio tanto al di dentro, quanto al di fuori della Città dell'Aquila, come parimente de'Foraſtieri nel ſeguente modo. *Focularia Caſtri Paganice intus Aquilam et primo Focularia intus*: e ſi annotano i nomi de' Fuochi uno per uno. *Focularia Caſtri Paganice extra Civitatem Aquilæ -- Advenæ Caſtri Paganice intus et extra -- Focularia Caſtri Collis Brincioni intus, et extra Civitatem Aquilæ -- Focularia Caſtri Ripe, quod alias fuit junctum cum Leporaniche, nunc vero eſt diviſum, et dicta Focularia ſunt tam intùs, quam extra Civitatem Aquilæ*. E così ſiegue in appreſſo degli altri Caſtelli, Terre, e Villaggi. Mancano però molti di eſſi per lo laceramento del detto Volumetto, ſiccome dicemmo.

Dee parimente oſſervarſi, che nel Volumetto medeſimo leggeſi inſerito un Bando degli 11. Settembre del detto anno 1473. Nel medeſimo ſi contiene, che eſſendo ſtata data ad eſſo Abate *Ruggio* la notizia del numero de' Fuochi della Città dell'Aquila, e ſuo Contado, era ſtata da lui particolarmente in iſcritto annotata, giuſta le Iſtruzioni ricevute dal Re. Ma perche facilmente avea potuto accadere per dimenticanza, o inavvertenza, che alla detta notizia del numero de' Fuochi vi foſſe qualche mancanza, fu per comandamento di detto Re *Ferdinando* emanato il Bando anzidetto da notificarſi a' Cittadini dell'Aquila, e ſuo Contado ordinante, che fra quattro giorni aveſſero data notizia de' Fuochi non deſcritti nella prima Numerazione. Or queſto Bando fu dal Trombetta, ſiccome egli atteſta, pubblicato nella ſola pubblica Piazza della Città dell'Aquila. Onde ſi ebbe coſtantemente per vero, che la pubblica Piazza della Città foſſe quaſi,

il

il centro di tutto il Contado, e Territorio Aquilano. Ed in effetti egli è ciò tanto vero, che merita di effere rapportato quel che *Francefco Angelazio* Autore contemporaneo fcriffe delle cofe adivenute ne' fuoi tempi nell'Aquila fua Patria, cioè dall'anno 1442. fino al 1485. Fa egli menzione della pace feguita tra il noftro Re Ferdinando I. co' Principi d'Italia, e che per tutto il Contado fu quefta pace pubblicata nella fola Città dell'Aquila: *E fo vannita in di della Efcenzione, per tutte le Caftelle d'Aquila dentro della Terra.* (*a*)

In quefta Numerazione del 1473. vedefi, come dicemmo, afcendere ad *Ottant' uno* il numero de' Caftelli, Terre, e Villaggi, che componeano il Contado. Potrebbono però contarfene fino al numero di *ottantatre*, ove riflettafi, che fi leggono nella Numerazione medefima defcritti unitamente *Monticchio*, ed *Onne*, ficcome ancora *Fonte*, e *Varile*. Quefta variazione di piccioli Villaggi ora feparatamente, ed ora diftintamente defcritti, ed alle volte con qualche variazione ne' Nomi, puo rendere fcufabile il noftro *Berardino Cirillo* ne' fuoi Annali, da cui facendofene la Defcrizione ne fa ora afcendere il numero ad *ottantafei*, ed un' altra volta ne conta fino a *novantadue* (*b*). Ma non poffiamo perciò liberare in tutto quefto Autore dalla taccia, che gli diede *Tommafo Cofto* nelle fue Annotazioni al *Collenuccio* (*c*). Si proteftò coftui, che fi avvalea della detta Opera del *Cirillo* per le cofe dell'Aquila: ma avvertì nel tempo fteffo, che avendo

(a) Nel Cronaco di Francefco Angelazio, che fi ha nel Tomo 6. *Antiquit. Medii Ævi Fol 9*'2. *Num.* 36.
(b) Cirillo negli Annali dell' Aquila *Fol.* 3. & 9. *at*.
(c) Cofto *Lib.* 4. *Fol.* 100. dell'Edizione de' Giunti del 1613.

do il detto Autore fatto uso dell' Autorità del *Collenuccio* era inciampato ne' falli del medesimo, ed in molti altri di vantaggio.

Senza dipartirci per ora dall'anzidetta Numerazione del 1473. deesi parimente riflettere, che con difformità del Catasto formato in tempo del Re Ladislao veggonsi mancanti le Terre di *Rocca di mezzo*, *Rocca di Cagno*, e *Cività Reale*. E pure egli è certissimo, che le anzidette due *Rocche* erano del Primitivo Contado, e comprese fra i limiti assegnati per Territorio della nostra Città nel Diploma di Federico II. *ab Urno Putrido usque per totum Amiternum*. E rispetto all'altra Terra di *Cività Reale*, egli è anche certissimo, che venne poi incorporata, ed aggregata al Primitivo Contado, per quanto osservammo dal Diploma già riferito di *Carlo Duca di Calabria*. Ma puo dileguarsi questo dubbio, qualora riflettasi, che sebbene si fosse nel 1458. promessa la restituzione di *Cività Reale* al Contado Aquilano da Ferdinando I. giusta il Diploma riferito: e dallo stesso Regnante si fosse ottenuto nel 1464. favorevole Rescritto per la restituzione di *Rocca di mezzo*, e *Rocca di Cagno*, non aveano forse ricevuta fino al 1473. la loro piena esecuzione le Reali Determinazioni.

Ma non puo dubitarsi, che tutto ciò seguisse in appresso. Ed in effetti nel susseguente anno 1474. a' 29. Novembre da un pubblico, e solenne Istrumento chiaramente apparisce, che il Magistrato Aquilano liberamente con autorità Reale disponea degl' Interessi di questo Comune. Erano in questo anno 1474. insurte di bel nuovo differenze gravissime tra il Castello di *Cività Reale*, e la vicina Terra dell'*Amatrice*. Eransi da'Naturali della medesima cagionati danni, e fat-

ti

ti de' saccheggiamenti contro gli Uomini di *Civitá Reale*. Ne produssero costoro le loro querele al Re Ferdinando, da cui si destinò il Consigliere *Berardo de Striveriis*. Questo Ministro portatosi in quelle Contrade, ed accertato il tutto, obbligò l'Università dell' *Amatrice* al pagamento di ducati tremila per li suddetti danni da loro cagionati agli Uomini di *Civitá Reale*; ed ingiunse loro mandato sotto pene gravissime di non commettere simili eccessi in avvenire. Per istabilire questa Concordia chiamò il detto Ministro avanti di lui il Camerario, ed i Cinque delle Arti della Camera della Città dell'Aquila, che intervennero in nome, e parte del Comune di *Civitá Reale*. Ed al medesimo Magistrato Aquilano furono pagati i ducati tremila della pena imposta all' Università dell' *Amatrice*. E di tutto ciò avanti il Ministro medesimo se ne rogò quel pubblico, e solenne Istrumento, che già accennammo (*a*). Or da questo Atto non vedesi considerato il Comune di *Civitá Reale*, come unito, ed incorporato al Contado, e dipendente assolutamente dal Magistrato Aquilano?

Per la restituzione poi delle altre due Terre di *Rocca di mezzo*, *e Rocca di Cagno* ci veggiamo nell'obbligo di richiamare in memoria altri fatali avvenimenti del nostro Regno. Correndo l'anno 1480., avvenne la Conta, e famigerata congiura de' Baroni contro il Re Ferdinando cagionata per l'odio, che portavano ad Alfonso Duca di Calabria Figliuolo di detto Re Ferdinando. Risaputosi dal medesimo, che co' Baroni era Collegato il Pontefice *Innocenzo VIII.*, fè subito premu-

(a) Copia autentica di questo Istrumento del 1474. si è ora estratta dal pubblico Archivio della Città dell'Aquila.

munire le Frontiere a' Confini di questo Regno. Si volle il detto Duca di Calabria assicurare principalmente dell'Aquila, onde si portò negli Abruzzi: secondo il rapporto del celebre *Camillo Porzio* (a). Or sentasi però, come in tal congiuntura descrisse questo Autore la nostra Città. *E' l'Aquila Città dell'Abruzzi, fra altissimi Monti posta, e dalle rovine de' Luoghi convicini tanto cresciuta, che di huomini, di armi, e di ricchezze era la prima riputata dopo Napoli: la quale situata a costa dello Stato della Chiesa, etiandio governavasi, come le Terre di quel dominio, in partialità. Surse in lei la famiglia de' Camponeschi, potente tanto, che quasi ne haveva preso il Principato: E quando i Re di Napoli volevano dalla Città alcuna cosa ottenere, era loro mestiere guadagnar prima i Camponeschi. Era perciò l'Aquila meno dell'altre Terre aggravata, e come Republica, nella sua balìa si viveva.* Giunto *Alfonso* Duca di Calabria a *Civitá di Chieti* fè a sè chiamare *Pietro Camponesco* Conte di Montorio. Confidando costui nella sua innocenza non solamente vi andò; ma menò seco due Figliuoli, i quali appena presentati avanti il Duca Alfonso, furono tutti arrestati, ed inviati in questa Metropoli. A tale novella l'Aquila si sollevò, e vieppiù si accrebbe lo sdegno contro il Duca di Calabria, allorche pose dentro sì ampia Città il debole Presidio di due ale di Soldati. Quindi gli Aquilani spedirono i loro Inviati al detto Pontefice *Innocenzo VIII.*, affinche sotto il suo Dominio avesse accolta la Città. Fu l'invito graziosamente ricevuto dal Pontefice, memore delle antiche

Cc pre-

(a) *Porzio* nella sua Opera della Congiura de' Baroni dell'Edizione di Roma 1565. *Fol. 19. a t.*

pretenſioni su 'i Contadi di *Amiterno*, e *Forcona*. Perſuaſe loro; che prendendo in un certo tempo le Armi, ſi ſcuoteſſero dal giogo del Re. In fatti avendo gli Aquilani ammazzati i Soldati del Preſidio co' loro Uffiziali, ſi rimoſſero dall'ubbidienza del Re, ed acclamarono il Romano Pontefice (a). In queſta occaſione fu battuta dagli Aquilani una Moneta, nel cui roveſcio vedeanſi effigiate le Chiavi incrocicchiate di S. Pietro, e ſopra di eſſo il Triregno coll'Iſcrizione nel giro INNOCENTIUS PP. VIII. E dall' altra banda vedeaſi ſcolpita l'Impreſa della Città coll' Epigrafe nel giro: AQUILANA LIBERTAS. Viene queſta Moneta rapportata dal *Vergara* (b). E non poche ſe ne conſervano ne' Muſei degli Antiquarj.

Andarono a vuoto i ſoccorſi promeſſi dal Pontefice alla Città dell'Aquila. Quindi vedendoſi ella abbandonata dalle concepite ſperanze, e ricordevole del ſuo obbligo ſi rendette all'ubbidienza del Re. Appena dato il dovuto Omaggio al ſuo Signore, ſpedì il Re Ferdinando nel 1483. a favore di detta Città il ſeguente Diploma. Nel medeſimo leggonſi in prima gli Encomj dati a queſta Città dal Re Ferdinando. Ed indi reſtituì, e riunì Egli alla medeſima le Terre di *Rocca di mezzo*, e *Rocca di Cagno*: come appartenenti al di lei Primitivo Contado: e ſiccome appunto erano a lei uniti, ed incorporati gli altri Caſtelli, e Terre del Contado medeſimo (c).

Sane dum debita commemoratione revolvimus fidem claram, devotionis promptitudinem, & integræ ſinceritatis affectum,

(a) Può tutto ciò leggerſi nel citato *Camillo Porzio Fol.* 23.
(b) Monete del Regno di Napoli *Tavola* 16. *Num.* 1.
(c) Nel *detto Vol.* de' Privilegj *Fol.* 243. e 244.

ctum, sedulaque servitia, & obsequiis fructuosa nobis hactenus præstita, & impensa per Magnificam Universitatem Civitatis nostræ Aquilæ fideles nostros dilectos digne inducimur. eos amplificatione rerum, quas possidebant prosequi, gratias novas, quatenus necessitas imminet, eis concedere . . . . . Decrevimus Terras Rocce de Medio, & Rocce de Cagno olim de Comitatu dictæ nostræ Civitatis Aquilæ *restituere, & reunire dictæ Civitati Aquilæ, & suæ jurisdictioni, prout olim fuerunt, antequam ad nostrum demanium devenirent. Tenore præsentium nostra ex certa scientia*, *motuque proprio*, *& ex plenitudine nostræ Dominicæ potestatis prædictas Terras Rocce de Medio, & Rocce de Cagno, de Comitatu dictæ Civitatis Aquilæ, cum hominibus, territoriis, tenimentis districtibus, & pertinentiis suis omnibus dictæ Civitati Aquilæ restituimus, reunimus, & reintegramus, prout olim unitæ fuerunt, & sunt aliæ Terræ, & Castella Comitatus dictæ Civitatis; ita quod de cætero restitutæ unitæ, & reintegratæ dictæ Civitati, & non per se perpetuo reputentur, & teneantur, ac in Collectis, contributionibus, indictionibus, exactionibus, cæterisque muneribus realibus, & personalibus ordinariis, et extraordinariis contribuant, prout contribuunt alia Castra dictæ Civitatis Aquilæ, et prout ipsa Rocca de Medio, et Rocca de Cagno contribuebant, et faciebant, antequam ad nostrum demanium devenirent, ita quod dictæ* Terræ Rocce de Medio, *&* Rocce de Cagno *sic reunitæ, & restitutæ dictæ Civitati Aquilæ, per ipsam Civitatem gubernentur, prout alia Castra Comitatus ejusdem Civitatis gubernantur, et prout prius erant, stabant, et gubernabantur.*

Non possiamo difficoltare della totale esecuzione di questo Reale Diploma: dacche Autentici Documenti ce

Cc 2 ne

ne somministrano indubitate ripruove. A' 14. Marzo del susseguente anno 1484. si celebrò pubblico Istrumento tra i Signori della Camera della Città dell' Aquila, e Pietro Lallo Camponeschi Conte di Montorio da una parte, e gli Uomini della Terra di *Rocca di Mezzo* dall'altra. Si asserì nel medesimo, che questa Università da qualche tempo era vivuta nel demanio, e sotto la Protezione Reale: Che fatti poi avvertiti, che prima di vendere il Demanio di detta Terra, erano stati del Contado, e Distretto della Città dell' Aquila, desideravano di ritornare alla sua primiera Natura: Che dopo la separazione dal Contado non piccioli danni aveano sofferti, ed all'incontro dalla Città dell' Aquila aveano ricevuti immensi benefizj, e speravano di riceverne maggiori in avvenire. Quindi venivano a riunire la loro Terra, ed Uomini, ed incorporarla con tutte le loro ragioni, e pertinenze, siccome era prima della separazione, e come tutti gli altri Castelli, e Villaggi del Contado; tanto piu che questa era la Sovrana Real volontà. Asserito tutto ciò i Signori della Camera, e l'anzidetto Conte di Montorio riceverono benignamente gli Uomini di detta Terra di *Rocca di Mezzo*, come Figli, e la loro Terra, come membro della Città. E si stabilirono i seguenti patti, e condizioni. *I Magnifici Signori della Camera dell' Aquila sono contenti, che l'Università, ed Uomini della Rocca di Mezzo facciano i loro pagamenti Fiscali alla Regia Corte separati dalla detta Città secondo il solito: ma che abbiano a restare da questo dì in poi ad ogni spesa, Imposizione, e gravezza tanto ordinaria, quanto estraordinaria di detta Città, come fanno le altre del Contado, e Distretto dalla detta Città. Item sono contenti, che bab-*

habbiano ad proponere uno, due, et tre Aquilani Omini sufficienti al loro officio di Capitanato, et la elezione, et confirmazione de uno di quelli stia in arbitrio de' loro Magnifici Signori, et dello Excellente Sig. Conte di Montorio. Item che la detta Università della Rocca, et li Uomini gaudiscano, et vi possano gaudere tutte immunità grazie e prerogative che hanno le altre del Contado, e Distretto di detta Città. Item sono contenti, che tutte Cause Civili prima se possano conoscere e terminare in detta Terra della Rocca, et in causa appellationis, se debbia recorrere alla jurisdizione di detta Città; et le criminali se habbiano ad conoscere, et terminare in la detta Città dell' Aquila.

In esecuzione di questo Istrumento uno de' Cinque del Reggimento della Città dell' Aquila si portò nella detta Terra di *Rocca di Mezzo*. Congregati colà in pubblico Parlamento gli Uomini della Terra medesima promisero a suono di Tromba: *Se velle esse Filios & subjectos dictæ Civitati, & Cameræ Aquilanæ*. E collo stesso suono di Tromba camminando per detta Terra gridavasi da quel Popolo: AQUILA AQUILA VIVA, VIVA AQUILA, E CASA CAMPONESCHI. Consegnaronsi al detto Rappresentante le Chiavi della Terra, e da lui furono aperte, e serrate. E finalmente si elesse dal medesimo per Governadore di quell' Università un Aquilano, a cui in nome della Città si prestò da que' Cittadini l'ubbidienza. E di di tutto se ne celebrò altro solenne Istrumento (*a*). Or chi non ravvisa, che non solamente tutti i Castel-

(a) Le Copie Autentiche di questi due Istrumenti celebrati a' 14. e 20 Marzo del 1484. si sono ora estratti dal pubblico Archivio della Città dell' Aquila.

stelli, Terre, e Villaggi consideravansi del Territorio, e Distretto della Città dell' Aquila, ma che la medesima su tutti gli Uomini del suo Contado esercitava, come Baronessa, vera, e propria giurisdizione.

STATO DELLA CITTA' DELL' AQUILA SOTTO DI ALFONSO II., E FERDINANDO II. DI ARAGONA, ED ALTRI REALI PRIVILEGJ CONCEDUTI ALLA MEDESIMA, ED AL SUO CONTADO.

TErminò di vivere il Re Ferdinando nel 1494. Fu di lui Successore *Alfonso II.* suo Figliuolo. Egli nello stesso anno confermò alla Città, e Distretto dell' Aquila da lui chiamata *Civitatis nostræ amantissimæ Aquilæ* i Privilegj, Grazie, Concessioni, Immunità, Preminenze, Giurisdizioni, Franchigie, ed altro conceduto ad essa tanto dal Re suo Padre, quanto dagli altri Re suoi Predecessori (a). Questo Re dopo avere regnato poco meno di un anno, conoscendo non avere forze bastanti per opporsi a *Carlo VIII.* Re di Francia, che con poderoso Esercito portavasi ad invadere il Regno, deliberò di rinunziare il medesimo a *Ferdinando* suo Figliuolo. Ed egli ritiratosi nella Sicilia finì i suoi giorni in Messina nell' anno 1495.

Ferdinando, che fu chiamato II. considerò ancora egli di non potere impedire il corso delle Armi vittoriose del detto Re Carlo VIII. Gli convenne per tanto di cedere parimente all' avversa fortuna, con abbandonare il Regno, e ritirarsi col Padre in Sicilia. Richiamato però da' Napoletani si condusse in questa Metropoli coll' Armata apprestatagli dal Re Cattolico, e da' Veneziani, ove fu lietamente ricevuto. Ed i Franzesi furono costretti di abbandonare questa Città Dominante, e di ridursi in alcune poche Città del Regno, dalle quali furono poi all' intutto scacciati.

(a) Nel citato *Vol.* de' Privilegj *Fol.* 250. *e seg.*

ti. Nel brieve Regnare di questo Principe, che fu da circa un anno, ed otto mesi, computandovi ancora la sua assenza dal Regno, furono all'Aquila conceduti non pochi Privilegj da' Supremi Ministri della *Serenissima Lega*, e di esso Re. Le furono principalmente confermate le Grazie, e Privilegj conceduti a lei da' Regnanti Predecessori. In oltre richiese la detta Città la seguente Grazia di questo tenore: *Item si deguino in nome della prefata Maestà rimettere ad essa Universtà, ed a tutti, e singoli Cittadini di detta Universtà, e Contadini raccomandati di essa, et habitatori in essa Città, e Contado, et eziandio a tutte e singole Universtà de' Castelli, Terre, e Luoghi, quali novamente sono stati uniti, et incorporati con essa Città dell'Aquila, et che al presente stanno con essa Città uniti, et incorporati, et a tutti, e singoli Uomini, e persone di dette Castelle, Terre, e Luoghi, et habitatori in esse tutti, et singoli delitti*. E colle stesse formole di parole, cioè di Città, e Contado, di Terre, e Castelli uniti, ed incorporati ad essa Città si domandarono, e si ottennero molte altre Grazie, che si tacciono per brevità (*a*).

PRIVILEGJ CONCEDUTI ALLA CITTA' DELL' AQUILA IN TEMPO DI FEDERICO DI ARAGONA.

PEr la morte del Re Ferdinando II. seguita a' 7. Ottobre del 1496. fu innalzato al Trono del Regno *Federico Principe di Altamura*, Figliuolo del Re Ferdinando I., e Zio di esso Ferdinando II. A questo Re nel primo anno del suo Regnare furono chieste dalla Città dell'Aquila molte Grazie, e Privilegj, e per sè, e per lo suo Contado, e per le Terre, e Ca-

(a) Leggonsi nel *d. Vol.* de' Privilegj *Fol.* 255. *ad* 267.

Castelli ad essa uniti, ed incorporati, concepite collo stesso tenore di parole dianzi descritte : e perciò tralasciamo di qui ripeterle (*a*). Stabilitasi da *Ludovico* XII. Re di Francia, ed il Re *Ferdinando* il Cattolico la famosa Lega di dividersi tra di loro il Regno di Napoli, si avvide il Re Federico di non potere far argine a sì potenti Monarchi. Risolvette di darsi in potere di detto Re Ludovico, ed avendo nel 1501. fatto vela dall'Isola d'Ischia, si condusse in Francia a terminare il suo vivere. Insursero indi le già prevedute discordie fra le due Nazioni Franzese, e Spagnuola intorno alla divisione del Regno. E venute fra di loro alle Armi, restò superiore la Nazione Spagnuola, ed il Re Cattolico nell'anno 1503. videsi assoluto Signore del Regno. Si portò egli in questa Metropoli a'29. di Ottobre del 1506., e vi soggiornò fino al dì 4. di Novembre del 1507. Durante questa Dimora si spedirono ad esso Re due Inviati dagli Aquilani a chiedergli la conferma de' Privilegj conceduti da' passati Sovrani alla loro Città, Contado, Terre, e Villaggi ad essa Città uniti, ed incorporati (*b*).

STATO DELLA CITTA' DELL'AQUILA IN TEMPO DI FERDINANDO IL CATTOLICO.

DA un Istrumento celebrato a'26. Maggio del 1509. ravvisasi, che la nostra Città continuava a godere della stessa Autorità, e ad esercitare la giurisdizione medesima su le Terre del suo Contado, e Distretto. Rinnovaronsi in questi tempi le antiche differenze tra gli Uomini della Baronia di *Carapelle*, di cui era allora Signora Giovanna di Aragona Duchessa di Amalfi, e Contessa di Celano, come Madre, e Balia di

(a) Leggonsi nel *d. Vol.* de' Privilegj *Fol.* 268. *e seg.*
(b) Leggonsi nel *d. Vol.* de' Privilegj *Fol.* 281. *e seg.*

di Alfonso Piccolomini di Aragona Duca di Amalfi, e Conte di Celano coll'Università di *Barisciano* Terra del Distretto della nostra Città, per cagione del Territorio di *Campo Imperadore* già altra volta rammentato, e di altri Luoghi, e Confini. Si conchiuse poi un trattato di accomodamento tra la Città dell'Aquila per mezzo de' Sig. della Camera Aquilana, o sieno del suo Magistrato in nome dell'Università di *Barisciano*, e de' Sindachi parimente di questa Terra, che viene chiamata *CASTRUM BARISCIANUM COMITATUS AQUILÆ*, colle Università della detta Baronia di Carapelle, anche per mezzo de' loro Sindachi, e col consenso altresì di essa Giovanna di Aragona nel cennato nome. Per mezzo di questo Trattato i Sindachi della Città dell' *Aquila*, e di *Barisciano* cederono alla Baronia di *Carapelle* tutti i diritti, e ragioni, che aveano sul detto Territorio, e Confini contensiosi. Ed all' incontro il Sindaco della Baronia di *Carapelle* per cagione di detta cessione si obbligò di corrispondere alle Università della Città dell' Aquila, e di Barisciano un annuo pagamento di ducati trenta. E di tutto ciò se ne rogò il detto pubblico Istrumento, *in cui intervennero i Magnifici Sig. della Camera dell'Aquila colla intervenzione, et instantia de lo Excellente Signor Conte de Montorio Ludovico Franchi de Aquila, et interventione de multi altri Citadini, et Consiliarii de ipsi magnifici Signuri.* (a). Negli antecedenti Contratti vedemmo unito a' Signori della Camera, e Magistrato Aquilano il Conte di Montorio *Camponeschi*. Ma per le note sciagure di que-

Dd

(a) Copia autentica di questo Istrumento si è ora estratta dal pubblico Archivio della Terra di Barisciano.

questa Famiglia era già stato fin dal 1498. investito di questo Contado di Montorio il detto Ludovico Franchi: siccome di tale Investitura costa dal Registro de' Privilegj di esso Re del detto anno *Fol.* 83., che conservasi nell' Archivio Grande della Regia Camera. Ed avea anche il detto Ludovico meritata l'Investitura di detto Contado per avere egli sposata Vittoria Camponeschi, passata indi per la morte di detto Ludovico alle seconde nozze con Gio: Antonio Carafa, da cui nacque *Gio: Pietro*, per le sue singolarissime virtù asceso al Pontificato col nome di *Paolo IV.:* secondo rapporta *Gio: Battista Bolvito* nel terzo Volume de' suoi M.S., che custodisconsi nella Biblioteca de' *SS. Apostoli* di questa Città.

NUOVA EPOCA DELLA CITTA' DELL' AQUILA SOTTO L' IMPERADORE CARLO V. DOPO LA CONFIRMA DI TUTTI GLI ANTICHI SUOI PRIVILEGJ.

MAncò di vivere il Re Cattolico nel 1516., e furono suoi Successori *Giovanna* di lui Figliuola, e *Carlo* Figliuolo di essa Giovanna, eletto nel 1519. Imperadore col nome di *Carlo V.* Questi Principi nell' anno 1520. a suppliche della nostra Città dell'Aquila, confermarono alla medesima, ed a quei del di lei Contado tutte le Grazie, e Privilegj conceduti da' Re loro Predecessori a riguardo de' continuati servigj renduti alla Serenissima Casa di Aragona. Confermarono ancora la libera facoltà di eleggere i Castellani, e gli altri Uffiziali necessarj al Governo delle Terre, e Castelli di *Civita Reale*, *Introdoco*, *Rocca di mezzo*, *e Rocca di Cagno* alla nostra Città incorporate, ed annesse con Reali autentici Privilegj. E le fu parimente confermato il Privilegio di battere nella sua Zecca le Monete di ogni sorta di Metallo. (*a*)

Sane

(a) Leggesi la confirma di dette Grazie nel citato Volume de' Privilegj *Fol.* 188 *e seg.*

Sane fuit Majeſtatibus noſtris expoſitum per Hieronymum Accurſium Sindicum Nobilis ac Fideliſſimæ Civitatis noſtræ Aquilæ noſtri citerioris Siciliæ Regni, quod per retroreges Regni – Ipſius uſque ad Sereniſſimum Regem Federicum incluſive fuerunt : dictæ Civitati ejuſque Diſtrictui, Civibus, & Comitatenſibus, *habitatoribus, & incolis conceſſa nonnulla privilegia immunitatum, prærogativarum, exemptionum, franchitiarum, & gratiarum, ac per Sereniſſimum & Catholicum Regem Ferdinandum æterni nominis patrem, & Avum noſtrum Colendiſſimum ſervitiis, meritis, & affectione dictæ Civitatis, & hominum ejuſdem erga Regium ſtatum attentis confirmata, & quatenus opus ſit de novo conceſſa .... Et quod eidem Civitati Aquilæ fuerunt per ipſos Retroreges authenticis privilegiis incorporatæ, & annexæ Terræ ſeu Caſtra* Civitate Regalis, Antroduci, Roccæ de Medio, & Roccæ de Cambio, *cum omnimoda poteſtate ponendi in fortellitiis dictarum Terrarum ſeu Caſtrorum* Antroduci, *&* Civitate Regalis *Caſtellanos; Atque in eiſdem, & in dictis* Roccæ de Medio, *&* Roccæ de Cambio *omnes, & ſingulos Officiales ad ipſarum regimen neceſſarios. Habeatque dicta Civitas facultatem cudendi monetas cum inſigniis, & imaginibus noſtris æreas, argenteas, & aureas prout eidem placuerit, meliuſque, & commodius viſum fuerit ..... Noſque dicta ſupplicatione benigne ſuſcepta, & admiſſa. Attentis tot tantiſque fideliſſimis continuatis ſervitiis per dictam Civitatem, & illius Cives, Comitatenſes, Habitatores, & incolas Sereniſſimæ Domui Aragonum ſemper præſtitis, & quæ nobis præſtat, & præſtare poterit in futurum; quorum intuitu non ſolùm confirmare tenemur quæ eidem Civitati, civibus, Comitatenſibus, Habitatoribus, et incolis ejuſdem per alios Retroreges prædeceſſo-*

res nostros concessa fuerunt, sed longe majora concedere.
Tutto fin ora sentimmo inebbriato di allegrezza, e di gioja il nostro animo nel rammentare, come la nostra Città dell'Aquila, qual non favolosa Fenice, risorgesse cinta di alti Monti dalle ceneri, e ruine delle celebri un tempo, e già distrutte Città di *Amiterno* e *Forcona* sotto i fausti auspizj, e sotto l'Insegne vittoriose di Federico II.: Come quel Savissimo Principe fatto accorto da'trasandati avvenimenti nella frontiera più importante di questo suo Regno, volle da tutti i Castelli, Terre, e Villaggi dispersi in quelle Contrade formarne quasi di tante membra un solo Corpo; assegnando per confini del Territorio della sua nuova Città tutto il Paese, che si estendea da *Urnò Putrido* presso il Villaggio di S. Benedetto per tutto *Amiterno*, il cui Contado terminava nel Castello di *Corno*: Come il Pontefice *Alessandro IV.* giusta i Confini medesimi ne erigesse la Diocesi Aquilana, trasferendo nella detta nuova Città la Cattedra Vescovile di *Forcona*; ed esprimendo nella sua Bolla i Confini da *Urno Putrido*, *Beffi*, *Rivo Gambario* fino a *Corno*, e *Monte Reale*. Si sciolse da Noi il dubbio, come essendo stati esistenti i Castelli rammentati del Contado prima dell'edificazione dell'Aquila con proprio, separato, e distinto Territorio, lo potesse poi far tutto suo la detta nuova Città. A tale effetto vedemmo, come distrutte già le Città di *Amiterno*, e di *Forcona*, portaronsi i Naturali delle medesime ad abitare ne' *Vichi*, e *Ville* vicine: giusta il generale costume della nostra Italia dopo la decadenza dell'Impero Romano. Riconoscemmo l'Antichità di quei Luoghi dal Titolo di *Civitate*, o *Civita*, rimasto ancor oggi in alcuno di essi, secondo le dotte Osservazioni di *Cluverio*

verio nella sua Italia Antica, e particolarmente nelle sue Prefazioni al Trattato de' *Sabini*, *e Vestini*. Quindi colle necessarie notizie del tempo medio, ed antico della nostra Italia provammo, che prima della fondazione di quei Castelli esistevano le sole due Città di *Amiterno*, e di *Forcona*, divise poi in tanti *Vichi*, *Ville*, e *Castelli*, fra' quali venne quasi colonicamente diviso il Territorio delle anzidette due distrutte Città. Tutto ciò si dimostrò da' Luoghi di tante Cronache *Farfense*, *Vulturnense*, e *Casauriense*: da tanti passi di Scrittori Sincroni: e da tanti Documenti, ed atti pubblici. In tutti vedemmo i Terreni, le Chiese, le Ville, ed i Castelli medesimi descritti in *Amiterno*, o in *Forcona*, come in *Tenimento*, *Territorio*, *Contado*, *Corticelle*, *Masse*, *e Case* fabbricate in Fondo di esse due Città. Quindi si argomentò, che per vigore de' Diplomi di *Federico*, di *Carlo I.*, di *Carlo II.* di Angiò, e di altri nostri Regnanti, succeduta la nostra Città alle due anzidette già distrutte, venne ad essere proprio Territorio della nostra Città, e del suo Contado tutto quel Territorio medesimo, che prima de' suddetti Castelli era stato delle stesse due Città distrutte di *Amiterno*, e *Forcona*. Egli è vero, che non potea su le prime trarsi lo stesso argomento per le Terre, e Castelli del Contado *Valvense*: come appunto si erano le Terre di *Colle Pietro*, *Civita Ardenga*, *Caporciano*, *Tussi*, *Navelli*, *Acciano*, *Rocca Preturo*, *Goriano*, *e Fagnano*: dacche la nostra Città non erasi propriamente fondata, se non se dalle due Città distrutte di *Amiterno*, e *Forcona*, e non già dalla Città di *Valva*. Ma percio da Noi si esaminarono i veri motivi, che per economia dello Stato ebbe *Federico* II. di ordinare, e prescrivere,

che

che al Territorio della ſua nuova Città dell' *Aquila* non ſolamente s'incorporaſſero, ed uniſſero i Caſtelli, e Villaggi delle mentovate due diſtrutte Città, ma ancora i mentovati Caſtelli del Contado di *Valva*. Diaſi quell' Epoca, che ſi vuole all' Origine de' Feudi, ed Enſiteuſi in Italia. Si sà, che ſotto i Longobardi i Conti delle Città diedero a coltura Luoghi inculti di loro piena, e totale proprietà a' Monaci, o a' Secolari. I Donatarj, o Ceſſionarj vi chiamarono *Coloni*, *Vaſſi*, *Servi*, e *Villici* a coltivare. Aſſegnarono loro ſiti, Tugurj, e Caſe. Quindi le *Date*, i *Cenſi*. Quindi il biſogno d' una Chieſa, e l' origine delle *Maſſe*, delle *Corti*, delle *Ville*. Or ſe qualunque Caſtello *Valvenſe*, *Forconenſe*, o *Amiternino* tanto avea di Territorio, quanto ne donò, o ne cedè il Conte di ciaſcuna di eſſe Città a Colonìa, certamente il Conte cedè quel che era ſuo in proprietà, ed in conſeguente di quella Città, di cui era Conte, o Governadore. E con tai lumi per la Storia di que' mezzi tempi puo ben' intenderſi, come gli Abitatori, a guiſa di ſemplici Coloni corriſpondeano alla Città il *Cenſo*, *le Date*, *i Servigj*, *le Decime*, *le Perſone addette alle Glebe*. L' Aquila adunque ſuccedendo a *Valva*, come ad *Amiterno*, e *Forcona*, e per nuova Economia dello Stato ſuccedendo parimente a' Conti di eſſe, venne ad eſſere la Proprietaria del Territorio di *Valva*, come delle altre due di *Amiterno*, e *Forcona*. Ed ecco in vigore del Diploma di Federico II. nella noſtra Città il Diritto Proprietario del Territorio a lei aſſegnato, e ne' Caſtelli ſiti nella circonferenza del medeſimo un ſolo Diritto Secondario, Precario, Enfiteotico, Suffeudatario, Colonico.

Non niegaſi, che da quel Contado di *Valva* non venero

nero molti Terrazzani a fabbricare nella nostra Città i *Locali* delle loro Terre. Ma già riflettemmo, che ciò avvenne per gelosia delle Giurisdizioni Badiali di *Bominaco*, e di *S.Benedetto*. Temettero quegli Abati, che fabbricandosi nuove Chiese nell'Aquila promiscue con quelle de' Castelli, vi avrebbe il Vescovo Aquilano acquistato Diritto. Ed in effetti nel Catalogo de' Vescovi Aquilani si legge, che il primo Vescovo *Berardo* accordò all'Abate Bominacense qualunque Esenzione per allettare tanto esso, quanto i suoi Sudditi, o siano *Filiani*, come suol dirsi, di venire ad edificare Chiese nell'Aquila senza gelosia Giurisdizionale (*a*).

Nel 1447. volle il Magistrato Aquilano procedere alla formazione di uno Spedale maggiore, e generale, sul piede di quei di Siena, e di Firenze; siccome fu espresso nella Bolla di Papa Niccolò V. serbata nel pubblico Archivio della nostra Città. Furono perciò uniti, ed aggregati tutti gli Spedali della Città, e del Contado co' loro Beni, de' quali prese lo Spedale maggiore possesso nel 1448. Nell' Inventario di quegli Spedali leggonsi di essere stati per lo piu delle Terre del Contado *Valvense*, come *Colle Pietro*, *Civita Ardenga*, *Caporciano*, *Tussi*, *Navelli*, *Acciano*, *Rocca Preturo*, *Goriano*, *e Fagnano*. Sicche questi Spedali, o erano in detti Castelli fuori della nostra Città: o erano in *Locali* altrui dentro della Città. Dunque le Genti delle Terre *Valvensi* non avendo potuto nell'Aquila edificare una propria Parrocchia, pure vi edificarono Spedale per avere in essa un Ricovero pubblico. Se poi tai Spedali erano fuori della Città: Egli è certo, che non avendo avuta Chiesa, ebbero a cuore

re

(a) Nel Catalogo de' Vescovi Aquilani rapportato dal Muratori nel *Tom.VI. Antiq. Ital. med. Æv.* E si ripete ancora dall' *Ughelli* nella Serie de' Vescovi Aquilani.

re di concorrere nella formazione dello Spedale grande, in cui potessero i loro Naturali almeno infermi ricoverarsi. Ferono per tanto le Terre *Valvensi*, quanto poterono per contribuire, come le altre, alla Città eretta, e fondata in Madre comune senza gelosia di Giurisdizione Badiale.

Vi fu altro motivo d'impedimento del Vescovo Valvense di non fondare Parrocchie dentro la nostra Città. Credette costui, che la Traslazione del Vescovado Forconense avesse ad intendersi delle sole Terre, e Chiese della Diocesi di *Forcona*. Ma il favore della Regina Giovanna II. fè sì, che nel 1424. fossero obbligate le Terre *Valvensi* dismembrate a venirvi, quantunque non potesse riuscire così facile l'edificazione, per essere già la Città cinta di mura, e piena di altri *Locali*.

Ed ecco come in vigore del Diploma di Federico II., e de' Re Successori di tutte le Terre del Contado *Forconense*, ed *Amiternino*, e de' Castelli già mentovati del Contado *Valvense* si formò, come Madre comune la nostra Città con un solo, ed unico Territorio: e come ebbe la sua Origine il nostro Primitivo Contado Aquilano da Noi con sommo piacere illustrato. Crebbe il nostro contento nel vedere a questo *Primitivo Territorio*, e *Contado* della nuova Città uniti o per compere, o per Reali Concessioni i Confinanti vicini Castelli di *Acciano*, *Introdoco*, *Santogna*, *Laposta*, *Cività Reale*, ed i piu discosti di *Farinola*, *Montebello*, e *Pentima*. Durammo con piacere la non lieve fatica del Cronologico racconto di tutte le Grazie, e Privilegj a lei conceduti da' nostri Serenissimi Regnanti. Ma innalzata a segno tale di grandezza di non cedere a veruna Città del Regno il Primato fuori, che a questa sua famosa Metropoli, troppo ci rattrista il lugubre Apparato della tragica Scena, in cui dee ella esse-

eſſere da Noi ora rappreſentata. E ci conſola ſoltanto di non eſſere le di lei memorande ſciagure adivenute per ſua colpa, o reato; ma per una violenta non meritata militare eſecuzione del Principe di *Oranges*, del cui fiero, ed impetuoſo carattere baſtantemente ci iſtruiſcono gli Storici de' ſuoi tempi.

AVVENIMENTI DELLA NOSTRA CITTA' DURANTE IL VICEREGNATO DEL PRINCIPE DI ORANGES, E DI D. PIETRO DI TOLEDO, IN CUI VANAMENTE SUPPONESI, CHE DALLA CITTA' SI FOSSERO SEPARATI I CASTELLI, TERRE, E VILLAGGI DEL SUO CONTADO, E DISTRETTO.

PEr farci ſtrada a queſta nuova infeliciſſima Epoca ſono ben conte, e rinomate le Guerre, che ſi accefero in Lombardia tra l'Imperadore Carlo V. con Franceſco I. Re di Francia. Celebre ſi è la Battaglia data in Pavia a' 24. Febbrajo 1525. tra gl' Imperiali, ed i Franzeſi, in cui rimaſero queſti ſconfitti colla prigionia del detto Re *Franceſco I.*, de' Re di Navarra, e di Scozia, e di altri Illuſtri, e ragguardevoli Perſonaggi. Occupatoſi dopo di queſta ſconfitta dall' Imperadore Carlo V. lo Stato al Duca di Milano, fu richieſto dal Pontefice Clemente VII., e dalla Repubblica di Vinegia di reſtituirlo al detto Duca. Non volle però quel Ceſare già gonfio di ſue vittorie preſtarvi orecchio. Quindi ſi fè contro di lui la Lega, in cui entrarono il detto Pontefice Clemente VII., la Repubblica di Vinegia, ed i Re d'Inghilterra, e di Francia. Fu indi nel 1528. ſpedito in Italia il Signor di *Lautrec*, chiamato da Noſtri *Lotrecco*, con poderoſo Eſercito per invadere il noſtro Regno. Le ſciagure avvenute alla noſtra Città dell' Aquila per queſta Guerra ſtimiamo di riferirle colle ſteſſe parole degli Autori, che ſcriſſero gli avvenimenti di quei tempi, affinche ſi tolga il ſoſpetto di qualunque noſtra paſſione nel rapportarne le vere circoſtanze.

Dee per tanto ſaperſi, come prima della venuta delle Armi Franzeſi ſotto il Comando di *Lotrecco*, ritrova-

vansi le Città degli Abruzzi sprovvedute affatto di Truppe: onde riuscì agevole a' Franzesi d'impadronirsene senza resistenza veruna. *Paolo Giovio* Vescovo di Nocera riputato per altro appassionato dell'Imperadore Carlo V. così ne scrive (*a*) *Valerio* (cioè Ursino) *adunque havendo spinto innanzi le genti, con la medesima prestezza, e felicità, senza ferita acquistò Sulmona, e buona parte dell' Abruzzo; perciocbe i Capitani Imperiali non havevano fornite d' alcun presidio di Soldati le Terre di quel Paese, pensando che Lotrecco non dovesse far quella via, ma per la Romagna venirsene dritto a Roma.*

Il gravissimo Istorico Fiorentino *Francesco Guicciardini* così ci attesta (*b*). *Ma Renzo* (cioè da Ceri) *secondo la deliberazione del quale si spendevano i danari del Re di Francia; deliberò contra la volontà del Pontefice, al quale pareva che tutte le forze si volgessero in un luogo medesimo, di fare scimila Fanti, per entrare nell' Abruzzi, sperando, che per mezzo de' figliuoli del Conte di Montorio, mandativi con duemila Fanti, si occupasse l' Aquila facilmente: il che subito succedette, fuggendosene Ascanio Colonna, come intese s' approssimavano . . . . . Nell' Abruzzi il Vicere liberò di prigione il Conte Vecchio di Montorio, perche ricuperasse l' Aquila, fu fatto prigione da' figliuoli . . . . Ma all' Aquila i Figliuoli del Conte di Montorio diffidando di potervi stare sicuri altrimenti, liberarono il Padre, il quale subito col favore della fattione Imperiale ne scacciò i figliuoli, e la fattione avversa . . . . Succedette la cosa dell'*

(a) *Giovio* nell' Istoria de' suoi tempi *Part. 2. Lib. 25.*
(b) Guicciardini nell' Istoria d' Italia dell' Edizione di Giolito di Venezia del 1569. *Lib. 18. Fol. 61. 62. e 68. & 104. & Lib. 19. Fol. 133.*

dell'Aquila felicemente: perche come Pietro Navarra vi si accostò, il Principe di Melfi ne se partì, & v'entrò in nome del Re di Francia il Vescovo della Città, figliuolo del Conte di Montorio . . . . Aggiunsesi a questi movimenti, che nell'Abruzzi Gianjacopo Franco entrò per il Re di Francia nella Matrice, che è vicina all'Aquila, per il che tutto il Paese era sollevato; & nell'Aquila si stava con sospetto, dove era Sciarra Colonna ammalato con secento Fanti . . . . Dettesi nella fine dell'anno (cioè 1528.) l'Aquila alla Lega per opera del Vescovo di quella Città, & del Conte di Montorio, & d'altri fuorusciti, a che dette causa l'essere male trattata da gl'Imperiali.

Or se la nostra Città dell'Aquila ritrovavasi nel 1528. affatto sprovveduta di Truppe, potea forse ella sola resistere, e far argine a' primi, e piu pericolosi impeti delle Armi Franzesi, e di un Esercito poderoso? Era questo forse un reato, onde meritasse poi, che il Principe di *Oranges* nel 1529. la sottoponesse ad uno spaventevole saccheggiamento asceso alla somma di quattrocento mila ducati, per cui dovettero gli ori, gli argenti dedicati al culto Divino vendersi, e barattarsi? Potea lo stesso Principe di *Oranges* ne' termini di giustizia spogliarla in un tratto di tutti i Castelli, e Terre allora abitate del suo Contado, con investirne a proprio bell'agio alcuni Capitani suoi benemeriti? Sentiamone il lacrimevole racconto, e le disappassionate giustificazioni della nostra Città, dall' accuratissima penna del nostro Istorico *Tommaso Costo* (a): *Sovviemmi quì d'una sciagura patita dalla Cit-*

(a) *Costo* nell'Apologia del Regno di Napoli *Fol. 127. e seg.*

tà dell' Aquila, conforte in tal caso de' Baroni predetti notati di ribellione, acciocchè si vegga quanto volentieri l'Orange s'attaccava ad ogni minima causa in dar altrui quel titolo, per cavarne grosse somme di denari, per saziar quell' insaziabile, et infame esercito, ch' ei guidava. Nel principio del seguente anno 1529. per opra de' Franchi Cittadini allora assai potenti nell' Aquila, che havevan quivi alcune private nimicizie, una gran furia di Contadini, ch' erano anche molestati da soverchie gravezze, presero l'arme, e gridando, viva l'Imperadore, e muojano i traditori, entrati nella Città, vi saccheggiarono molte Case, e principalmente quella del Reggimento, e del Governator della Provincia, ch' era Giulio di Capua, il quale per paura di peggio, se ne fuggì. A questo eccesso l'Orange andò con esercito contro l'Aquila, come a Città ribella, onde gli Aquilani, per quanto con ragioni, prieghi, e scongiuri s'ingegnassero di mostrare quello inconveniente non esser succeduto di volontà de' Cittadini, ma di alcuni sediziosi, non poterono schivare, per vietar il sacco, di che eran minacciati, di comporsi in centoventimila scudi, somma pur troppo alla lor possibilità esorbitante, e per la quale furono i miseri necessitati a por mano (havutane dispensa dal Papa) agli ornamenti di oro, e di argento di tutte le Chiese, non che delle Donne, e non fu perdonato all' arca di argento, nella quale si posava il corpo di S. Bernardino, dono già di Luigi XI. Re di Francia. E come che si spogliassero altari, e disfacessonsi Calici, e croci, si guastassero tabernacoli, e si sguarnissero Crocifissi, et altre imagini Sacre, non si giunse però alla metà della taglia. La quale manifesta l'impossibilità di poter per allora trovare il rimanente, mosse quel barbaro Principe non ad altra equità, che a con-

concedere agli sfortunati Aquilani sei altri mesi di tempo. Ma ci fu di peggio, che per astuzia di due mercanti Tedeschi, i quali s' offersero di sborzar l' avvanzo della taglia, furon costretti impegnar loro, per contratto la futura ricolta del zaferano (principale industria di quella Città) ad un prezzo bassissimo. A che anche s' aggiunse, che l' Orange donò alcune Castella, ch' eran del pubblico a' suoi Colonnelli, e Capitani, e diede ordine a edificarsi, per freno de' Sediziosi una fortezza nell' Aquila, i quali danni furon stimati ascendere alla somma di quattrocento mila ducati. Era adunque il fallo degli Aquilani stato tale, che meritasse così atroce castigo? Quanto piu havrebbe l' Orange honestato il suo sdegno, se non volendo usar la total misericordia, havesse puniti alcuni de' sediziosi piu colpevoli nella vita?

E finalmente *Domenico Antonio Parrino* nel Teatro de' governi de' Vicere del Regno, ragionando del governo del Principe d' Oranges ne scrisse in questo modo (*a*): *Fu sottoposta alla medesima pena l' Illustre Città dell' Aquila, dove nel principio dell' anno 1529. sollevatasi una gran turba di Contadini, col favore de' Franchi principali Cittadini di essa, dato di mano all' armi, gridando: Viva la povertà, e muojano i traditori, corsero alla Città, ed ivi fatta strage di molti, saccheggiarono diverse Case, ed in particolare quelle del Reggimento, del Capitano, e di Giulio di Capua Preside della Provincia, che per timor di peggio fuggì. A questo avviso . . . . . . volò personalmente l' Orange, seguitato da non pochi Baroni, e da buon numero di Soldati Tede-*

schi

(a) *Parrino Tom.* 1. *Fol.* 128. *e seg.*

schi, e minacciando all' Aquila il Sacco, costrinse quegli abitanti a purgar le colpe di pochi, col pagamento di 120. m. ducati, cavati con permissione del Papa dalla vendita degli argenti, e vasi Sagri delle Chiese, e dell' urna di argento, che fece Lodovico XI. Re di Francia al corpo di S. Bernardino da Siena. Questi però non bastando a pagar tutta la somma, si videro gli Aquilani costretti ad impegnare la ricolta del zafferano a due mercatanti Tedeschi, che pagarono anticipatamente il danaro. Fu la Città dall' Orange spogliata della Giurisdizione, *che godea di molti Casali, a diversi Capitani, e Colonnelli da lui donati.*

Ecco come dagli Autori piu disappassionati furono rapportati gli avvenimenti seguiti nel 1529. nella Città dell' Aquila. Or chi mai dalle cose dianzi riferite potrebbe avere lo spirito di asserire, che fosse allora la Città tutta incorsa in quell' orrido, e sempremai detestando delitto di ribellione, di cui capricciosamente volle crederla rea il Principe di Oranges? E quando anche lo avesse egli creduto, con quai fondamenti di giustizia, e con quai leggi delle piu inculte Nazioni senza farne Processo alcuno, onde costasse il preteso enorme Delitto, e senza formalità alcuna di Sentenza, con cui il già provato delitto si dichiarasse, il Principe di Oranges castigava tutto un intero Comune, con togliergli, e privarlo per sempre di quel Territorio, e Distretto, che con un Cesareo Real Diploma era stato a lei assegnato dall' Imperadore Federico II., e confermato da tutti i Serenissimi Re di questo Regno? Come tutti quei Castelli, Terre, e Villaggi, che con tanti Reali Diplomi erano stati, come tante membra disperse, uniti al solo corpo della Città, componendone il di lei Primitivo Contado: e come tanti

tanti altri Castelli, e Terre unite, ed incorporate al detto Primitivo Contado con Titolo oneroso di Compre fatte dalla Città medesima, e confermate con tanti Reali Privilegj, si toglievano a lei in un tratto? E quale autorità avea il solo Principe di Oranges d' investirne i suoi benemeriti Capitani?

Egli è vero, che lo stesso Principe di Oranges conoscendo l' irregolarità delle sue procedure, stimò poi d' informarne l' Imperadore Carlo V. per ottenere dal medesimo la Ratifica delle Investiture, e Concessioni da lui fatte de' Castelli del nostro Contado. (*a*).

In vista però de' soli rapporti del Principe di Oranges non istimò l' Imperadore *Carlo V.* di approvare quelche operato si era. Con sua Cedola spedita da *Ratisbona* al primo di Settembre del 1532. altro non ordinò, che rimettere il tutto al Vicerè Successore D. Pietro di Toledo. Costui senza sottomettere una sì grave, ed importante materia ad un regolare esame giudiziario, confermò le anzidette Alienazioni, e Concessioni già fatte dal Principe di Oranges. E con pubblico Istrumento stipulato a' 20. Dicembre del 1533., obbligò i Concessionarj medesimi al pagamento di ducati ventimila per la vendita de' mentovati Castelli, de' quali se ne pagarono prontamente ducati 10600., E de' restanti ducati 9400. se ne promise il pagamento fra due mesi. Riserbò in benefizio della Regia Corte i Castelli d' *Introdoco*, e di *Civitá Reale* insieme cogli annui ducati 1357. di Fiscali sopra il Contado anche prima alienati, ed insieme con que' Castelli, che devoluti si fossero alla Regia Corte per estinzio-
ne

(a) Come apparisce nel *Fol.* 165. *Lit. A.* del primo *Vol.* de' Processi fabbricati nel principio del passato secolo nella Regia Camera.

ne delle Linee de' Possessori. Intorno a quel che riguardava la Tassa per li Beni de' Cittadini Aquilani posseduti ne' Castelli venduti, si volle, che si fossero eseguiti gli ordini, che si sarebbono dati per termini di giustizia dal Tribunale della Regia Camera. E con altra espressa dichiarazione, che tutte le Montagne, quai erano del Contado, e Distretto Aquilano non venissero comprese nella presente vendita, e Concessione: ma rimanessero come prima per uso de' Cittadini di detti Castelli, e della Città dell'Aquila. Le proprie parole con cui furono tai importanti riserbe espresse sono le seguenti (*a*). *Ancora vole ipso Illustris Vicere, che li huomini delle dette Castelle, cioe li officiali delle Università che per lo tempo saranno, possano, e debiano tassare quello, che la ragione vole secondo l'ordine della Regia Camera della Summaria per li beni, che alcuno delli Cittadini dell'Aquila, che tenessero in dette Castelle, e feudi, quando accaderà farli per li pagamenti ordinarii etc. ita tamen omnes Montaneæ dicti Comitatus, quæ erant ex districtu Aquilæ non veniant nullo pacto in præsenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant pro usu tam Civium dictorum Castrorum, quam Civitatis Aquilæ, et dictorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem.*

In questo istesso Istrumento leggonsi i Nomi di tutti i Capitani Spagnuoli, a'quali dal Principe di Oranges si erano conceduti, ed indi da D. Pietro di Toledo venduti per ducati 20. m. i seguenti Castelli del nostro Contado:

As-

(a) Questo Istrumento estratto da' Quinternioni della Regia Camera, leggesi dal *Foglio* 159. *ad* 182. *d. Vol. Primo.*

Assergi	*S. Nicandro*
Lucoli	*Castel novo*
Paganica	*Tussi*
Tempera	*Bominaco*
Poppleto	*Civita Retenga*
Forcella	*Navelli*
Campana	*S. Pio*
Fagnauo	*Rocca di Mezzo*
. . . . . .	*Pizzoli*
Goriano	*Poggio di Picenza*
Preturo	*Poggio di S. Maria*
Ocre	*S. Vittorino*
Monticchio	*Roio*
Onna	*S. Benedetto*
Bagno	*Arischia*
Fontecchia	*Rocca di Cagno*
Rocca Preturo	*Tione*
S. Maria del Ponte	*Torniparte*
Picenza	*Barisciano*
Cagnano	*Lavarete*
Camarda	*S. Stefano*
Aragno	*Copplito*
S. Eusano	*Laposta*
S. Angelo	*Borbona*
Casentino	*I Castelli inabitati di Rascino Corno, e Rocca di Corno.*
Beffi	*S. Demetrio*
Acciano	*Piesco Maggiore*
Fossa	*Filetto*
Fonte Avignone	*Colle Pietro*
Prato	* * * * * * * * *
Caporciano	

* * * Vi sono i nomi di due altri Castelli, che o per abbaglio, o per l'inchiostro medesimo non leggonsi a dovere.

Oppressa la nostra Città da un' Iliade sì deplorabile di continuati malori, non le rimanea altro tempo, che di piangere amaramente su le calamitose ruine de'suoi innocenti Cittadini. Sollevata appena dal primo impetuosissimo nembo di sì furiosa procella pensò di spedire *Michel Angelo Accursio* di lei Sindaco, ad umiliare i suoi giusti ricorsi avanti il Trono Imperiale di Carlo V. Rappresentò egli a quel Sovrano la fedeltà sempremai costante degli Aquilani a' suoi legittimi Sovrani: e le violente procedure del Principe di Oranges, nell'avere senza la menoma pruova, e senza ordine veruno giudiziario dichiarata egli solo la loro Città incorsa nel delitto atrocissimo di fellonia. Espose, che anche in questa barbara, e non vera Ipotesi era stata del tutto nulla, ed invalida la dismembrazione, e vendita de'Castelli del suo Contado fatta dal detto Principe di Oranges, e confermata dal Vicere Successore D. Pietro di Toledo. E ne addusse l'evidente ragione, che i Castelli, Terre, e Villaggi del Contado Aquilano uniti, come in un corpo solo colla Città dell' Aquila, erano sotto il Regio Demanio, e del Real Patrimonio: E che in conseguente la vendita di quei Castelli ridondava in manifesto pregiudizio della Corona Imperiale medesima, poiche non erano giammai stati quei Castelli posseduti tutti, come Feudi, e nell' utile Dominio degli Aquilani. E dopo di avere esposte tai troppo giuste, ed evidenti ragioni, offerì in nome della Città medesima la somma di ducati novantamila, per essere reintegrata nel suo stato primiero: coll' obbligo parimente di continuare, e perfezionare fra quattro anni la fabbrica dell' ordinato Regio Castello. Ascoltò quel Monarca benignamente tai suppliche. E con sua Cesarea Real Cedola

dola segnata dalla *Spezia* in data de' 27. Settembre del 1541. si degnò di rimettere questo Ricorso allo stesso Vicere D. Pietro di Toledo, per esaminarsi il tutto ne' termini di giustizia. (*a*)

Il Vicere D. Pietro di Toledo in esecuzione degl' Imperiali Reali Ordini esaminò le suppliche della nostra Città nel Regio Collateral Consiglio coll' Intervento di tutto il Tribunale della Regia Camera. Si conobbe giustissimo il Ricorso della Città. E si stabilì, che ricevuta si fosse l' offerta fatta in nome della Città medesima de' ducati 90. mila. Si ordinò, che di detta somma se ne depositassero ne' Banchi di Pinelli, e Ravaschieri ducati 42. mila, affinche si pagassero a' Concessionarj de' mentovati Castelli del Contado: cioè ducati 20. mila per lo rimborso di altrittanti da esso loro pagati, e gli altri ducati 22. mila per ricompensa de' servigj prestati da' Concessionarj medesimi alla Corona, da dividersi tra di loro per *as*, *&* *libram*. Si ordinò parimente, che gli altri ducati 48. mila dovessero rimanere a disposizione di S. M. Fu tutto esattamente adempiuto dalla Città: onde in esecuzione degli stabilimenti già presi dal Regio Collateral Consiglio, e dal Tribunale della Regia Camera si spedì a favore della nostra Città il *Privilegio* in forma valida. Col medesimo si annullò la distrazione delle mentovate Terre del Contado, e si unirono di nuovo colla Città nell' antico Demanio: siccome erano prima dell' Invasione de' Franzesi. In questo Privilegio, di cui l' intera Copia porremo nel fine di questa Scrittura, sono rimarchevoli le seguenti parole piu volte nel medesi-

(a) *Fol. 874. ad 876. dicto Vol. 1.*

mo ripetite (*a*). *Dicta Gastra*, *&* *unumquodque eorum cum hominibus*, *Vassallis*, *Vassallorum redditibus*, *juribus*, *jurisdictionibus*, *&* *pertinentiis eorum universis*, *&* *singulis*, *&* *ipsorum integro statu perpetuo unimus*, *incorporanus*, *&* *aggregamus Regio demanio*, *&* *Coronæ*. . . . . . *Unita*, *&* *incorporata cum Universitate dictæ Civitatis Aquilæ eis modis*, *&* *formis*, *quibus ante dictam Invasionem tenebant* *&c.* *Promittentes nihilominus per præsens privilegium in vim contractus omni futuro tempore valiturum dicta Castra ut supra reintegrata*, *eorumque Cives*, *incolas*, *habitantes*, *&* *in perpetuum habitatores in Regio perpetuo demanio*, *&* *in omni futuro tempore retinere* *&* *conservare unita*, *&* *incorporata cum prædicta Civitate Aquilæ*.

Dopo le solenni Determinazioni profferite ne'termini di giustizia da due Supremi Tribunali, e dopo la spedizione del detto Privilegio, chi non crederebbe terminata affatto ogni contesa: purgata la nera macchia addossata alla nostra Città; e restituita nel primiero stato colla riunione di tutti i mentovati Castelli violentemente dismembrati dal suo Contado? Ella per conseguire una sì notoria, ed evidente giustizia ebbe ad aggiugnere alle disavventure in quella inopinata boraica sofferte delle nuove calamità, e disagi. Per unire la somma degli anzidetti ducati 90.m. fu nell' obbligo d'alienare per capital prezzo di ducati 70.m. annui ducati 7000. su gl'Introiti, Diritti, e Gabelle del Zafferano, della Pizzola, della Statera, delle Por-

te,

(a) Questo Privilegio estratto dalla Real Cancelleria leggesi nel Volume 2. de' Processi della Regia Camera *Fol 871. ad 884.* e Noi ne rapporteremo l'intiero Esemplare nel fine di questa Scrittura.

te, della Carne, e della Farina in benefizio di alcuni pubblici Mercadanti Genovesi, e Napoletani. Si considerò, che la Riunione, ed Incorporazione al nostro Contado nella primiera forma delle Terre dismembrate era un benefizio eguale colle medesime. Quindi i Comuni di dette Terre con varj pubblici Istrumenti si obbligarono in benefizio della nostra Città di contribuire rispettivamente le loro rate tangenti per le somme da essa Città sborsate, e per le altre spese a tale oggetto sofferte. E fra questi Istrumenti leggesi quello celebrato coll' Università di *Popplito* in valida forma. (*a*)

Giusta, senza fallo, era la credenza, che dopo di tutto ciò fossero le cose della nostra Città ritornate nel suo stato primiero. Ma oh quanto gli Umani giudizj allo spesso fallìscono, se credonsi seguiti gli avvenimenti giusta i dettami del dovere e della ragione! Quei Capitani Spagnuoli investiti de' mentovati Castelli tutto posero in opera per isfuggire, e dilatare le giustissime Determinazioni già prese, e registrate nel Privilegio spedito a favore della Città. Varj litigj mossero contro lo stesso Regio Fisco, che per la dovuta restituzione contro de' Concessionarj insistea. Non sono a Noi pervenuti i Processi di tai litigj. Abbiamo però Documento Autentico degli Articoli allora formati dal Regio Fisco colla data de' 10. Aprile del 1552. (*b*). Si articolò adunque in quel tempo dal Regio Fisco per cosa antica, originaria, pubblica, e notoria l'*Unità del Territorio* del Contado colla Città dell'Aquila, e l'Unità della Giurisdizione in virtù de' Reali Pri-

(a) Leggonsi tai Istrumenti *Fol.* 720 *ad* 746. *ditto vol.* 2.
(b) Leggonsi questi Articoli nel *Fol.* 190. del citato *vol.* 1. della Regia Camera.

Privilegj : E che il Contado colla Città medesima formava un solo Corpo Demaniale, con essere tra di loro comuni i Pesi, le Immunità, le Rendite, ed i Privilegj. Si articolò, che il Principe di Oranges nullamente avea alienate le Terre del Contado su la falsa credenza, che fossero state Feudali di detta Città. Si conchiuse nell'ultimo Articolo, che i pretesi Concessionarj doveano parimente essere obbligati a restituire i frutti indebitamente percepiti dopo la pretesa Concessione loro fatta dal Principe di Oranges.

Da' mentovati Articoli ravvisasi con chiarezza, che le giuste pretensioni della nostra Città erano vigorosamente sostenute dallo stesso Regio Fisco. Ma intanto non curavasi di dare un opportuno rimedio al male già sofferto: e la condizione de' Possessori era giusta il solito la migliore. Ed in questo disordine, e confusione di cose fra le Terre, e Castelli non riuniti secondo il dovere al Contado, ed alla nostra Città crescean vieppiu gl'inconvenienti intorno al sistema, che dovea tenersi, per la contribuzione de' Pesi, e per accatastare i Beni di ciascheduno. Fu obbligata la nostra Città di ricorrere al Vicere D. Pietro di Toledo, per darsi almeno qualche regolamento a' nuovi disordini, che da giorno in giorno si aumentavano: per non essersi dato giammai riparo al vero fonte, da cui scaturivano. Indolentissimo D. Pietro di Toledo nell' ordinare la restituzione de' Castelli da quei Capitani Spagnuoli ingiustamente detenuti, per riunirli al nostro Contado, si contentò solamente spedire il Consigliere *Gesualdi*, affinche portatosi nell' Aquila avesse colà date le provvidenze di giustizia. Ed ecco il tenore della sua Commissione segnata a' 23. Dicembre del 1549., che gioverà di tenere presente: *Magnifico Viro*

Viro U.J.D. Hectori Gesualdo Regio Consiliario, & Commissario ad infrascripta per nos specialiter deputato fideli dilecto gratiam Regiam & bonam voluntatem. Essendone stato supplicato per parte dell' Università della Città dell' Aquila, che volessimo providere alle occurrentie, & gravezze loro tanto circa il governo de dicta Città, & Officiali di quella, come anche per lo Castellano de dicta Città, & altri Ministri, & anchora per providere alli subdetti altri bisogni di essa Città per lo relevamento de quella, acciò se possa quietamente vivere in detta Città, & farci il servitio de Sua Majestà senza oppressione de persona, al che volendo noi oportunamente providere ad loro indemnità me ha paruto expediente donarvi questo carrico. Per tanto confidando in vostra virtu, doctrina, integrità, & habilità ve decimo, & ordinamo, che al recepere della presente ve dobbiate conferire personalmente in dicta Città dell' Aquila dove riconosciute tutte le cose ve saranno proposte da la dicta Università & huomini di essa, e dalli particolari & quelle provedereti conforme e Justitia.

FORMAZIONE DEL CATASTO FATTO NELL'AQUILA DAL CONSIGLIERE GESUALDO.

SI portò il Regio Consigliere D. Ettore Gesualdo nella Città dell'Aquila. Ordinò egli così un Generale Catasto di tutti i Beni degli Aquilani posseduti tanto dentro la Città, quanto fuori nel Contado. Stimò vanissime le pretensioni delle Terre di esso Contado, di potersi da essoloro accatastare i Beni degli Aquilani medesimi per sottoporli al Peso della Buonatenenza. Terminato, ed eseguito in questa forma il suo Catasto, lo fece a suono di Tromba pubblicare per tutte le Terre del Contado medesimo: con farlo parimente notificare a' Baroni, e Sindaci di dette Terre. Ecco l'intero tenore delle provvidenze date da quel Ministro

ſtro a Maggio del 1550. (a)

Volenteſque dicti Illuſtriſſimi Domini Viceregis obedire mandatis ad hanc Civitatem Aquilæ nos contuliſſemus inter alia per nos ibidem exequuta pro bono publico Regimine dicte Civitatis, ac pro ſolvendis, & pro complendis functionibus fiſcalibus, aliiſque neceſſitatibus & occurrentiis dicte Civitatis, & hominum ipſius conſtituimus, fecimus, & ordinamus Cataſtum omnium bonorum ſtabilium hominum ejuſdem Civitatis exiſtentium, bonorumque ipſorum tam in Civitate prædicta, quam in Comitatu ejuſdem, ac Terris, Caſtris, ſeu Villis ejuſdem Comitatus, ut quiſque onus ſibi contingens ferre, & ſolvere teneatur, & pro menſura bonorum quæ poſſidentur in ipſis functionibus fiſcalibus, & aliis occurrentiis contribuat . . . Cumque mandaviſſemus Cataſtum ipſum exequi, & exigi in formam & ordinem ipſius, fuit nobis expoſitum quemadmodum ſubſcripte Terræ, Caſtra ſeu Villæ ejuſdem Comitatus, ac Maxarii, Sindici, & electi & homines earumdem, & ipſarum Barones aliarumque terrarum, Caſtrorum, ſeu Villarum dicti Comitatus pretendunt ejuſdem Civitatis bonatenentes in ipſis terris, caſtris, ſeu Villis moleſtare, & cogere ad contribuendum pro dictis bonis . . . . propter quod de opportuno juris remedio provideri inſteterunt. Et volentes ſuper præmiſſis debite providere, Nunciis, famulis, & ſervientibus ut ſupra dicimus, committimus, & Regia, qua in his fungimur, authoritate mandamus . . . . . ad inſtantiam dictorum Univerſitatis & hominum Civitatis Aquilæ alta ſiquidem, & intelligibili voce ad modum preconis in locis

(a) Leggeſi tal Documento *Fol.833. ad 836. vol. 2.* E ſebbene ſia Copia di Copia, vedeſi però la prima Copia eſtratta dall' Originale dallo Scrivano di Mandamento Giacomo Antonio Gattola.

locis solitis & consuetis ipsarum Terrarum, Villarum, seu Castrorum Sindicis, Maxariis, electis deputatis in regimine & hominibus ipsarum terrarum infrascriptarum &c. Castrorum &c. seu villarum &c. ac Baronibus earumdem, nec non aliarum Terrarum Castrorum seu villarum totius Comitatus predicti ad penam ducatorum mille per quamlibet ipsarum Fisco Regio &c. si contrafecerint Quatenus ipsos Cives, & homines Civitatis Aquile bonatenentes in ipsis terris, Castris, seu Villis pro ipsis bonis minime molestare, nec eos quovis modo cogant, & compellant ad respondendum, solvendum, vel contribuendum pro ipsis bonis in ipsis Terris, Castris, seu villis, donec aliter per Excellentiam Illustrissimi Domini Regni Proregis fuerit provisum, cum pro ipsis bonis secundum formam, & ordinem dicti Catasti per nos constituti solvere, & contribuere tenentur in dicta Civitate Aquile, & contrarium non faciant.

Terminata così il Consigliere Gesualdi la sua incombenza, fè ritorno in questa Capitale. Ed allora in nome della nostra Città si ebbe nuovo Ricorso al Vicerè D. Pietro di Toledo. Gli si rappresentarono varj ordini dati dal Consigliere Gesualdi, e spezialmente intorno al Catasto. E dal Vicerè col Collaterale si ordinò l'osservanza inviolabile di tutto nell' ultimo di Febbrajo del 1551. (a). Ed in effetti lo stesso Decreto del Consigliere Gesualdi per lo regolamento di quel Catasto ebbe indi sempremai presente il Tribunale della Regia Camera quattro anni dopo, e propriamente a' 30. Maggio 1554. Ricorsero allora in Regia Camera alcune Terre del Contado. Esposero, che i Possessori de' Beni nelle

(a) Costa da un valido Documento estratto dal Registro della Real Cancelleria *Fol. 976. ad 981. dicto Vol. 2.*

nelle loro Terre doveano pagare la Buonatenenza alle medesime. La Regia Camera ne ordinò il pagamento: ma espressamente soggiunse, che ne fossero esenti gli Aquilani per li Beni, che possedeano in quei Castelli (*a*). *Verùm in hoc non includuntur homines Civitatis Aquilæ, qui tenent bona in dictis Castris, ex quo solvunt in dicta Civitate Aquilæ*.

Aveano le due Università di *Cività Retenga*, e *Tussi*, ammendue Terre del Contado, fatte spedire alcune Provvisioni sorrettizie contro i Bonatenenti. Comparvero subito gli Aquilani, facendo presente alla Regia Camera, quanto ordinato si era dal Consigliere Gesualdi, e la promiscuità del Territorio in tutto il Contado. Propostosi il tutto nella Regia Camera nel 1561. si ordinò, che pendente il litigio introdotto dalle Terre del Contado, si osservasse il Decreto di Gesualdi (*b*). Proseguì il Comune di *Cività Retenga* l'incominciato giudizio: domandando di procedersi ad atti ulteriori. Ed a' 16. Febbrajo 1568. s'impartì il Termine Ordinario coll'osservanza interina del Decreto di Gesualdi. E notificata detta Università, replicò il di lei Procuratore di essere pronta, pendente il litigio, a trattare immuni, e franchi gli Aquilani Bonatenenti (*c*). Da questa sola Università il detto Termine fu compilato. Si esaminarono Trent' uno Testimonj di varie Terre del Contado: onde non riuscì malagevole, che costoro deponessero secondo le proprie Idee (*d*).

S'impartì poi ad istanza della Città dell' Aquila il Termi-

(a) *Fol.* 184. *vol.* 1. loco Signato. Questo Documento però è una Copia estratta dall' Originale colla Clausola di *mihi exhibito & exhibenti restituto*.
(b) *Fol.* 38. *a t. vol* 1.
(c) *Fol.* 40. *&* 41. *dict vol.* 1.
(d) *Fol.* 55. *ad* 84. *dict. vol.* 1.

mine del primo Beneficio al 1. Giugno del 1569. *(a)*. In questo Termine si presentarono in nome della Città 28. Articoli, e si esaminarono undici Testimonj *(b)*. Si articolò dalla detta Città di essere cosa notoria, che all'edificazione della medesima concorsero gli Abitanti de' Castelli del Contado: Che coloro, i quali passarono nella Città ad abitare, ritennero il nome del Castello Originario, facendo dentro della Città Corpo di Università con creare i loro Sindaci, e Massari; onde a ragione di esempio gli Abitanti di *Pizzoli* passati nella Città componeano *Pizzoli dentro* a distinzione degli Abitanti rimasti, che componeano *Pizzoli fuori*: Che tutte le rendite de' Territorj, Erbaggi, Montagne, ed altro dell'Università de' Castelli prima dell' edificazione della Città, restarono Comuni tanto agli Abitanti di fuori, quanto a quei di dentro. Si articolò parimente, che giammai essa Città avea avuto Territorio distinto, e separato da quello de' Castelli, neppure per un palmo fuori il recinto delle Mura, onde tutto il Territorio era rimasto promiscuo: Che per effetto di questa promiscuità prima che i Castelli fossero conceduti a' Baroni, faceasi un solo Catasto indistintamente nell'Aquila tanto de' Cittadini, quanto de' Contadini: Che la Città esigea le Comuni Rendite, e facea i pagamenti Fiscali, e tutti gli altri di Comune peso, e benefizio: Che dopo la Concessione fatta a' Baroni, ogni Castello facea il suo Catasto separato, e separati faceansi i pagamenti de' Pesi non meno Baronali, che Regj. Si articolò in oltre, che il Territorio suddetto promiscuo del Contado era all'in-

(a) *Fol 91. vol. 1.*
(b) *Fol. 98. ad 104. & Fol. 110. ad 152. dict. Vol. 1.*

circa di diciotto in venti miglia lontano dall' Aquila: Che in tale Distretto i Cittadini Aquilani possedeano tutti i loro Beni Stabili senza essere stati descritti ne' Catasti particolari de' Castelli principiati a farsi separatamente dopo di essa Concessione, descrivendosi da detti Castelli i Beni de' proprj Concittadini, ed altri Bonatenenti ad esclusione degli Aquilani: Che per effetto della promiscuità medesima, qualora un' Aquilano vendea una sua Possessione ad uno del Contado, toglieasi questa dal *Catasto* della Città, e descriveasi in quello del *Catasto*, in cui la Possessione era sita: Che se al contrario la vendita faceasi da un Contadino a qualche Cittadino Aquilano, descriveasi la Possessione nel Catasto della Città, dove si contribuiva, e pagava. Si articolò finalmente, quanto era accaduto in tempo del Consigliere Gesualdi, secondo abbiamo già riferito: Che la Città avea sempremai esatte le Collette sù tutti i Beni Stabili de' suoi Cittadini siti, e dispersi in tutto il Territorio promiscuo del Contado: Che avendo poi la Città medesima cangiato il sistema di vivere per Gabelle, come piu agevole, per supplire a' pagamenti Fiscali, per tutti i Frutti delle Possessioni site nel Contado pagavansi le Gabelle nelle Porte della Città. Questo è il contenuto negli anzidetti Articoli, a cui furono uniformi le Deposizioni de' Testimonj (*a*).

Dopo compilato il Termine in grado del primo Benefizio rimase la Causa per piu anni in silenzio. Subentrarono al promosso giudizio altri Castelli del Contado. Ed a' 9. Giugno 1576. ad istanza della Città s' impartì il Termine del secondo Benefizio (*b*). In questo Ter-

(a) *Fol* 110. & 152. *Vol.* 1.
(b) *Fol.* 205. *Vol.* 1.

Termine si presentarono in nome della medesima altri trentasei Articoli: e si esaminarono altri quindici Testimonj, la maggior parte del Contado (*a*). Non istimiamo quì di reassumerne il contenuto, contenendo le cose medesime già poc'anzi riferite. All'incontro le Università di *Città Retenga*, e di *Pizzoli* presentarono altri trentadue Articoli, ed esaminarono su di essi diciassette Testimonj, la maggiot parte Contadini. Onde giusta il solito furono agli Articoli uniformi le Deposizioni de'Testimonj (*b*).

Era in questo Stato la Causa, allorche nel 1578. si unirono al proseguimento della medesima altri tredici Castelli del Contado (*c*). Si domandò per tanto in nome della Città il Termine *ad concomitandum* su l'antiche Scritture presentate, e fu di già dalla Regia Camera conceduto (*d*). Stimò poi la Città medesima, che per porre le cose in maggiore chiarezza fosse necessaria la presenza di un Ministro su la faccia del luogo. Quindi nel 1600. si ordinò dalla Regia Camera l'Accesso del fu Presidente Commessario *Pietro Valcarcel* (*e*). Si portò questo Ministro nell'Aquila a'4. Maggio del 1601. Nell'atto dell'Accesso presentaronsi in nome della Città altri Articoli continenti le pruove su la verità delle antiche Scritture, e particolarmente del Diploma di Federico II., della custodia de'loro Archivj, ed altre cose relative alla Promiscuità del Territorio, ed a'Catasti. Su di tai Articoli si esaminarono tredici Testimonj Aquilani persone assai distinte avanti lo stesso Ministro (*f*).

ACCESSO FATTO NELL'AQUILA DAL PRESIDENTE DELLA REGIA CAMERA D. PIETRO VALCARCEL NEL 1601.

Ritor-

(a) *Fol. 236. ad 243. et 265. ad 354. dict. Vol. 1.*
(b) *Fol. 355. & Fol. 363. ad 460. dict Vol. 1.*
(c) *Fol 473. dict. Vol. 1.*
(d) *Fol. 552 dict Vol. 1.*
(e) *Fol. 605 dict. vol. 1.*
(f) *Fol. 659. ad 665., et Fol. 670. ad 682. dict. Vol. 1.*

RELAZIONE FATTA DAL PRESIDENTE VALCARCEL DEL SUO ACCESSO.

RItornato il Presidente Valcarcel dal suo Accesso in questa Capitale formò la sua Relazione intorno alle Scritture, che avea osservato negli Archivj della nostra Città. Riferì, che era andato in primo luogo nella Sagrestia della Chiesa Cattedrale dell' *Aquila* coll' Intervento degli Eletti del Magistrato di detta Città, e di Gio: Battista di Rosa Procuratore di Pizzoli, e di altri Castelli del Contado: Che avea ivi ritrovata una Cassa di noce antica, e grande con cinque chiavi, che conservavansi dall' Archidiacono, e da quattro Canonici di essa Cattedrale: Che in questa Cassa conteneansi le Scritture del Capitolo: che apertasi per ordine di detto Presidente vi si era tra le altre Scritture ritrovato un Libro in foglio con coverta di Corame lionato con alcune impronte di oro in carta pergamena all' antica scritto a mano: Che in questo Libro al Foglio 74. vi era una Copia del Privilegio di *Federico*, la quale essendosi comprovata da lui coll' altra Copia, la quale era nel Processo al *Foglio* 544. *Vol.* 1. avea notato, che era in poche parole discordante; onde ne avea fatta estrarre Copia dal detto Archivio della Cattedrale. Riferì, che si era poi portato nell' Archivio del Vescovado, dove avea ritrovato un Libro anche di Carta pergamena all' antica, continente il Registro di tutti i Vescovi dell' *Aquila* al numero di 32., e de' Privilegj della Chiesa, e del Vescovado, scritto da Teodorico de Diest de Brabantia per ordine di Monsignor D. Giacomo di Rodio Vescovo dell' Aquila: Che in questo Libro al *foglio* 78. *a t.* si vedea scritto a lettere rosse *Privilegium Civitatis Aquilæ*, e poi vi era il Diploma di *Federico*: Che fu il detto Diploma da lui comprovato *de verbo ad verbum* con quello dell' Archivio della Cattedrale, ed avea nota-

notato, che concordava. Riferì di essere poi andato nell'Archivio della Città, che ivi si era aperta in sua presenza una Cassa grande di noce antica cerchiata di ferro con quattro chiavi conservate dagli Eletti della Città: Che dentro di detta Cassa si era trovato un Libro antico coverto di tavolette con pelle di sopra, ed ottone, ove al foglio primo leggeasi il Diploma di *Federico*: Che avendolo comprovato colle Copie estratte dagli Archivj della Cattedrale, e del Vescovado discordava in alcune poche parole: ma si era però notato, che concordava colla Copia sistente nel Processo al *Foglio* 544. *Vol.* 1. Riferì, che nello stesso Archivio della Città si era in sua presenza aperta un'altra Cassa, ove erano gli antichi Catasti della Città: Che ne'medesimi avea osservato di essere accatastate le Robe di persone tanto dentro, quanto fuori la Città, descrivendovisi i Nomi delle Università, e Castelli tanto di dentro, come di fuori la Città: Che fra gli altri si erano veduti due Libri, in uno de'quali diceasi *Pizzoli dentro*, e nel medesimo osservavasi di essersi accatastate le Robe da essi possedute tanto nel Territorio di Pizzoli, come nel Territorio di altri Castelli, e *signanter* a Carte 13. leggeasi una partita di Gio: Francesco Pascale, a cui stavano notati i Beni, che possedea tanto in *Pizzoli*, quanto in *Rojo*, *Sassa*, *La Torre*, *S. Vittorino*, e lo stesso si era notato per altre Persone: Che nell'altro Libro leggeasi *Pizzoli* fuori, ed in esso vedeasi tra gli altri a Carte 244. *Bartolomeo de Santuccio alias Miccuccio delli Chioccoli* notato co'suoi Beni tanto in *Pizzoli*, come in *Sassa*, *Lavarete*, *S. Vittorino*, e dentro l'*Aquila*, ed il simile si era osservato per altre Persone: Che nello stesso Archivio della Città si era aperta un'altra Cassa piena di

di Libri di Catasti piu moderni, il primo de' quali era del 1551. fatto dal fu Consigliere *Gesualdi*; il secondo del 1579. fatto da Marco Sagliano Commissario della Regia Camera; il terzo del 1592. fatto da Geronimo Pica Deputato della Città; il quarto del 1595. fatto dal Consigliere *Muscettola*; ed un altro del 1600. fatto dal Dottor D. Pietro Pasquier: Che osservati detti Catasti eransi veduti notati ne' medesimi i Beni de' Cittadini posseduti tanto dentro della Città, quanto fuori ne' Territorj del Contado. Riferì, che in un altro giorno erasi portato nella Chiesa di S. Pietro Celestino in Collemaggio: Che in un Corridojo di detta Chiesa, e su l'Altare del Sagramento vi erano in alto dipinte le Armi di tutti i Castelli del Contado con alcuni Cerei di cera verde, e gialla ivi portati dalla Gente de' Castelli medesimi: Che nell'Archivio di detta Chiesa si era vedûta, e letta una Scrittura antica in pergameno co' Nomi di tutti i Castelli obbligati a portare detti Cerei, commutati poi in danajo: Che in questa Scrittura vi era la data de' 22. Giugno 1524. co' Nomi de' Castelli al numero di 80. Che ne avea fatta estrarre Copia (presentata poi nel *Foglio* 897. *Vol.* 2.): Che in una delle finestre di detto Monistero avea osservato di giugnere i Territorj del Castello di *Bagno*, e di *Rojo* fin dentro la Città: Che avendo poi camminato per la Città medesima avea osservate varie Chiese, Piazze, e Fontane appartenenti a' respettivi Castelli del Contado (*a*).

ALTRO ACCESSO FATTO NELL' AQUILA DAL PRESIDENTE COMMESSARIO D. GIACOMO SALUZZO.

Dopo di questo Accesso ad istanza della Città medesima se ne fè altro dal Presidente Commessario Successore D. Gia-

(a) Leggesi questa Relazione nel *Foglio* 670. *ad* 682. *d. Vol.* 1.

D. Giacomo Saluzzo ad Aprile del 1609. per porsi in maggiore lume la verità. Portatosi questo nuovo Ministro nell' Aquila fe' così piu volte rileggere in pubblico la Relazione del Presidente Valcarcel per riconoscere le cose nella medesima contenute in presenza del Procuratore di *Pizzoli* Gio: Battista di Rosa. Riconobbe egli nella Sala del Palazzo della Città, in cui fa residenza il Magistrato, le Armi dipinte, ed i Nomi di tutti i Castelli del Contado. Andò indi nella Chiesa di S. Pietro Celestino, dove osservò le stesse Armi di detti Castelli anticamente dipinte in un Corridojo dell'Altare Maggiore, su l' Altare del SS. Sagramento, e su l'Altare della B. Vergine Annunziata. Si rilesse poi la Relazione del Presidente Valcarcel per doversi andare negli Archivj. E dopo letta si disse dal detto Dottor di Rosa, che rispetto alla Scrittura di *Federico* Imperadore non era ella Originale, ma una Copia *sine die, & Consule*. Quindi riconosciuti di bel nuovo gli Archivj della Cattedrale, del Vescovado, e della Città, si osservò, e comprovò, quanto avea riferito il Presidente Valcarcel nel 1601. Si portò poi il Presidente Saluzzo nelle Chiese di *S. Maria Paganica*, di *S. Silvestro*, *S. Lorenzo*, e di *S. Maria del Bagno*. E nell'andare, e ritornare vide egli per istrada altre Chiese antiche in diversi Luoghi della Città, le quali erano Chiese de' Castelli del Contado anticamente edificate colle loro Fontane da' Popoli di detti Castelli: allorche portaronsi ad abitare nell' Aquila. Si osservò, che tai Chiese aveano corrispondenza co' Popoli de' Castelli medesimi. E l'Arciprete di *S. Maria di Paganica* testificò, che la sua Chiesa edificata nel 1308., giusta l' Iscrizione anche esistente in tempo di detto Accesso, amministrava i Sagramenti nel Castello di *Paganica*. E lo stesso si attestò

Hh dagli

dagli Arcipreti di *S. Maria del Poggio*, e di *S. Pietro di Sassa*. Soggiugnendo, che qualora moriva qualche Naturale dipendente da qualche Castello nella Città, si seppelliva nella Chiesa relativa al Castello Originario. Si portò poi il Ministro medesimo nel Convento di *S. Domenico*, dove gli fu esibita dalla Città la Pianta in istampa del Contado. Fu la medesima riconosciuta dal Procuratore di Rosa, e si notò, che vi mancava il Castello di *Machilone*. Da una finestra di questo Convento si osservò, che il Territorio di *Rojo* arrivava fin dentro le mura della Città: E che due altri Castelli diruti di *Pila*, e di *S. Anza* confinavano anche colla Città medesima: Che dopo di detti due Castelli ve n'erano altri intermezzi prima di quello di *Pizzoli*, cioè *Coppito*, *S. Vittorino*, ed *Arischia*, de'quai tre Castelli si disse dal detto Procuratore di Rosa di essere divisi i Territorj. Si condusse il Ministro medesimo su le mura della Città, d'onde osservò la continuazione de' Territorj de' Castelli di *Bagno*, e di *Rojo*, ed i Tenimenti di questi Castelli fino alla Città, dove corrispondeano le Porte antiche di ammendue detti Castelli: siccome nelle stesse mura della Città tutte le altre Porte erano colle Armi de' Castelli di fuori simili a quelle dipinte nella Chiesa di Collemaggio, e nella Sala del Magistrato; ed il Procuratore di Rosa nulla a ciò contraddisse. Furono poi avanti lo stesso Ministro esibiti dieci Libri antichi continenti i *Catasti* del 1498. fino al 1521. E si osservò ne' medesimi, che la Città accatastava tutte le Robe del Contado, e n'esigea le Collette. Furono parimente riconosciuti altri Libri: cioè il Catasto fatto nel 1551. dal Consigliere Gesualdi, ed un Libro d'Introito, ed Esito fatto da Gio: Vincenzo de Registris Depositario della Città uniforme al detto Catasto del 1551. Si osservarono nel mede-

medesimo i Beni de' Naturali di *Pizzoli* dentro, e di altri Cittadini Aquilani siti ne' Castelli del Contado; e nel Libro del detto Depositario si vide l'esazione delle Collette fatta dalla Città in seguela del Catasto medesimo del Gesualdi. Nella ricognizione di tai *Catasti* nulla oppose. il Procuratore de Rosa: ma soltanto soggiunse, che dopo il 1551. la Città avea vivuto per Gabelle, onde non si erano piu esatte le Collette in conformità del detto Catasto di Gesualdi: però nel tempo stesso si produssero dalla Città due altri Libri: uno de' quali cominciava dal 1552. fino al 1564., e l'altro dal 1579. fino al 1591.: ed in questi Libri appariva l'esazione delle Collette imposte dalla Città in virtù de'suoi antichi Catasti, i quali furono allora esibiti, e se n'estrassero le Copie, (che leggonsi ora ne'Processi *Fol.* 824. *ad* 832. *Vol.* 2.) Si fè alla perfine presente al detto Ministro in nome della Città, che le rendite delle Montagne de' Castelli del Contado erano comuni co' Cittadini Aquilani dipendenti da detti Castelli: Che a ragione di esempio le rendite delle Montagne di *Pizzoli* si divideano tra i Cittadini abitanti in *Pizzoli*, e tra quei abitanti nell' Aquila dipendenti da *Pizzoli* fuori. Al che rispose il Procuratore di Rosa, che in verità tai rendite si divideano; ma che vi era una parte della Montagna chiamata *Rua*, in cui non vi era Comunità. Si rispose però dalla Città, che detta parte di Montagna era riserbata per difesa de' Buoi separatamente dalla Montagna medesima. Si oppose in fine, che la Città possedea tutti i Territorj de' Castelli disabitati, e diruti al numero di trentatre. E questo è l'intero contenuto della Relazione dell'Accesso di detto Presidente Saluzzi fatto nel 1609.: ed a piè di questa Relazione leggesi una replica del detto Dottor di Rosa,

in cui si dice, di essere abbaglio dell' Attuario il vedersi scritto, che la Città possedea detti Castelli diruti (*a*).

TERZO ACCESSO DEL PRESIDENTE COMMESSARIO FABIO CAPECE GALEOTA FATTO NELLA CITTA' DELL' AQUILA NEL 1618.

Dopo di questo secondo Accesso si fè anche il terzo dal Presidente Commessario Successore *Fabio Capece Galeota* ad Aprile del 1618. Giunse questo Ministro nell'*Aquila* a' 14. Aprile del detto anno 1618. Ascoltò in prima gl' informi delle Parti contendenti. Indi si portò nella Chiesa di *S. Pietro a Collemaggio*. Osservò colà le stesse Armi dipinte de' Castelli del Contado, e gli antichi Cerei offerti da' Naturali del Contado medesimo. Ed a tal effetto si riconobbero alcuni Libri antichi di detto Monistero, in cui stavano registrati tutti i Castelli del Contado, che offerivano detti Cerei di libbre cento per ciascheduno, commutati poi in danajo. E si disse, che lo stesso faceasi per le Chiese degli altri Santi Protettori della Città, come di *S. Massimo*, *S. Berardino*, e *S. Equizio*. E dalla finestra della Foresteria di detto Monistero si videro di bel nuovo i Territorj di *Bagno*, e di *Rojo* colle stesse riflessioni, e ponderazioni già fatte in tempo dell' Accesso del Presidente Saluzzi. Si andò poi nel Monistero di *S. Domenico*. E dalle finestre di questo Monistero si riguardarono i vicini Castelli di *Bagno*, *Rojo*, *Popplito*, *S. Vittorino*, *Arischia*, e *Pizzoli*, che faceano Corona intorno alla Città. Si passò poi nel Palazzo della Città medesima, nella cui Sala si riconobbero le Armi dipinte di tutti i Castelli al numero di 92. E dagli Eletti del Magistrato si avvertì, che fra il numero di detti Castelli ve ne erano alcuni non già

(a) Leggesi questa Relazione del Presidente Saluzzi nel *Fol.* 837. *e seq. dicto vol.* 2.

già del Primitivo Contado, ma aggregati al medesimo per Privilegj di varj Re, come *Cività Reale*, *Borbona*, *Lapoſta*, ed altri, i quali ſtavano prima dipinti nel Palazzo antico del Magiſtrato, dove ſi era poi fatto il Collegio de' Geſuiti: Che dette Armi eranſi rinnovate nel Palazzo nuovo riſtaurato in tempo della *Sereniſſima Madama d'Auſtria*. Si andò poi nell'Archivio della Città, dove ſi oſſervò il Privilegio di *Federico II.*, e ſi notò, di eſſere vero, quanto avea nel primo Acceſſo riferito il Preſidente Valcarcel. Si oſſervarono i Libri del Cataſto di *Pizzoli* dentro, e di *Pizzoli* fuori. Si fè rifleſſione ſu le partite di varie Perſone ivi accataſtate: giuſta quel tanto, che riferito ſi era da' Preſidenti Valcarcel, e Saluzzi. Onde ſi diſſe per parte della Città, che con detti antichi Cataſti già chiaro ſi conoſcea, che gli Uomini di *Pizzoli* dentro, e di *Pizzoli* fuori erano accataſtati nella Città, per li Beni, che poſſedeano tanto in *Pizzoli* fuori, quanto in tutti gli altri Caſtelli del Contado; al che riſpoſe il Procuratore di Roſa, che ciò naſcea dalla Convenzione di pagare la Città, ed i Caſtelli ducati quattromila l' anno per li Fiſcali: cioè ducati duemila in danajo, e ducati duemila in Panni. Al che per parte della Città ſi replicò non eſſere vero: poiche gli antichi *Cataſti* cominciarono prima dell'ordine del Pagamento di detti annui ducati quattromila: e che un tale pagamento in comune era anche argomento della promiſcuità. Si ponderò di piu colla viſura di detti Cataſti di *Pizzoli* fuori, che i Pizzolani, i quali poſſedeano Beni dentro della Città, non erano nel Cataſto della Città, ma in quello di *Pizzoli* fuori: Che gli Aquilani parimente, i quali poſſedeano Beni in *Pizzoli* fuori, non erano notati in

quel

quel Catasto, ma nell' Aquila: Che ciò si conoscea molto piu vero tanto rispetto a' Particolari, quanto a' Beni de' Comuni de' Castelli, mentre vedeasi, che il Comune di *Pizzoli* fuori possedea in *Machilone*, *Locale* dentro la Città un comprensorio di Case, Botteghe, e Fondaci. Si notò inoltre, che sebbene in detti Catasti antichi di *Pizzoli* dentro, e fuori, per la mancanza de' primi fogli non leggeasi nel frontespizio la data del tempo; dalle Postille però marginali, e dalla traslazione de' Beni da una persona in un' altra potea ritrarsi la data dell'anno. Onde si ebbe per appurato, che erano Catasti fatti prima dell' ordine di detto Pagamento de' Fiscali, e dopo successivamente. Si riconobbero altresì i quattro Libri de' quattro Catasti relativi a' quattro Quartieri della Città fatti dal Consigliere Gesualdi. E si osservò, che i Cittadini Aquilani erano ivi descritti per li Beni posseduti in qualsivoglia Castello del Contado; e quantunque il detto Procuratore de Rosa dicesse allora, che l' Ordine antico era rimaso interrotto per la Separazione accaduta in tempo di Carlo V. Pure ocularmente si appurò in detti Libri, riflettendosi a varie partite ivi descritte, che i Catasti del Consigliere Gesualdi eransi fatti in conformità degli antichi. Ed a tal effetto notaronsi le partite degli Eredi di Notar Valerio per li Beni posseduti in *Bagno*, e *Cagnano*: Degli Eredi di Matteo Mattucci possessori de' Beni in *Colle raniero*, *Bagno*, *Lavarete &c.*: Di Pasquale Angelone in *Pettino*: Di Gio: Carlo di Vera in *Poggio*, *Popplito &c.* E riconosciuti i Catasti del 1557., del 1576., del 1583., del 1593., del 1595., del 1600., e del 1613. fatti successivamente dopo quei del Consigliere Gesualdi, si videro tutti dello stesso ordine, e conformità.

mità. Quindi coll' ispezione oculare di detti Catasti, di dette Partite, e di altri Libri allora esibiti si riconobbe per vera l'esazione fatta dalla Città in conformità di tai Catasti dal 1529. fino al 1550. e successivamente fino al 1613. Ed in conseguente si appurò, che non reggea la difficoltà promossa dal Procuratore de Rosa, che dopo la pretesa separazione de' Castelli l'esazione non era stata uniforme agli antichi Catasti. E si vide, che il Catasto del Consigliere Gesualdi avea avuto tutto il suo effetto. Riconosciute tai cose dall'Archivio della Città si portò il Presidente Galeota nell'Archivio della Cattedrale. Ivi si osservò il Privilegio di *Federico II.* conforme alle Relazioni formate ne'due antecedenti Accessi. Dippiu si vide una Concessione in pergameno fatta dalla Città alla Chiesa Cattedrale di *S. Massimo* colla data de'18. Agosto 1516. mentre era Vescovo della Città D. Giovanni Franchi. In questa Concessione si osservò, che tutti i Castelli di dentro, e di fuori del Contado doveano in ogni anno offerire un Cereo: ed in un Registro antico si videro notati i pagamenti fatti da' Castelli in danajo per detto Cereo, ed in particolare dal Castello di *Pizzoli* dal 1520. fino al 1615. E per ordine di detto Presidente Galeota se n'estrassero le copie (che veggonsi ora presentate *Fol.* 1035. *Vol.* 3. & *Fol.* 1049. *ad* 1053. *eod. Vol.* 3.) Si andò poi nell'Archivio del Vescovado, in cui ritrovaronsi le cose uniformi a quelle già vedute, ed osservate ne'due antecedenti Accessi. Dopo le ricognizioni di detti due Archivj visitò lo stesso Presidente Galeota alcune Chiese Collegiate, e Parrocchiali della Città medesima. Visitò in prima la Chiesa di *S. Maria di Paganica*, dove s'informò da quell'Arciprete, che avea egli la cura di *Paganica* suo-

fuori, ed ivi mandava un Canonico ſtipendiato con tre Cappellani, ed un Curato, e che le Rendite ſi divideano tra la Chieſa di *Paganica* dentro, e fuori. Preſe lo ſteſſo informo nelle altre Chieſe Parrocchiali di *S. Maria Intempera*, di *S. Paolo a Lavarete*, di *S. Maria del Poggio*, ed altre: Che nella Chieſa di *S. Lorenzo di Pizzoli* era altrimente; ma venendo nella Città i Naturali di *Pizzoli* fuori erano ſotto la cura di detta Chieſa di *S. Lorenzo di Pizzoli dentro*. Appurate, e riconoſciute tutte le coſe da Noi quì accennate, diceaſi in nome della Città avanti di queſto Miniſtro, che la promiſcuità tra la Città, ed i Caſtelli del Contado era indubitata: che venendo gli Uomini di detti Caſtelli ad abitare nella Città, ſi faceano loro Comuni tutti gli onori, e le prerogative: Che le Montagne del Contado erano Comuni in modo, che gli affitti, e le vendite ſi faceano con unirſi i Sindaci de'Caſtelli di dentro co'Sindaci di quei di fuori. Ed a tale effetto ſi ferono oſſervare varj Iſtrumenti in tale forma ſtipolati. Dal Procuratore de Roſa riſpetto a *Pizzoli* ſi oppoſe, che la Giuriſdizione Spirituale era ſtata ſempre dell' Arciprete di *S. Blaſio*, e non già del Veſcovo dell' Aquila: tanto che l'Arciprete ſuddetto avea una volta pubblicato un Monitorio di Scommunica, rivocato indi con ordine del Collaterale. Eſibì il Privilegio Appoſtolico di detta eſenzione, una copia di lettera della Congregazione del Concilio di Trento in data del 1573., ed un Atteſtato di 18. Sacerdoti. Preſentò dippiu il Procuratore medeſimo due Iſtrumenti del 1576., e del 1598. co' quali alcuni Aquilani, avendo fatta compera de' Beni in *Civita Retenga*, ed in *Rocca di mezzo*, ſi erano obbligati alla Buonatenenza. Si oſſervò però nell'

nell' Istrumento del 1598., che quei Aquilani si erano obbligati al pagamento di loro propria volontà coll'espressa rinunzia ad ogni ragione, che aveano di non pagare. Si presentarono le fedi di ventiquattro Università circa il prezzo degli stabili posseduti dagli Aquilani nel Territorio del Contado. E dall'Attuario dell'Accesso si calcolarono i prezzi di detti Stabili, e Censi a'ducati 355190. Ed ecco tutto il contenuto di quanto si operò dal Presidente Galeota nel suo terzo Accesso. *(a)*

SI fe' anche il quarto Accesso dal Presidente *Amendola* coll'intervento dell'Avvocato Fiscale *D. Diego Moles* ordinato dalla Regia Camera a' 31. Marzo del 1653. Ma siccome generalmente sappiamo di essersi appurate le cose medesime; così non possiamo quì darne un distinto ragguaglio, per non esservi ora gli Atti di questo quarto Accesso. Egli è dunque certissimo, che dalle cose già riferite rimase posta in tutta la maggiore chiarezza l' *Unità*, e *Promiscuità* di tutto il Territorio del Contado Aquilano. Gli antichi *Catasti* formati prima, e dopo della pretesa separazione, e vendita de' Castelli riconosciuti esattamente in presenza delle Parti Contendenti da tutti i Ministri, che si portarono nell' Aquila: Le Armi di tutti i Castelli, Terre, e Villaggi del Contado dipinte nel Monistero di *Collemaggio*, e nel Palazzo antico, e nuovo della Città: I Cerei offerti da' Comuni de' mentovati Castelli, Terre, e Villaggi commutati poi in danajo: Le Rendite di tutte le Montagne del Contado comuni a tutti i Naturali di ciascheduno Castello del

QUARTO ACCESSO FATTO NELL' AQUILA DAL PRESIDENTE AMENDOLA NEL 1653. DI CUI MANCANO ORA GLI ATTI.

(a) Apparisce tutto ciò nel Foglio 1136. e *seg. vol. 3.*

Contado Abitanti dentro , e fuori della Città: Le Vendite delle Montagne medesime fatte comunemente da' Sindaci della Città dell' Aquila , e di quei Castelli , a cui si apparteneano : Le Chiese fabbricate entro la nostra Città da ciascheduno de' Castelli medesimi, i cui Naturali si portarono ad abitarvi coll' Amministrazione rimasta comune de' Sagramenti tanto agli Abitanti dello stesso Castello dentro , quanto fuori: Ed in fine una perfetta Comunione di tutte le cose Sagre, e Profane, non sono forse Argomenti ineluttabili, e piu luminosi della luce del Sole di una totale Promiscuità?

E questa appunto si fu la vera Idea di *Federico II.* nella fondazione di questa Città a tenore del suo Cesareo Real Diploma , della cui verità non puo certamente piu dubitarsi . Quando anche non si fosse da Noi dimostrato questo Assunto colle regole dell' Arte Critica Diplomatica prescritte dagli Autori piu gravi, e piu recenti; pure le Copie esibite negli Atti estratte da' suddetti tre Archivj dell' Aquila, sarebbono piena pruova. Non incontrasi in tutte le Copie, che gelosamente si conservano negli Archivj medesimi positiva diversità; ma alcune varietà di Lezioni in alquanti luoghi. Nè dee tutto ciò recare affatto maraviglia , poiche allo spesso suole ciò adivenire : qualora dagli Amanuensi non forniti delle necessarie cognizioni , e non versati nelle materie Diplomatiche si fanno le Copie di antichi Diplomi. Lo avvertì fra gli altri assai bene l' Eruditissimo *Ludovico Antonio Muratori* (a): *Profectò inficias non ierim , quin adhuc, in tantâ germanorum diplomatum Copiâ nonnulla supersint , in quæ ob incuriam Can-*

(a) *Muratori Antiquit. Italic. Tom. 3. Col. 43.*

Cancellarii, sive Amanuensis, quo Cancellarius est usus, errores nonnulli irrepserint, & precipuè in notis Chronologicis. Horum sanè causa minimè proscribenda sunt veneranda illa Antiquitatis rudera, si alia concurrant authentica signa sinceritatis.

Dalle pruove fatte dalla nostra Città già testè riferite rimane per anche fermamente stabilito, che le Scritture, e specialmente il detto Privilegio di *Federico*, che si conservano negli anzidetti tre Archivj, vengano custodite con somma gelosia, ed isquisita diligenza. Quindi dee prestarsi tutta la piu piena fede, e tenersi tutto il conto del detto Privilegio, e delle altre Scritture, che ne' medesimi Archivj si serbano. Il Giureconsulto *Niccolò Cristoforo Linckero* così ragiona su tal proposito (*a*): *Plenissima haberetur fides scripturæ cuilibet, licet perfectione sua fortassis non constet, adeoque etiam non authentica . . . . quæ Archivio semel ritè illata est . . . Regulariter illa, quæ in Archiviis reperiuntur, pro authenticis habentur, aut iisdem in effectu parificantur, donec fides illorum idoneis argumentis aliunde infirmari queat.*

Nè da simile oppinione si discostò punto *Giacopo Bernardo Multz*. Dice egli così (*b*): *Exemplum si non sit suspectum, maximè si fuerit antiquum, ex Archivio productum vim Originalis habet, nec interest, sive pro producente, sive contra Subditos, sive contra exteros allegetur*. E per ultimo per lasciare gli altri molti, il dottissimo *Venckerio* affermò parimente lo stesso (*c*). *Probat ergo etiam Scriptura Archivi, licet specialis non*

(a) *Lincker.in Dissert. De Archiv. Imper. N. 6.*
(b) *Multz de jure Cancell., & Archiv. §. 1. N. 15.*
(c) *Collecta Archiv. & Cancell. jura P. 41.*

præsit Præfectus. Nec obstat non posse sic dari testimonium, quod omnino requiritur: sufficit enim, si in potestate habens Archivum talem esse scripturam testetur: quod nisi dicamus, multorum Archivorum fidem enervari necessariò sequitur.

Sciolgono però ogni dubbiezza nel caso nostro le ponderazioni già fatte, di essere questo Diploma inserito nelle tre differenti Edizioni dell'Epistole di *Pietro delle Vigne*, come di sopra lungamente provammo. Or con questo Cesareo Real Diploma di Federico: col Codice Diplomatico Aquilano da Noi cronologicamente tessuto: e con tante altre pruove fatte in tanti Accessi da più Presidenti della Regia Camera Commessarj, rimane ad evidenza provata l' *Unità*, e *Promiscuità* di tutto il Territorio non meno del Primitivo Contado Aquilano, che degli altri Castelli, Terre, e Villaggi al medesimo incorporati, ed annessi. Or come mai in nome di tai Università si è ora di bel nuovo posta in campo la pretensione di esigere dagli Aquilani, da' Monisteri di Religiosi, e Religiose, e dagli altri Luoghi Pii della Città medesima per li loro Beni quel peso di Buonatenenza, che finora non si è giammai esatto?

SI ESAMINA CO' PRINCIPJ LEGALI, CHE LA PRETENSIONE DELLE TERRE, CASTELLI, E VILLAGGI DELL'ANTICO CONTADO AQUILANO DI ESIGERE DOPO LA PRETESA SEPARAZIONE IL PESO DELLA BONATENENZA DAGLI AQUILANI NON ABBIA SUSSISTENZA VERUNA.

ORdita già da Noi una tela sì lunga di tante cose appartenenti alla nostra Città, rimane ora che brevemente si disamini, qual fondamento mai possa avere questa altre volte tentata, e sempremai rigettata vanissima pretensione. Secondo il Diritto antico Romano quel pagamento, che dee farsi alle Università per la situazione de' Beni, e delle Possessioni, che Noi chiamiamo *Buonatenenza*, quantunque il Padrone di essi facesse altrove il domicilio: alcuni hanno stimato di

to di doverſi fare nel luogo, dove ſono ſituati i Beni, ed altri hanno opinato il contrario. *Dionigi Gotofredo* fu della prima oppinione, e ſcriſſe: *Profeſſio agri, agrum ſequitur; ideo eo loco facienda, quo ager ſitus eſt . . . non extra Territorium, non in alieno* (a). Si moſſe egli a penſare così per quello, che ne avea già detto il Giureconſulto *Ulpiano*. Queſti dopo di avere deſcritte le Colonie, che erano *Juris Italici* (b): parlando poi della deſcrizione delle Poſſeſſioni nel Libro Cenſuale ſoggiunſe così (c): *Si verò quis agrum in aliâ Civitate habet, in ea Civitate profiteri debet, in qua ager eſt. Agri enim tributum in eam Civitatem debet levare, in cujus Territorio poſſidetur.*

Per bene intenderſi pero il vetuſto linguaggio de' Giureconſulti, dee rifletterſi, che la profeſſione Cenſuale era nelle Provincie: ed il Cenſo era ſolamente in Roma, che ſi chiamava *Luſtrale*. E la differenza conſiſtea, poiche in Roma ſolamente riconoſceanſi le facoltà de' Cittadini. Ma nelle Provincie la profeſſione importava il Tributo *in Solum, & Capita*. Così eruditamente ci rende avvertiti l'*Eineccio* in queſte parole (d): *Sed in Civitate tantum Romanâ Cenſum agi declaratum eſt: in provinciis autem magis profeſſionibus utuntur . . . . Permultum ergo inter cenſum Urbanum, & Provincialem intererat. . Maximè tamen eo differebant, quod Romæ tantum cenſerentur Cives, ut Reipublicæ vires, Civiumque facultates paterent, ac deinde veteri ritu luſtrum accederet. In provinciis vero, Cenſus novum onus, & nova tributa in ſolum & capita adferebat.* Onde re-

(a) *Gothofred. in L. 4. §. Si vero ff. de Cenſibus.*
(b) *In L. 1. ff. eod.*
(c) *Dicta L. 4 § Si verò ff. eod.*
(d) *Heinecc. Adpendix lib. 1. Ant. Roman. Cap. 1. §. 53.*

de restano così illustrate le parole di *Ulpiano*, che volle doversi pagare il Tributo in quella Città, nel cui suolo è situata la Possessione, e dove dee farsi la professione Censuale; e non in altro Territorio, ove il Padrone abitasse.

Altri però furono della seconda oppinione. Stimarono, che per Diritto Comune il Forestiere non sia tenuto pagare per li Beni, che possiede in alieno Territorio. Così si legge presso il *Minsingero* (a), in *Guidone Pape* (b) coll'Autorità di *Bartolo*; e presso *Alessandro* (c). E finalmente in brievi sensi così lo avvertì *Fabio d'Anna* (d): *Quod forensis, pro bonis, quæ in alieno territorio possidet, collectari potest . . . licet hæc opinio de jure comuni sit controversa, imo receptius sit forenses non teneri*.

Ma nel nostro Regno, checche ne sia per Diritto comune, si è ricevuta la prima oppinione per lo *Cap. In singulis* di *Carlo II.* di Angiò. E questa si è l'osservanza universale di tutta l'Italia, secondo ci attesta lo stesso *Fabio d'Anna* ivi: (e) *Nihilominus in Regno Nostro recepta est opinio prima, ut forenses teneantur per textum in Cap. Regni incipiente* In singulis... *quæ Regni observantia, consuetudine Italiæ universali probata est*.

Nel cennato Capitolo del Regno *in singulis* rimase appunto tutto ciò stabilito nel seguente modo: *In singulis Civitatibus nostris, & locis Regni appretium anno quolibet, de mense Augusti, eo quod aliquorum crescit, & de-*

(a) *Minsing.observ.5.Centur.22.*
(b) *Decis.396.*
(c) *Consil.101.*
(d) *Consil.59. N.1.& 2.*
(e) *Loc.cit.Num.3.*

decrescit facultas in solita forma statuimus renovari juxta quod singuli de Civitatibus, Terris, & locis ipsis, & alii in eis, vel eorum Territorio Burgensaticas res tenentes, licet alibi habeant incolatum, in generalibus subventionibus, aliisque servitiis publicis, vel aliquando eorum propriis conferent, vel alter alterius onera non reportet &c. E questo stesso fu poi confermato dal Re Ferdinando di Aragona a' 19. Novembre del 1467. colla Prammatica *Unica de Appretio*. Nella medesima fu rinnovato l' Ordine d' imporsi il pagamento della Buonatenenza, anche contro di quei, che altrove facessero domicilio. Si eccettuò però in detta Prammatica espressamente chiunque o per Privilegio, o per altra legittima cagione ne fosse esente: *Nisi fortè speciali privilegio ejus, qui potuit, aut alias legitimè exinde sit exemptus*.

Siccome però nel nostro Regno egli è fuori di dubbio, che la Buonatenenza debba pagarsi anche da' Forastieri: Così non riceve dubbiezza, che qualora vi sia Promiscuità di Territorio, i Forastieri non debbano pagare alle Università, nelle cui pertinenze i loro Beni sono siti; ma all' Università, dove fanno eglino il domicilio, e permanenza. Tai sono le Teorie certe del nostro Diritto Municipale: tai sono i sentimenti de' nostri Dottori: e tai gli esempj delle cose giudicate. Già per Diritto Comune osservammo nel Giureconsulto *Ulpiano*, ed in *Dionigi Gotofredo*, che la professione Censuale far si dovea, ove i Beni erano siti, e non già nell' altrui Territorio. Dunque togliendosi colla Comunione del Territorio i Termini dell' alieno, del *meum, & tuum*, giusta le divulgate massime, resteranno certamente limitati i sentimenti di *Ulpiano*, e di *Gotofredo*.

In

In quanti modi poi possa indursi la cennata Comunione o sia Promiscuità di Territorio, puo ben vedersi presso il Reggente *Tappia*. Comentando costui il Diritto del nostro Regno dice, che possa indursi per immemorabile *Prescrizione*, per *Privilegio* del Principe, e per *Filiazione* (a). *Hæc autem communio non solum acquiritur præscriptione immemorabili, & Privilegio Regis; sed etiam Filiatione, ut ita dicam, veluti si ex aliquo Oppido, vel Urbe recedentes Cives ad alium locum Territorii prædictæ Civitatis se conferant, ibique Oppidum, vel Villam construant, sunt enim iidem Cives, licet diversis in locis habitantes . . . & ut tales gaudere debent omnibus commoditatibus Civitatis . . . & hæc locum habent ne dum in Castro, sive Casali unito, sed etiam si esset penitus divisum quoad Jurisdictionem, non enim per hanc jurisdictionis divisionem amittitur illa communitas a primis ejus parentibus contracta . . . Hæc & alia allegabantur pro parte Universitatis Castrifrancorum quæ cum Universitate Civitatis Montis Marini litem habebat, pretendens Communionem cum dicta Civitate, a qua originem ducere asserebat, qua in Causa fuit pronunciatum in beneficium Universitatis Castrifrancorum, ut apud Cioffum S.C. actorum Magistrum.*

Nel nostro Regno gli effetti della Promiscuità del Territorio, e della cennata Comunione legittimamente indotta, si truovano già ammessi per lo Capitolo *Pondus æquum* della Regina *Giovanna*, o sia del Re *Roberto*, siccome opinò il Consigliere de Bottis. Leggesi in detto Capitolo, che Angelo di S. Severo fè presente di possedere il Castello di *Pietrapizzola* disabitato,

(a) *Tappia in Lib.4.Jur.Regn.Rubr.14.Pag.67.N.13.*

to, e derelitto, il cui Territorio sebbene distinto co' suoi limiti, e diviso da' Territorj di Casalbore, Ginestra, e Castelfranco, era però contiguo a questi: Che gli Uomini di detti Castelli su l' idea, che il Territorio fosse promiscuo, pascolavano i loro Animali, e legnavano nel Territorio di *Pietrapizzola*, renitente esso Angelo utile Padrone del medesimo. Domandò per tanto qualche riparo a tai danni, che gli s'inferivano. Si ordinò al Giustiziere della Provincia, che si fosse diligentemente informato di detta Comunione: Che se trovavasi non legittimamente indotta si fosse in tale caso inibito il pascolare, e legnare suddetto: Che se erasi però legittimamente indotta, potea sostenersi, purchè il detto Castello non fosse divenuto disabitato; poichè allora per tal cagione dovea intendersi estinta la Comunione. Ecco le parole del citato Capitolo: *Tu præsens Justitiarie de communione præfata, quæ ponitur, diligenter inquiras, & si quidem ipsa minus legitime sine authoritate ejus, qui potuit, factam fore compereris, cum talis communio alienationis speciem continere noscatur, quæ in feudalibus sine superioris licentia est penitus interdicta, inhibeas Dominis, seu patronis, & hominibus dictorum Castrorum, quod in ipsa Terra Petrepizzolæ, pascua sumere, vel ligna incidere, vel aliter uti ejus Territorio sine voluntate ejusdem Angeli non præsumant. Et si fortasse inveneris Communionem prædictam præcessisse legitime inter eosdem homines eorumdem Castrorum, & habitatores, seu Morantes in dicta Terra Petrepizzolæ, tempore initæ inter eos Communionis ejusdem, & nunc ipsam Terram exhabitatam fore, & ab incolis totaliter derelictam. Quia personis deficientibus Terræ præfatæ, & ab ejus habitatione cessantibus, ipsa cessasse communio probabi-*

 liter

liter jam videtur, cum jus utendi communiter præfatis Territoriis ex defectu, & recessu hominum Terræ sit sublatum.

Uniformi sono stati poi i Decreti generali, o sieno Arresti del Tribunale della Regia Camera, co'quali da tempo in tempo si è ordinato, che stante la promiscuità del Territorio i Bonatenenti pagar dovessero nell'Università del loro domicilio, e non già nel luogo della situazione de'Beni. Così ordina l'*Arresto* 330. emanato a' 4. Maggio 1568. *In causa appellationis interpositæ ad Regiam Cameram Summariæ per particulares Terræ Castrignani appellantes a decreto lato per Capitaneum Terræ Montis Ardui in favorem Universitatis Terræ Pati, per quod fuerunt condemnati ad contribuendum in functionibus fiscalibus uti Bonatenentes cum dicta Universitate Pati pro bonis, quæ possident in ejus prætenso Territorio, & aliis ut ex actis. Visis actis per magnificum U. J. D. Dominicum Alphonsum de Salazar Præsidentem Regiæ Cameræ & causæ Commissarium, & facta de eis relatione in dicta Regia Camera coram aliis &c. fuit provisum, & decretum male fuisse judicatum per Capitaneum prædictum Terræ Montis Ardui, & bene appellatum per dictos Particolares Castrignani, & proinde fore, & esse declarandum, prout præsenti decreto declaratur, dictum Territorium promiscuum inter dictas Universitates Pati & Castrignani, & alios quosvis possessores bonorum in eodem Territorio debere pro eisdem bonis solvere, & contribuere in dictis functionibus fiscalibus in loco eorum habitationum, & exactum contra formam præsentis decreti restituatur, oppositis ex adverso non obstantibus.*

Lo stesso fu anche ordinato coll' *Arresto* 433. profferito a' 9. Maggio 1582. ivi, *Super Instantia facta per Joannem*

nem Baptistam de Verdutiis de Terra Pollechæ, ut pro bonis dotis titulo acquisitis ex causa matrimonii contracti cum Constantia de Jacobino Terræ Rotini Cilenti non molestetur ad solvendum Bonatenentiam cum dicta Universitate Rotini, ubi bona prædicta sita sunt, ex quo inter dictas Terras adest promiscuitas Territorii: Visis actis per Dominum Militem U. J. D. Marcellum de Mauro Regiæ Cameræ Summariæ Præsidentem, factaque de his relatione in eadem Regia Camera coram &c. fuit provisum, & decretum quod Joannis Baptistæ de Verdutiis observentur provisiones per Regiam Cameram expeditæ de mense Julii proximè præteriti, ut non molestetur pro bonis sitis in dicta Terra Rotini, quæ in dotem accepit ex causa matrimonii contracti cum Constantia de Jacobino: Cum in Terra Rotini non sit numeratus, nec in ea pro majori parte anni habitet, dummodo inter dictas Terras Pollechæ & Rotini adsit promiscuitas Territorii, & quod constet dictum Joannem Baptistam esse alibi numeratum &c.

Le Decisioni poi de' nostri Supremi Tribunali non sono state punto difformi da' già addotti principj, ed Arresti. Così fu in simile Controversia di Promiscuità deciso tra i Casali di Capoa colla Città medesima nel 1548. dal Tribunale della Regia Camera, e dal Regio Collateral Consiglio. Così fu anche dal S.R.C. determinato per la causa della Promiscuità tra la Città di Amantea, ed il Castello di Belmonte intorno a' beni posseduti da' Belmontesi nel Territorio di Amantea, dove si ebbe per vero, che unico era il Territorio di *Amantea*, e di *Belmonte*, e solamente diviso in quanto alla giurisdizione, siccome ne rapporta le Decisioni il *Presidente de Franchis* (a). *Fuit in S. C. plenè discussum*

(a) *De Franch. Decis. 22.*

ſum, ſi Caſtrum Belmontis eſſet Caſtrum diviſum a Civitate Amanthea non ſolum quoad Juriſdictionem, de quo non dubitabatur; ſed etiam quoad Territorium. Et facta plenè facti diſcuſſione fuit habitum pro vero, Caſtrum prædictum eſſe intus Territorium prædictæ Civitatis, & non habere proprium Territorium, & propterea fuit deciſum, quod Cives dicti Caſtri Belmontis pro bonis, quæ poſſidebant in Territorio prædicto non poſſent cogi ad ſolutionem Collectarum impoſitarum, & imponendarum pro functionibus Fiſcalibus, cum hominibus Civitatis Amantheæ, prout prætendebat dicta Civitas, ſed quod pro ſolutione facienda dictæ Regiæ Curiæ debeant, & poterant ſolvere collectas pro bonis prædictis inter ſeipſos de dicto Caſtro Belmontis, in quo Caſtro habitabant . . . Et ſecundum hanc opinionem fuiſſe judicatum per Regiam Cameram Summariæ, oſtenſum fuit in Cauſa Caſalium Civitatis Capuæ cum ipſa Civitate in anno 1548. *referente Domino Franciſco Antonio Villano; & poſtea in Regio Collaterali Conſilio fuerunt confirmata decreta Regiæ Cameræ . . . . Et tantò magis S.C. in hac opinione fuit proclive, quia ex Proceſſu apparebat, homines Belmontis ſemper pro bonis prædictis ſolviſſe in dicto Caſtro, & non in Civitate Amantheæ, ex quo S. C. arguebat, quod verum erat id quod pro parte Belmontis prætendebatur, ſcilicet, quod eſt ſitum Caſtrum ipſum intus Territorium, vel erat Caſale diviſum quoad Juriſdictionem tantùm... Veritas igitur dicebatur, quod cauſa hujus non ſolutionis erat, quia unicum Territorium erat.*

Gio: Battiſta Toro rapporta altra confimile Deciſione del S. C. profferita nel 1573. nella cauſa tra la Città di Teano coll'Univerſità di Rocca Monfina (*a*). *Collectæ an*

(a) *Toro in Comp. Dec. Neap. Fol. 99.*

an sint solvendæ pro bonis possessis in alieno Territorio, & in æstimo allibratis, dum dubitaretur esse Territoria Communia inter ipsas Universitates, neque inter eas nunquam fuerat distinctio; secundò ob præscriptionem juris non solvendi; tertiò attentis oneribus ipsorum Forensium in proprio domicilio sufferentibus pro bonis ipsis; cum duplici onere gravari non deberentur, concluditur in favorem forensium . . . idemque decisum fuit per S. C. in Causa Civitatis Theani cum Universitate Roccæ Monfinæ referente Preside Annibale Moles in anno 1573.*in Banca de Cinco*.

Matteo degli Afflitti ragionando della Comunione del Territorio senza Regio Assenso indotta, dice, che il solo possesso di cento anni supplisce le veci del Regio Assenso: e così lo rapporta deciso dal S.C. (*a*) *Unde omnes Domini votaverunt, quod dicta Communio est ipso jure nulla propter defectum Regii Assensus, non obstante dicta præscriptione longissimi temporis: si tamen fuisset probata possessio centum annorum, vel tanti temporis, cujus initii memoria hominum non existit, ipsa præscriptio operatur vim Regii Assensus, & privilegii, & Constituti*.

Troppo però inutilmente ci divaghiamo nel rapportare le Decisioni profferite su questa materia da' nostri Supremi Senati: poiche si sciolsero per mezzo della legittima Autorità de' Senati le dubbiezze, che almeno a prima vista incontravansi. Nella causa però, di cui trattiamo, sembra ardita, e quasi temeraria l'impresa intentata di nuovo in nome de' Castelli, Terre, e Villaggi, che componeano il nostro antico Contado. Tutte le varie Società, Comunioni, e Promiscuità, che

(a) *Afflit. Decis.* 354.

che si sono in altri casi separatamente considerate, concorrono unite nella specie presente. Se la Promiscuità per tempo immemorabile, o per un Secolo legittimamente indotta si è stimata alle volte sufficiente, non ha forse la nostra Città a suo favore il possesso legittimo di piu Secoli? Se il Privilegio del Principe si è altre volte riputato un Titolo giustissimo per la stessa Comunione, e Promiscuità: nella sola Città dell'Aquila tanti Reali Privilegj, di cui ne abbiamo già compilato un brieve Codice Diplomatico, rimarranno inutili ed inefficaci? E se finalmente il Titolo piu giusto per una perfetta Comunione si è sempremai riputata la Filiazione: or come mai si sono quasi contro le leggi della natura dimenticati i Naturali degli anzidetti Castelli, Terre, e Villaggi del Contado di questa per loro troppo onorevole *Filiazione* colla Città dell'Aquila? Se non puo, nè dee piu dubitarsi del Diploma di *Federico II.*, qual altra fu l'Idea di quel Savio Principe per ragioni troppo alte di Stato da Noi già lungamente disaminate nella fondazione di questa Città, se non se unire le membra quasi disperse in quelle Contrade di tanti Castelli, Terre, e Villaggi in un solo Corpo? Non assegnò forse quel Cesare, e nostro Re per limiti del Distretto, e Territorio della sua nuova Città tutto ciò, che si estendea *ab Urno Putrido, usque per totum Amiternum?* Non esaminammo Noi lungamente, che con tai limiti veniva ad assegnarsi al Territorio Aquilano tutto ciò, che si comprende tra il Villaggio di *S. Benedetto* presso *Urno Putrido* fino al Castello del *Corno* da Oriente in Occidente: e da Settentrione a Mezzogiorno tutto ciò, che comprendeasi fra le Montagne, che ne formano quasi due laterali catene, giusta l'espressa dichia-

chiarazione contenuta nella Bolla di *Aleſſandro IV.*? E gli altri Caſtelli o comprati dalla noſtra Città, o con Reale Munificenza conceduti, non furono poi con Reali Diplomi quaſi, come altre membra, uniti, incorporati, ed anneſſi ad un ſolo Corpo del Primitivo Contado, Territorio, e Diſtretto Aquilano?

Si vantino pure, e ſi vantino con ragione tutti i Naturali di tai Caſtelli, Terre, e Villaggi di riconoſcere per loro Patria, la noſtra illuſtre Città, e di avere nella medeſima una perfetta Comunanza nelle coſe Sagre, e Civili. E giacche non iſdegnavano durando il Contado di riconoſcerſi ſudditi, e ſoggetti di queſta Città, come con tanti pubblici Documenti ad evidenza dimoſtrammo; non iſdegnino almeno ora il Titolo glorioſo di *Filiazione*. Queſto ſi è appunto quel Titolo, di cui anticamente ſi gloriavano le Città per cagione delle Colonie, ſiccome ci atteſta l'Eruditiſſimo *Ezechiello Spanemio* (*a*). Ordinò *Servio Tullio* fra i tanti ſuoi Savjſſimi regolamenti, che le Città Latine, Colonie di *Alba* fabbricaſſero in Roma unitamente un Tempio, per eſſere il centro dell' unione de' due Popoli. E la ſteſſa Città di Roma, come Colonia degli Albani non iſdegnò giammai nel colmo piu alto di ſue grandezze di avere cogli ſteſſi Albani la Comunione de' Diritti tanto Sacri, quanto Civili: ſecondo ci atteſtano *Dionigi di Alicarnaſſo* (*b*), e *Strabone* in iſcrivendo (*c*): *Eos communia habuiſſe cùm Sacra, tùm alia jura Civilia*. E lo ſdegneranno ora le Univerſità degli anzidetti Caſtelli, Terre, e Villaggi, quando

(a) *Spanhem. de uſu & præſt. Numiſm. Tom. 1. Diſſ. 9. Pag. 580. e ſeq.*
(b) *Dionyſ Halicarn. Antiq. Rom. Lib. 1. P. 35.*
(c) *Strabon. Lib. 5. P. 353.*

do prescindendo dalle più vetuste memorie da Noi altrove rapportate, in tanti Accessi fatti da quattro Supremi Ministri nel passato Secolo, rimase appurato, che comunemente trattavansi gl'Interessi Civili tra'Sindaci di dette Università, e gli Eletti del Magistrato Aquilano; ed in tanti Tempj eretti al culto del vero Dio nella nostra Sacrosanta Religione era ancora oggi comune l'amministrazione de'Sagramenti agli Abitanti fuori, e dentro de'mentovati Castelli.

Cessino, cessino i Naturali di tai Castelli, come Figli della nostra Città di rimproverare alla loro Madre quell'esacrando Reato di fellonia, che non mai si commise. Ne incolpino gl'impetuosi trasporti del Principe di Oranges, ed il rigido temperamento di D. Pietro di Toledo. Si ricordino, che rimessasi con Cesareo Real Diploma la cognizione di questa materia a'Termini di giustizia, fu dal Tribunale della Regia Camera, e dal Regio Collateral Consiglio liberata la nostra Città dalla nera macchia imputatale, ed ammessa l'Offerta per restituirsi alla Città medesima i Castelli, Terre, e Villaggi del suo Contado. Si ebbe da quei Supremi Ministri per vero, che non bastavano le semplici Assertive del Principe di Oranges per dichiarare rubelle quella Città, e per privarla de' suoi antichi Diritti. Sentansi su tal proposito i sentimenti del Consigliere *Tommaso Grammatico*, che vivea appunto in tempo dell'Imperadore Carlo V., e mentre era Vicerè in questo Regno D. Pietro di Toledo. Scrivendo questo Autore in tai materie peritissimo sul punto della pretesa fellonia in persona di *Ferdinando Santafè* francamente asserì, che le semplici Assertive del Principe di Oranges senza cognizione di causa non bastavano contro di Ferdinando per dichiararlo rubelle, e

per

per concedere ad altri le ſue robe: mentre ciò non potea reggere affatto, quando il Principe di Oranges foſſe ſtato l'Imperadore medeſimo (*a*). *Nec ideo opitularetur Aſſertio quondam Illuſtris Principis Orangiæ in Conceſſione primo loco facta... dum aſſerit ob rebellionem præfati quondam Ferdinandi concedere, ex quo dum tractatur de præjudicio ei credendum non eſt etiam cum clauſula ex certa ſcientia, motu proprio, & de plenitudine poteſtatis... Hinc conſiderandum arbitror nullam citationem proceſsiſſe contra præfatum Ferdinandum ante ipſam rebellionis aſſertionem factam per ipſum Principem, quo caſu declaratio ipſa nulliter facta eſt, etiamſi ſententia foret... Unde ab omni juris tramite deviaret, ſi ſimpliciter ſtari poſſet verbis Imperatoris, aut Regis in præjudicium alterius, non præcedente citatione, & Cauſæ cognitione, quia in effectu privaretur dominio, & jure ſuo, & videretur, quod Imperator ad id proceſſerit ad ſiniſtram informationem, ſeu relationem alterius contra inauditum, & indefenſum... Unde ſtandum non erit aſſertioni cujuſvis Principis aſſerentis aliquem ſuum rebellem, privando ipſum bonis, & concedendo alteri etiamſi foret Imperator.*

Se poi non oſtante il graviſſimo sborſo delle ingenti ſomme ſofferto dalla Città: e non oſtante il Privilegio a ſuo favore ſpedito a' 15. Marzo del 1541.. non ſi videro i Caſtelli, Terre, e Villaggi riuniti di nuovo, ed incorporati alla Città, ſe ne incolpino le contingenze di quei tempi, o per meglio dire le Umane paſſioni, fra la cui denſa caligine il lume piu brillante della verità, e della giuſtizia non di rado rimane oſcurato, e coverto. Ma qual vantaggio ne ritraggo-

 no

(a) *Grammat. Deciſ. 105. Num. 1. 3. 4. & 64.*

no per cio i Castelli allora dal Principe di Oranges a'suoi Capitani Spagnuoli conceduti, ed indi da varj Baroni continuati a possedere? Dove mai il Principe di Oranges, e D. Pietro di Toledo sognarono giammai di ordinare, che rimanesse anco estinta l'antica Promiscuità, ed Unità di tutto quel Territorio? Fu Dismembrazione, e Separazione in quanto alla sola Giurisdizione. Rimase intatta, ed illesa l'*Unità* del Territorio in vigore degli antichi Reali Diplomi; mentre di questa non si vede fatto motto alcuno nell'Istrumento stipulato co'Concessionarj di detti Castelli dal Vicere D. Pietro di Toledo nel 1533. Nè è cosa nuova, o implicante, che vi sia nel tempo medesimo separazione di Giurisdizione, ed *Unità* di Territorio. N'abbiamo da' nostri Autori Forensi chiarissimi gli esempj, e le Decisioni seguite. *Fabio di Anna* così appunto avvertì (*a*): *Potest contingere divisio respectu jurisdictionis, & adesse unitas respectu territorii*. Il Reggente *Sanfelice* lo esemplificò non solamente colla Decisione da Noi già rapportata del Castello di Belmonte colla Città di Amantea, ma ne portò l'Esempio stesso de'Castelli del nostro Contado Aquilano. Eccone le sue parole (*b*): *Casalenses quamvis extra mœnia, & suburbia Civitatis sint, tamen verè Cives ipsius Civitatis sunt, & gaudent omnibus bonoribus, privilegiis, commoditatibus, & immunitatibus, quibus gaudent ipsimet Cives .... Et hoc procedere, etiamsi Casalia sunt quoad Jurisdictionem separata ab ipsâ Civitate ..... Et Casalia sunt membra Civitatis, & sic unicum Corpus, quod Casalia babeant communitatem Territorii . . . Eandemque communitatem*

(a) *Fab. de Ann. Consil. 59. N. 44.*
(b) *Sanfelic. Decis. 189. N 6. & 7.*

munitatem retineant, etiamsi postea dividantur quoad Jurisdictionem. Id ipsum confirmat optimè Præs. de Franchis decis. 22. ubi fuit decisum Castrum Belmontis quamvis divisum à jurisdictione Terræ Amanthex non habere proprium Territorium, sed uti situm intus Territorium Amanthex quod propterea erat promiscuum, non teneri ad collectandum in Civitate Amanthex, sed in ipsomet Castro, quia erat Casale divisum quoad jurisdictionem, non quoad Territorium; Idem respectu CASTRORUM COMITATUS AQUILÆ.

Nè ci si opponga, che quantunque nel detto Istrumento della pretesa Alienazione di detti Castelli non si legga formola alcuna pregiudiziale alla vetusta Promiscuità, ed Unità del Territorio, legansi però le seguenti parole (a): *Ancora vole ipso Illustris Vicere, che li homini delle dicte Castelle, cioè li officiali delle Universitá, che per lo tempo saranno, possano, e debiano tassare quello, che la ragione vole secondo l'ordine della Regia Camera della Summaria per li beni, che alcuno delli Cittadini dell'Aquila, che tenessero in dette Castelle e feudi quando accaderà farsi per li pagamenti ordinarii & extraordinarii.*

Ma qual profitto mai si potrà ritrarre dalle anzidette parole? La Ragione, le Istruzioni della Regia Camera, e lo stile di giudicare vogliono, che la Promiscuità escluda il pagamento della Buonatenenza, dove sono siti i Beni: ed includa di doversi pagare nel luogo del domicilio del Buonatenente. Sicche rimane certamente disciolta ogni ombra di dubbio, che mai potesse insorgere dalle riferite parole contro la Città dell'Aquila, e suoi Dittadini. Anzi la di loro retta interpetrazio-

(a) *Fol. 173. Vol. 1.*

zione ſecondo il buon ſenſo ſi è, che furono riſerbate, e non leſe agli Aquilani le ragioni della loro Promiſcuità : Che la Diſmembrazione fu ſolamente in quanto alla Giuriſdizione fu la falſa concepita Idea, che que' Caſtelli foſſero totalmente nell' utile dominio della Città, ed in pena della ſuppoſta ribellione tolti alla medeſima, ed ad altri conceduti. Queſta Idea però fu già riconoſciuta vaniſſima, ed in vigore del piu volte citato Privilegio del 1541. ſpedito precedente cognizione di cauſa, doveano ritornare alla loro primiera Natura.

Egli è vero, che ciò per fatale avvenimento non ſeguì, poiche la Giuriſdizione rimaſe preſſo de' Conceſſionarj. Ma in quanto alla *Promiſcuità*, ed *Unità* del Territorio nulla ſi cangiò dell'antico ſiſtema praticato prima dell'indoveroſa ſeparazione de' Caſtelli medeſimi. Ricordiamoci quì delle Commiſſioni date dallo ſteſſo Vicere D. Pietro di Toledo al Conſigliere Geſualdi nel meſe di Dicembre del 1549. Sovvengaci, che portatoſi coſtui nell'Aquila formò il Cataſto uniforme agli antichi ſenza obbligare gli Aquilani a pagamento veruno di Buonatenenza per tutti i Beni, che poſſedeano in tutti i Caſtelli del Contado, quantunque ſeparati, e diviſi: Con averne poi a' 21. Maggio del 1550. pubblicato un Bando generale per tutto il Contado. Ed eccone di bel nuovo le proprie, e preciſe parole (a): *Volenteſque dicti Illuſtriſſimi Domini Viceregis obedire mandatis ad hanc Civitatem Aquilæ nos contuliſſemus inter alia per nos ibidem exequuta pro bono publico Regimine dictæ Civitatis, ac pro ſolvendis,* &

com-

(a) Leggonſi *Fol.833. ad 836. Vol.2.*

complendis functionibus Fiscalibus, aliisque necessitatibus, & occurrentiis dicte Civitatis & hominum ipsius constituimus, fecimus, & ordinavimus Catastum omnium bonorum stabilium, hominum ejusdem Civitatis existentium, bonorumque ipsorum tam in Civitate prædicta, quam in Comitatu ejusdem, ac Terris, Castris, seu Villis ejusdem Comitatus, ut quisque onus sibi contingens ferre, & solvere teneatur, & pro mensura bonorum, quæ possidentur, in istis functionibus fiscalibus, & aliis occurrentiis contribuat . . . . . Nunciis, famulis, & servientibus dicimus, committimus, & Regia, qua in his fungimur, authoritate mandamus ad instantiam dictorum Universitatis & hominum Civitatis Aquilæ alta siquidem, & intelligibili voce ad modum præconis in locis solitis & consuetis ipsarum terrarum, villarum, seu Castrorum, Sindicis, Maxariis, Electis, deputatis in Regimine, & hominibus ipsarum Terrarum &c. ac Baronibus earumdem totius Comitatus ad penam ducatorum mille Fisco Regio si contrafecerint &c. quatenus ipsos Cives & homines Civitatis Aquilæ bonatenentes in ipsis Terris, Castris, seu Villis pro ipsis bonis minime molestare, nec eos quovis modo cogant, & compellant ad respondendum, solvendum, vel contribuendum pro ipsis bonis in ipsis terris, castris, seu villis, donec aliter per Excellentiam Illustrissimi Domini Regni Proregis fuerit provisum, cum pro ipsis bonis secundum formam, & ordinem dicti Catasti per nos constituti solvere, & contribuere tenentur in dicta Civitate Aquilæ, & contrarium non faciant.

Nè dicasi, che le riferite parole leggansi da un Documento non legittimo: dacche ne' Processi non se ne legge, che una Copia di Copia. Dee però riflettersi, che la prima Copia leggesi estratta dall'Originale dallo Scrivano

di

di Mandamento *Giacomo Antonio Gattola*. Dippiu ritornato il Consigliere Gesualdi dall' Aquila, il Vicere D. Pietro di Toledo ordinò col Regio Collateral Consiglio l'osservanza, e conferma di quanto dal detto Ministro si era operato, e specialmente *intorno al Catasto fatto per lo Magnifico Ettore Gesualdi Commissario da Noi sopra di ciò deputato*. Del che leggesi negli Atti Copia in forma valida estratta dal Registro della Real Cancelleria (a). Negli Accessi fatti poi nel passato Secolo da' Presidenti della Regia Camera *Valcarcel*, *Saluzi*, e *Galeota*, di cui si conservano gli Atti, fu riconosciuto non meno il detto Catasto formato dal Consigliere Gesualdi, che tutti gli altri uniformemente fatti poi in appresso. Da tutti si riconobbe, e si osservò, che senza soggettarsi gli Aquilani a pagamento alcuno di Buonatenenza, si era continuato il Primiero antico Sistema. Dunque che occorre piu dubitare, che anche dopo la pretesa separazione de' Castelli restò sempremai ferma, ed illesa la vetusta *Promiscuità*, ed *Unità* del Territorio Aquilano in tutti i Castelli, Terre, e Villaggi del suo Contado?

Figuriamoci però per brievi momenti tutto a capriccio di chi sostiene le ragioni de' suddetti Comuni. Abbiasi per Apocrifo il Diploma di *Federico II.* Non si tenga conto veruno di tanti altri Diplomi da Noi rapportati. Con uno spirito perfettissimo di Pirronismo si tolga alle Storie ogni credenza. E giacche le membra disperse di tanti Castelli, Terre, e Villaggi non doveano formare un solo Corpo colla Città dell' Aquila, ritroveremo il Corpo di questa Città non già presso le alte Cime dell' Appennino, ma piuttosto su i Monti della Luna? Sarà questa la

(a) *Fol. 976. ad 981. Vol. 2.*

la prima volta, che siasi formata una Città senza assegnarle proprio distinto, e separato Territorio.

SI PRUOVA, CHE OGNI CITTA' DEE AVERE IL SUO TERRITORIO, E CHE LA SOLA CITTA' DELL' AQUILA NON L' AVREBBE, QUALORA DALLA PRETESA SEPARAZIONE DELLE TERRE DEL SUO CONTADO SE NE VOLESSE ANCO ARGUIRE LA SEPARAZIONE DEL TERRITORIO.

NElla *Selenografia* veggonsi descritti i Monti, ma non già le Città in questa foggia ideate. Nel nostro Globo Terraqueo sappiamo però, che ogni Città deve avere il suo proprio Territorio. *Gregorio Tolosano* assegnando la diffinizione della Città, v'include per essenza anche il Territorio (*a*): *Ac proinde & Civitas multitudo est domorum, agro, & pecuniis sufficienter abundans ad benè vivendum*. Scrivendo nella Grecia *Aristotile* il suo Trattato della Repubblica, stimò parimente di essere necessario a qualunque ben fondata Città un Territorio, che per l'ampiezza fosse a'suoi Cittadini comodissimo. *De agro, qui ad condendam Urbem sit commodissimus. Similiter autem & de agri natura se res habet. Nam quod ad illud attinet, qualis esse debeat, nimirum omnes eum laudaverint, qui sit rerum omnium copia refertus atque instructus, suisque ipse bonis contentus: talis autem sit necesse est, qui sit rerum omnium ferax: omnibus enim rebus abundare, & nulla egere, hoc est suis ipsum bonis contentum esse, omniumque rerum copia refertum, atque instructum esse. Multitudine autem, & magnitudine talis, ut qui in eo habitent, possint vivere ab omni opere vacantes liberaliter simul, & temperanter.*

Nell'edificazione di Roma la prima cosa, che si pensò, fu il Territorio, che cedè Numitore necessario a fondare la nuova Città. Essendo egli Erede del Regno Albano insieme con Amulio suo germano; si contentò egli de' Beni privati consistenti in varj Predj, e Vil-

(a) *Tolosan. De R. publ. Lib. 1. Cap. 3.*

Ville. Rinunziò la Potestà Regia ad Amulio suo Fratello colle Armi, i Mancipj, ed i Campi necessarj alla nuova Città, che volea edificarsi. Così il *Cantelio* ci descrisse la prima Idea della Fondazione di Roma (*a*): *Amulius Regnum, opesque patris ita partitus est, ut ex unâ parte regia potestas esset, ex alterâ prædia, villæ, aliaque id genus. Numitor, cui optio permissa erat, privata bona Regno prætulit . . . . . Numitor agros, pecuniam, arma, mancipia, aliaque id genus illis, quo novam Urbem conderent, indulsit.*

Dionigi di Alicarnasso nel descriverci poi la detta Città di Roma già fondata da *Romolo*, ci riferisce, che dopo di avere diviso quel Popolo colà radunato in Tribù, e Curie, ed assegnate porzioni eguali di Territorio a' nuovi Abitanti, ne riserbò porzione necessaria all'uso, e Ministero delle cose Sacre, e de' Tempj, e l'altra a tutti i nuovi Abitanti promiscua, e Comune (*b*): *Ita igitur toto Populo in Tribus, & Curias distincto, & agro in triginta æquales partes diviso, unicuique Curiæ unam partem sortitò attribuit; sed prius exemit quantum ad ministeria Sacrorum, & Templorum satis esset, & quandam partem, quæ esset juris publici, reservavit.*

Cresciuta già Roma nel numero de' suoi Cittadini a proporzione delle sue Conquiste, cominciarono a fondarsi le Romane Colonie necessarie per disgravare la Città dal numero eccessivo del Popolo, e per istabilire ne' Confini del suo Dominio tante Frontiere proprie a reprimere le ostili Invasioni. Ma nelle Fondazioni di tai Colonie prima di ogni altra cosa si circoscrivea il Terri-

(a) *Cantel. De Rom. Rep. Orig Urb. Num.* 3. & 6.
(b) *Dionis. de Alicarnas. Antiq. Roman. Lib.* 2. *Num.* 7.

Territorio agli Abitanti della nuova Colonia Promiscuo, e Comune. Così coll'Autorità di moltissimi Filologi ci attesta *Eineccio* (*a*)*: Et profectò utilissimum erat hoc institutum tùm ad coercendos veteres populos, tùm ad reprimendas hostium incursiones . . . Ubi ad destinatum pervenerant locum, novam Urbem, & agrum aratro circumscribebant . . . singulisque Colonis agri partem adsignabant*.

Il Popolo Ebreo dopo l'acquisto della Terra promessa nella Palestina, divise le Città della medesima con assegnarle a ciascuna Tribu: e divise parimente il Territorio, e le Possessioni. La sola Tribu Levitica ebbe le Città assegnate per abitazione, ma senza parte alcuna del Territorio. Così oltre del Sacro Testo racchiuse il tutto in poche parole *Pietro Cuneo* (*b*)*: Cum oppida Palestinæ singulis Tribubus assignarentur, etiam Levitæ suas urbes accepere, quas incolerent; at ipsa regio, agrique & possessiones ita dividebantur, nulla ut pars data illis sit*. E questo fu per divieto speciale di Dio, che ordinato avea ad Aronne (*c*)*: In terrâ illorum ne habeto possessionem, & pars ne esto tibi inter eos*: le quai parole vengono così comentate da *Giovanni Nicolai* (*d*)*: In distributione Terræ promissionis solam Tribum Levi sine sorte mansisse, hoc est sine portione terræ, quam incoleret*. Quanta poi fosse la porzione del Territorio ripartito, assegnata a ciascuna Tribu per le rispettive Città della Palestina, lo hanno esaminato i celebri *Gio: Corrado Dieterico* (*e*), e *Benedet-*

(a) *Heinec. Ant. Rom. Append. Lib. 1. Cap. 5. §. 124. & 125.*
(b) *Cuneo De Rep. Hebræor. Lib. 1. Cap. 7.*
(c) *Aron Jos. XIII. 33.*
(d) *Nicolai Annot. ad Petr. Cunæum Lib. 1. Cap. 7. n. 4.*
(e) *Dieteric. In Antiq. Bibl. Edit. Gissæ Assor. 1671. a Pag. 290. ad 307.*

to Aria Montano (*a*). Sicche le sole Città abitate da' Leviti furono quelle, che non ebbero Territorio per ispeciale Divieto da Dio precettato: poiche la Tribu di Levi avea già quanto a lei bisognava cōpiosamente per mezzo delle Decime, delle Primizie, e delle Vittime. Ed appunto per solo mantenimento di tai Decime, Primizie, e Vittime fu alle quarant'otto Città de' Leviti assegnata l'estensione al di fuori di mille cubiti dalle Mura della Città a linea retta verso la Campagna, e duemila cubiti riguardanti ciascheduno lato parallelo alle medesime Mura. E quanta fosse propriamente questa per altro brevissima estensione di duemila cubiti si è ultimamente con profondissima erudizione esaminata da Monsignor *Ottavio Antonio Bayardi nel suo Prodromo delle Antichità d'Ercolano*, allorche tratta delle Misure Itinerarie degli Assirj, de' Babilonesi, degli Egizj, degli Ebrei, de' Persiani, de' Greci, e de' Latini, riducendole tutte con esattissimi calcoli, e colle autorità degli Autori piu sensati dell' Antichità, e di tutte le Nazioni piu culte del Mondo alla misura del piede Parigino.

EPILOGO DI QUESTA SCRITTURA.

OR chi crederebbe, che l' Imperadore *Federico II.* avesse voluto in questo suo Regno di Napoli fondare una Città di Leviti senza designazione di Territorio promiscuo, e Comune agli Abitanti della sua nuova Città? Noi però nell'esaminare diffusamente le vere Idee di Federico II. vedemmo, ed osservammo, che in luogo di ergere una Città di Leviti, volle innalzarne una

(a) *Montano Ter. Sanc. Partit. in Oper. Crit. Edit. Francof. Vol.* 554. *seqq. Tom.* 6.

una nuova fra *Amiterno*, e *Forcona* con ampjssimo Territorio, per servire di frontiera in quei importantissimi Confini di questo suo Reame, ed abolire anche il nome de' Contadi di *Amiterno*, e *Forcona*, su de' quali la Corte di Roma vantava antichissime pretensioni in vigore della Donazione dell' Imperadore *Ottone il Grande*. E come mai ciò avvenir potea sulla vanissima ipotesi de' nostri Avversarj? Si vorrebbe per Territorio Aquilano quel tanto, che comprendeasi fra quei Castelli, che furono diroccati, e distrutti prima di cominciarsi l' edificazione dell' Aquila; mentre fu ella edificata, e fondata entro i Territorj de' Villaggi distrutti di *Aquili*, *Pile*, *S. Anza*, *Torre*, e *Gignano*. Dentro il Territorio di tai Villaggi distrutti fu l' Aquila edificata, e fatto il recinto delle di lei Mura. Sicche il rimanente Territorio di tai Villaggi fuori delle Mura di pochissima estensione, e piuttosto un delizioso Pomerio dovea forse servire di Territorio promiscuo, e Comune ad una Città, che destinavasi per Patria comune di tante Terre, Castelli, e Villaggi, che prima componeano in parte il Contado di *Valva*, e gl' interi Contadi di *Amiterno*, e *Forcona*, a' quali entro il giro della nuova Città si erano designati i proprj *Locali*, e le proprie Chiese?

Ma già veggiamo, che non potendo reggere affatto un pensiere cotanto strano, tutto l' Achille degli Avversarj riducesi nel nuovo Sistema, che supponesi dato alla nostra Città, ed al suo Contado coll' Istrumento del 1533., con cui i Castelli, Terre, e Villaggi del Contado furono venduti a que' Capitani Spagnuoli Concessionarj del Principe di Oranges col proprio Territorio, e Distretto: colla sola riserba di dovere rima-

Mm 2 nere

nere Comuni tutte le Montagne del Contado: e col patto, che per la Buonatenenza de' Beni posseduti dagli Aquilani entro del Territorio, e Distretto di tai Terre vendute dovesse pagarsi la Buonatenenza, secondo la ragione volea, e giusta gli Ordini della Regia Camera.

A questa Opposizione già da Noi si è risposto, qualora esaminammo non vero affatto, nè legittimamente provato il preteso delitto di fellonia, per cui era seguita la Concessione, e vendita suddetta: Che col Diploma spedito precedente cognizione di causa nel 1541. e collo sborso di somme sì ingenti già fatto dalla Città erasi tutto annullato, e rivocato: Che gli Ordini per lo preteso pagamento della Buonatenenza contro gli Aquilani furono a' medesimi del tutto favorevoli in esclusione di simile pretensione: giusta il Catasto formato di ordine dello stesso Vicere D. Pietro di Toledo nel 1550. dal Consigliere Gesualdi, e di tutti gli altri formati in appresso, riconosciuti esattamente da quattro Presidenti della Regia Camera, che portaronsi successivamente nella Città dell'Aquila ne' principj del passato Secolo.

Quindi non solamente a Noi non reca nocumento veruno l'Istrumento del 1533., ma pone quanto fin'ora si è discettato in maggiore chiarezza. Non puo ora piu difficultarsi, quai fossero i Castelli, Terre, e Villaggi del Primitivo Contado Aquilano colle nuove incorporazioni di altri Castelli, e Terre uniti al Contado medesimo nel Secolo XIII., e XIV. Già i Castelli, e Terre vendute in detto anno 1533. da Noi di sopra rammentate ascendeano al numero di *sessantadue* tutti allora abitati, a riserba de' Castelli diruti di *Rascino*, *Corno*, e *Rocca di Corno* parimente compresi

presi in detta vendita. Vi rimaneano gli altri Castelli in quel tempo o per Contagj, o per Guerre già disabitati, e diruti, i quali erano, e sono i seguenti al numero di 21. cioè di *Bariscianello*, *Forfona*, *Sinizzo*, *Villa S. Basilio*, *S. Pietro*, *Vasto*, *Chiarino*, *Vio*, *Porcinaro*, *Rocca* delle *Vene*, *Pedicino*, *Ajelli*, *Cascina*, *Santogna*, *Cesura*, *Vigliano*, *S. Silvestro*, *Piscignola*, *S. Angelo*, *Castiglione*, *e Torre di Majordona*. A tai Castelli diruti si uniscano gli altri cinque distrutti prima dell'Edificazione della Città, cioè di *Aquili*, *Pile*, *S. Anza*, *Torre*, e *Gignano*. Vi si annoverino i Castelli d' *Introdoco*, e *Civitá Realè* riserbati per la Regia Corte nel detto Istrumento del 1533. e gli altri due di *Farinola*, e *Monte Bello*, che con Reali Diplomi appariscono incorporati alla Città, quantunque poi non continuati a possedere. Ed ecco tutto il numero di quei *novantadue* Castelli, Terre, e Villaggi, di cui componeasi il Contado Aquilano con *Promiscuità*, ed *Unità* di Territorio. È lo stesso *Gio: Antonio Campano* nella Vita del suo Eroe *Braccio* composta prima della morte di Papa Callisto III., vale a dire prima dell' anno 1458., quantunque con animo pieno di astio avesse descritta la nostra Città, siccome ben riconobbe il *Crispo* nel I. Tomo della sua Storia manuscritta dell'Origine della Città, e delle Famiglie Aquilane; ed il nostro *Vivio* nella sua Selva delle comuni Opinioni Legali, pur tuttavia dopo la sua poco gentile descrizione non lascia di confessare, *che gli Aquilani hanno il Territorio tutto pieno di Monti, ma però abitato, e frequentato per 86. fra Terre, e Castella, che vi sono.*

Or come la pretesa Separazione di Territorio, e Distretto proprio di ciascheduno Castello dir mai si potrà se-

guita

guita dopo il 1533.? E quale si era il Territorio, che rimanea alla Città dell'Aquila, per potere su de' Beni de' suoi Cittadini formare il proprio Catasto? Ne' Villaggi diruti prima dell' Edificazione della Città di *S. Anza*, *Pile*, *Torre*, e *Gignano* vi posseggono beni stabili molti Benestanti del Contado, senza avere giammai pagata Buonatenenza, nè essersi tassati da detta Città. Le Terre di *Colle Brincioni*, di *Bagno*, e di *Rojo* giungono col loro Territorio fin dentro le mura della Città: siccome ocularmente si osservò, ed appurò ne' riferiti Accessi. I Castelli, e Terre dirute, e disabitate in detto anno 1533., e di cui affatto allora non si parlò, e Noi ne abbiamo rammentato il numero fino a *ventuno*, non rimanea forse, anche dando per vera la vanissima Ipotesi degli Avversarj, per Territorio, e Distretto Aquilano? E pure di tai Territorj per lo piu Montani, ed Alpestri se ne sono impossessati i Naturali de' Castelli piu vicini, e contigui. Così per le notizie da Noi avute fin'ora il Tenimento della Torre di *Majerdona* possiedesi presentemente dalle Terre confinanti, e precisamente da quelle di *Navelli*, e *Rocca Preturo*. Così il Tenimento di *Bariscianello*, *Forfona*, e della *Villa* di *S. Basilio* si è incorporato con quello di *Barisciano*. Della stessa maniera *Sinizzo* si è occupato da *S. Nicandro*. Nel sito di *Castelnuovo*, e di *Prata*, dov' era l' antica *Peltuina*, tanto il Territorio, quanto il sito di essa se lo hanno diviso le suddette due Terre di *Prata*, e di *Castelnuovo*. Ed essendo surto questo ultimo Castello dalle ruine di *Stefanesco*, e di *Riga*, possiede ancora i Territorj di cotesti due Villaggi. Il Castello diruto di *S. Pietro* vien posseduto con tutto il Territorio dal Commune di *Camarda*, con corrispondernè tenuissimo Censo

ſo alla noſtra Città. I Cittadini, che provengono da' Caſtelli diſabitati di *Jenga*, *Vaſto*, *Vio*, *Porcinaro*, *Ajelli*, *Caſcina*, *Vigliano*, *Rocca* di *Corno*, e *Piſcignola*, poſſeggono i Territorj di detti Caſtelli, e ne affittano gli Erbaggi, ed i Campi. I Territorj di *Rocca delle Vene*, *e di Pedicino* parimente Caſtelli diſtrutti ſono poſſeduti dalle Ville dell' *Amatrice*. *Santogna* è ancora oggi poſſeduta dalla noſtra Città. Di *Ceſura* n'è in poſſeſſo la Badia di *Micigliano*. Il Caſtello diruto di *Corno* è ſtato occupato da quei d' *Introdoco*. *Raſino* ſi è unito per Titolo di compra fattane dalla Corte collo ſtato de' Signori Barberini Colonna. *S. Silveſtro* ſi è preſo per lo piu da quei di *Scoppito*: *S. Angelo* da quei di *Tornimparte*: e *Caſtiglione* da' Naturali di *Lucoli*. Si noti, che ſebbene alcuni Cittadini Originarj poſſeggano le Montagne, o Territorj de' Caſtelli diruti, non li poſſeggono però per intero: anzi i Territorj ſono per lo piu occupati, o almeno tenuti per promiſcui fra i Caſtelli all' intorno. E per mezzo di un tale Territorio ſi ſono renduti confinanti fra di loro. E così fra gli altri è adivenuto al Caſtello diruto di *Caſcina* occupato da' Comuni di *Forcella*, e di *Cagnano*.

Aggiungaſi a tutto ciò di non ſaperſi comprendere, come non oſtante la preteſa Separazione del 1533. vengano i Cittadini Aquilani Originarj dalle Terre del Contado totalmente eſcluſi dall' Amminiſtrazione, e dalla partecipazione delle Rendite pubbliche delle Terre medeſime. Se queſte ſono Comuni: ſe l' Amminiſtrazione ſpetta a chiunque diſcende dalla Comunità, o abiti nelle mura della Terra ſuori, o abiti nelle mura, o ſia *Locale* della Terra dentro la Città, come mai ſi amminiſtrano tai Rendite, e ne partecipano ſola-

lamente gli Abitanti nella Terra fuori dell'Aquila? Non era così prima del 1529., nè in quell'Istrumento del 1533. di cio affatto si parlò; tantoche vedesi anche nella stessa guisa continuato in appresso prima del 1600. Nè tampoco anche oggidì vedesi praticato lo stesso in alcune Università, in cui continuano a parteciparvi almeno per transazione gli Originarj Abitanti nell'Aquila.

Ecco, come colla serie de'tempi tutto si è colà cangiato in gravissimo danno, e pregiudizio della nostra Città, che contenta, o almeno indolente nello stato presente delle cose, non si è curata finora di darvi i dovuti ripari. Ma qualora i Comuni de'suddetti Castelli, Terre, e Villaggi dimentichi di essere la Città dell'Aquila la loro Patria Comune, e di essersi da tutte le loro membra formato un Corpo solo, ed un solo Territorio con perfettissima Comunione di tutte le cose Sagre, e Profane, pretendano di continuare l'intrapreso ardito litigio: Egli è ben giusto, che prima di ogni altra cosa si restituiscano alla Città medesima le tante occupazioni fatte da ciascuno di detti Comuni, che non ammettono dubbiezza alcuna. E poi ne' termini di un giudizio Ordinario potrà esaminarsi la Controversia dopo di un Secolo, e mezzo risvegliata da quel profondo letargo, in cui giacea. Ma dopo compilato il giudizio sarà sempremai chiaro, che il Territorio del Contado rimase comune, ed indiviso, siccome lo fu per Reale Costituzione, e per effetto di vera *Filiazione* sin dal principio. Ed in quanto alla sola Giurisdizione si assegnò a quei Capitani Spagnuoli Concessionarj in ciascheduno de'Castelli, di cui furono investiti, il proprio Territorio, e Distretto: rimanendo la nostra Città priva di tutta quella giurisdi-

dizione, che prima vi esercitava.

Egli è tempo oramai di dar fine a questa nostra Scrittura, a cui demmo principio tratti da quell' amore del proprio Suolo nativo, di cui rammentammo tanti Esempli gloriosi, ed illustri. E per innalzare i principj della stessa nostra Patria ci piacque di far vedere, come le Origini di tante celebratissime rinomate Città surte ancor esse dall' unione di piu Castelli, e Villaggi all' intorno, erano state comuni alla di lei primiera edificazione. Prima però di esaminare, come sorgesse ella dalle ruine dell' antica *Amiterno*, e *Forcona*, e di tanti altri piccioli Castelli siti nelle sue vicinanze, ci si svegliò l' Idea di que' Popoli *Sabini*, e *Vestini*, che vi abitarono, e de' bellicosi *Sanniti*, che vi signoreggiarono: e nel rappresentare le vetuste memorie di *Amiterno*, di *Foruli*, di *Falacrine*, di *Avia*, di *Peltuina*, e di *Forcona* ci si pararono avanti le venerande reliquie di Anfiteatri, Cerchi, Calendarj marmorei, Tempj dedicati a' falsi Numi dello stupido Gentilesimo, convertiti indi in Chiese dedicate al vero culto Divino: e da ciò rintracciammo anche i nomi di piu Villaggi fabbricati all' intorno di que' Templi. Per divisare poi i primi stabilimenti, fu di dovere, che si riconoscesse per vero, ed autentico il Cesareo Real Diploma del di lei primo Fondatore *Federico II.*; posto che del medesimo, oltre delle tre Copie uniformi gelosamente custodite ne' pubblici Archivj dell' Aquila, n' appariva l' Originale in tre accuratissime Edizioni dell' Epistole di *Pietro* delle *Vigne*. Riconoscemmo quai fossero le vere Idee di quel Gran Principe nel formare una nuova Città, in cui tutti si unissero i Castelli, e Villaggi, che componeano in parte il Contado di *Valva*, e gl' interi *Contadi di Amiterno*, e di *Forcona*. Vedemmo le anti-

Nn che

che pretensioni, che avea la Corte di Roma sopra i due Contadi di *Amiterno*, e di *Forcona* in vigore della Donazione di Ottone il Grande fin dal 962. E per far comprendere la sussistenza di tai pretensioni, divisammo alla sfuggita le piu antiche Donazioni degl' Imperadori di Occidente Franchi, e Germani credute uniformi a quelle di Ottone il Grande. E quindi si arguì da Noi, che per abolire anche il nome di tai pretensioni, e per custodire quei Confini del Regno dalle ostili invasioni erasi colà formata dalle ruine di Amiterno, e Forcona la nuova Città dell'Aquila: siccome appunto erasi in Cepparano eretta l' altra Città di *Fregelle*. Per porre in chiaro, quale fosse il Territorio alla nuova Città assegnato colle voci contenute in detto Diploma da *Urno Putrido per tutto Amiterno*, ci riuscì con una Bolla antichissima di Clemente III. del 1180., e coll'antico celeberrimo Cronaco *Farfense*, di verificarne i veri Confini, giusta la *Mappa Topografica* a tale oggetto assai necessaria. A questa Mappa stimammo di unirvi la Pianta della Città, affinche quasi ocularmente si riconoscesse di essersi a ciascuno de' Castelli, e Villaggi compresi entro il giro designato dall'Imperadore Federico, assegnati i proprj *Locali*, per trasferire la loro abitazione nel la nuova Città colle proprie Piazze, e Chiese. Formata così l'Idea della Città, e del Primitivo Contado Aquilano, sensibile fu il nostro contento nel vedere, che tutti i nostri Serenissimi Regnanti Angioini, ed Aragonesi aveano impegnata la loro Sovrana Potenza per mantenere unito questo stesso Contado, e per aumentarlo coll' unione, ed incorporazione di nuove Terre, e Castelli. E per rammemorare tanti Reali Diplomi tutti allo stesso proposito confaccentissimi,

ſimi, biſognò teſſere quaſi una brieve Tavola Cronologica di tutti i noſtri Regnanti. Creſciuta queſta Città a quel ſegno di grandezza, di cui ſi crederebbe eſagerato il racconto, ſe da *Gioviano Pontano*, e da tutti gli altri piu gravi Storici del noſtro Regno non ne foſſimo aſſicurati: triſta, e diſpiacevoliſſima fu la rimembranza delle non meritate ſciagure contro della Città medeſima ordite dal Principe di Oranges. Troppo era giuſto, e ragionevole, che dall' eſecrando delitto di una giammai ſognata fellonia veniſſe purgata, e difeſa la noſtra Patria. Ma qual piu autentico Documento addur ſi potea, che un Diploma ſpedito precedente cognizione di Cauſa nel 1541.? Cominciarono allora i Comuni de' Caſtelli, Terre, e Villaggi del Contado a pretendere, che ad ogni uno di eſſi ſi foſſe aſſegnato proprio Territorio, e Diſtretto nella Conceſſione' fattane a que' Capitani Spagnuoli deſcritti nell' Iſtrumento del 1533. celebrato col Vicere D. Pietro di Toledo. Ma Noi già rapportammo i Cataſti fatti nel 1550. dal Conſigliere Geſualdi, e tutti gli altri fatti in appreſſo uniformi a quei formati prima della preteſa ſeparazione. Nel riferire gli Acceſſi colà fatti da quattro Preſidenti della Regia Camera ſi tolſe ogni dubbio della formazione, e verità di tai Cataſti. Or non era forſe legittima la noſtra illazione, e concluſione, ehe furono quei Caſtelli, Terre, e Villaggi diſmembrati in quanto alla ſola Giuriſdizione, e per effetto della medeſima aſſegnato il Territorio, e Diſtretto: ma che l'*Unità*, e *Promiſcuità* dell' antico Territorio era rimaſta ſempremai nel primiero ſiſtema. E come mai ſi poteano dal corpo diſunire le membra, ſenza diſtruggerlo tutto? Come poteano i Caſtelli dividerſi dalla Città; ſe tutti i

Na-

Naturali de' Castelli medesimi parte di loro erano rimasti nelle proprie Patrie, e parte erano iti ad abitare nella Città, ritenendo fra esso loro una perfetta Comunione di tutti i Diritti Sagri, e Civili? Se dunque fu ella senza colpa, e senza ordine veruno giudiziario privata di quelle prerogative, e giurisdizioni, che un tempo godea in tutto il suo Contado: E se giusta le regole immutabili della giustizia non ha potuto giammai riacquistarle, si lascino almeno in riposo i suoi Cittadini nel possesso di tutti i loro Beni, che interamente hanno sempremai posseduti ne' Castelli medesimi esenti da qualunque nuovo, ed insolito Peso. E Noi con avere impiegati i nostri deboli talenti in difesa della nostra propria Patria ci consoliamo di lasciare a lei questo picciolo monumento di nostra gratitudine, e di nostro indispensabile obbligo: mentre quel gran Principe della Romana eloquenza ci fè così avvertiti, allorche scrisse, *Non nobis solùm nati sumus, sed ortus nostri partem Patria, partem Parentes vindicant, partem Amici* (a).

Carlo Franchi.

(a) *Cicer. de offic. Lib.* 1.

PRIVILEGIUM CONCESSUM DE CONSTRUCTIONE AQUILÆ

Ex libris Epistolarum Petri de Vineis lib. VI. Cap. IX. editionis Basileæ an. MDCCXL.

Regnantibus nobis feliciter, & triumphantibus ac victoriose degentibus in hæreditario Regno nostro Siciliæ, illud occurrit præcipue provida deliberatione pensandum, qualiter utrumque tempus, pacis videlicet, & bellorum, sub ditione nostræ potentiæ salubriter dirigatur: & quomodo subactis jam undique rebellionis obstaculis, id quod bellico sudore quæsivimus, in statu pacifico gubernemus: amatoresque pacis sub umbra alarum nostrarum vivere cupientes, foveamus salubriter, & nostræ potentiæ dextera protegamus: ac gladius noster, quem ad vindictam malorum, ad laudem vero bonorum suscepimus, in facinorosos sic sæviat, quod innoxios tueatur. Hac itaque consideratione commoniti, confinia Regni nostri Siciliæ, & maxime circa partes Aprucii: unde, velut per expositum intrantibus ostium, ad pomerii nostri delicias aggressus hostibus sæpe jam patuit, & partes intrinsecas manus interdum prædonica violavit: taliter providimus ordinanda, quod in partibus illis, nova plantatione fidelium propagata, proditoribus nostris & rebellibus, pro tempore insultantibus ex adverso, malefaciendi aditus præcludatur, & aliis quorum vita, & salus a Celsitudine nostra dependet, quies & pax perpetua præparentur. Volentes igitur illuc salubribus occursare remediis, unde morbus interdum obrepere consuevit, dum ex præteritis etiam experta conditio, magistram se nobis exhibeat futurorum, provida nuper consideratione providimus: ut in loco qui dicitur Aquila, inter Furconem,

& Amiternum, de circum adjacentibus Castris, & etiam Terris: quæ velut in membra dispersa, quantacumque fidei claritate vigentia, nec nostrorum rebellium poterant repugnare conatibus, nec inter se sibi mutuis auxiliis subvenire: unius corporis civitas construatur, quam ab ipsius loci vocabulo, & a victricium signorum nostrorum auspiciis, Aquilæ nomine decrevimus titulandam: Ex quo illud præcipue nobis honoris & commodi credimus proventurum, quod dum proinde sicut unum ex pluribus, sic totum ex partibus componatur, quasi in eis dilectionis novæ concordia (per quam & rerum primordia, & totius Mundi elementa concreverant) liberius poterunt Civitatis ejusdem incolæ, violentis insultibus æmulorum nostra servitia prosequendo resistere, quibus ipsos hactenus acquiescere forsan oportebat invitos. Ut igitur tam nobile opus nostrarum manuum speciali munificentiæ nostræ gratia se gaudeat insignitum, Civitatem ipsam infrascriptis finibus, videlicet a cornu Putridi usque per totum Amiternum statuimus limitandum: publicantes ad situm & districtum Civitatis ipsius, & ad opus Universitatis ejusdem, colles omnes adjacentes, qui Aquila nuncupantur, & terras omnes circumquaque jacentes: exceptis C. & P. quas N. & N. dicti fideles nostri habere noscuntur ad præsens, vel habituri sunt in antea, de stallis & recompensationibus vassallorum suorum, quos ibidem hactenus habuerunt. Decernentes etiam & publicantes ad opus Universitatis ipsius sylvas omnes, & nemora terrarum omnium, existentium infra limites supradictos: ac ad opus omnium qui ad ejusdem Civitatis venient incolatum, liberam potestatem & licentiam concedentes Universitati ipsius Civitatis, ut loca pro Casalinis & collibus ipsis infra & extra mœnia Civitatis & terras alias, vendere, locare, & gratis concedere, quibuscumque personis vo-

voluerint libere valeant, pro suæ libito voluntatis: quæ in jus & proprietatem recipientium cedere volumus & jubemus. Eximimus quoque de plenitudine potestatis nostræ, ac speciali gratia, & ex certa scientia nostra, universos & singulos milites nostros, populares, & omnes infra fines prædictos contentos, cujuscumque conditionis vel professionis existant, hæredes & successores eorum, cum omnibus bonis suis in perpetuum ab omni dominio, & jurisdictione seu conditione Comitum, vel aliarum quarumlibet personarum: penitus liberantes eos ab omnibus personalibus, & realibus servitiis, ac præstationibus, quibuscumque personis generaliter seu specialiter teneantur, & sunt de jure, vel de facto, seu aliqua consuetudine obligati: & absolventes eos ab omni fidelitate vasalagii seu homagii juramento, quod de mandato prædecessorum nostrorum, aut nostro, vel sine mandato prædictis Dominis eorum hactenus prestiterunt, non obstantibus privilegiis Predecessorum nostrorum vel nostris indultis Dominis eorumdem: quę contra hujusmodi gratię nostre formam vires volumus non habere. Predictos quoque homines contentos infra fines prædictos cum omnibus bonis eorum ad dominium & manus nostras recepimus, & tam eos, hæredes Successoresque suos, quam Civitatem eandem, promittimus in speciali nostro, & heredum nostrorum dominio, & demanio, tanquam specialem Cameram retinere: sub dominio prædictorum Comitum vel aliarum quarumlibet personarum, generaliter, vel particulariter nullo unquam tempore reducendos, Castris & ædificiis contentis infra fines superius designatos infra duos menses ab ingressu Civitatis ipsius funditus diruendis, ac in posterum nullatenus reparandis. Illis dumtaxat exceptis, quæ pro Curia nostra volumus custodiri: & excepto Cassari Castro quod G. & ejus hæredibus re-

reservamus, statuentes ut Civitas ipsa, & singuli habitatores ipsius, totaque posteritas eorumdem, omnibus bonis suis usibus, sicut aliæ Civitates fidelium Regni nostri demanii, gaudeant & utantur: & ut Civitas ipsa bonis habitatoribus de bono semper in melius amplietur. Præsenti etiam privilegio indulgemus ejsdem, ut quicumque de exteris partibus nostrorum fidelium (exceptis C.& P.) Civitatis ejusdem elegerint incolatum, illuc salubriter veniant, & secure morentur cum aliis prædictæ terræ civibus: communi privilegio gavisuri, & ab eis per nos vel successores nostros nullo unquam tempore revocandum. Ad decorem etiam, & continua incrementa Civitatis ipsius, concedimus, ut Civitas ipsa secundum dispositionem Civitatis ejusdem ad sui cautelam murorum ambitu valeat communiri, & interius ex nunc murorum ædificiis decorari: quæ tamen quinque cannarum vel ulnarum altitudinem non extendant. In ipsa etiam generales nundinæ bis fiant in anno, per viginti dies, vice qualibet duraturæ, & particulare forum ter in hebdomada libere valeant celebrare, ad quorum commercia universi, & singuli, de quibuscumque partibus, cum mercimoniis & rebus eorum sub protectione nostri nominis, & culminis, securè veniant, & morentur, & ad propria revertantur. Ne igitur ex hac ordinatione nostra salubri, quam pro generali bono & commodo Regni nostri nuper edidimus fideles nostri quondam Domini militum & hominum prædictorum, læsos, seu damnificatos se in subtractione suorum jurium meritò congueri possint, de voluntate hominum eorundem inviolabiliter statuimus, & mandamus: ut compensatione eorum quæ dudum ab ipsis hominibus præfatis Dominis debebantur, octavam partem tantum bonorum stabilium singuli, omnes singulis quondam Dominis suis, in uno loco tantum conferant, & assignent:

octa-

octavis ipsis prostmodum taliter inter Dominos quos voluerint & ipsos homines permutandis, quod de valore octavarum partium, in tribus aut quatuor locis ad plus in territorio videlicet Castri cujuslibet, in locis melioribus & mediocribus, prædictorum dominis integre satisfiat: Ecclesiis & religiosis locis in honore militum habentibus bona sua ab hujusmodi collatione bonorum, dominis facienda prorsus exceptis: quos libertatibus, & exemptionibus omnibus quæ superius exprimuntur, uti volumus & gaudere. De servitiis autem, quæ a prædictis hactenus debebantur, super hoc, præcipimus observari, ut in Castro quolibet per Viros idoneos diligenti inquisitione præmissa, tantum singuli singulis pro redemptione bonorum suorum in pecunia, vel rebus aliis simul & semel exolvant, quatenus debita & hujusmodi redditus, usque ad annos viginti valere constabit. Nos autem qui super hoc privatorum jura illæsa servamus, nolentes fisci nostri compendia sub silentio præterire, præsenti privilegio declaramus, quod in Civitate prædicta habere volumus Castrum unum, universitatis ejusdem sumptibus construendum. Si quis vero sanctioni nostræ hujusmodi ausu temerario præsumpserit contraire, præter indignationem nostri culminis, quam se novit incursurum, centum libras auri puri Fisco nostro componat, medietatem ipsarum Curiæ nostræ, reliqua medietate passo injuriam applicanda.*

* *Dominis* si legge apposto nell' edizione del 1566.

Ex

Ex Regeſtro Caroli Ducis Calabriæ, Filii, & Vicarii Sereniſſimi Regis Roberti ſignato 1318. L. E. fol. 6. a ter.

K*Arolus &c. Univerſis preſentis ſcripti ſeriem inſpecturis. Norma juſtitie diligenda Principibus judicantibus oportuna, ſic omnes comuniter regulat, ſic univerſaliter ſingulos menſure ſue juſtationis adequat, quod dum ipſa boni, & equi partes omnes amplectitur, & liciti, ac illiciti notitiam perficeret, acceptionem perſonarum non recipit, ſed rerum differentias cum providentia diſtinctionis inducit. Sane diebus non longe preteritis in audientia noſtra duxerit volatilis fame proloquium, & lacrimoſa inſinuatio querelantium, quod homines Civitatis Aquile ſpiritu ruprobe preſumptionis aſſumpto ad reverentiam paterni nominis, noſtrique pariter nullum habentes conſiderationis intuytum, exercitu congregato, tam de Regniculis, quam diverſis Communitatibus aliis extra Regnum moventes guerram puplice cum tubis, & tibiis, ac vexillis explicitis hoſtili more verſus Amatricium diverſis vicibus perrexerunt & cum intraverint territorium Terre predicte plures ibi deſtructiones combuſtiones vaſtationes mutilationes & orbationes hominum commiſerunt diverſas injurias injuriis & exceſſibus aggregantes. Poſtea vero homines dicte Civitatis Aquile querela ſequens cum fame divulgatione produxit, quod homines prefate Terre Amatricii in ſenſum obliquum poſiti ad vocem preconis ſonumque Campane in loco ejuſdem Univerſitatis ſolito congregati ex deliberato ad Caſale Pedicini, & Rocce de Venis de diſtrictu dicte Civitatis Aquile armati diverſorum armorum generibus cum pignonectis explicitis acceſſerunt illa hoſtiliter invadentes & ablatis in bonis mobilibus habitantium in eodem Caſalia ipſa ignis in-*

incendio concremarunt ac plures perimentes gladio, ceperunt alios de personis guerram in Regno puplice sic moventes. Nos autem volentes hujusmodi ausus reprimere & conatibus obviare, Justitiario Aprutii Ultra Flumen Piscarie, & Capitanio Aquile specialitér & expresse mandavimus, quod dictam Congregationem gentium instanter dissolverent & ab ulteriori devio repressivis remediis penaliter revocarent, inquirentes actente de injuriis & excessibus dampnis & violentiis que illate fore altrinsecus dicebantur. Et nichilominus prefatis Aquilanis & Amatriciensibus per litteras nostras sub pena distincta precepimus ut errata premissa corrigerent & se ab ulteriori lapsu tam improvido cobiberent, postque dictus Capitaneus Aquile Neapoli ad nostram presentiam festinanter accedens nobis nostroque Consilio seriose oraculo vive vocis expressit quod dicta Universitas Aquile sic contra Amatricienses eosdem erat commota graviter & concitata furentius quod non credebat sed diffidebat omnino, quod eos ab eodem iniquo proposito revocare valeret, quin potius verebatur plurimum, nec increpando & revocando ipsos Aquilanos ab impetu factionis & presumptionis hujusmodi subiret periculum, & substineret corporis cruciatum quibus in audientia nostra propositis statim litteras nostras Aquilanis predictis, & Amatriciensibus destinari precepimus ab eadem illicita commotione desisterent, & quod insolenter per ipsos factum fuerat provide revocarent committentes expressius per scriptionum nostrarum seriem predictis Justitiario, Judici, & Actorum Notario secum per Curiam deputatis nec non Dominis Johanni de Lando de Capua Juris Civilis Professori Fisci Patrono, & Riczardo de Castropignano dilectis fidelibus, & familiaribus paternis & nostris ut de predictis Excessibus dapnis injuriis compustionibus; &

agres-

agressionibus violentis diligenter inquirerent & quod invenirent exinde fideliter nostre Curie nunciarent, revocantes nichilominus Aquilanos & Amatricianos eosdem ab eorum scelerato proposito, & a turbolenta commotione totius Status & quietis Provincie subversiva, qua inquisitione per dictos Justitiarium aliosque Collegas ejus cum sedulitate peracta, & alia quam idem Justitiarius cum prefatis Judice & actorum Notario super hoc ante de nostra fecerant jussione nec non certa informatione habita de nostro mandato per Dominos Johannem Riczardumque predictos inquisitiones ipse ac informatio sub sigillis eorum sicut competens extitit nostro fuerunt conspectui presentate, quas viris discretis & providis Domino Riczardo Matie de Salerno juris Civilis Professori & Domino Alferio de Ysernia Magne Regie Curie Magistris Rationalibus dilectis Consiliariis, & familiaribus paternis & nostris assignari mandavimus ipsasque per eos inspici & examinari solemniter ut quid per illas vel earum vigorem posset fieri rationabiliter videretur. Facta itaque per jamdictos Dominos Riczardum & Alferium nobis nostrique consilio relatione solenni de inquisitionibus & informatione predictis & data de ipsis Copia dictorum hominum Judici Nicolao de Balneo & Jacobo de Artuchia Syndicis dicte Universitatis Aquile & Notario Benennate ac Nicolao Berardi Syndicis Terre Amatricii memorate ad hujusmodi per Universitates ipsas semotim & legitime constitutis ex habundanti potius quam de juris indicto cum ipsarum inquisitionum in tanto notorio permanente diutius fama vulgato & etiam probatione conjuncto non fuisset prebenda copia nec ordo judiciarius observandus ut ipse rei veritas ipsis Syndicis inventa lucesceret, & de commissis excessibus illos & subsequenter Universitates easdem ex inspectione patula evi-

evidentius remorderet ex quarum inquisitionum & informationum tenoribus liquet aperte per probationem aliquam diu manentis notorii fame puplice facti evidentiam & declarationem essentie veritatis quod dicta Universitas Amatricii in culpe commissione proveniens ad sonum campane vocemque preconis congregata Consilio & deliberatione prebabita condixerat comburere seu comburi facere Casale Pedicini de districtu Aquile quo factum est quod quadringenti ex Amatricianis eisdem armati diversis armis probibisis cum Buctinis & binnonettis explicitis accedenses hostiliter ad Casale predictum illud immaniter cremaverunt ignis incendio abreptis bonis mobilibus ex eodem guerram puplice sic moventes in Regno in cujus furoris excessu, Nicolaus Pascalis de dicto Casali, fuit orbatus oculis, & Mattheus de Pittis manum perdidit mutilatus, ac deinde Universitas Amatricii prelibata nefandi Consilii deliberatione premissa cum diversis armis probibitis ad Casale Rocce de Venis quod de districtu Aquile fore dinoscitur noctis tempore hostiliter accesserunt illudque expugnavere sceleſtius et ignis incendio cremaverunt in cujus concremationis insultu septem de dicto Casali peremerunt gladio quinque de Casali predicto per Amatricianos eosdem ligatis abductis privatum in illis carcerem exercendo, quodque Amatricii Universitas antefata coadunata multitudine armatorum hominum, & specialiter Civitatis Exculi, & aliarum terrarum Imperii partium extra Regnum ad territorium Castri Radeti vocatum Insulam Radeti hostili agredienses incursu dissipaverunt immaniter aliquas domos de Casali predicto ignis incendio consumentes & ablasis inde per eos bonis mobilibus in eodem Casali sistentibus plures ex eis ceperunt personaliter & captos ad dictam Terram Amatricii adduxere ligatos nonnullos ex captivis eisdem tor-

 men-

mentis expositis, & recepta deinde pecunia liberatis. Aquilani vero predicti ex intervallo postea nullo inculeate tutele moderamine observato ad sonum Campane vocemque preconis congregati comuniter firmaverunt deliberato consilio comburere seu comburi facere Casale Campi tosti de pertinentiis Amatricis & contra terram prefatam exercitum Congregare & post deliberationem firmationemque predictas ad Casale prefatum cum armatorum Cetu quatuormilium seu circiter numero hostili more cum tubis, buccinis, Baneriis, & pignonettis explicitis accesserunt & illud ignis exponentes incendio dissipaverunt, & successive postmodum cum armatorum Equitum & peditum illicita comitiva & caterva peccantium de Campania Spoleto, Cassia, & Marchia, & aliis partibus Aprutinis congregatis hominibus cum Banneriis, tubis, buccinis, & pennognettis explicitis ad territorium terre Amatricii accessere predicte opsidentes terram ipsam more constringentis exercitum numerosa Casalia Villas & Ecclesias de districtu & pertinentiis dicte terre Amatricii combusserunt ponentes in predicta omnia & plures captos ex Amatricianis eisdem ligatos Aquila adduxere, ac manentes in obsidione prefata per moram dierum plurium actum reprobe & proterve presumptionis ejusdem notorium, & continuum attestantem certa extimatione dapnorum illatorum in predictis alterutrum licet non plene probata in earum inquisitionum serie declarata in quorum commissione facinorum Aquilani jam dicti privatum exercuisse carcerem & movisse guerram in Regno puplice detestabiliter arguuntur nonnullis specialibus personis Civitatis & districtus Aquilæ, & terre Amatricii predictarum, & aliarum terrarum Aprutii eisdem Aquilanis & Amatricianis in predictis, & circa predicta prebentibus auxilium Consilium & favorem. Nos autem

tem

tem premissis omnibus & aliis circumstantiis in statera recte considerationis appensis perjuste pensantes quod Regis est proprium amare justitiam & exercere illam fervide ac judicium actum ejus nec personas excipere sed rerum tantum differentias providere advertentes in predictis excessibus multiplicata & cumulata fore multa facinora sub una specie delinquendi que Divini Numinis Gloriam Majestatem paternam Regiam reverentiam nostrum bonum statum fidelium Regni Sicilie tangunt specialiter & interne & que producunt in gravius dapnabilis temeritatis exempla presertim cum in ipso recessu Domini nostri Genitoris ejusdem de Regno proximum jam dicta scelera fuerant attemptata habito super iis cum exacta deliberatione Consilio predictos Judicem Nicolaum, & Jacobum de Arcucia Syndicos dicte Universitatis Aquile presentes quidem, & Universitatem ipsam in unciis auri sexmilibus ponderis generalis nec non & memoratos Notarium Benennatem & Nicolaum Berardi Syndicos dicte Universitatis Amatricii presentes similiter & Universitatem ipsam in unciis auri sexcentis ejusdem ponderis Condempnamus corporalem penam in pecuniariam ex prebeminentia potestatis nostre & equitate suggerente canonica humanius commutantes solvendis quidem Regali Curie per Universitates easdem infra distinctos terminos quos curabimus sicut nobis expedire videbitur declarare prefatis specialibus personis & terris aliis queve prestiterunt Aquilanis & Amatricianis eisdem Consilium auxilium & favorem a presenti serie condempnationis esclusis contra quos si & prout ac quando oportuna provisio semotibus nostris incesserit actore Domino exigente justitia procedemus taxatione nostra declarantes expresse ut dicti Sindici Aquilani nomine & pro parte Universitatis eorum pro emendatione petenda de dapnis ipsis illatis per

Amatricianos eosdem usque ad centum quinquaginta uncias & prelibati Syndici Universitatis Amatricii ipsius nomine pro eorumdem emendatione dampnorum usque ad summam unciarum sexcentarum jurare valeant inclusive in quas summas pecunie predictos Sindicos presentes & Universitates easdem pro ipsorum emendatione dampnorum sententialiter condempnamus, appellationum suffragium in hac parte penitus denegantes cum ex censura juris dampnatis ex delicto notorio permanente precipue denegetur appellandi diffugium & a nostra sententia ● paternam ymaginem Regiam nâturamque pariter filiali productione portamus ex ordine primogeniture precipuo & aliis singularibus que in persona nostra specialiter constituta noscuntur rationabiliter appellationis remedium auferatur. Et quia de possessione territoriorum seu tenimentorum Canpaneti & Capudmaynardi inter predictas Universitates Aquile & Amatricii fuit ab olim exorta discordia que occasionem prebuit causamque produxit concertationes & discrimina supradicta decernimus & declaramus expresse quod eadem territoria in sequestri nomine maneant in manibus Justitiarii Aprutii ultra flumen Piscarie donec fuerit provise decretum quid de ipsis territoriis sit secundum juris tramites faciendum. Dignum est equidem ut puniat pena maleficos justitia minus juste sublata restituat & sic servetur publice discipline cohertio, quod delinquendi materiam exemplariter interdicat. Actum Neapoli in Castro novo in nostri presentia ac Venerabilium Patrum Domini Humberti Neapolitani Archiepiscopi. Domini Raymundi Episcopi Albanensis nostrique Cancellarii. Domini Bertrandi Abbatis Monasterii Sancti Benedicti de Salerno decretorum Doctoris. Domini Bertuldi de filiis Ursi. Domini Bertrandi de Bautio Comitis Montis Caveosi. Domini Helysiasii de Sabra-

brano Comitis Ariani. Domini Thomasii Extandardi. Domini Johannis de Suliaco dicti Russi. Domini Johannis de Laya Curie Vicarie nostre Regentis. Domini Jordani de Catanczario. Domini Alferii de Ysernia Magne Regie Curie Magistri Rationalis & Domini Philippi Turdi Capitanei dicte Civitatis Neapolis dilectorum Consiliariorum & familiarium nostrorum & plurium aliorum & datum ibidem per Dominum Bartholomeum de Capua Logothetam & Prothonotarium. Regni Sicilie Anno Domini MCCCXVIII. die XXI. Octobris II. Indictionis Regnorum dicti Domini Patris nostri Anno X.

CATASTUM, SIVE UNCIARIUM CIVITATIS AQUILÆ CASTRORUMQ. EJUSDEM COMITATUS CONFECTUM TEMPORE REGIS LADISLAI.

Civitas Aquilæ dividitur in quarteriis, & quarteria circumscribuntur per Castra. Habet enim quatuor quarteria videlicet Quarterium Sanctæ Mariæ, Quarterium Sancti Georgii, Quarterium Sancti Johannis, & Quarterium Sancti Petri. Et redeundo ad primum quarterium Sanctæ Mariæ. Quarterium Sanctæ Mariæ habet Castra in descripta cum Focbis & Granis infrascriptis videlicet.

Paganica que habet Focbos 180. & *Grana* 823. $\frac{1}{2}$
Collebrinconum quod habet Focbos 78. *Gr.* 373. $\frac{1}{3}$
Intembera que habet Focbos 60. $\frac{1}{2}$. *Gr.* 253.
Gignianum quod habet Focbos 18. *Gr.* 131.
Guastum quod habet Focbos 26. $\frac{1}{2}$ *Gr.* 205.
Gencha quæ habet Focbos 10. $\frac{1}{2}$ *Gr.* 39.
Sanctus Petrus qui habet Focbos 6. *Gr.* 33.

Ca-

Camarda quæ habet Focbos 17. Gr. 112.
Filectum quod habet Focbos 23. ½ Gr. 116.
Villa Sancti Basilii que habet Focbos 9. Gr. 80. ½
Sancta Maria a Forsona que habet Focbos 14. Gr. 132 ½
Asserice qui habet Focbos 62 ½ Gr. 410.
Pescbio Majure quod habet Focbos 12. Gr. 72.
Barisiano de Socto qui habet Focbos 23. Gr. 126. ½
Picentia que habet Focbos 55. ½ Gr. 285.
Podium Picentie quod habet Focbos 75. ½ Gr. 323.
Sancto Demetrio qui habet Focbos 56. Gr. 412. ½
Leporanica que habet Focbos 67. ½ Gr. 416.
Barisiano de sopra qui habet Focbos 100. Gr. 634. ½
Stefanisci qui habet Focbos 18. ½ Gr. 183. ½
Sanctu Pio qui habet Focbos 17. ½ Gr. 183. ½
Bommanaco qui habet Focbos 40. Gr. 235. ½
Caporcianum quod habet Focbos 34. Gr. 223. ½
Civita retenga que habet Focbos 48; Gr. 300. ¼
Navelli qui habet Focbos 99. Gr. 451.
Colle petri qui habet Focbos 42. Gr. 250.
Sanctu Benedicto qui habet Focbos 25. ½ Gr. 141. ½
Quarterium Sancti Georgii circumscribitur Focbis, & Granis infra descriptis.
Baczanum qui habet Focbos 100. Gr. 534. ½
Balucum qui habet Focbos 140. Gr. 595.
Latorre habet Focbos 38. ¾ Gr. 217.
Unda habet Focbos 38. ½ Gr. 127. ½
Fossa habet Focbos 57. Gr. 256.
Ocra habet Focbos 57. Gr. 247. ½
Sancto Sanu Focbi 32. ½ Gr. 246.
Barili habet Focbos 21. Gr. 93. ½
Campana habet Focbos 9. Gr. 70.
Fagnano habet Focbos 79. ½ Gr. 447. ½
Fontecchia habet Focbos 75. ½ Gr. 371.

Thio-

Thionum habet Focbos 91. ½ Gr. 452.
Gorianum habet Focbos 61. ½ Gr. 423.
Beffi habet Focbos 38. Gr. . . .
Rocca de Preturo habet Focbos 25. Gr. . . .
Rocha de Medio habet Focbos 180. Gr. 583.
Rocha de Cambio habet Focbos 37. ½ Gr. 321. ½
Villa Sancti Angeli habet Focbos 9. Gr. 60.
Stiffia habet Focbos 14. Gr. 96.
Sequitur eodem modo Quarterium Sancti Petri.
Sancto Vectorino habet Focbos 65. ½ Gr. 756.
Popletum habet Focbos 65. Gr. 427.
Lavaretum habet Focbos 55. Gr. 301. ½
Sancta Antia habet Focbos 36. ½ Gr. 148. ½
Cagnianum habet Focbos 68. ½ Gr. 463.
Arischia habet Focbos 41. Gr. 174.
Pretorium habet Focbos 73. Gr. 505.
Caffina habet Focbos 25. ½ Gr. 156.
Forcella habet Focbos 24. Gr. 162.
Porcinaro habet Focbos 27. Gr. 89.
Pile habet Focbos 14. Gr. 71.
Chiarenum habet Focbos 17. Gr. 70. ½
Vigium habet Focbos 7. ½ Gr. 44. ½
Rocha Venarum habet Focbos 4. Gr. 11.
Piczolum habet Focbos 177. ½ Gr. 750. ½
Sequitur eodem modo Quarterium Sancti Johannis.
Rodium habet Focbos 100. Gr. 504.
Saxa habet Focbos 83. ½ Gr. 435.
Podium Sancte Marie habet Focbos 69. Gr. 452.
Luculum habet Focbos 219. ½ Gr. 846. ½
Tornamparte habet Focbos 128. Gr. 656.
Rocha Sancti Stefani habet Focbos 27. Gr. 292.
Scopletum habet Focbos 30. G. 184.
Civita Thomassi habet Focbos 26. Gr. 201.

Vil-

Villianum habet Fochos 25. $\frac{1}{2}$ Gr. 172.
Rasinum habet Fochos 28. Gr. 164.
Rocha de Corno habet Fochos 15. Gr. 50. $\frac{1}{2}$
Corno habet Fochos 7. Gr. 13. $\frac{1}{2}$
Aquila habet Fochos 9. Gr. 52. $\frac{1}{2}$
Rocha Sancti Silvestri habet Fochos 7. $\frac{1}{2}$ Gr. . . .
Piscignola habet Fochos . . . Gr. 3. $\frac{1}{2}$
Machilonum habet Fochos 2. Gr. 5. $\frac{1}{2}$

Laposta *Sancta Ognia* *Introducum &* *Burbona*	*non reperi taxatum*

& ut supra scriptum est fuit tempore Regis Ladiczlai tempore quo fuit Regius Camerarius Civitatis Aquilæ Angelus de Urso de Gajeta.

Summa Focorum Trimilia octocento sexanta septe.
Summa Granorum vintimilia septecente sectanta sei.

Extracta est presens copia ab antiquo Codice, seu commentario Privilegiorum Civitatis Aquilæ in carta pergamena manu scripto, existente in pagina quinquagessima, & a tergo, quod servatur in publico Archivio dictæ Civitatis, absque titulo, cum quo facta collatione, concordare inveni, salva semper meliori &c. In quorum &c. Ego Notar. Nicolaus Capulli de dicta Civitate, ejusdemque Cancellarius presentem feci, & signavi requisitus meo solito signo &c.

PRIVILEGIUM CONCESSUM CIVITATI AQUILÆ ANNO MDXLI.

Ex volumine secundo Processus Regiæ Cameræ, fol. 871. ad 884.

DOn Petrus de Toledo &c., Universis, & singulis presentium.... Seriem inspecturis tam presentibus, quam futuris. Reges atque Universos Principes, non solum decet in Regimine, administratione & gubernatione Regnorum ac dominiorum a Deo optimo maximo collatorum gratias & liberalitates erga bene meritos in primis exercere, eosque pro meritorum, ac servitiorum qualitate premiis muneribusque prosequi; ut fides inde subditorum vigeat, ceterique ad egregie inserviendum promerendumque excitentur: Verum etiam cogi quodam modo eos arbitrandum est, ut jura fiscalia & patrimonialia, que sunt de Regia Corona tueantur proq. viribus augeant, neque secius indebite alienata atque occupata reintegrent, recuperent, & instaurent presertim si eadem opera in Regii fisci damnum, & populorum gravamen detrimentumque tendere videantur. In utrumque enim studio curaque incumbere opere pretium videtur esse, quandoquidem bene meritorum retributio in Regia Dignitate magnopere nitet sacrumque illud fastigium celzius multo illustriusque redit, sed neque minus Regii patrimonii solertia, & augumentum ad status conservationem, Reipublicæ salutem, subditorum securitatem ac tranquillitatem pertinet. Itaque cum Universitas, & homines Civitatis Aquilæ, ac Universitates Castrorum & Terrarum Comitatus ipsius Civitatis ante ultimam invasionem hujus Regni ab Exercitu gallorum, & inimicæ ligæ factam virtute privilegiorum, & cautelarum ipsarum Universitatum Immunitatem tenerent, & possiderent a Regia Curia quod pro Fiscalibus functionibus juribusque focolariorum ordinariis ipsi Regiæ Curiæ singulis annis solverent & satisfacerent ducatos quatuor mil-

le tantum , non obstante quod juxta Numerum suorum focularioruм longe majorem quantitatem deberent, ac pro earundem Universitatum majori habilitate, & commoditate dicta Regia Curia medietatem eorundem quatuor mille ducatorum annuorum in pannis recipere consuesset; alteram vero medietatem in pecunia in tannis tribus cujuslibet anni, nec non Castra ipsa Comitatus Aquilæ in Regio Demanio unita, & incorporata cum eadem Civitate Aquilæ essent, in eisque jurisdictionem tam civilem quam criminalem per regios capitaneos prefatæ Civitatis Aquilæ dicta Regia Curia consuevisset exercere, sequuta postmodum invasione Regni predicta ac debellatis fugatisque hostibus ab eodem Regno cum pretenderetur Universitatem prædictam Civitatis Aquilæ a fidelitate prefatarum Majestatum deviasse ea de causa Illustris princeps Orangie tunc Regni hujus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus generalis prefatarum Majestatum ultra pecuniam ab Uversitate ipsa exactam, & per eam Regiæ Curiæ solutam pro adjutorio stipendii felicissimi exercitus cum maximo interesse Universitatis ejusdem dictam Immunitatem solvendi quatuor mille ducatos pro functionibus fiscalibus ordinariis suspendit, atque interdixit adeo quod a dicto tempore reductionis Regni citra Regia Curia exegit pro ut exigit ad presens ab eisdem Universitatibus jura prædicta fiscalia ordinaria pro numero foculariorum in augumentum, & utilitatem ipsius Regiæ Curiæ, & ulterius prefatus Illustris Princeps Castra omnia ipsius Comitatus Aquilæ nonnullis Capitaneis, & aliis benemeritis præfatarum Majestatum in remunerationem servitiorum concessit ad beneplacitum earundem Majestatum hoc presupposito, quod tanquam bona Universitatis predictæ Civitatis Aquilæ ob ejus assertam defectionem vel pretensam Rebellionem Regiæ Curiæ devoluta & confiscata fuissent

prout

prout ex dictis particularibus concessionibus per eundem Illustrem Principem factis clarius patet ipsisque concessionariis tenentibus & possidentibus Castra prefata vigore prefatarum concessionum, & aliquibus eorum defunctis absque legitimis heredibus ex quorum obitu Castra ejus concessa ad Regiam Curiam redierant, occurrentibus nonnullis necessitatibus Regiæ Curiæ habendi pecuniam pro statu & servitio prefatarum Majestatum, habitoque tractatu per Sacrum Regium Collaterale consilium in anno 1532. *cum præfatis magnificis concessionariis ad quandam conventionem deventum fuit; cujus virtute eisdem vendita fuerunt aliqua ex dictis Castris devoluta ob mortem quorundam ex concessionariis ut supra, ac annui ducati mille trecenti quinquaginta septem solutionum fiscalium ordinariarum super Castris ipsis venditis, & super aliis antea concessis, pro quibusdam ratis inter eosdem concessionarios pro se ipsis eorumque heredibus & successoribus ex ipsorum corporibus legitime descendentibus in perpetuum pro pretio ducatorum undecim millium trecentorum, & decem promissorum Regiæ Curiæ cum nonnullis pactis, conditionibus, & declarationibus in instrumento conventionis prefatæ contentis facto die* 3. *Julii* 1532., *quod vidimus & inspeximus, & ad illud nos referimus ac pro inserto de verbo ad verbum haberi volumus. In quo inter cetera promissum fuerat per dictum Collaterale Consilium, quod prefata Cesarea Majestas ratificasset dictum contractum venditionis & conventionis infra certum tempus; Nec non quod dictis emptoribus consignari fecisset complementum annuorum ducatorum duorum millium octingentorum de carolenis argenti super dictis functionibus fiscalibus; pro quibus quidem solutionibus fiscalibus, ac pro pretio omnium Castrorum predictorum prefati magnifici emptores solvere debuissent Regiæ Curiæ complementum scutorum quadraginta*

ginta quinque mille auri solis pro integro pretio predicto inclusis dictis ducatis undecim millibus trecentis, & decem ut supra promissis: & quoniam predicta Cesarea Majestas noluit dictam venditionem & contractum ratificare, propterea ad aliam conventionem cum eisdem concessionariis virtute procurationis nobis factæ per prefatam Cesaream Majestatem ac precedentibus literis & ordinatione Majestatis suæ super hujusmodi negotio nobis specialiter datis devenimus. Cujus novæ conventionis, & contractus inde facti vigore eisdem concessionariis vendita fuerunt omnia prefata Castra comitatus Aquilæ, tam quæ tenebant virtute primarum concessionum factarum per Illustrem Principem Orangiæ, quam ea quæ devoluta fuerant ob mortem concessionariorum, ac & alia quæ nondum concessa erant, tenenda, & possidenda castra ipsa per eosdem Concessionarios, & emptores eorumque heredes, & successores ex ipsorum corporibus legitime descendentes in perpetuum & in feudum, cum Castris seu fortelliciis, hominibus, & Vaxallis, vaxallorumque redditibus, domibus, casalenis, terris cultis, & incultis, tappetis, furnis, pratis, nemoribus, silvis, pascuis, planis, molendinis, aquis, aquarum decursibus, cabellis, feudis, servitiis personalibus, & realibus, juribusque patronatus, ad baronem spectantibus & aliis omnibus ad utile dominium eorumdem Castrorum de jure, vel consuetudine spectantibus, & pertinentibus exclusis tamen montaneis dictorum Castrorum locorum, & Feudorum, quæ remanserunt prout erant ante Invasionem predictam, & cum banco justitiæ cognitioneque primarum causarum civilium, criminalium, & mixtarum, ac quatuor literis arbitrariis & aliis clausulis contentis in contractu venditionis predictæ pro pretio ducatorum viginti mille de carlenis solutorum Regiæ Curiæ hoc modo v3. ducati decem mille sexcenti qui

ti qui fuerant soluti Regiæ Curiæ tempore celebrati contractus per Collaterale Consilium de summa in contractu ipso contenta & reliqui ducati novem millia quatrigenti soluti per eosdem concessionarios tempore secundi contractus venditionis predictæ cum promissione defensionis, & evictionis & cum clausula annullativa omnium privilegiorum, Capitulorum, & scripturarum prout diffusius continetur in instrumento ipso facto olim die
quod vidimus, & inspeximus, & ad illud nos referimus ac pro inserto de verbo ad verbum haberi volumus, & tenentibus ac possidentibus dictis concessionariis, & emptoribus Castra predicta Comitatus Aquilæ vigore suprascriptarum cautelarum, ac nonnullorum privilegiorum per nos exinde particulariter concessorum pro exequutione supradicti instrumenti affectantes ac summopere cupientes præfatæ Universitates & homines Civitatis Aquilæ quod dicta Castra sicut premittitur concessa, & alienata ad Regium demanium & coronam pro servitio dictarum Majestatum reducantur, & in eorum demanio unita, & incorporata cum ipsa Civitate Aquilæ detineantur & conserventur prout erant ante Invasionem Regni, ac Universitates eorundem Castrorum ad earum introitus reditus & jura quibus per alienationem prædictam spoliatæ fuerant, reintegrentur, atque ab oppressionibus & servitutibus baronum, & utilis dominii quibus antea gravatæ non fuerunt, eximantur & liberentur, nec non quo ad solutionem fiscalium functionum tam pro se ipsa Universitate predicta Aquilæ, quam pro aliis Universitatibus dicti Comitatus pristinam Immunitatem, & exemptionem recuperare solvendi ducatos quatuor mille tantum singulis annis in tribus tannis prout ante dictam Invasionem solvebant, ad eandem Cesaream Majestatem per magnificum Mariangelum Accursium fami-

miliarem præfatarum Majestatum fidelem dilectum recursum habuerunt & exposuerunt quod cum Castra ipsa indebite & absque aliqua legitima causa immo erronee, & in evidentissimum dammum & interesse Majestatis suæ & Regii patrimonii ac coronæ Regni hujus concessa fuerint, dum tamquam devoluta ob pretensam rebellionem dictæ Civitatis Aquilæ præfatus Illustris princeps Orangiæ, ea concesserit quæ quidem castra tam tempore concessionis prædictæ quam ante erant de Regio demanio pro ut erat & est dicta Civitas Aquilæ, & in eodem demanio una cum ipsa Civitate Aquilæ detinebantur, nec per crimina, vel pretensam culpam ipsius Civitatis Aquilæ etiam si in crimen Rebellionis incurrisset devolutio aliqua eorumdem castrorum subsequi, nec pretendi poterat quæ semper fuerunt, & erant de demanio ut supra; & propterea tam concessiones prædictæ primo loco factæ per Illustrem Principem Orangiæ, quam alia Instrumenta, conventiones, & cautelas desuper stipulata, & expedita cum prædictis conceessionariis, & aliis erronee processisse, nec posse vel debere subsistere, sed omnia potius ad pristinum statum reduci debere pro servitio, & indemnitate suæ Majestatis tum & indemnitate Universitatum, & hominum eorundem castrorum, quæ cum indebite a Regio demanio alienata reperiantur multa damna incomoda ac interesse passæ fuerunt, ac pati quotidie non desistunt in recognitione utilis Dominii dictorum concessionariorum etiam in evidens damnum jurium, dirictuum Regiæ Curiæ, & presertim Regiæ dohanæ menepecudum Apuleæ respectu pascuorum herbagiorum, & libertatum quibus ante uti frui & gaudere consueverant, & post concessionem, & alienationem prefatam privatæ fuerunt; his igitur & aliis justis, & rationabilibus causis, & considerationibus mota prefata Ces. Majestas hujusmodi nego-

go-

gotium nobis specialiter commisit, ut attentis attendendis ad reintegrationem dictorum Castrorum procederemus, & pariter dictis magnificis concessionariis providere, ac satisfacere deberemus, prout patet per literas suæ Majestatis nobis directas seriei sequentis v3. Illustre marques prim. nuestro Visorey lugartienente y Capitan generale ya estays enformado como del tiempo de la ultima Invasion de los franceses en el nuestro Reyno de Napoles por culpa que se imputaro a la Ciudad, y Condado dell' Aquila el principe de Orange que a la razon era nuestro Visorey en a quel Reyno, entre otras cosas en que la condenno, concedio los Castillos y lugares del dicho Condado a diversas personas que nos bavian servido en recompensa de sus servicios, y nos despues ge los confirmamos con servicio de veynt mil ducados que las dichas personas hizieron paraello a nuestra Corte; agora siendo venido desde el mes de henero passado a nos en alemanna Mariangle Accursio Sindaco de la dicha Ciudad y por su parte supplicado nos tuviessemos por bien de haver informacion de la innocentia de la dicha Ciudad y como los dichos Castillos y tierras que asi se havian dado en effecto no eran proprios de la dicha Ciudad ma nuestros y de nuestro demanio, y que siendo asi deviamos haver querido hazer las dichas mercedes en tanto danno y desservicio nuestro y de la dicha Ciudad y Condado y diminucion de nuestras rentas reales y oppresion y agravio de nuestros Vassallos, Nos supplicava tuviessemos por bien de reintegrar la dicha Ciudad y Condado asi de los dichos Castillos, como de lo demas y redozirlos a nuestra Corona en demanio, como cosa nuestra que son y siempre ha sido de la misma manera y forma que antes solian ser offreciendo nos por esta reintegracion, como por su memorial arriba scritto Vereys de dar, y pagar a las per-

personas a quien se hizo merced de las dichas tierras y Castillos los veynte mil ducados con que ellos servieron a la Corte y otros veinte mil mas que son quarenta mil scudos de oro con los quales pueden ser muy bien sadisfechos y de nos servir de mas d'esto con otros cinquenta mil scudo de oros pagados en los terminos que se concertasse y continuar la paga de la contribucion que agora la dicha Ciudad y Contado paga para la fabrica del Castillo que mandamos fabricar en la dicha Ciudad por tres o quatros annos venideros dentro de los quales se tiene por cierto que el dicho Castillo quedarà accapado; platicado, y esaminando el negocio con vos y con los del nuestro conseyo parecio que sarìa conveniente a nuestro servicio la reintegracion de los dichos Castillos a nuestra Corona y demanio y accettar el dicho offrecimiento como quiera que lo podiaramos mandar resolver y concluyr satisfaciendo a los dichos Concessionarios de los quales ay las quexas haveys todavia por que se haga con mas fundamiento y se escusen las reclamaciones que podria haver de los concessionarios havemos accordado remetidos y comecteos, como por la presente os remettimos y comettimos, que en nuestra vuelta de a quel Reyno passeys por la dicha Ciudad dell'Aquila y tratteys con ella sobre lo luso dicho y assi mismo hableys con los concessionarios y les hagays entender las causas por que conviene al nuestro servicio hazerse la dicha reintegracion las quales vos teneys bien entendidas para que dandoles la dicha summa de los dichos quarenta mil scudos queden sadisfechos y resolvays apunteys y concluyays con la dicha Ciudad la quantidad y los annos, que han de ayudar y contribuir para la dicha fabrica para que se pueda continuar y acabar, como cõnviene, dando orden de mas desto que se haga alguna ayuda perpetua como os parecie-

reciere que se podra hazer para los reparos y sustenimiento del dicho Castillo y lo que assi resolvieredes y concluyredes, trahereys a execucion y effecto despachando todas las scripturas que fueren necessarias en nuestro nombre con intervencion de nuestra Camera de la Summaria, para que se hagan, como convenga a la seguridad de nuestra Corte, y tambien de la dicha Ciudad, y concessionarios respettivamente que para todo ello os damos nuostro entero y bastante poder por la presente y queremos que se haga toda dubda consulta y impedimiento cessante. Y darnos eys particularmente razon de todo lo que se hiziere y exequtare y hareys guardar todos los dichos cinquenta mil scudos con que nos ha da servir la dicha Ciudad por lo suso dicho, para hazer dellos lo que nos mandaremos, sin disponer dellos, ni de parte alguna dellos de otra manera: La presente restiduyd al presentante datum en la Specia à 27. di Settiembre 1541. Annos. Yo el Rey. Idiaques Secret: Nos vero certiorati ad plenum de hujusmodi instantia & voluntate prefatarum Universitatum Civitatis Aquilæ, & Castrorum juxta narrata in preinsertis literis præfatæ Cesareæ Majestatis, attendentesque præmissa omnia pro ipsarum Universitatum parte exposita vera esse, & quod summopere expedit pro conservatione, & augumento Regii patrimonii & Status Regni hujus dicta castra tamquam indebite, & erronee concessa, & alienata ad Regium Demanium prout erant ante invasionem reducere, & conservare. Attento etiam quod Universitates ipsius Civitatis Aquilæ & Castrorum pro hujusmodi reintegratione obtulerunt prout suæ Majestati offerri fecerunt solvere, & donare Regiæ Curiæ scutos nonaginta mille auri solis pro illis erogandis ad arbitrium suæ Cesareæ Majestatis, nec non solvere, & continuare contributionem solitam & consuetam adscendentem

ad summam ducatorum quinque mille sexcentorum singulo anno per tempus annorum quatuor tantum pro fabrica edificio, & fortificatione Arcis sive Castri dictæ Civitatis Aquilæ. Nec minus volentes indemnitati dictorum magnificorum Concessionariorum providere cum Cæsareæ Majestatis & nostræ intentionis semper fuerit, & sit eis gratificari respectu suorum servitiorum & meritorum, ipsosque tanquam dignos, & benemeritos omni tempore gratiose, ac favorabiliter tractare, ut optimum principem decet, habita per nos super præmissis omnibus & eorum singulis matura deliberatione Sacri Regii Collateralis Consilii nobiscum assistentis, ac visis per Regiam Cameram Summariæ Scripturis, & mature discussis omnibus supradictis, & præsertim quod dicta Castra & Civitas extant in confinibus Regni, & eorum custodia potest per suam Cæsaream Majestatem commutari & demandari ad libitum personis suæ Majestatis bene visis. Considerantes etiam nonnullas controversias, & querelas porrectas per Vaxallos dictorum Castrorum, & alia pretensa gravamina, de quibus in parte per informationes de nostro mandato captas informati sumus: Decrevimus ad dictam Reintegrationem ac preinsertarum literarum exequtionem procedere, & ante omnia dictorum magnificorum Capitaneorum emptorum & concessionariorum indemnitati consulere, ac providere. Quamobrem ex dicta summa nonaginta mille scutorum per prefatam Universitatem oblata quadraginta duos mille ducatos in banco magnificorum Cosmi Pinelli, & heredum Germani Ravaschieri depositari fecimus solvendos quidem, ac liberandos eisdem emptoribus, & concessionariis prout per nos provisum, & ordinatum fuerit pro omni jure quod super eisdem Castris habent, vel habere & pretendere possent tam respectu suorum servitiorum, & concessionum, quam etiam virtute conventionis prædictæ

facta

factæ cum Regia Curia, & pecuniæ per eos solutæ ipsi Regiæ Curiæ, & ducatos decem mille quos ad instantiam suæ Majestatis ibidem depositari mandavimus, ut inde providere valeamus super solutione meliorationum fabricarum, & aliorum edificiorum per ipsas factarum & factorum in augumentum, & beneficium dictorum Castrorum, quæ quidem summa depositata inter eos dividenda erit, modo infrascripto vz. scuti viginti mille in satisfactionem gratiæ eis factæ per dictum Illustrem Principem Orangiæ pro eorum servitiis unicuique ipsorum juxta portionem suam per æs, & libram, alios ducatos viginti mille pro satisfactione consimilis quantitatis per eos solutæ Regiæ Curiæ super dictis Castris, & reliquos ducatos decem mille pro solutione meliorationum fabricarum & aliorum ædificiorum per eorum aliquos in eisdem Castris ut supra factarum, & factorum pro concurrenti tamen quantitate, pro qua ædificia, fabricæ, & meliorationes ipsæ appretiata & extimata fuerint, reliquos autem ducatos quadraginta septem mille ad complementum dictorum scutorum nonaginta mille Universitates predictæ solvent Regiæ Curiæ juxta suæ Majestatis ordinationem in literis præinsertis contentam. Itaque earundem tenore presentium precedente Sacri Regii Collateralis Consilii matura deliberatione, vigore & authoritate præinsertarum literarum præfatæ Cæsareæ Majestatis, ac procurationis, ac potestatis per eandem nobis attributæ, ex certa scientia, & de plenitudine dominicæ potestatis earumdem Majestatum legibus absoluta dictas Universitates, & homines Civitatis Aquilæ, & Castrorum ejus Comitatus ad immunitatem prædictam, quam ante invasionem Regni hujus tenebant, & possidebant solvendi pro juribus fiscalibus ordinariis ducatos quatuor mille tantum singulis annis reintegramus, & restituimus, ipsamque immunitatem

de novo eisdem concedimus, & elargimur eis modo & forma quibus ante dicti Regni invasionem tenebant & possidebant aliquo non mutato, nec variato nisi dumtaxat exclusis pannis; adeo ut omnes quatuor mille ducati in pecunia solvantur in tribus tannis cujuslibet anni prout antea solvebantur ita quod de cetero nullo modo astringi possint ad solutionem majoris summæ pro dictis fiscalibus functionibus ordinariis, etiamsi in futurum focularia per novam numerationem crescerent, cassantes, revocantes, & annullantes quascunque concessiones, alienationes, venditiones, & consignationes per Regiam Curiam factas super solutionibus fiscalibus dictæ Civitatis Aquilæ, & Castrorum sui Comitatus excedentes quantitatem prædictam quatuor mille ducatorum singulis annis ac Universitates ipsas liberantes, & absolventes ab onere, nexu, & obligatione quacumque solvendi majorem summam pro dictis fiscalibus functionibus ordinariis; nec non de eadem certa scientia, & de plenitudine dominicæ potestatis prædictarum Majestatum dicta Castra Comitatus ipsius Civitatis Aquilæ earumdem tenore præsentium ad Regium demanium, & Coronam Regiam reducimus, restituimus, & reintegramus, non obstantibus quoquo modo dictis Concessionibus, venditionibus, & alienationibus de eis ut supra factis, quæ quidem causis, & rationibus prædictis non subsistunt, nec subsistere posse vel debere decernimus, & declaramus Regium super hoc interponendo decretum, easque revocamus, irritamus, & annullamus ac viribus & efficacia totaliter evacuamus, nullasque, et erroneas declaramus, ac dicta Castra, & unumquodque eorum cum hominibus, vaxallis, vaxallorumque reditibus, juribus et jurisdictionibus, ac pertinentiis eorum universis, et singulis et ipsorum integro statu perpetuo unimus, incorporamus, et aggregamus Regio demanio et Coronæ prædi-

cta-

ctarum Majestatum, et earum felicissimorum heredum et successorum in hoc Regno, tenenda siquidem, et possidenda per ipsas Majestates, et earum Regiam Curiam ac felicissimos heredes, et successores in hoc Regno unita, et incorporata cum Universitate dictæ Civitatis Aquilæ eis modis et formis, quibus ante dictam invasionem tenebantur. Promittentes nihilominus per præsens privilegium in vim contractus omni futuro tempore valiturum ac sub verbo et fide prædictarum Majestatum firmiter pollicentes, et ad Sancta Dei quatuor evangelia jurantes dicta Castra, ut supra reintegrata eorumque Cives incolas habitantes, et in perpetuum habitaturos in Regio demanio perpetuo, et in omni ævo et futuro tempore retinere, et conservare unita, et incorporata cum predicta Civitate Aquilæ ut supra, et ab ipso demanio, vel ab unione, et incorporatione dictæ Civitatis nunquam separare seu ipsa vel aliqua ex eis vendere, alienare, donare, in dotem dare, nec in gubernationem perpetuam, vel ad tempus commendare, nulloque tempore quomodocunque et qualitercumque pro quacumque causa etiam, pro necessitate belli cujuscumque pro Statu Regni, bono pacis, et alia quavis urgentissima etiam inopinata; decernentes irritum, et inane quidquid contra tenorem presentis privilegii fuerit attentatum vel esequutum tam a prædictis Majestatibus, quam a nobis, et aliis officialibus quibuscunque, non obstantibus quoquo modo dictis concessionibus, venditionibus et aliis cautelis factis cum predictis magnificis concessionariis, de quibus nullo unquam tempore aliqua ratio haberi debeat, ita quod nullo modo super præmissis, et infrascriptis tam de jure, quam de facto possint inquietari, citari, aut turbari, sed quod per solam presentis privilegii inspectionem tam dictis concessionariis, quam aliis quibuscumque denegetur audientia, abdicantes ab eis omne

ne

ne jus, et super præmissis et infrascriptis perpetuum silentium imponentes, quæ quidem Castra eorumque Cives Incolas, et habitantes, et infuturum habitaturos tenore præsentium ponimus et reducimus in omnibus et per omnia quo ad dictum Regium demanium, unionem, et incorporationem dictæ Civitatis Aquilæ in eundem statum, gradum, formam, et qualitatem, & honorem, famam, & dignitates, prerogativas, & auctoritates in quibus erant ante dicti Regni Invasionem. Tollentes propterea ab Universitatibus ipsis omnem maculam, culpam, infamiam, & quodcumque aliud ad quod pretenderetur vel pretendi posset ipsas incurrisse, vel eis inpingi ex causa pratensa Rebellionis, vel infidelitatis quocumque modo; quoniam sic expedit & ita procedit de mente prædictarum Majestatum. Nam dictam Reintegrationem, unionem, & incorporationem facimus tanquam rem debitam utilem expedientem & necessariam pro causis prædictis, et pro statu reipublicæ ac Regii patrimonii indemnitate, et conservatione ac ex aliis justis etc. et rationabilibus causis mentem prædictarum Majestatum et nostram digne moventibus. Non obstante quod res sit litigiosa, seu vitio litigii affecta, quod vitium rei litigiosæ et litis pendentiæ in hac parte ex Dominica potestate auctoritate predicta nobis attributa, et ex certa nostra scientia motu proprio, ac ex deliberatione Regii nobiscum assistentis Consilii tollimus et totaliter evacuamus, omnes Juris, et facti sollemnitates supplentes non obstantibus quibusvis legibus, et juribus in contrarium quovis modo disponentibus, et dictantibus investientes proinde dictam Civitatem et Castra predicta de eodem Regio demanio dictorum Castrorum et ad Regiam Coronam reintegratione ac unione, et incorporatione jam dictis per anulum Regium, et præsentium expeditionem ut moris est, quam Investituram

vim

vim, robur, et efficaciam veræ realis et effectualis possessionis in judiciis & extra volumus & decernimus obtinere & ad majoris gratiæ cumulum eisdem Universitatibus & hominibus Civitatis Aquilæ, & Castrorum ejus comitatus, omnia privilegia, concessiones, gratias, consuetudines, observantias, ritus, mores, & alias quasvis facultates, quas & quæ ante Invasionem Regni tenebant, & possidebant una cum demanio præsenti unione, & incorporatione prædicta confirmamus, & quatenus opus est de novo concedimus, & præfatarum Majestatum nomine elargimur si & prout ante Invasionem Regni in earum & eorum usu & possessione melius, & plenius reperiebantur sublato omni, & quolibet abusu .in contrarium quomodolibet existente, quæ & quas præsentibus haberi volumus pro expressis, & de verbo ad verbum annotatis. Promittentes nihilominus tenore præsentis privilegii in vim contractus de certa scientia præfatarum Majestatum, non obstantibus quibusvis privilegiis & aliis scripturis sub quibusvis formis factis, & faciendis contra tenorem præsentium, etiam si oporteret de eis facere mentionem specificam & de verbo ad verbum quam specificationem haberi volumus pro facta de jamdicta plenitudine dominicæ potestatis præfatarum Majestatum earumque heredes, & successores in Regno prædicto, & alios prædictæ Majestatis nomine præsentem reintegrationem ad Regium demanium unionem, & incorporationem eorundem castrorum ut supra factas semper & omni futuro tempore ratas, gratas & firmas habere, tenere, & observare ac observari facere per alios quoscumque cujusvis status gradus & conditionis existant, etiamsi Regali dignitate pollerent, & in nullo eis contra facere dicere vel venire de jure vel de facto in Judicio vel extra, seu alias directe vel indirecte palam publicæ vel occulte aut ali-

quo-

quovis quæsito colore vel ingenio, dictasque Universitates eorumdem Castrorum pro quibuscumque obligationibus & cautelis super utili dominio eorumdem factis vel faciendis per dictos magnificos concessionarios & emptores vel alios ab eis causam habentes non molestare nec molestari facere in judicio nec extra. Quatenus tamen contra dictum demanium unionem, & incorporationem obligationes ipsæ & cautelæ se extenderent; quin immo in casu ipso eas cassamus & annullamus ac pro cassis & nullis damus etiam si essent pro causa favorabili, et privilegiata etiam privilegio in corpore juris clauso, pia, vel dotali seu alias quomodocumque etiam juramento firmatæ. Absolventes insuper Universitates ipsas, & earum homines a Juramento homagii per eos præstiti præfatis magnificis concessionariis, aut aliis ab eis causam habentibus. Nec non molestatoribus si qui fuerint non consentire, favere, vel assistere quovis modo, sed ipsos compellere & compelli jubere a desistentia novitatis vel molestiæ aut impedimento, & impetione cujuslibet vexationis inferendæ. Volentes, & decernentes expresse de nostra scientia auctoritate, & potestate jam dictis quod præsens reintegratio demanii prefati unio, & incorporatio ut supra facta sint prefatæ Universitati Civitatis Aquilæ & Universitatibus, & hominibus dictorum castrorum ipsorumque hominibus incolis habitantibus, & habitaturis semper & ubique in judicio & extra stabiles reales valide, & firmæ nullumque diminutionis incomodum, dubietatis objectum, aut noxe alterius cujuscumque detrimentum quomodolibet patiantur, dictaque traditio, & assignatio per anulum ut supra factæ vim, et efficaciam habeant veræ realis, et effectualis possessionis, et consequutionis demanii et aliorum prædictorum velut ipsius possessionis corporaliter, et realiter adeptæ: ita quod Regia Curia teneatur

tur pro ut nos præfatarum Majestatum nomine promittimus et juramus possessionem dicti demanii, unionis, et incorporationis, et aliorum prædictorum de manibus cujuscunque detemptoris, vel concessionarii, aut emptoris præmisso modo captam precario nomine, et pro parte ipsarum Universitatum tenere et possidere, et ad majorem dictarum Universitatum cautelam, si quod mandatum vel provisionem in futurum emanari contigerit contra tenorem et effectum hujus privilegii ex nunc decernimus nullum et nullam, ac per inadvertentiam, subreptionem, & obreptionem impetratum vel impetratam, ac contra mentem, et voluntatem prædictarum Majestatum nullius censeatur roboris vel momenti, ac si factum vel facta non fuisset. Volumus etiam, et providemus, quod si qua forte in præmissis, et circa ea vel super dependentibus ex eisdem dubitatio sive ambiguitas quoquo modo oriri vel fieri contingat, Interpretatio semper fieri debeat in favorem et commodum dictarum Universitatum, et earum civium incolarum, et habitantium, supplentes quoque hujusmodi privilegii serie de dicta nostra certa scientia et plenitudine potestatis prædictæ omnem, et quemcumque defectum juris et facti seu consuetudinis ordinationis Regni vel ritus et omissæ sollemnitatis cujuscumque in præmissis et singulis premissorum seu qui et quæ exprimi possent quomodolibet in futurum præsenti privilegio, ita quod illam & eandem efficaciam habeant, ac si defectus ipse non contigisset, ac omissa sollemnitas non fuisset, sed hic descripta esset pariter & apposita. Quem quidem defectum si hic de sui natura, vel causæ exigentia exprimendus veniret, haberi volumus atque decernimus pro apposito, declarato pariter, & suppleto, legibus, juribus, & constitutionibus regni, ordinationibus, Capitulis, & rescriptis quibuscumque contrariis præmissa fieri probibentibus, usi-

 bus,

bus, Ritibus, consuetudinibus, observantiis & moribus in contrarium disponentibus non obstantibus quovis modo, quarum quorumque tollimus in hac parte efficaciam & vigorem de jam dicta auctoritate & potestate nobis attributa, & illis ac illorum, & illarum cuilibet expresse derogamus & derogatum esse volumus pro statu Regio, bono pacis, beneficio Reipublicæ, indemnitate & conservatione Regii patrimonii non obstantibus quoquo modo. Volumnus insuper, decernimus & mandamus pro majori præmissorum Robore, & firmitate, ac earumdem Universitatum cautela quod Universitates ipsæ Civitatis Aquilæ & castrorum ejus pro hujusmodi reintegratione, unione & incorporatione, ut supra, factis sint tutæ omnibus & singulis juribus, privilegiis, prerogativis & favoribus competentibus Regiæ Curiæ circa reintegrationem, & recuperationem Rerum & bonorum Regii Fisci, vel quæ sunt de Regio demanio, & Corona indebite vel erronee alienatarum, concessarum, seu distractarum vel alienatorum concessorum seu distractorum erga quoscumque ipsorum bonorum, & rerum possessores, vel detemptores, potianturque, ac uti potiri & gaudere possint & debeant pro tuitione, defensione, ac firmitate reintegrationis unionis & incorporationis prædictarum omnibus eisdem juribus privilegiis prerogativis, & favoribus in omnibus, & per omnia quibus dicta Regia Curia uti frui, & gaudere consuevit, ac sibi melius & efficacius de jure seu aliaspectant & pertinent adversus præfatos concessionarios vel emptores, & habentes causam ab eis, seu alios quoscumque prætendentes vel allegantes super utili dominio dictorum castrorum, vel alicujus ex eis jus quomodolibet habere ratione concesionum seu venditionum, ut supra, factarum aut aliarum quarumvis obligationum, Instrumentorum, & cautelarum pro quacumque causa etiam privi-

le-

legiata privilegio in corpore juris clauſo, dotali, pia vel favorabili, de qua oporteret expreſſam fieri mentionem ſuper ipſorum caſtrorum utili dominio factarum vel factorum. Quæ omnia & ſingula jura privilegia prerogativas & favores pro effectu reintegrationis, unionis & incorporationis prædictæ in eaſdem Univerſitates transferimus, ac translata & translatas eſſe volumus, & jubemus. Declarantes nihilominus ejuſdem privilegii tenore, quod prædictæ Univerſitates Civitatis Aquilæ & caſtrorum ſui Comitatus teneantur & debeant per dictos annos quatuor immediate ſequentes continuare, prout ſupra dictum eſt ſolutionem & contributionem ſolitam & conſuetam annorum præteritorum pro ædificio, & fabrica dicti Caſtri eis modo & forma, quibus in preteritum ſolverunt pro cujus quidem Caſtri cuſtodia munitionibus, & aliis neceſsariis teneantur Univerſitates ipſæ prout ſic nobis prefatarum Majeſtatum nomine obtulerunt & promiſerunt pro ſervitio ſuarum Maeſtatum et Regiæ Curiæ ac ejuſdem castri manutentione elapſis dictis quatuor annis a primo Septembris anni primæ Indictionis proxime futuræ computandis ſolvere et contribuere inde in antea ipſi Regiæ Curiæ anniss ſingulis in perpetuum ducatos mille de tertia in tertiam ratam contingentem. Quoniam ſic extitit inter nos et Univerſitates præfatas ſpecialiter conventum et concordatum Mandantes propterea Illuſsribus ſpectabilibus, et magnificis et nobilibus viris, magnillo hujus Regni Camerario prothonotario, Magiſtro Juſtitiario, Scribæ portionis, Theſaurario generali ſeu ipſa officia Regentibus, Locumtenenti et præſidentibus Regiæ Cameræ Summariæ, Preſidenti et Conſiliariis Sacri Regii Conſilii, Regenti et Judicibus magnæ Curiæ Vicariæ, Theſaurarioque provinciæ aprutii ultra, Gubernatori et auditoribus earumdem provinciarum, Capitaneoque prædictæ Civitatis A-

quilæ, ac demum universis et singulis Officialibus tam Regiis, quam baronum, & personis aliis ad quos seu quem spectat vel spectare poterit præsentibus et futuris quatenus præmissa omnia, et singula in præsenti privilegio contenta ad unguem et inviolabiliter teneant, firmiterque observent, ac teneri, et observari faciant per quos decet omni dubio, difficultate et contradictione cessantibus, et contrarium non faciant, fierive permittant ratione aliqua sive causa pro quanto gratiam præfatarum Majestatum charam habent, et pœnam decem mille ducatorum cupiunt per quemlibet evitare. In quorum fidem et testimonium præsens privilegiam fieri jussimus magno earumdem Majestatum pendenti sigillo munitum. Datum in Civitate Neapolis Die XV. mensis Martii MDXLII. Don Petro de Toledo. Vidit de Colle Regens et Vice Protbonotarius. Vidit C. Loffredus Regens. Vidit Martialis Regens. Vidit Camerarius M. C. Locumt. Vidit Alonzus Sanchez generalis Thes. Dominus Vicerex Locumtenens et Capitaneus generalis mandavit mihi Bernardino Martirano. Solvit tt. XII. Avitaya pro taxatore in privilegiorum XXXV. fol. 105. -- Concordat cum supradicto originali Privilegio quod conservatur in Regia Cancellaria meliori collatione semper salva etc. -- Jo: Jacobus Ferrara.

BUL-

BULLA CLEMENTIS III. EXPEDITA ANNO MCLXXXVIII.

In qua de Urno Putrido fit mentio.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Gualterio Præposito Sancti Benedicti de Perillo, ejusque Fratribus tam præsentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Quia a vobis petitur, quod Religioni, & honestati convenire dignoscitur, animum nos decet plenius inducere, & petentium desideriis congruum Suffragium impartiri. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus et præfatum Monasterium S. Benedicti de Perillo, in quo Divino estis obsequio mancipati sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et præsentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo Monasticus, qui secundum Deum, et Beati Benedicti regulam in eodem loco institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Præterea quascumque possessiones, quæcumque bona in præsentiarum juste, et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, præstante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque Successoribus, et illibata permaneant; in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: LOCUM ipsum, IN QUO prædictum MONASTERIUM SITUM EST cum omnibus possessionibus, et pertinentiis suis: VILLAM, QUAM HABETIS APUD PRÆDICTUM MONASTERIUM cum omnibus tenimentis suis, videlicet terris cultis, et incultis, vineis, hortis, pratis, et sylvis, quæ sunt intra hos fines a Carpella pertingens ad Scopulum URNUM PUTRIDUM,

DUM, petra solii, Macchia longa, Motulam, Macchia spinosa, forcellam Arvizalia, Colamentina, et revertitur ad priorem finem. Infra etiam hos confines Ecclesiam S. Nicolai cum pertinentiis suis. In Popero Ecclesiam S. Mariæ de Artogia cum omnibus pertinentiis suis, cum terris videlicet, vineis, hortis, cannapinis: Molendinum cum conducto aquarum ad suam utilitatem pertinentium: Feudum Remigii, Feudum Rainonis, Feudum Attizzani, Feudum Adamici Berardi, Feudum Brandascii. Ecclesiam S. Calistæ cum pertinentiis suis. In Bussio ex dono Bruni Maczaronis quartam partem ipsius Castri; Molendinum, et vineale. In Colle Petro Ecclesiam S. Mariæ de Benatero cum suis pertinentiis. In Navella colturam unam in stipibus aliam colturam, in una terra vineam unam. In Navelli medietatem Ecclesiæ S. Angeli cum Ecclesia S. Eugenii; medietatem Ecclesiæ S. Mariæ de Pedevivo: Ecclesiam S. Savinæ cum pertinentiis suis; et in supradicto Castro quindecim Feuda cum obsequiis in diebus S. Stephani, et Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis. In Coloniano unam colturam. In Pedevivo prædicto aliam colturam. In Civitate Ardenghi, medietatem S. Salvatoris cum pertinentiis suis; medietatem S. Egidii, cum pertinentiis, sylvis, vineis, et tenimentis suis. In supradicta Civitate Ecclesiam S. Jacobi; cum possessionibus, terris, vineis, et aliis immunitatibus, seu pertinentiis suis in eadem Civitate. In Caporciano Ecclesiam S. Cesidii, cum Ecclesiis, et omnibus possessionibus suis. In Aczano quartam partem Ecclesiæ S. Laurentii, cum quarta parte Ecclesiæ S. Petronillæ, et Feudum, quod tenet Raynaldus Guillielmus. In Molinis Ecclesiam S. Pii, cum quarta parte ipsius Castri, hominibus, terris, vineis, et cannapinis, et unum Molendinum. Sane novalium vestrorum, quæ

pro-

propriis manibus, aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum decimas a vobis nullus extorquere præsumat. Cum autem generale interdictum terræ fuerit, liceat vobis janius clausis, exclusis excommunicatis, & interdictis, non pulsatis Campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Paci quoque, & tranquillitati vestræ paterna in posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate Apostolica prohibemus, ne quis infra ambitum domorum rapinam, seu furtum facere, ignem apponere, hominem capere, vel interficere, seu aliquam violentiam temere audeat exercere. Inhibemus etiam, ne cuicumque sæculari personæ intra septa officinarum vestrarum liceat habitationem habere. Liceat autem vobis personas ex sæculo fugientes liberas, & absolutas ad conversionem recipere, & eas sine contradictione aliqua retinere. Auctoritate quoque Apostolica interdicimus, ne quis in vos, vel Ecclesiam vestram excommunicationis, suspensionis, aut interdicti sententiam sine manifesta rationabili causa promulget, vel novas indebitas exactiones vobis, vel hominibus vestris imponere audeat. Libertates, gratias, immunitates, antiquas, & rationabiles consuetudines vobis rationabiliter factas, & usque ad hæc tempora observatas, inviolabiliter sancimus, & confirmamus. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni, & extremæ voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi fortè excommunicati, vel interdicti sint, nullus obsistat, salva tamen justitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decernimus etiam, ut nulli omnino hominum liceat præfatum Monasterium temerè perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seù quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum,

pro



pro quorum gubernatione, ac ſubſtentatione conceſſa ſunt, uſibus omnimodis profutura, ſedis Apoſtolicæ auctoritate, & Diœceſani Epiſcopi canonica juſtitia. Si qua igitur in futurum Eccleſiaſtica, ſæculariſque perſona hanc noſtræ conſtitutionis paginam ſciens contra eam venire tentaverit, ſecundo, tertiove commonita, niſi reatum ſuum congrua ſatisfactione correxerit, poteſtatis, honoriſque ſui careat dignitate, reamque ſe Divino judicio exiſtere de perpetrata iniquitate cognoſcat, & a ſacratiſſimo Corpore, ac Sanguine Dei, & Domini Redemptoris noſtri Jeſu Chriſti aliena fiat, atque in extremo examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis autem eidem loco ſua jura ſervantibus, ſit pax Domini noſtri Jeſu Chriſti, quatenus, & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud diſtrictum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.

Ego Clemens Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus.

✠ *Ego Laborans Presbyter Cardinalis S. Mariæ Tranſtiberim & Calixti.*

✠ *Ego Pandulphus Presb. Card. Baſilicæ Duodecim Apoſtolorum.*

✠ *Ego Albinus tit. S. Crucis in Jeruſalem Presb. Card.*

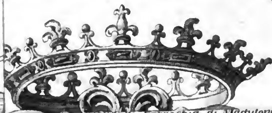
✠ *Ego Bobo tit. S. Anaſtaſii Presb. Card.*

✠ *Ego Jacobus Diac. Card. S. Mariæ in Coſmedin.*

✠ *Ego Gregorius S. Mariæ in Porticu Diac. Card.*

✠ *Ego Joannes S. Theodori Diac. Card.*

Datum Laterani per manum Moyſi S. R. E. Subdiaconi Vicemgerentis Cancellarii XI. Kal. Decembris, Indictione VII. Incarnationis Dominicæ anno 1188. *Pontificatus vero Domni Clementis Papæ III. anno primo.*



108. S. Giovanni Parrochia di Machilone, dir.
109. S. Andrea Parr. di Sciffe, diruta.
110. S. Matteo Monistero di Crociferi, e Spedale, diruta.
111. S. Maria di Loreto, diruta.
112. S. Giorgio Parrochia di Goriano delle Valli, diruta.
113. SS. Quattro Coronati Parrochia d'onde, diruta.
114. S. Maria a Grajano Monistero di Monache Benedettine, diruta.
115. S. Maria di Collemaggio Monestero di Celestini.
116. S. Maria del Soccorso Monistero di Olivetani.
117. S. Maria della Pietà Confraternita di S. Massimo.
118. Palazzo del Vescovado.
119. Sito della Cittadella, diruta.
120. Castello Regio edificato nel 1530. in sito di più locali.
121. S. Jacopo presso S. Maria di Forfona Monistero di Donne, diruto.
122. SS. Giustino e Martino già Chiesa della Villa di S. Giustino di Paganica, ed ora Parrochia di Chiarina.
123. Spedale di S. Alo', diruto.
124. Resti d'antico Barbacane, detto le mezze mura fuori della muraglia pubblica.

Francesco Cepparuli Scul. Napoli

Montagna d

ario

Rouere

RAFICA
E
ESI

A

D Ant

